PALERMO

TRATTATO

SUL

PUBBLICO MINISTERO

DI

CAR. FED. SCHENCK.

Vol. II.

MDCCCXXV.

TRATTATO

SUL

PUBBLICO MINISTERO

E DELLE SUE FUNZIONI

NEGLI AFFARI CIVILI, CRIMINALI, CORREZIONALI E DI SEMPLICE POLIZIA

DI CARLO FEDERICO SCHENCK

Traduzione dal Francese

CORREDATA D' ANNOTAZIONI, E COL CONFRONTO ALLE LEGGI PENALI, E DI PROCEDURA NEI GIUDIZJ PENALI, ED ALLE LEGGI ORGANICHE GIUDIZIARIE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

DELL' AVVOCATO GIUSEPPE RISERVATO.

VOL. II.

PALERMO 1825.

Dalla Tipografia degli Eredi Abbate.

TRATTATO
SUL
PUBBLICO MINISTERO

PARTE TERZA.

Delle funzioni del Ministero pubblico negli affari criminali, correzionali, e di semplice polizia.

Le funzioni del Ministero pubblico, in questi affari, sono tutte del medesimo genere; non differiscono come nelle materie civili.

Il Ministero pubblico non prende, che una qualità, la quale è quella di parte istante. Ogni altra qualità gli è straniera. Egli non fa che esercitar l'azion pubblica, investigare, sollecitare, domandare, conchiudere ed eseguire. Tali sono le funzioni di quasi tutti gli officiali del Ministero pubblico, qualunque ne sia la carica.

Dietro questa osservazione, io dividerò questa parte in quattro titoli.

Il primo tratterà dell' azione pubblica, della sua direzione; della qualità del Ministero pubblico, e della natura delle sue conclusioni.

Il secondo, della perquisizione de' misfatti, de' delitti e delle contravvenzioni.

Il terzo, del procedimento contro i misfatti, i delitti e le contravvenzioni.

Il quarto finalmente, dell'esecuzione delle decisioni, e delle sentenze.

TITOLO PRIMO.

Dell' azione pubblica, della sua direzione, della qualità del Ministero pubblico, e della natura delle sue conclusioni.

Questo titolo preliminare si dividerà in quattro sezioni, ciascuna delle quali tratterà uno de' membri che lo compongono:

SEZIONE I.

Dell' azione pubblica.

L' azione pubblica ha *per oggetto* tutte le specie di violazioni della legge penale, *per soggetto* le persone, che se ne sono rese colpevoli, e *per intenzione* l' applicazione delle pene pronunziate da una legge, o da un regolamento, che si ricongiunge all' esecuzione d' una legge esistente.

Si esercita in forma di requisizioni dirette, o al giudice d' istruzione, o alla camera del consiglio, o alla camera d' accusa, o alla corte d' assise, o alla corte speciale, o al tribunale correzionale, o al tribunale di semplice polizia.

I. Le requisizioni dirette al giudice d' istruzione, all' effetto d' istruire, sono per ordinario redatte sopra un foglio particolare annesso alle carte del processo. Esse hanno tre parti essenziali.

1.° *Il punto di fatto*. Si stabilisce dalle nozioni cavate dai verbali, e da altri atti, e s' esprime in questa forma:

» Il procuratore imperiale. Visto i processi verbali » formati da tale o tale, d' onde risulta, etc. »

2.° *Il punto di diritto*, che si stabilisce applicando la legge al fatto, il quale si è presentato, ed espresso viene in questi termini:

» Atteso che il fatto presenta i caratteri di un tal « misfatto o delitto. »

» Atteso che »

3.° *Le conclusioni*. Si esprimono in questi termini:

» Domanda il signor giudice d' istruzione di sentire » i testimonj, la parte offesa, d' interrogare l' inquisito, » etc., per domandarsi in seguito ciò, che apparterrà. » (1)

II. Le requisizioni indirizzate alla camera del consiglio, possono farsi per iscritto o verbalmente. Nell' ultimo caso, devono inserirsi nel verbale.

III. Le requisizioni fatte alla camera d' accusa sono precedute da un rapporto circostanziato, e redatte per iscritto.

IV. Le requisizioni fatte alla corte d' assise, o alla corte speciale sono verbali; ma devono essere redatte dal cancelliere, e sottoscritte da esso, siccome dall' officiale del Ministero pubblico, che ha fatto la requisizione.

V. Le requisizioni si fanno verbalmente davanti il tribunale correzionale, facendosene menzione nel processo verbale. L' officiale del Ministero pubblico sottoscrive le sue conclusioni.

VI. Nel tribunale di polizia semplice, l' officiale del Ministero pubblico dà le sue requisizioni, e conclusioni verbalmente: e deve esserne fatta menzione nella sentenza.

---

(1) *Il pubblico Ministero presso noi non ha questa attribuzione; ma semplicemente ha il diritto di sorvegliare sulla condotta, che tengono i giudici istruttori nell' istruzione dei processi, e di correggerli tutte le volte, che osservi aver detti giudici commesso delle mancanze.*

3. Ha fatto un dovere ad ogni autorità costituita, ad ogni funzionario, d' informare il procurator imperiale di ogni delitto o misfatto che, nell' esercizio delle lor funzioni, sarà pervenuto alla lor conoscenza. (Art. 29, *ibid.* * art. 24 L. proc. pen.)

4. Ha imposto un dovere civico ad ogni cittadino il quale sarà stato testimonio d' un attentato, sia contro la sicurezza pubblica, sia contro la vita o la proprietà d' un individuo, d' avvertirne sul momento il procuratore imperiale. (Art. 30, *ibid.* * Art. 26 l. proc. pen.)

5. Finalmente, ha incaricato il procuratore imperiale.

a. Di dare avviso al procurator generale presso la corte imperiale, di tutti i misfatti e delitti, tosto che, perverranno alla sua cognizione. (Art. 27, *ibid.*)

b. Di rendergli, in ogni trimestre, un conto succinto delle sentenze di polizia che profferito avranno la pena del carcere. (Art. 178, *ibid.*)

c. Di rimettere un estratto di ogni sentenza emessa in materia correzionale, ne' quindeci giorni che, ne seguiranno la prolazione. (Art. 198, *ibid.*)

d. Di fargli pervenire, ad ogni otto giorni, una notizia di tutti gli affari criminali, di polizia correzionale,

---

buita ai giudici di circondario, questi funzionarj dovranno in ogni mese far conoscere con uno stato in numero i giudizj ai quali dà luogo questo genere di reati.

Questo stato dovrà essere rimesso in doppio originale al regio procuratore generale della provincia, o Valle, il quale degli stati dei diversi circondarj far dovrà un volume, disponendoli per distretto, e lo invierà al ministero colle sue osservazioni, ritenendo per se uno degli esemplari. (Circolare del ministero di Grazia e Giustizia dei 3. Dicembre 1818.)

o di polizia semplice che avvenuti saranno. (Art. 249, *ibid.*) (1).

---

(1) *Nel primo volume della presente opera si è osservato, che i regj procuratori non hanno veruna attribuzione nei giudizj penali; onde presso noi sono incaricati di dare avviso al procurator generale presso la Gran Corte di tutti i misfatti, e delitti, tostochè perverranno alla loro cognizione, i giudici di circondario, ed i giudici istruttori.*

Dovranno i primi rimettere al procuratore generale oltre dello stato succennato, i seguenti stati cioè:

1. Stato mensile numerico delle cause, e degli imputati di delitto.

2. Stato mensile numerico dei dibattimenti correzionali.

3. Stato mensile numerico dei mandati di arresto per delitti.

4. Stato semestrale numerico dei delitti.

5. Stato trimestrale numerico delle istruzioni criminali pendenti.

Dovranno i secondi rimettere al procurator generale solamente lo stato trimestrale numerico delle istruzioni criminali pendenti. (d. circ. dei 3. Dicembre 1818.)

I regj giudici di circondario faranno al giudice istruttore del Distretto, ed al regio procurator generale presso la gran Corte criminale della provincia, o valle i rapporti settimanili di tutti i reati commessi nel loro circondario, e prevenuti a loro notizia nel corso della settimana. In affari di grande urgenza potranno spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanile. In caso dei rapporti si descriveranno i misfatti, in un altro i delitti, e in un terzo le controvenzioni. Negli stessi rapporti si dovrà citare l' articolo di legge penale che corrisponde a ciascun reato, e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni

III. Il procurator generale, informato per queste vie di qualunque violazione che si è commessa nella sua giurisdizione ha il diritto di dare ai procuratori imperiali rispettivi, gli ordini e le istruzioni che giudica convenienti per l' investigazione e il procedimento contro ciascun misfatto, o delitto. I procuratori imperiali tenuti sono di eseguirli. (Art. 27 e 274, *ibid.*)

Quando il procurator generale trova nella notizia cause di polizia correzzionale o di polizia semplice le quali presentano caratteri più gravi, può ordinare il deposito delle carte nei quindici giorni solamente dalla ricevuta della notizia. (Art. 249, 250, *ibid.*)

Dopo il deposito delle carte, e dopo il loro esame il procurator generale può, nei quindici giorni dalla ricevuta delle carte, fare quelle requisizioni che giudica convenienti. Può domandare una sessione estraordinaria d'assise che la corte imperiale, a questo effetto, può ordinare.

Essa emetter deve la sua decisione ne' tre giorni dal-

---

fatto criminoso in essi enunciato. Se il giudice istruttore, o il regio procurator generale, troverà d' aversi riportato in un rapporto un reato che apparteneva ad un altro, ne istruirà il regio giudice di circondario per rettificarsi l' errore.

I giudici istruttori in un rapporto settimanile daranno parte al regio procurator generale presso la gran Corte criminale della provincia, o valle dei fatti criminosi avvenuti nel distretto, colle indicazioni delle istruzioni, che han commesse o si han riserbate nel corso della settimana. Il regio procurator generale potrà ordinare ai giudici istruttori di richiamare ad essi l' istruzione commessa. Degli affari urgenti daranno notizia al regio procurator generale senza attendere il periodo del rapporto settimanile. (V. regolamento dei giud. istrutt. dei 18 nov. 1817.)

la seduta (Art. 250 del Cod. d'istr. crim. Decreto imperiale de' 6 luglio 1810, art. 3 e 81.)

Se il procurator generale avesse lasciato passare i termini di quindici giorni senza fare delle requisizioni, o se la camera d'accusa non avesse statuito nei *tre giorni*, e che la sentenza emessa dal tribunale di semplice polizia o di polizia correzzionale non fosse stata impugnata per le vie d'opposizione o d'appello, i procedimenti del procurator generale diverrebbero inammissibili. La sentenza intervenuta la forza avrebbe di cosa giudicata, e vi sarebbe presunzione che il tribunale competente fosse per giudicar della materia. (M. Carnot, Ossservazioni sul Cod. d'istruzione criminale, art. 251, n. 4, 5, 6, tomo 1. p. 216.)

SEZIONE III.

Della qualità del Ministero pubblico negli affari Criminali, correzionali e di semplice polizia.

I. Il Ministero pubblico è sempre parte istante. Egli non prende altra qualità, benchè la parte offesa siasi resa querelante, e che indirizzata siasi direttamente al tribunale correzionale o di polizia semplice come l'art. 64 del Cod. d'istr. Crim. * art. 238. e 40 L. proc. pen. gliene da' il diritto.

La sola querela della parte lesa non dà luogo che alle condanne civili per danni e interessi. Non avendo interesse perchè il reo sia punito non può essa a ciò conchiudere. L'umanità ripugna a ciò che un particolare domandi per sua vendetta la morte d'un altro uomo. Ma così egualmente la sua rinuncia all'azione civile non può sospendere ne' impedire l'esercizio dell'azione pubblica. (Art. 2046. Cod. Napoleone * 1918, e art. 4 del Cod. d'istr. criminale * art. 2 L. proc. pen.)

Si può dunque stabilire per principio generale, che nessuna pena non può profferirsi che sulle domande della parte pubblica. (Parere del Consiglio di Stato de' 6

novembre 1806 e decisione della corte di cassazione de' 13 febbraro 1811 .)

Il Ministero pubblico deve solo essere incaricato del procedimento contro i misfatti . Meno accuse vi sono, meno procedimenti criminali , meno supplizj . Havvi più scelta più esempj , e certamente meno misfatti . Ecco i vantaggi dello stabilimento del Ministero pubblico , e del suo carattere esclusivo , onde procedere contro il misfatto , e domandar la vendetta pubblica e l' esecuzione della legge .

Il Ministero pubblico in questa qualità di parte instante , domandar deve d' officio la vendetta pubblica contro il colpevole tosto che è istruito per l' una o per l' altra delle vie legali , che esporrò in progresso , che una tale violazione è stata commessa , e che tale individuo se n' è reso colpevole .

Non deve , a questo effetto, aspettar la querela delle parti lese o interessate , nel costringerle a costituirsi parte civile .

E' il misfatto che accusa .

E quando anche la parte lesa si sarebbe resa querelante o parte civile , il Ministero pubblico supplir potrebbe alla negligenza , e alla lentezza che metterebbe nei suoi procedimenti . Non gli si potrebbe opporre alcuna eccezione d' inammissibilità in simil materia , poichè agisce sempre per l' interesse pubblico . (Lettera del signor cancelliere d' Aguesseau , de' 17 marzo 1743.)

Il menomo indugio nel procedimento trascinar potrebbe degl' inconvenienti , far perire le prove a carico e a discolpa , ed aver per conseguenza , o l' impunità del colpevole , o la condanna dell' innocenza .

L' ordinanza d' Orleans del 1560 , art. 64 , prevedeva questo caso , ed ordinava che il Ministero pubblico il quale si rendesse colpevole di negligenza o di connivenza , sarebbe privato del suo officio , e condannato a tutte le spese e ai danni , e interessi delle parti interessate .

Questa disposizione non è stata replicata nel Cod.

d' istruzione criminale. Intanto il Ministero pubblico il quale si permettesse delle negligenze o connivenze, potrebbe oggi essere avvertito e ripreso, sia dal procurator generale, sia dal ministero della giustizia. Potrebbe anche, secondo l' importanza de' fatti e delle circostanze, essere sospeso od anche destituito delle sue funzioni, o preso a parte.

II. Il Ministero pubblico, benchè sia parte instante, fa sempre una parte integrante della Corte o del tribunale presso il quale è stabilito.

La Corte o il tribunale non sarebbe legalmente composto, se vi mancasse il Ministero pubblico.

Egli deve esser presente ad ogni istruzione.

Questo è il motivo per cui la corte o il tribunale non potrebbe nè procedere all' istruzione prima che il Ministero pubblico non fosse presente, nè profferir contumacia contro di lui.

Se il Ministero pubblico tardasse a rendersi all' udienza, la corte o il tribunale sarebbe obbligato di farlo avvertire, che l' udienza ha cominciato e che lo si attendeva. La decisione o la sentenza, che sarebbe stata emessa senza che il Ministero pubblico avvesse epilogato l' affare, e dato le sue conclusioni, sarebbe annullata, quando anche il Ministero pubblico fosse stato costituito in mora. Così si ha giudicato per decisioni della corte di cassazione de' 10 novembre e 17 dicembre 1808. * art. 269. *L.* proc. pen.

Vi sarebbe nullità, se il Ministero pubblico non fosse stato presente all' esame de' testimoni, e che si fosse limitato a dargli lettura del contenuto delle deposizioni. (Decisioni della corte di cassazione, degli 8 ventoso anno 10 e 20 termidoro anno 11.)

Mà se la discussione de' mezzi e l' esame de' testimonj fossero state replicate all' udienza seguente, non vi sarebbe luogo ad annullazione della decisione o della sentenza. Così si è giudicato per decisione della corte di cassazione, de' 2 febbraro 1809.

III. Il Ministero pubblico essendo sempre parte in-

stante e necessaria negli affari criminali, correzionali e di semplice polizia, non può essere *ricusato*.

Questo principio, fondato sopra ciò che le parti non si ricusano, trovasi stabilito nella lettera del signor Cancelliere d' Aguesseau, de' 5 maggio 1731, tomo 8, pag. 10.

E' stato egualmente consacrato dall' art. 381 * 474, del Cod. di procedura civile, il quale, sotto questo punto di veduta, può applicarsi al Ministero pubblico negli affari de' quali qui si tratta. Ciò è quanto ha giudicato la corte di cassazione, per decisione de' 14 febbraro 1811.

Ma ciò non può dispensare il Ministero pubblico, dice assai bene il signor Carnot, di astenersi, quando conosce nella sua persona de' motivi validi di ricusazione. Lungi anche che una tal delicatezza esser possa biasimata, merita degli elogj.

IV. Il Ministero pubblico essendo *uno* per sua natura, benchè l' esercizio ne sia compartito fra quelli che vi son chiamati, bisogna che tutti i membri del Ministero pubblico concorrano a tutto ciò, che può essere utile al bene pubblico. (Lettera del cancelliere d' Aguesseau, de' 17 novembre 1730, vol. in 8.°, pag. 73.)

Non ostante questa indivisibilità, il procurator generale o il procurator imperiale criminale è ammissibile, a interporre appello delle sentenze, e decisioni emesse conformemente alle conclusioni dell' officiale del Ministero pubblico presso il tribunale di polizia correzionale o di polizia semplice. Questo è stato giudicato dalla corte di cassazione per decisioni de' 18 ventoso, 21 fiorile e 23 messidoro anno 12, e de' 18 aprile 1810.

V. Il ministero pubblico è anche ammissibile ad impugnare mediante appello o per ricorso in cassazione, la sentenza o la decisione che ha provocato per le sue proprie conclusioni. L' azione pubblica avendo per oggetto l' interesse dell' ordine sociale, l' errore del Ministero pubblico non può portar pregiudizio alla società. L' officiale del Ministero pubblico può dunque, meglio

illuminato, ricorrere, onde riparare questo errore, alla via dell' appello o della cassazione. La legge non ha noverato fra i casi nei quali la via dell' appello o del ricorso in cassazione è chiusa a quelli i quali se ne son privati per lo loro proprio fatto, quelli in cui un officiale del Ministero pubblico avrebbe dato delle conclusioni conformi alla decisione o alla sentenza, che vorrebbe in seguito impugnare. Gli officiali del Ministero pubblico non son dichiarati, dalla legge, inammissibili a provvedersi in cassazione, se non quando han lasciato trascorrere, senza prendere questa via, il termine che loro fissa a questo effetto; e non è permesso d' estendere cotali disposizioni da un caso ad un altro. In questa maniera è stato giudicato per decisione della corte di cassazione, de' 20 novembre 1811.

Ma se il Ministero pubblico attaccar volesse una decisione o una sentenza, sul fondamento che contenesse una nullità di forma, non vi sarebbe ammissibile, se questa nullità provenisse dal suo *proprio fatto*. Così ha giudicato la corte di cassazione, per decisione de' 18 giugno 1807.

SEZIONE IV.

Delle conclusioni del Ministero pubblico.

I. Allorchè la causa è istruita, non basta che l' officiale del Ministero pubblico prenda le sue conclusioni; bisogna che la riassuma prima di dar le sue conclusioni. Questa è la disposizione degli art. 154, 190, 335, e 576 del Cod. d' istruzione criminale.

Intanto, quando anche fosse provato che si fosse egli limitato a dare delle conclusioni, la nullità della sentenza non potrebbe pronunciarsi per questo motivo, se l' inquisito non avesse fatto provare la requisizione, che fatta avrebbe per ottenere questa formalità. Allora sarebbe presunto, che il Ministero pubblico riassunto avesse la causa.

Nè sarebbe altrimenti se il Ministero pubblico non fosse stato inteso nè nel suo epilogo, nè nelle sue conclusioni. Allora la sentenza o la decisione sarebbe nulla.

II. Riguardo alla menzione, che deve esser fatta delle conclusioni del Ministero pubblico, applicate tutto ciò che n'è stato detto nella 2.a parte, tit. 2, sezione 1, n. 3, tom. 1, pag. 296.

III. Se l'officiale del Ministero pubblico dichiarato avesse non volere nè riassumere la causa, nè dar conclusioni, dice M. Carnot, sull' art. 153, ciò sarebbe una denegata giustizia; ma questa denegata giustizia non ne paralizzerebbe meno la corte o il tribunale.

Intanto, la corte o il tribunale potrebbe dar notizia di questa denegata giustizia a S. E. il gran giudice ministro della giustizia, il quale vi rimedierebbe per li mezzi necessarj.

Ma la corte o il tribunale non sarebbe autorizzato a commettere un altro per adempiere le funzioni del Ministero pubblico. Ciò è quanto risulta da una lettera del signor cancelliere d'Aguesseau, de' 10 marzo 1730.

IV. Le conclusioni del Ministero pubblico sono talmente necessarj, che la decisione o la sentenza emessa, senza che il Ministero pubblico fosse stato inteso nelle sue conclusioni, sarebbe nulla, quando anche questa sentenza gli avrebbe fatto riserva espressa di tutte le azioni per la vendetta pubblica. Così è stato giudicato per decisione della corte di cassazione, de' 16 gennaro 1806. (1).

---

(1) *Terminato l'esame dei testimonj, e la lettura, e discussione degli altri mezzi di pruova, il presidente inviterà la parte civile, ed il ministero pubblico a dar le loro conclusioni.*

Il ministero pubblico a pena di nullità dee pronunziare le sue conclusioni (art. 269. L. proc. pen.)

Non è necessario, che il Ministero pubblico prenda delle conclusioni dirette ed espresse. Basterebbe che avesse egli preso la parola, quando anche non sarebbesi attenuto che a un mezzo di forma, o che si fosse rimesso alla saviezza de' giudici, perchè l' istruzione sia regolare, e perchè la decisione o la sentenza non potesse essere impugnata. Ciò ha giudicato la corte di cassione, per decisione de' 3. luglio 1807.

Le conclusioni del Ministero pubblico sono richieste tutte le volte che la causa è portata all' udienza.

Se dunque il Ministero pubblico fosse stato inteso alla prima udienza, e prima della sentenza d' istruzione, ma che non lo fosse stato in seguito dell' istruzione compita, vi sarebbe nullità nella sentenza definitiva. Così è stato giudicato per decisione della corte di cassazione, de' 15 frimaro anno 14.

L' officiale del Ministero pubblico deve riassumere di nuovo l' affare, se, sulla replica dell' inquisito o dell' accusato, il tribunale ha continuato l' istruzione, e che questa istruzione fosse terminata; poichè, diversamente, non vi sarebbero conclusioni nel senso della legge. (Decisione della corte di cassazione de' 15 germinale anno 8.)

V. Le conclusioni del Ministero pubblico, comunque necessarie esse sieno, non possono in alcuna maniera inceppare l' opinione della corte, e del tribunale.

Benchè il Ministero pubblico abbia domandato la condanna dell' inquisito, la corte o il tribunale può liberarlo.

E, ciò che è più grande ancora, si è che, non ostante la dichiarazione del Ministero pubblico, di non voler seguire nell' interesse della vendetta pubblica, e ostante le sue conclusioni a scarico dell' inquisito, la corte o il tribunale deve anche condannarlo.

Siccome tutta la forza delle conclusioni delle genti del re, dice il signor cancelliere d' Aguesseau, nella sua lettera degli 11 marzo 1730, non consiste, che in ciò che tende veramente al ben pubblico; e al maggior bene di questa natura, i giudici non sono obbligati di se-

guire, e di conformarvi esattamente le loro decisioni. Eglino possono o supplirvi, o levarne, o decidere anche il contrario di ciò ch' è richiesto dalle genti del re, se credono esservi obbligati per le regole della giustizia, e per lo zelo, che hanno relativamente all' interesse comune della società; e in questo senso, i giudici possono essere considerati come altrettanti procuratori generali. Basta, che la corte, o il tribunale sia stato legalmente scelto, che la causa sia istruita, e riassunta dal Ministero pubblico, perchè non solamente la corte o il tribunale possa, ma anche che sia nell' obbligazione di darsi all' esame della causa, e di giudicarla secondo le regole necessarie. Così giudicò la corte di cassazione, per decisione de' 14 piovoso anno 12, rapportata dal signor conte Merlin, nelle sue questioni di diritto, *voce* Ministero pubblico, §. 5, e per decisione de' 20 e 27 giugno 1811.

Questo principio non è già contrario a quello, che ho stabilito nel cominciamento della sezione 3, num. 1. Non è quì lo stesso caso: in fatti, è giusto che nessun procedimento pubblico non possa aver luogo, che sulle istanze del pubblico Ministero. Ma è anche giusto, che nè l' errore, nè la negligenza, nè la connivenza d' un officiale del Ministero pubblico non possono più rendere infruttuosi de' procedimenti legali fatti, e servir di brevetto d' impunità ad un individuo il quale, agli occhi de' giudici legalmente incaricati dell' affare, è veramente colpevole.

TITOLO II.

Dell' investigazione de' misfatti, de' delitti, e delle contravvenzioni.

Dietro aver veduto ciò ch' è l' azione pubblica, e a quali funzionarj essa appartenga, bisogna considerare qual n' è l' oggetto, in qual modo i misfatti, i delitti, e le contravvenzioni devono provarsi, quali officiali in-

caricati sono di provarli, e d' investigare i colpevo.., quali sono gli atti preliminari ad ogni procedimento propriamente detto.

Siccome i misfatti, e i delitti sono d' un carattere più grave, che le semplici contravvenzioni, siccome altri officiali incaricati sono di provare i primi, io tratterò particolarmente degli officiali i quali hanno carattere per investigare i misfatti, e i delitti, e di quelli i quali sono specialmente incaricati d' investigare le contravvenzioni.

Dietro questa osservazione, dividerò questo titolo in tre capitoli.

Il primo tratterà dell' oggetto dell' azione pubblica, della maniera di provare i misfatti i delitti e le contravvenzioni, d' investigarne gli autori e i complici, e del diritto di fare gli atti necessarj per assicurarsi degl' inquisiti, siccome degli oggetti, che hanno servito per commettere il misfatto, o che ne sono il prodotto.

Il secondo parlerà de' funzionarj i quali incaricati sono di provare i misfatti, e i delitti, d' investigarne gli autori, di rischiarare i fatti, e di decidere se v' ha luogo a procedimento, o nò.

Il terzo indicherà gli officiali i quali hanno carattere per provare, per investigare le contravvenzioni.

CAPITOLO I.

Dell' oggetto dell' azione pubblica, della maniera di provare i misfatti, e i delitti, di scoprire i rei, di arrestarli, e d' impadronirsi degli oggetti, che hanno servito a commettere il misfatto, o che ne sono di prodotto.

Questo capitolo, il più importante in questo Trattato, esige una suddivisione. Essa si farà in quattro sezioni.

La prima tratterà dell' oggetto dell' azione pubblica.

La seconda, della maniera di provare il misfatto o il delitto, e di stabilire il corpo del delitto.

La terza, de' mezzi legali proprj a scoprire il delinquente, e ad impossessarsi della sua persona.

La quarta indicherà la maniera di sequestrare gli oggetti, i quali servito hanno a commettere il misfatto, o il delitto, o che ne sono il prodotto.

SEZIONE I.

Dell' oggetto dell' azione pubblica.

I. L'azione pubblica non ha per oggetto, che le infrazioni, e tende a proseguirne gli autori, e i complici, onde far loro applicare la pena profferita da una legge, o da un regolamento anteriormente promulgato. (Cod. penale, art. 2 e 4, * art. 1. L. proc. pen.)

Lo scopo della pena è di riparare l'offesa, di vendicare il pubblico sopra il colpevole, di ricondurre questo all' ordine, s' è possibile, d' eseguire la legge, e di spaventare, mediante l' esempio della punizione, tutti coloro che tentati sarebbero ad imitarlo.

Le violazioni delle leggi *proibitive*, od imperative sono quelle, che quì ci occupano. Si violano le prime facendo ciò, ch' esse proibiscono, e si violano le seconde, omettendo ciò ch' esse ordinano.

Perchè v' abbia violazione, bisogna che la legge, che la caratterizza emani dall' autorità competente, e che sia stata promulgata anteriormente all' epoca in cui il fatto è stato commesso, od omesso.

S' è un regolamento di polizia, che proibisce, o che ordina tal fatto, bisogna ch' emani dall' autorità amministrativa, che sia stato approvato dall' autorità superiore, e finalmente, che si ricongiunga all' esecuzione d' una legge precedente in vigore. Questo è ciò che ha giudicato la corte di cassazione, per decisione de' 3 agosto 1810.

II. Ogni azione, comunque immorale, comunque illecita, che sia, nel foro interno, se non è stata prevista da una legge penale, non può essere qualificata

come infrazione di legge, nè punita come tale. (Art. 4 e art. 145 e 377 del Cod. penale.

Prima d'esercitare l'azione pubblica, bisogna dunque esaminare se il fatto di cui si tratta è misfatto, delitto, o contravenzione, o s'è il caso d'una semplice azione civile.

Questo esame è tanto più necessario, quanto l'azione pubblica, una volta intentata, sparge una luce disfavorevole sulla persona, che ne fu il soggetto, e produce delle conseguenze funestissime riguardo al suo credito, alla sua riputazione, e alla sua famiglia.

III. *Le violazioni* della legge penale sono di differenti classi, secondo che sono previste con pene più o meno gravi, secondo che più o meno attentano all'ordine pubblico, alla vita, alla libertà o alla proprietà de' particolari.

La violazione, che la legge punisce con pene di polizia, cioè a dire col carcere per uno a cinque giorni, o con un' ammenda d'uno a quindici franchi, è una contravvenzione. (Cod. penale, art. 1 e 464). (1)

La violazione che la legge punisce con pene *correzionali*, cioè a dire coll' incarcerazione a tempo in un luogo di correzione, coll' interdizione a tempo di certi

---

(1) *Le pene di polizia sono*

La detenzione, la quale si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma istessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, ne maggiore di ventinove.

Il mandato in casa, il quale non può essere minore di tre giorni, ne maggiore di ventinove.

L'ammenda di polizia, la medesima non è minore di carlini cinque, ne maggiore di ventinove: per le città di Napoli, Palermo, e Messina, e loro borghi e subborghi il maximum *di questa ammenda è di carlini cinquantanove. Art. 36. 37. 38. e 39. L. pen.*

diritti civici, civili o di famiglia, o coll'ammenda al di là di quindici franchi, è *un delitto* (Cod. penale, art. 1 e 9) (1).

---

(1) *Le pene correzzionali sono*

1. La prigionia :

2. Il Confino :

3. L'esilio correzionale

4. L' interdizioni a tempo art. 71. L. pen.

La prigionia si esegue in una casa di correzione, ove i condannati sono chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno dei lavori quivi stabiliti. art. 22. L pen.

Il confino consiste nel prescrivere al colpevole ad abitare in un designato comune nell' ambito della provincia, o valle, alla distanza almeno di sei miglia del Comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del Confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia art. 24. L. pen.

L' esilio correzionale consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà sciegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi, o danneggiati. In caso di trasgressione la pena dell' esilio si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.

La prigionia, il confino, e l' esilio correzionale han tre gradi.

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni. art 26. L. pen.

L' interdizioni a tempo consistono nel vietare al condannato per un tempo non minore di due mesi, nè

La violazione, che la legge punisce con una pena afflittiva od infamante, come la morte, i lavori forzati in perpetuo, la relegazione, i lavori forzati a tempo, la reclusione, la gogna, il bando e la degradazione civica, è *un misfatto*. (Cod. penale, art. 1, 7 e 8.) (1).

IV. Non basta, che la legge qualifichi di violazione tal fatto, bisogna innoltre, che questo fatto sia stato *commesso od omesso*.

1.° E' d' uopo, che il fatto *proibito* dalla legge si sia dichiarato per via *d' atto esterno*; è d' uopo, che l' occasione di fare l' atto ordinato dalla legge siasi presentato in effetto, e che intanto l' atto ordinato sia stato *omesso a disegno*, o per negligenza.

---

maggiore di cinque anni, uno, o più dei seguenti diritti.

1° di voto, o di elezione;

2° di eligibilità a funzioni, e impieghi pubblici;

3° dell' esercizio dei medesimi:

4° di un arte, o mestiere;

5° di ottenere il permesso di asportar le armi;

6° di accesso in alcuni luoghi;

7° di essere adoperato come perito nei giudizj penali;

8° di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia;

9° di essere tutore o curatore; eccettochè per proprj figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia Art. 27 L. pen.

(1) *Le pene criminali sono*

1° La morte;

2° L' ergastolo;

3° I ferri;

4° La reclusione:

5° La relegazione;

6° L' esilio del regno;

7° L' interdizione del regno;

8° L' interdizione patrimoniale art. 3. L. pen.

Si è colpevole d' un misfatto *per omessione* , nei casi di non rivelazione previsti dagli art. 103 e segu., e 136 * 105 e seg. del Cod. penale. Lo stesso deve dirsi de' delitti previsti dagli art. 430 e 432 * 220 e 221, e delle contravvenzioni di polizia previste dall' art. 471, n. 1, n. 3, 5, 7, 8; * 461 n. 1, 3, 4, 5, 6, 14, 24, dall' art. 475, n. 2, 3, 12, * 463 n. 1.

Siccome questi misfatti non si manifestano per atti esterni, siccome si avverano per ciò solo, che tal atto prescritto, ed imposto dalla legge non è stato fatto, e che, per conseguenza, il corpo del delitto n' è molto semplice, non se ne farà quì parola. Io non mi occuperò dunque, che de' misfatti, delitti e contravvenzioni, che consistono *in committendo*.

La sola volontà di commettere tal fatto proibito, o la determinazione, o la risoluzione di violare la legge, non costituisce violazione, se questa volontà è stata ritrattata prima di divenir conosciuta per atti esteriori; e non costituendo violazione, non può essere punita. *Lex* 53, §. 2, *Lex* 225 *dig. de verb. signif. Lex 18 dig. de Pœnis; Nec concilium habuisse noceat, nisi et factum secutum sit; Cogitationis pœnam nemo patitur; Cogitatione non committitur furtum; Lex 1. § 1, Pand. de furtis.*

Questo principio è implicitamente confermato dall' art. 2. del Cod. penale, il quale, richiedendo atti esteriori perchè v' abbia tentativo di misfatto, esclude per ciò anche la volontà o le intenzioni le quali non sono state ancora dichiarate esteriormente.

Non v' ha eccezione di questo principio che nel caso previsto dagli art. 89 e 90 * 125 e 126 del cod. penale, per li misfatti di stato.

Laonde, in questa materia, il misfatto comincia ed esiste diggià nella sola risoluzione d' agire determinata tra molti cospiratori: l' interesse medesimo dello stato non permette d' aspettare, e di non considerare come delinquenti che quelli i quali hanno diggià agito.

La semplice proposizione, non accettata, di fare

un comblotto, è degna essa stessa di punizione, ma un minor grado; poichè, quantunque non abbia mancato a colui che ha fatto la proposizione, se non che di trovare persone che volessero associarsi ai suoi disegni criminosi, pure il pericolo e l' alarme non sono stati portati allo stesso punto, che, se il fatto avesse realmente esistito.

Ma non basta che v' abbia avuto atto esteriore, bisogna innoltre.

2. *Che si versi sopra una violazione di diritti*. Tutto ciò che esclude la definizione d' una violazione di diritti, esclude anche quella d' una infrazione. Non v' ha infrazione.

a. Se l' atto è fondato sopra un diritto dell' individuo che l' ha esercitato. *Qui jure suo utitur nemini facit injuriam*.

b. Se l' atto è stato comandato dalla *necessità assoluta* nella quale trovavasi la persona che l' ha commesso; per esempio, il caso di difesa legittima. (cod. penale, art. 227 e 228 * 373 e 374.)

c. Se l' atto è stato permesso dalla persona ai diritti della quale porta offesa. *Volenti non fit injuria*. Si può dar per esempio la contraffazione d' un' opera che qualcuno ha fatto col permesso dell' autore, o del libraro ch' è il proprietario dell' opera.

Ma, perchè questo permesso sia valido, bisogna che derivi da una persona capace a disporre, e che sia il padrone assoluto della cosa, o del diritto che n' è l' oggetto.

Così, il permesso che darebbe un fanciullo, un interdetto, di prendere i suoi effetti, non costituisce il diritto d' impossessarsene. Quegli il quale gli toglie è sempre ladro.

Il consenso della donzella rapita non iscusa il ratto, art. 356 * 337 del cod. penale. Il rapitore è sempre punito.

L' uomo non avendo il diritto di disporre della sua vita, della sua salute, del suo onore, della sua libertà, ogni atto che porta offesa all' una o all' altra, costituerà

misfatto o delitto, quando anche la persona vi avrebbe acconsentito. (cod. penale, art. 317 * 395.)

V. Subito che la determinazione della volontà, tendente a commettere un misfatto, e in alcuni casi un delitto, si è manifestata con *atti esteriori*, non fosse anche, che con parole che contengano minacce, v' ha tentativo di misfatto o delitto. (Cod. penale, art. 2, 3 e 306 * 69 a 73.)

Se questo *tentativo di misfatto* è seguito da un principio d' esecuzione, e se non è stato impedito o non ha mandato il suo effetto, che per circostanze fortuite o indipendenti dalla volontà dell' autore, è considerato come *il misfatto medesimo*.

Questo principio, insegnato dal signor Feuerbach, § 42, è stato confermato dall' articolo 2 * 69 del codice penale.

Basta dunque che l' azione che costituisce il misfatto, abbia tentato di violare de' diritti, o a infrangere delle leggi penali. Non è necessario che il misfatto (o il delitto in alcuni casi) v' abbia effettivamente preso la sua origine, o che vi trovi le condizioni necessarie per la sua esistenza.

VI. Quantunque il codice penale non istabilisca delle gradazioni per li tentativi, e per li cominciamenti d' esecuzione, intanto la natura e la forza delle cose medesime, le quali sovente prevaler devono sul silenzio della legge, sembrano esigere che si distinguano molti gradi di cominciamenti d' esecuzione.

Così il signor Grolmann, nella sua opera alemanna intitolata: Principj della giurisprudenza criminale, Giesen, 1805. § 31; e il signor Feuerbach, nella sua opera alemanna intitolata: Compendio del diritto criminale. Giesen, 1808, § 43, stabiliscono tre gradi de' cominciamenti d' esecuzione. Eccoli.

1°. Se tutto ciò che dovrebbe esser fatto onde operare una certa violazione di diritto, od una infrazione, è stato fatto; se l' individuo ha impiegato tutti i mezzi sufficienti onde pervenire allo scopo degno di punizione che

si era prestato, e che il successo e la conseguenza che dar voleva ai suoi sforzi non dipendessero da lui, ma solamente dalle circostanze puramente fortuite, allora la *sua intrapresa* è interamente compita, e il delitto è perfetto. *Delictum perfectum*.

2°. Se *l' azione principale*, che costituisce essenzialmente il delitto o il misfatto, non è stata che cominciata, se l' individuo non continuato il compimento di questa azione, perchè delle circostanze fortuite, indipendenti dalla sua volontà, sono sopravvenute e l' hanno impedito, allora non v' ha che cominciamento d' esecuzione: *delictum inchoatum*, *conatus proximus*.

E' di questo caso di cui parla, come parmi, l' art. 2 * 69 del cod. penale.

3°. Se non sono stati che gli atti preparatorj dell' azione principale, ma che questa non abbia ancora ricevuto alcun cominciamento d' esecuzione; si è possibile che l' individuo desista ancora dal suo piano, dalla realizzazione del suo progetto; se nulla assicuri che avrebbe perseverato nella sua intenzion criminosa, perseveranza la quale, nel dubbio, non deve essere presunta, allora non v' ha che intrapresa preparata: *delictum attentatum*, *conatus remotus*, Tentativo.

Parmi che l' art. 2 * 69 del cod. penale non ha voluto parlare di questo caso, ed oso dire che non può applicarsi che al caso sotto il n°. 2.

La giustizia, l' umanità, e la ragione medesima sembrano riunirsi per ammettere questa distinzione.

Essa non ripugna anche in nulla alla generalità dell' art. 2 * 69 del cod. penale, il quale non esigge solamente che *il tentativo del misfatto* siasi manifestato con atti esteriori, ma vuole che sia stato seguito da un *cominciamento d' esecuzione*.

Ma, cosa è dunque il cominciamento d' esecuzione? Esisterebbe indifferentemente, sia che l' azione la quale è stata commessa fosse principale, sia che fosse solamente *preparatoria*?

Il codice penale non dà nè questa definizione, nè

questa risposta; bisogna dunque rimontare ai principj del diritto comune e della ragione. Dietro essi, non havvi cominciamento d' esecuzione che nel caso sotto il n°. 2, ma non nel caso sotto il n°. 3.

Laonde pare che il signor conte Treilhard, nel suo discorso pronunziato nella seduta del 1 febbraro 1810, non ha voluto parlare che del caso in cui il reo ha commesso un atto principale, quando si esprime in questi termini. » Egli ha commesso il misfatto perchè stava a lui di commetterlo ».

Perchè, come potrebbonsi applicar questi termini a un atto puramente preparatorio, a un atto il quale, benchè faciliti il misfatto, non ne costituisce l' essenza?

Se, dietro questa opinione, l' azione solamente preparatoria dell' individuo non potrebbe essere riguardata *come principio d' esecuzione*, la pena ordinaria pronunziata per lo misfatto che ha voluto commettere, non potrebbe essergli applicata Potrebbe tutto al più esser posto sotto la vigilanza speciale della polizia.

Parmi anche che la questione di sapere se havvi tentativo manifestato con atti esteriori e seguiti da un principio d' esecuzione, racchiuda una questione di fatto, ed una questione di diritto.

La questione è di fatto, quando si tratta di sapere se l' accusato è colpevole d' aver commesso tali atti, sotto tali circostanze. Questa questione può e deve anche essere decisa dal giurì.

E' di diritto, al contrario, se si tratta di sapere se questi atti costituiscono un cominciamento d' esecuzione. Questa questione è fuori della sfera del giurì, e rientra nell' impero de' giudici.

Se mi fosse permesso d' applicare questa distinzione alla celebre causa della vedova Morin e di sua figlia Angelica Delaporte, oserei dire che tutto ciò ch' elleno han fatto non costituiva ancora un cominciamento d' esecuzione, ma solamente una intrapresa preparata.

In effetto i tavolati, che drizzati avevano nella casa di Clignancourt non erano che atti preparatorj.

Elleno avrebbero potuto desistere dal lor piano, e allora l'atto preparatorio non avrebbe ricevuto alcuna esecuzione, e sarebbe stato indifferente. L'atto principale che costituir poteva un principio d'esecuzione, sarebbe stato la violenza che proposto eransi d'esercitare contro Ragouleau. Ma questa violenza non è stata esercitata. E' anche più che possibile che non l'avrebbero giammai impiegata.

Dall'altra parte, non può dirsi di queste due sventurate, che i loro preparativi non hanno mancato d'effetto, che per circostanze fortuite ed indipendenti dalla lor volontà; poichè non avevano ancora cominciato ad eseguire il loro progetto.

Erano ancora ad una lega dal luogo dove lo volevano eseguire; e un'ora di tempo, l'uomo il più fermo, il più risoluto cangia sovente di disegno: per qual motivo delle donne che la natura non temprate così fortemente, sarebbero riputate più perseveranti nei loro progetti criminosi!

Perchè si potesse dire che sono state impedite all'esecuzione del lor progetto, uopo sarebbe che fossero arrivate con Ragouleau a Clingnancourt, che l'avessero condotto nella fossa, e che avessero cominciato ad esercitare contro di lui le violenze progettate, o che avessero voluto cominciarle, quando il commissario di polizia le ha arrestate.

Poichè, in effetto, che cosa costituisce il principio d'esecuzione d'un assassinio? Certamente non è la circostanza che quegli il quale ha meditato l'assassinio ha condotto la sua vittima verso il luogo dove vorrebbe adempirlo; ma è il fatto ch'egli ha cominciato ad attaccarlo e a portar su di lui de' colpi, i quali fortunatamente non percuotono o non feriscono, e ch'è stato impedito da circostanze fortuite, ed indipendenti dalla sua volontà.

Tal sarebbe la circostanza, se nel momento stesso in cui l'assassino coglieva di mira colla pistola, o lanciava il pugnale, fosse preso da giandarmi, ec.

VII. Non basta, per l'esercizio dell' azione pubblica, che tal *fatto* previsto dalle leggi penali esista; bisogna ancora che *l' azione sia imputabile al suo autore, cioè a dire, che prevenga dalla sua libera volontà.*

Tutte le volte che non v' ha volontà dalla parte di colui che ha fatto l' azione, non havvi nè misfatto, nè delitto. Il male che risulta dalla sua azione, è simile a quello che proviene da un accidente, da una forza maggiore. Il *fatto* solo nòn dà luogo a procedimenti criminali; è d' uopo che sia stato commesso coll' intenzione di *nuocere*, di commettere il delitto.

In conseguenza di questo principio, si può dire che *l' individuo* il quale non ha la cognizione della penalità del fatto, e sul quale la rappresentazione della pena pronunziata per tal fatto non può fare alcuna influenza propria a produrre in lui una ripugnanza a commettere o ad omettere tal fatto, *non e punibile.*

La legge penale è data per intimidire, per atterrire. Non potrebbe dunque applicarsi al caso in cui impossibil sarebbe che producesse questo effetto.

Non si possono per conseguenza considerare come *colpevoli.*

a. Le persone che erano in istato di demenza al tempo in cui l' azione è stata commessa. (Art. 64 * 61 cod. penale.)

Questa è la sola eccezione ammessa dalla legge. Ma parmi che per analogia, puossi applicare alle persone seguenti.

b. A quelle le quali erano in istato di furore, con maggiore ragione poichè il furore è d' un carattere più grave che la demenza. Se dunque l' art. 64 * 61 del cod. penale dichiara che non v' è nè misfatto nè delitto, allorchè l' inquisito era in istato di demenza al tempo dell' azione, bisogna conchiuderne che ha anche voluto parlare *del furore.*

Tale era anche la decisione della legge 12. *Dig. ad legem Corneliam de Sicariis;* della legge 9, § 2, Dig. ad legem Pomp. de parricidis, L. 27, § 29 *ad legem*

Aquiliam. L. 52 e 40. *De reg. juris*. *Lex* 13, § 1 e 14. *Dig. de officio præsidis*. *Clement. unica de homicid.*, dell'art. 179 della costituz. crim. di Car.o V.

Le ordinanze di Francia non contenevano disposizioni simili; ma la giurisprudenza delle corti ammetteva gli *antichi* principj del diritto romano. Gli è in questo senso ch'è stato giudicato per decisione del parlamento di Parigi, de' 23 febbraro 1690, rapportata da Augeard, tomo 1, cap. 31, pag. 47, ediz. del 1756.

Se il furore, e la demenza non fossero *continue*, ma *solamente momentanee*, i giudici dovrebbero calcolare le circostanze, per determinare se l'inquisito ha commesso il misfatto in istato di demenza, o di furore, o in un *lucido intervallo*. Nel dubbio, bisognerebbe presumere che l'inquisito agito avesse in istato di follia, o di demenza.

Nel caso anche in cui l'insensato avesse agito in un intervallo *lucido*, non lascerebbe d'essere punibile, benchè in virtù d'una pena minore, che se il misfatto fosse stato commesso da una persona che goderebbe costantemente della sua ragione, a motivo che v'è luogo a presumere che gli organi hanno potuto essere alterati per gli eccessi precedenti della follia.

c. I sonnamboli, poichè trovansi in un delirio momentaneo, che li priva di ogni conoscenza di ciò che fanno; ma non bisogna che il sonnambulo abbia trascurato di prendere le precauzioni necessarie, come di farsi chiudere nella sua camera, o di far dormir qualcuno con lui.

Se vi fosse prova, che il nottambulo minacciato aveva la persona, che avrebbe uccisa o ferita, o se, dopo che svegliato si fosse, dato avesse alcuni segni, che approvava o ratificava il misfatto da lui commesso, sarebbe degno di punizione. (Muyart di Vouglans, leggi criminali di Francia, ediz. del 1780, pag. 29.)

d. Le persone le quali, al momento dell'azione, si trovassero nel più alto grado *d'ebbrezza innocente o scusabile*: quella ch'è l'effetto della sorpresa. (*Lex* 11, §. 2. Dig. *de pœnis*, c. 7, c. 15, q. 1. *Nesciunt*

quid loquantur, qui nimio vino indulgent jacent sepulti, ideaque si qua per vinum deliquerint apud scientes judices venia quidem facti notantur, sed levitatis damnantur auctores).

Il signor de *Vouglans*, l. c., dice che l' ebbrezza, anche perdonabile, non può servir di scusa, quando si tratta di misfatti atroci i quali suppongono necessariamente una malizia riflettuta, o che interessano essenzialmente l' ordine pubblico.

Ma l' ebbrezza volontariamente contratta, e sopratutto quella prodotta coll' intenzione di rendersi più ardito a commettere il misfatto, essendo contraria alla disposizione della legge, è riguardata come un delitto, e non può servire di scusa.

Blackstone, ne' suoi Commentarj sulle leggi inglesi, la chiama una demenza artificiale, una frenesia momentanea la quale, agli occhi della legge, aggrava il misfatto e non lo scusa.

e. I sordi e muti, i quali non hanno ricevuto alcuna educazione ed istruzione, i quali sono per conseguenza privi di ogni cognizione del bene e del male, e su i quali la legge penale non può aver l' effetto d' intimidire. (*Augustus Leyser in Meditat. ad Pand. spec. 599, n. 2. Ayrault, lib. 3, art. 3, n. 7 e segu.. pagina 321.*)

f. Le persone le quali eransi immerse in un sonno profondo, che non era in se stesso *illecito*; ma è d' uopo che imputar non si possa, sotto un altro rapporto, al dormiglioso, ciò che ha fatto nel sonno.

Se esistesse una colpa, od un' imprudenza inescusabile dalla persona che dormiva, il misfatto che avrebbe commesso nel sonno gli potrebbe sempre essere imputatato. Tal sarebbe la colpa de' padri e delle madri, che soffocato avessero, dormendo, i loro figli, che coricati avrebbero con essi; lo che s' intende se questo figlio era d' un' età così tenera, che vi sarebbe stato un pericolo evidente di coricarlo in un gran letto. Ma questa colpa diverrebbe maggiormente degna di essere punita dalla

parte d' una nutrice, o di ogni altro estraneo, nei quali non si deve presumere lo stesso grado d' affezione, che dalla parte de' genitori. (*Vouglans*, *l. c.*, *pag.* 29. Vedete anche *Thomasius de jure circa somnum*. *Joh Bernh. Friese de delictis dormentium*.)

g. I giovani minori di sedici anni, i quali hanno *agito senza discernimento*. (Art. 66 del Cod. penale. *Vouglans*, *l. c.*, *pag.* 26.) (1).

---

(1) *I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena*

Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento.

Il giudice però nel caso di misfatto, o delitto deve o consegnarli ai loro parenti coll' obbligo di bene educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo per esservi ritenuti, ed educati per quel numero di anni, che la sentenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori art. 64. *L. pen.*

Se nei misfatti siasi deciso che il giovinetto maggiore di anni nove, e minore di quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all' ergastolo, al quarto, ed al terzo grado dei ferri verrà restituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione.

Se è incorso in altre pene criminali soggiacerà al primo, e secondo grado di prigionia.

Se è incorso in pene correzionali sarà condannato alle pene di polizia art. 65. L. pen.

Quando il colpevole abbia compiuto l' anno quattordicesimo; ma non sia giunto all' età di diciotto anni, allora alla morte, all' ergastolo, ed al quarto grado dei ferri vien sostituito il terzo grado dei ferri nel presidio.

Intanto havvi una gran differenza da fare tra queste cause medesime.

Se il fatto riputato misfatto, o delitto è stato commesso in istato di demenza, di furore continuo, e che questo stato è certo o notorio, non v' ha luogo nè a investigare il fatto, nè a procedere contro l' autore. E' un accidente, è un avvenimento di forza maggiore, ed è di questo caso, che parlar sembra l' art. 64 * 61 del Codice penale.

Ma se il fatto riputato misfatto, o delitto è stato commesso da una persona, che trovavasi in istato di demenza o di furor momentaneo, che non è nè certo nè notorio; o da una persona in istato d' ebbrezza innocente e perdonabile, o da un sordo e muto, o da un dormiglioso, o da una persona ch' è stata costretta da una forza alla quale non ha potuto resistere, la causa esser deve sempre istruita, esaminata e proseguita, perchè la causa di scusa, la quale si fonda sulla mancanza d' una volontà libera, e determinata a commettere il misfatto, possa essere valutata dal giurì. Gli è in tal senso ch' è concepita la lettera del signor cancelliere d' Aguesseau, de' 26 settem. 1742, tom. 8, pag. 347.

» Non è permesso, dice egli, che alle corti superiori d' ammettere la prova in materia criminale. Un accusato il quale è veramente in uno stato di follia è quasi di furore, non è capace di misfatto, e per conseguenza non è in un caso in cui ha bisogno di grazia, e in cui gli si possa accordare, essendo contraddittorio di riguardare nello stesso tempo un uomo come folle o come colpevole. »

Tutte le altre pene criminali saranno diminuite di uno a due gradi, ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio.

I soli parricidi saranno puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo art. 66. L. pen.

Questa distinzione è anche implicitamente consacrata dalla legge ; e risulta da una combinazione degli articoli 64, 65, 297 e 319 * 61, 63, 351, e 375, del Codice penale, cogli art. 333, 337, 338 e 340 * 223, 274, 276, e 287, del Cod. d' istruzione crimin.

I giurì, giudici *del fatto* e dell' *intenzione* dell' accusato, calcoleranno le circostanze.

L' officiale di polizia giudiziaria, chiamato per provare il fatto commesso dall' una, e dall' altra di queste persone, non potrebbe dunque astenersi di arrestare l' individuo accusato di misfatto, o di delitto, quantunque sia della classe di quelli, che vengo d' indicare.

2. L' individuo che ha commesso il fatto riputato misfatto, o delitto può avere tutta la cognizione della penale del fatto, può aver l' uso intiero della sua ragione e de' sensi, ed intanto il fatto può non essergli imputato.

Vi si possono contare,

a. Quelli i quali sono stati costretti da una forza alla quale non hanno potuto resistere. (Art. 64 * 62 del Cod penale.)

b. Queglino i quali hanno agito in virtù degli ordini *dell' autorità legittima*, alla quale soggetti erano per la condizione loro, ed ai quali obbedir dovevano e soddisfare senza contradizione. (Art. 114. 190 e 327 * 234 e 372 del Cod. penale.) Di questo numero sono.

a. I soldati ch' eseguiscono gli ordini del loro *capo*. (C. 13. c. 23, q. 5.)

b. I funzionarj, uscieri, preposti, carnefici che agito avrebbero per ordine de' loro superiori. (*Lex 167, p. de regul juris*.)

In questo caso, sarebbe contrario alla giustizia il volere arrestare, inprigionare e proseguire il subordinato il quale giustificarsi potrebbe dell' ordine del suo superiore, in virtù del quale avrebbe agito, senza eccesso nell' esecuzione.

c. Coloro i quali hanno agito nel caso di necessità attuale della *legittima difesa* di se stessi o d' altrui, non

commettono nè misfatto nè delitto. (Art. 328 e segu. * 373 e seg. del Cod. penale .)

Ma l' oficiale di polizia giudiziaria non potrebbe dispensarsi di arrestarli , salvo che il caso di necessità attuale della legittima difesa non sia certo e notorio .

d. Se il caso che porta l' alarme alla società non era che l' effetto del caso fortuito , cioè a dire se non poteva essere preveduto , e che dall' altro lato non fosse stato preceduto nè di dolo , nè di colpa da parte di colui , che vi sarebbe caduto , non vi avrebbe nè misfatto , ne delitto .

Si possono portar per esempj :

a. Se qualcuno , esercitandosi a de' giuochi , a dell' occupazioni lecite , e in tempi e luoghi destinati a questo effetto , avesse la disgrazia di uccidere o ferire qualcuno , che non poteva credere dover rincontrarsi nello stesso tempo , e nello stesso luogo dove occupato era a queste sorti d' esercizj .

A queste sorti d' esercizj appartengono il bersaglio , il disco , la caccia . (*L.* 11 , §. 2 , *Pand. de pœnis ; L.* 5 , *cod. ad leg. Cornel. de Sicariis.*)

b. Se di due persone le quali s' esercitano a maneggiar le armi , l' una uccide l' altra , a motivo che il bottone del fioretto si è cacciato .

Si può vedere , a questo proposito , Vouglans , l. c. , pag. 30 , n. 4 e 5 , e le leggi che ha egli citate .

Dietro tutto ciò , può dirsi che ogni avvenimento disastroso , ogni caso dalla legge previsto , il quale non proviene dal fatto d' un uomo , non può fare l' oggetto dell' azione pubblica , nè occupare la polizia giudiziaria. Allora non è che un accidente, un effetto del puro azzardo .

Non havvi dunque luogo all' intervento della polizia giudiziaria .

a. Se una persona è caduta dal tetto , o dalle finestre d' una casa altissima ;

b. Se una persona , passando davanti una casa , è stata schiacciata , da un pezzo di legno , o da una pietra che se ne distaccava ; 3 *

c. Se qualcuno, sotto gli occhi di molta gente, ha perito nell' onde, nelle fiamme;

d. Se il fulmine è caduto su d' una persona e l' ha ucciso.

Tutti questi casi, e molti altri, sono della polizia amministrativa, la quale intanto non mancherà di darne avviso ai capi di polizia giudiziaria, quali sono i procuratori generali ed i procuratori imperiali.

VIII. Per poter esercitare l' azione pubblica a causa d' un misfatto, d' un delitto o d' una contravenzione, bisogna che *il misfatto*, ec., non abbia goduto l' *amnistia*, nè che sia *prescritto*, nè irrevocabilmente giudicato. (Prost de Royer, Dizion. delle decisioni, pag. 293. Carnot, sull' art. 1. del Cod. d' istruz. crimin.)

Perchè l' amnistia rende l' azione pubblica inammissibile, bisogna che s' applichi ben chiaramente al fatto imputato all' inquisito.

Relativamente *alla cosa giudicata*, la massima *non bis in idem* è stata riccvuta tanto più favorevolmente in materia criminale, quanto il pericolo v' è molto più grande per l' accusato, il quale si vedrebbe, per reiterate accuse, esposto continuamente a divenir la vittima delle corruzioni, e subornazioni de' testimonj. Laonde ha luogo in questa materia, tutte le volte, che si vuol proseguire di nuovo un accusato per un misfatto, del quale sarebbe stato assolto mercè una sentenza, della quale non esistesse appello. Ha luogo ancora, nel caso in cui l' accusato sarebbe stato condannato da questa sentenza ad una minor pena, che questo misfatto sembrerebbe meritare. (*Lex* 7, *Pand. de accusat.*)

Intanto, dice *Muyart de Vouglans*, l. c., pag. 596, seguendo le leggi, e la giurisprudenza, molte cose vi sono da considerare nell' applicazione di questa massima *non bis in idem*. In primo luogo, *la qualità* di colui, che vuol procedere di nuovo, onde sapere s' è la medesima persona, la quale intentato aveva la prima accusa, e che ne vuol proporre una nuova contro il medesimo accusato; ovvero se si presenta un altro accusa-

tore: poichè in questo ultimo caso, la massima non può essere opposta col medesimo successo, come nel primo, sopra tutto se costi, che questo novello accusatore non avesse alcuna cognizione de' primi procedimenti, e che vi avesse almeno un interesse particolare; come sarebbero i figli e gli eredi, i quali vendicar vorrebbero la morte del padre loro, o di quello, al quale hanno succeduto. (*L.* 3 *e* 4, *Pand. de accusat*; *Ayrault*, *instruct. ind.*, *lib.* 3, *part.* 1, *n.* 22); ovvero la parte pubblica, la quale vorrebbe accusar d'un delitto di cui si sarebbe ottenuto lo scaricamento per la via civile, od anche criminale, senza la sua unione. *Vedete* l'art. 19, tit. 25, dell'ordinanza del 1670. Vi si può aggiungere l'art. 1351 del Cod. Napoleone * 1305.

Bisogna, in secondo luogo, considerare la *qualità del misfatto* di cui l'accusato è stato dichiarato assolto, o per lo quale è stato condannato ad una pena assai lieve, ad oggetto di sapere, se il misfatto per lo quale si vuol proseguirlo di nuovo, è precisamente lo stesso, che quello del quale era stato assolto. Così, per esempio, in materia di furto, d'usure e di concussione, se dopo la sentenza per la quale viene assolto, che l'accusato ottenuto avrebbe per questi ultimi misfatti, benchè del medesimo genere che quelli de' quali sarebbe stato assolto, perchè si troverebbero differenti nelle loro specie. Si può anche darne per esempio colui il quale, dopo aver ucciso un uomo, vorrebbe rubarlo: è certo che la sentenza per la quale vorrebbe assolto relativamente all'omicidio, non impedirebbe che non potesse essere proseguito per la restituzione della cosa rubata. (L. 3, § 3, *Pand. de accusat.*; *L.* 38, *Pand. ad legem Jul. de adult*.

La terza cosa da considerare, si è la maniera colla quale questo accusato pervenuto sarebbe a procurarsi il suo scaricamento. Si vuol dire che se costasse che questo accusato adibito avesse per questo delle vie fraudolenti, come se soppresso avesse de' carichi, o corrotto de' testimonj, o il medesimo giudice. (Decisione del par-

lamento di Parigi, del mese di luglio 1707, rapportata da Corberon, nelle sue Discussioni, cap. 90.)

Pare che, in questo ultimo caso, potrebbe essere soggetto a delle nuove perquisizioni da parte del medesimo accusatore. Ma, per ciò, bisognerebbe che questi cominciasse dal provvedersi per via del ricorso civile contro la decisione che pronunciato avrebbe questo scaricamento. E ciò secondo l' osservazione dell' avvocato generale Talon, sopra una decisione de' 6 giugno 1632, rapportata da Bardet, tomo 2, lib. 1, cap. 23.

Finalmente, bisogna anche considerare, in questa materia, la *qualità* dei tribunali davanti ai quali si fanno questi procedimenti. *Vouglans* dà qui per esempio i tribunali ecclesiastici; ma siccome non esistono più, io ne ho tralasciato l' estratto.

Ma si possono pigliar degli esempj nell' organizzazione generale. Eccone uno che si è presentato recentissimamente. Un individuo era stato citato, per causa d' un fatto, davanti un tribunale correzionale che lo aveva assolto. Qualche tempo dopo, fu portato per lo stesso fatto davanti la corte prevostale, perchè il fatto presentava misfatto di contrabando. Egli si provvide contro la decisione di competenza, e valer fece la regola *non bis in idem*. Ma La corte di cassazione, per decisione dei 18 marzo 1813, rigettò il suo ricorso, e confermò la decisione di competenza.

Tutto ciò che il signor Vouglans ha detto sulla massima *non bis in idem*, è ancora oggi applicabile. Si possono comparare le regole che ha date cogli art. 1351 del cod. Napoleone * 1305, e gli art. 246 e 360 * 162, del cod. d' istruzione criminale.

Circa la prescrizione de' misfatti, delitti e contravvenzioni, *vedete* gli art. 635 * 613 del cod. d' istruzione criminale.

La perenzione non ha luogo nè per l' azione pubblica, nè per l' azione privata.

Si è detto dell' azione privata, perchè è subordina-

ta ed unita all' azione pubblica, la quale non è soggetta alla perenzione. Vouglans, l. c., pag. 595.

IX. L' azione pubblica si estingue, senza eccezione, per la morte dell' inquisito. (Art. 2.* 4 n°. 2 del cod. d' istruzione criminale.)

Quando anche i procedimenti fossero diggià cominciati, non potrebbero essere continuati.

L' inquisito sarebbe riputato morto, *integri status*.

L' ammenda profferita contro il colpevole, per una sentenza soggetta all' appello, si estingue anche colla sua morte, accaduta nel termine dell' appello; e domandarsi non può contro i suoi eredi, se non quando il reo vi si è sottomesso mentre viveva. (Vouglans, l. c., pag. 581.)

Ma la condanna alle spese e alla confiscazione degli oggetti può essere domandata sopra la eredità del colpevole. *Vedete* circa a ciò Prost de Royer, l. c., pag. 371 e segu.

Vi sono certi misfatti o delitti i quali, a motivo che sono segreti, antichi, unici, leggieri, e che la lor ricerca cagiona *più scandalo che non v' ha nel delitto medesimo*, non dovrebbero essere investigati. Di tal genere è la *bigamia*. (Discorso del signor Portalis nella seduta de' 16 ventoso anno 11.)

L' officiale del Ministero pubblico, a cui si presentano misfatti o delitti di questo genere, farà sempre bene se, prima di procedere ne dia cognizione al procurator generale, e gli domandi dell' istruzioni. (Post de Royer, pag. 254 e segu.)

XI. Vi sono de' misfatti e de' delitti, come l' adulterio, il ratto, il furto domestico, i quali non danno luogo all' esercizio dell' azione pubblica. (Art. 336, 338, 357 e 380 * 326 329 e 336, del cod. penale. (1)

---

(1) *Il furto domestico viene annoverato nella classe dei misfatti, perchè furto qualificato per la persona,*

Nel caso in cui vi sarebbe querela dalla parte interessata, il Ministero pubblico non potrebbe procedere d'officio; adempirebbe allora le funzioni delle quali ho parlato nel titolo III della seconda parte; e comparirebbe nella sua qualità di custode dell' ordine pubblico.

XII. Il delitto di suppressione di stato può essere proseguito dal Ministero pubblico, dopo che l' azione civile è stata intentata contro colui che se n' è reso colpevole. (Art. 327 del cod. Napoleone * 249.)

XIII. Lo stesso deve dirsi de' maltratti esercitati dai figli verso i loro genitori. (Vouglans, leggi criminali, p. 584, n. 7.)

SEZIONE II.

Della maniera di provare i misfatti, i delitti e le contravvenzioni, e di stabilire il corpo del delitto.

I. Perchè l' azione pubblica possa esercitarsi con fondamento, perchè possa avere origine, bisogna che *esista* un *misfatto*, un *delitto* od una *contravvenzione*, e che se ne abbia certezza.

Ecco la primiera condizione, anteriore ad ogni istruzione criminale: « Prima di cercare il colpevole, devesi aver trovato il misfatto. *De re prius quam de reo inquirendum est.* »

L' esistenza del misfatto, del delitto, risultar deve, sia dagli atti esteriori fatti o preparati a commetterlo, sia dall' effetto del misfatto o del delitto.

Il corpo del delitto è l' insieme de' segni esteriori del fatto i quali lo costituiscono misfatto o delitto; nel

---

ed è punito alla pena della reclusione. Onde per detto reato il ministero pubblico agisce contro l' imputato senza aver di bisogno d' istanza della persona derubata. **art.** 410. 434. n. 2. L. pen: art. 2. L. proc. pen.

senso della legge, questo è quello che deve essese provato, messo ad evidenza, perchè v' abbia misfatto o delitto.

Gli è per errore che molti giureconsulti chiamano corpo di delitto, o l' oggetto sul quale il misfatto o il delitto è stato commesso, o ciò che n' è il prodotto, il risultato. (M. *Feuerbach*, l. c., § 81, nota *a*)

Se l' esistenza del misfatto non può essere provata da ciò che n' è *l' effetto*, siccome avviene nei misfatti o delitti non consumati, ma solamente tentati, *l' esistenza* del cominciamento d' esecuzione o di tentativo risultar deve dagli atti principali o preparatorj che sono stati commessi.

II. Ma il misfatto, il delitto non può presumersi così lungo tempo allorchè nulla attesti che un fatto illecito è stato commesso. *Crimen non præsumitur*.

Questa verità fondamentale ed assenziale, della quale la filosofia ha suggerito l' assioma alla giurisprudenza; questo principio, vero in se stesso, è sacro agli occhi della legge. Il rispetto ch' ella porta alla libertà, all' onore ed alla vita de' cittadini non le permette di supporre un misfatto *il quale è incerto*.

E d' uopo che il delitto manifesto, che inquieta lo zelo della giustizia, la forzi quasi necesariamente ad agire.

Ecco in che differisce la polizia giudiziaria dalla polizia amministrativa. Questa prevenir deve i misfatti, i delitti, sorvegliare gl' individui, entrare invisibilmente ed insensibilmente nei loro piani o macchinazioni, presentar loro da pertutto degli ostacoli, ed investigare se non havvi alcun misfatto commesso.

Ma la *polizia giudiziaria* non deve mostrarsi se non quando s' è pervenuto all' orecchio, che un misfatto si commette attualmente, o che vien di commettersi. L' ingerirsi prematuramente macchierebbe piuttosto la giustizia, e degenererebbe in vile spionaggio, o in inquisizione.

La polizia giudiziaria deve dunque rimanersi in pace, fintanto che delle vie legali l' informino dell' esisten-

za della violazione, risveglino la sua attività, e provochino il suo zelo.

III. *Quali sono queste vie legali?*

Vi si possono contare,

1.° La notorietà del misfatto, che si è commesso in un tempo passato;

2.° La voce pubblica che annuncia, che un misfatto si commette attualmente;

3.° L' avviso dato da un funzionario o da ogni altro cittadino, che un tal misfatto si è commesso;

4.° La querela della parte lesa, che un tal misfatto si è commesso verso la sua persona, sopra i suoi beni, senza nominarne l' autore.

Nella maggior parte delle provincie allemanne, la parte lesa da un misfatto o delitto, e particolarmente da un furto, è tenuta farne la dichiarazione al preposto del comune, il quale ne informa il *podestà*. L' omessione di questo avviso da canto della parte lesa è punita d' un' ammenda arbitraria. Gli è per facilitare la ricerca del misfatto, per essere a portata di raccoglierne le tracce, che questa dichiarazione della parte lesa è prescritta. Il podestà verifica il misfatto o il delitto, quando anche il colpevole non sarebbe conosciuto. Accade sovente che, alcuni anni dopo il furto, se ne discuoprono gli autori o i complici, e che, il misfatto essendo legalmente provato, si fa loro il processo.

Le vie qui sopra indicate sono solamente obbiettive, cioè a dire, non servono, che ad informare la polizia giudiziaria di ciò, che un misfatto o un delitto vien di commettersi. Nella sezione seguente, tratterò di queste vie per riguardo, che sono anche subiettive cioè a dire, che indicano anche il colpevole.

Subito che la polizia giudiziaria è informata per una o per l' altra via, che un misfatto, o delitto si commette attualmente, o che si è commesso, deve trasferirsi senza dilazione sui luoghi, nei quali il misfatto si commette o si è commesso. Il menomo ritardo, la menoma lentezza nella sua trasferta, la renderebbe colpevole.

Ella far deve da principio ciò, che la necessità comanda, cioè a dire, impedire, colla sua presenza, che il misfatto o il delitto non si consumi; prestar deve i suoi ajuti alla vittima, arrestare l'autore ed i complici, e formare i verbali necessarj ad oggetto di verificare il corpo di delitto, il suo stato, e lo stato de' luoghi.

L'atto che verifica il corpo del delitto è la base fondamentale di ogni istruzione criminale, poichè contiene l'enumerazione giusta ed esatta di tutti i fatti interessanti per la prova del misfatto.

L'officiale di polizia giudiziaria, il quale vi procede, deve procurar di convincersi, mercè i suoi sensi esterni, e indipendentemente dalla confessione del colpevole, o dalle deposizioni de' testimonj, dell'esistenza d'un fatto qualunque, e di fare negli atti del processo un racconto compiuto, fedele ed esatto di tutti gl'indizj, e prove del fatto, che ha trovate.

E' inutile, dice il cancelliere d'Aguesseau, d'istruire un processo criminale, che non può dar luogo ad alcuna condanna, a motivo, che il corpo del delitto *non è certo*.

V. L'officiale di polizia giudiziaria, penetrato dell'importanza dell'atto di verificare il corpo del delitto, riunirà tutti i suoi sforzi per dargli tutta la rettitudine, tutta la esattezza, tutta l'estenzione di cui è suscettibile.

1. Deve primieramente assicurarsi, se il fatto è accaduto nel territorio, al quale è preposto, o per la quale ha prestato il giuramento. (Argomento cavato dagli art. 16 e 48 del Cod. d'istruz. criminale.)

Se il fatto è accaduto fuori del territorio in cui l'officiale esercita le sue funzioni abituali, deve darne avviso sul momento all'officiale competente, e sollecitarlo di procedere alla ricerca.

2. Ma se trova la sua competenza stabilita, allora, dopo aver indicato nel suo processo verbale il giorno, l'ora e il luogo della violazione, deve occuparsi di determinare la natura *del fatto*, che vien di commettersi, di maniera, che ne risulti chiaramente s'è un assassinio,

un omicidio, un furto, un incendio, un avvelenamento, un misfatto consumato, o un cominciamento d'esecuzione, od un semplice intraprendimento preparato.

3. *Le circostanze*, anche le più minute in apparenza, le quali vi hanno concorso, o per preparare, o per facilitare, o per consumare il misfatto, quando anche non avessero coerenza bastante per istabilire la prova del fatto, devono essere menzionate nel verbale. (Vouglans, l. c., pag. 781, n. 5.)

L'officiale che procede alla prima ricerca, far deve questa menzione, sia sulla domanda delle parti interessate, sia d'officio. La natura delle sue funzioni l'impegna a vedere, a ricercare egli medesimo, e a non limitarsi alle requisizioni delle parti. Egli prova per la giustizia e per la società.

4. Egli ricercar deve quali strumenti sono stati adibiti per commettere il misfatto. A questo effetto, deve accuratamente esaminare le impronte che trovansi nell' oggetto sul quale il misfatto o il delitto è stato commesso.

La natura e la qualità dell' oggetto del misfatto e dell' impronte che vi si discuoprono, devono servirgli di guida a questo riguardo.

Se per esempio, è una porta, un baule, una cassa, considerar bisogna s' è stata aperta mercè strumenti che rompono o con chiavi adulterini; se l'esterno della porta, del baule non presenta l' impronta d'una violenza, allora bisogna conchiuderne ch' è stata aperta con chiavi adulterine. Egli deve far menzione del numero e della qualità delle ferite.

E' d' uopo innoltre esaminare se l' autore del misfatto ha potuto trovar gl' istrumenti su i luoghi del misfatto, se vi esistevano a portata de' suoi occhi e delle sue braccia, o se ha dovuto portargli da un' altra parte, e qual fatica glien' ha potuto costare.

5. Farà una descrizione fedele ed esatta dello stato de' luoghi, dell' oggetto del misfatto di tutto ciò che n' è il risultato, o il prodotto, o il vestigio. Svilupperò

più basso, parlando de' misfatti in particolare, ciò che dico io quì.

6. Non mancherà egli di aggiungervi una descrizione della situazione esteriore del luogo in cui il misfatto è stato commesso, cioè a dire, indicherà se la casa o la piazza è isolata, o circondata da altre case vicine; se la parte della casa in cui il misfatto è stato commesso dà sulla strada, o in giardini, o su' campi; se vi sono più strade che s' incrocicchiano, se il passeggio è frequente. se il quartiere è morto, se v' ha un bosco vicino al luogo del misfatto, etc.

Tutte queste circostanze, tratte dalla situazione esterna del luogo in cui il misfatto è stato commesso, danno de' rischiarimenti circa l' iniquità, la premeditazione, la perseveranza, le astuzie e la reità dell' autore.

7. Per esaminare qual era lo stato de' luoghi, anteriormente al misfatto, sopra quale obbietto il misfatto è stato commesso, in qual modo è stato commesso, etc., l' officiale di polizia giudiziaria nominar deve nel suo verbale le persone le quali sono la vittima del fatto, i domestici, i vicini, e coloro i quali erano presentati sui luoghi quando il misfatto si commetteva.

A questo effetto, può proibire che chiunque sia esca dalla casa o s' allontani dal luogo in cui il misfatto è stato commesso, sin dopo finito il verbale.

Ogni contravventore a questa proibizione sarà, se può esser preso nella casa di correzione, previo l' ordine a questo effetto dato dall' officiale di polizia giudiziaria. La pena insorsa per la contravvenzione, la quale non può eccedere dieci giorni d' incarcerazione e 100 fr. d' ammenda, sarà in seguito pronunciata dal giudice d' istruzione, previe le conclusioni del procuratore imperiale, il contravventore chiamato od inteso, o per contumacia, se non comparisce, senza altra formalità nè dilazione, e senza opposizione, nè appello. (Art. 34 dal cod. d' istruzione criminale.) (1)

---

(1) *L' ufficiale di polizia giudiziaria presso noi non ha cotale attribuzione.*

Le dichiarazioni delle persone quì sopra indicate devono essere redatte per iscritto e firmate, tanto dall' officiale di polizia giudiziaria che dalla persona intesa. Nel caso in cui rifiutasse di sottoscrivere, se ne deve far menzione. (Art. 33 * 11 n. 2 *ibid.*)

8. Se l' autore del misfatto lasciato avesse dell' armi, degli strumenti, od altri effetti provenienti dal misfatto, l' officiale di polizia deve farne menzione, sequestrarli e descriverli, siccome lo dirò nella quarta sezione.

IV. *Oltre queste regole generali*, contenute negli art. 33 e 34 * 11 del cod. d' istruz. crim., l' officiale di polizia giudiziaria il quale vuol con onore e con utilità adempiere la sua commissione importante, acquistar deve ancora altri lumi, che la natura delle cose e le differenti qualità de' misfatti richiedono.

Io imprendo di stabilire quì alcune regole le quali dovrebbero essere seguite a questo riguardo.

1°. Se il misfatto è tale che i fatti e suoi vestigj conoscibili svaniscono, e che i loro segni possono solamente subire de' cangiamenti, l' officiale di polizia impiegar deve tutte le sue cure a raccorre gl' indizj, subitamente e nella miglior maniera ch' è possibile: se non può procedervi sul momento, prender deve tutte le misure necessarie onde prevenire tutti i cangiamenti possibili. Può, a questo effetto, mettere una guardia sopra i luoghi.

2°. L' officiale che verifica il corpo del delitto deve procedervi colla maggiore esattezza ed attenzione. Deve principalmente armarsi contro la sua propria debolezza; e procurar di preservarsi dall' illusione de' suoi sensi, dalle sue vedute, e dalla parzialità delle sue opinioni e conclusioni.

3. Non basta che l' officiale che verifica il corpo del delitto abbia egli stesso una cognizione perfetta e chiara degl' indizj, de' segni e de' vestigj del fatto; bisogna che il suo verbale li contenga e li descriva colla medesima chiarezza e perfezione, e li trasmetta alla posterità.

Se i segni del fatto sono tali da non poter essere separati dell' oggetto del misfatto, e da non poter esse-

re uniti ai documenti del processo, l'officiale di polizia giudiziaria, che verifica il delitto, deve farne una descrizione *tale*, che ciascun terzo, siccome il giurì, possa trovarvi gl' indizj, che possa rappresentarsi, nella sua immaginazione, i segni e i vestigj, e che ne possa acquistare, mercè la lettura del verbale, una cognizione così giusta, come se fosse stato egli stesso su i luoghi.

Se dunque i segni o vestigj non possono essere sufficientemente descritti o dipinti con parole e con termini dell' arte, è necessario di farne de' disegni, de' piani, de' modelli, onde procurare al giurì i lumi perfetti e giusti circa al fatto e alle circostanze. Questa regola è d' un' alta importanza; poichè, quantunque il verbale formato dal officiale di polizia giudiziaria faccia piena fede di tutto ciò ch' è *di fatto*, intanto le conclusioni che ha egli tirate, e i giudizj che ha portati *del fatto*, non devono diregere la convenzione del terzo, e principalmente del giurì, il quale, senza che sia messo nella necessità *di tener* per costante e per giusto tutto ciò che l' officiale che verifica il fatto, ha conchiuso e giudicato, giudicar deve secondo i suoi proprj sentimenti, secondo le risposte che gli detta la sua intima convinzione, e il quale non deve conoscere altri motivi, altre guide che la ragione la giustizia e la legge.

Il luogo in cui il verbale deve esser fatto è quel medesimo in cui si trova il corpo del delitto; bisogna che venghi fatto senza *sgomberare*, cioè a dire, non basta di farlo in questo medesimo luogo, ma bisogna ancora che sia fatto d' un solo e medesimo contesto; di maniera che non è permesso al giudice che l' ha cominciato di divertire a qualche altro atto. (Muyart de Vouglans, l. c., p. 180, n. 4.)

VII. Se i segni d'un certo oggetto del misfatto o delitto sono di tal natura da non essere conosciuti che da coloro i quali hanno particolarmente esercitato e perfezionato i loro sensi sopra tali oggetti, l' ispezione oculare, fatta dall' officiale di polizia giudiziaria solo, non può essere sufficiente per verificare il fatto e per istabilirne la prova.

Egli non può nè anche verificare sulla dichiarazione della parte lesa, de' domestici, de' vicini e de' testimonj, le circostanze, i vestigj, i contrasegni che non cadono sotto i sensi esterni.

1°. L' esistenza di tali segni non può essere conosciuta e provata che per la testimonianza di quelle persone, delle quali è certo o presunto che acquistato hanno le cognizioni richieste e necessarie per valutare la natura e le circostanze del delitto e del misfatto.

Questa verità è stata riconosciuta, e sanzionata dagli art. 43 e 44 * 64) del Cod. d' istruz. criminale.

Si noverano tra i casi in cui una tal perizia è necessaria, il caso d' omicidio, di ferite, d' incendio, infanticidio, di furto con rottura, di falsa moneta, di falsità nei punzoni, nei marchj, etc.

Queste persone, chiamate periti, prestar devono, davanti l' officiale di polizia giudiziaria, *il giuramento* di fare il lor rapporto, e di dare il lor parere sull' onor loro e coscienza. Questo giuramento, sempre necessario quando anche i periti sarebbero diggià giurati in conseguenza del loro stato, e della lor professione, deve essere menzionato nel verbale, poichè altrimenti il rapporto non avrebbe il carattere d' autenticità, e non servirebbe, che come semplici informazioni.

Le loro relazioni, in ciò che riguarda la descrizione delle tracce, de' segni, e d' altre circostanze, che hanno trovate, fanno piena fede. Non n' è lo stesso del giudizio, che portano circa il fatto, giudizio, che avendo sempre le impronte dell' umanità, è soggetto all' errore.

2.° E' dovere dell' officiale di polizia giudiziaria di farsi assistere da uno o due periti, in tutti i casi, nei quali certi segni o vestigj dell' oggetto del misfatto o del delitto, non potrebbero essere conosciuti, e valutati che da essi.

Gli art. 43 e 44 * 64, valendosi dell' espressione imperativa *si farà*, gl' impongono questo dovere rigoroso, e l'art. 43 * 64, non lascia alla prudenza dell' offi-

ciale di polizia, che la determinazione *de' casi in cui ve ne avrà bisogno*.

M. Carnot, sull' art. 43 * 64 del Cod. d' istruzione criminale, crede che l' adibizione de' periti è facoltativa; e sull' art. 44 * 64 *ibid.*, è di parere, che l' inosservanza di questa formalità non produce nullità.

Io non posso adottare questa opinione. L' art. 43 * 64 contiene la medesima espressione *si farà*, che l' art. 44 * 64. Se dunque l' art. 44 * 64 impone un dovere rigoroso, siccome il signor Carnot lo dice, per qual ragione non lo imporrebbe l' art. 43 * 64? L' art. 43 * 64 non lascia niente di facoltativo, riguardo alla necessità d' adibire de' periti. Lascia solamente all' arbitrio dell' officiale che verificar deve il corpo del delitto, il determinare i casi in cui i periti dovrebbero accompagnarlo.

Lungi che l' assistenza de' periti sia una *formalità*, è una cosa essenziale dell' atto medesimo. Essa n' è la base fondamentale, in tutti i casi in cui le circostanze, i segni, i vestigj sarebbero di natura da non poter essere riconosciuti che da persone di ciò pratiche.

L' officiale di polizia giudiziaria non è riputato conoscere le regole dell' arte, della professione le quali vi si devono applicare. Egli è, per così dire, riputato cieco per tutto ciò che non cade apertamente nei sensi esterni. Tutto ciò ch' egli dice degli oggetti, dei segni i quali sono fuor della sfera delle sue cognizioni, è riguardato come non avvenuto, e non può produrre nessuno effetto La nullità dell' atto ricevuto senza l' assistenza de' periti, ne' casi in cui ne sarebbe bisogno, è dunque profferita dalla natura, e dalla forza delle cose medesime.

3°. Si ha anche preteso che, anche sotto l' impero del cod. d' istruz. crimin., l' Officiale di polizia giudiziaria non fosse obbligato di esser presente all' esame che far devesi dai periti.

Parmi che questa opinione è interamente erronea, e che dicendo, che il procuratore imperiale *si farà accompagnare*, l' art. 43 * 64 del cod. d' istruz. crimin.

ha sufficientemente pronunziato che deve esser presente alle loro operazioni, e dirigerne l'andamento.

Se il legislatore non avesse avuto in mira questa necessità della presenza, sarebbesi servito dell' espressione, *commetterà*, o *adibirà*.

Cosí io trovo che il signor *Courtin*, procuratore imperiale al tribunale della Seine, nell' istruzione, che ha indirizzata ai commissarj di polizia della città di Parigi, in data de' 28 febbraro 1811, impegna gli officiali ausiliarj d' essere sempre presenti all' apertura, e all' esame del cadavere, e di esigere che tutto sia fatto colla più scrupolosa esattezza.

4.° L' officiale di polizia giudiziaria può mettere nel suo verbale il rapporto che gli fanno le persone dell' arte, salvo che gli offiziali di sanità; ma deve pigliar cura di darne loro lettura e di far loro sottoscrivere il verbale.

La redazione del rapporto deve farsi sul momento, senza divertire ad un altro atto. (Vouglans, l. c., pag. 182, n. 2.)

Il codice non esigge un rapporto separato dalla parte degli altri parti; lo che è fondato, dice M. Carnot, sopra un motivo ragionevolissimo. Se gli officiali di Sanità chiamati a fare una visita devono essere presunti capaci di formare i loro rapporti, quegli il quale esercita una professione meccanica, comunque intelligente che si possa d' altronde supporlo, può non avere le cognizioni necessarie per fare la redazione del verbale, e sopratutto per dargli tutta la chiarezza di cui può essere suscettibile. Io applaudisco a questa osservazione giudiziosa.

5°. I periti che dichiarano i loro pareri sopra fatti che hanno veduto, possono solamente essere considerati come testimonj, e non come *auxiliarj* dell' officiale di polizia giudiziaria, eglino non fanno che deporre sopra oggetti che l' occhio, meno esercitato di questo, non è riputato conoscere.

Tutto ciò che rende i testimonj sospetti, sparge anche de' sospetti sulla testimonianza, e la relazione de' pe-

riti. Intanto bisogna, che la causa, che rende sospetto un perito, sia non solamente fondata sopra motivi determinati, ma che abbia diggià esistito al tempo in cui la testimonianza è stata resa.

L'inimicizia da parte del perito contro l' accusato, non può rendere sospetta la testimonianza, che il perito ha dato sopra i segni del corpo del delitto, se al tempo in cui si verificava il corpo del delitto, l' accusato non era ancora sospetto reo del misfatto o del delitto.

L' officiale di polizia giudiziaria deve dunque scegliere i periti con tutta la circospezione possibile, quando l' autore del misfatto, o del delitto è conosciuto o solamente presunto; e se delle cause di ricusazione si dichiarano contro uno de' periti, deve farlo surrogare da un altro.

Questa precauzione è tanto più necessaria che il rapporto de' periti servendo di base all' *atto di verificare il corpo del delitto*, non può più essere rifatto se è stato rigettato, o solamente indebolito per causa di parzialità di qualcuno de' periti.

6. Se i periti si trovano contrarj nel lor rapporto, l' officiale di polizia giudiziaria ne deve nominare d' officio un terzo, il quale verrà nella visita dagli altri assistito. (Vouglans, l. c., p. 782.)

VIII. Se i segni esterni dell' oggetto sul quale il misfatto, o il delitto è stato commesso, sono di tal natura che cader possono sotto i sensi ordinarj, ed essere conosciuti da ogni individuo dotato de' sensi comuni, l' officiale di polizia giudiziaria può verificar solo il corpo del delitto, e raccoglierne i segni, e le traccie.

Quando troverebbe, che i segni e i vestigj fossero diggià smarriti, può chiamare nel suo verbale le persone che furono testimonj del fatto, e le quali ne han veduto i segni e i vestigj.

Gli è dietro le loro indicazioni, le loro descrizioni del fatto, e de' segni, che verificar deve il corpo del delitto, e lo stato di ciò che ne faceva l' oggetto.

1°. L' officiale di polizia giudiziaria deve primiera-

mente informarsi delle relazioni de' testimonj, o colla persona ch' è la vittima del misfatto, o con quella la quale è presunta l' autore.

2°. Obbligar deve i testimonj di dargli le informazioni le più sviluppate, e dettagliate, d' indicare per qual via la cognizione del fatto e delle circostanze è loro pervenuta, se sono stati a portata di scorger bene tutte le azioni che si sono fatte, e se sono stati esenti da ogni illusione de' sensi, per l' organo de' quali se ne sono accorti.

3°. Egli mostrar deve al testimonio, o le contraddizioni le quali trovar si potrebbero tra la sua deposizione, e quella degli altri testimonj, o il disordine delle sue indicazioni circa al fatto e alle circostanze, ed esigere da lui una deposizione reiterata o più chiara.

4°. I testimonj depor devono in succinto e secondo l' ordine delle loro idee. L' officiale che verifica il corpo del delitto, deve astenersi di far loro delle domande circa al fatto, e di preparare così non solamente il risultato delle loro deposizioni, ma anche un' armonia tra le deposizioni rispettive. Non si tratta quì che della ricerca della verità, la quale non ha bisogno di stranieri soccorsi onde rilucere.

5°. Il verbale contener deve le proprie parole ed espressioni del testimonio, affinchè ogni terzo (come il procurator imperiale, il giudice d' istruzione, la camera del consiglio, il procurator generale e il giurì) concepir possa i sintomi di questa deposizione della medesima maniera, che l' orecchio dell' officiale il quale ha ricevuto le deposizioni, le ha concepite, ed affinché qualunque falsificazione involontaria dei pensieri del testimonio sia prevenuta.

IX. Vi sono de' misfatti, dice Muyart de Vouglans, l. c., pag. 780, n. 6, il corpo del delitto de' quali non può verificarsi, né mediante il verbale del giudice, né mediante il rapporto de' periti, a motivo, che le tracce, che lasciate avessero dietro di essi cesserebbero d' esistere per l' opera dell' autore medesimo del misfatto, il quale

avrebbe avuto cura d'involarne la cognizione, gettando nel fiume o bruciando il cadavere della persona che avesse assassinata. In questo ultimo caso, tutti i nostri autori son di parere che, siccome è del pubblico interesse, che i misfatti non restino impuniti, la prova del corpo del delitto può essere supplita, ed acquistarsi della medesima maniera, che venghiamo di dirlo a riguardo de' misfatti che non lasciano vestigj dietro di essi: con questa differenza però, che la confessione che fa in simil caso l'accusato d'aver gettato il cadavere nel fiume, o di averlo ridotto in ceneri, bastar non potrebbe per avverare il corpo del delitto, se non si trovasse d'altronde appoggiata colle deposizioni de' testimonj, o per qualcuno dei suoi *indizj prossimi* che chiamansi *testimonj muti;* come sarebbero de' vestigj di sangue trovati sopra di lui, o degli effetti appartenenti al defunto, de' quali sarebbe in possesso, e sopratutto se la dimora di questo medesimo accusato si trovasse nella vicinanza del luogo dove questo defunto fosse stato veduto per l'ultima volta. *Vedete* Jules-Clar, quest. 4, e farin *de Inquisit.*, *questione* 2.

X. Applichiamo ora questi principj generali ad alcuni de' misfatti i più gravi, previsti dal codice penale.

I. Della prova dell' omicidio.

L'omicidio è uno de' misfatti, i quali richiedono un modo particolare per raccoglierne le traccie che lasciano.

L'ispezione oculare del cadavere deve esser fatta in presenza di uno o di due officiali di sanità, i quali faranno la loro relazione circa le cause della morte e lo stato del cadavere. (Art. 44 * 64 del cod. d'istruz. criminale.)

Benchè questo art. parli di uno o di due officiali di sanità, è del dovere dell'officiale di polizia giudiziaria di prenderne due, se il tempo e le circostanze gli permettono di procurarsene due. La legge ha solamente previsto il caso in cui l'officiale di polizia giudiziaria non

potrebbe avere che un solo officiale di sanità, ed ella ha voluto che l' operazione non venghi impedita o solamente ritardata per la mancanza d' un secondo. In caso d' urgenza e in mancanza d' officiale di sanità, si possono prendere de' dottori, la capacità, e l' integrità de' quali sono perfettamente conosciute.

L' officiale di polizia giudiziaria che procede a questa operazione, deve, pria di tutto, far menzione nel suo verbale della posizione del cadavere, dello stato de' suoi vestimenti, della situazione e dello stato delle armi o degli strumenti trovati presso di lui, o in un luogo vicino. Queste circostanze hanno una grande influenza (come lo dice M. Courtin, l. c.) circa la questione di sapere se l' omicidio è puramente accidentale o s' è l' effetto, sia dell' imprudenza, sia della volontà, sia della premeditazione.

L' officiale di polizia giudiziaria che procede all' ispezione oculare, non deve limitarsi a far visitare i cangiamenti esterni e contro natura, che trovansi nel corpo della persona uccisa. Egli deve anche, per mettere i giuri, e i giudici in istato di giudicare perfettamente del fatto, fare aprire il cadavere e visitare le sue parti esteriori.

Questa regola è, per così dire, generale, e non accaderà che rarissimamente che la visita delle parti interne sarà del tutto indifferente. Quando anche si trattasse di ferite esteriori, assolutamente mortali, l' apertura del cadavere e l' esame delle sue parti interne ne daranno la spiegazione la più completa, e la più chiara circa la questione di sapere, se queste ferite sono state date all' uomo vivente, e se per conseguenza, possono essere considerate come la causa della sua morte. (M. Gloman, l. c., § 477. *Vedete anche Koch, instit. juriscrimin.*, § 772, nella nota n. 5.)

Benchè gli officiali di sanità facciano essi medesimi i loro rapporti, l' officiale di polizia giudiziaria può e deve anche mettere nel suo verbale tutte le osservazioni che le sperienze, e la natura di queste sorte d' operazio-

ni gli surgereranno relativamente alla presunzione, all' intenzione, e alla volontà che cavar si possono dall' arma, o dall' istrumento di cui si è servito, dalla situazione dalla direzione, e dalla gravezza delle ferite le quali hanno cagionato la morte.

L' operazione medesima deve farsi, per quanto è possibile, sopra i luoghi medesimi in cui il cadavere si è trovato, salvo che delle circostanze importanti, il disagio del luogo, e del tempo non determinano l' officiale di polizia giudiziaria di far levare e trasportare il cadavere in un altro luogo più comodo, e più proprio.

Se il cadavere fosse diggià seppellito, dovrebbe disotterrarsi.

L' art. 44* 64 del cod. d' istruz. crimin. non parla che del caso in cui trattasi d' una morte la di cui causa è sconosciuta o sospetta, e non già del caso di ferite gravi. Intanto, come le ferite possono essere assolutamente o relativamente o accidentalmente mortali; come in tutti i casi, danno luogo a pene criminali o correzionali, è necessario di provarle della stessa maniera che l' omicidio medesimo. (Muyart de Vouglans, l. c., p. 782.)

Finita l' operazione, l' officiale di polizia invitar deve gli officiali di sanità di formare e sottoscrivere sul momento, e senza divertire, il lor rapporto, e di rimetterglielo in minuta, per essere unito al suo verbale, e trascritto nella spedizione nello stesso quaderno.

Se gli uffiziali di sanità si trovano contrarj nel loro rapporto, l' officiale di polizia giudiziaria nominar deve d' officio un terzo che sarà assistito dagli altri nella visita. Se, al contrario, sono tutte dello stesso parere, non daranno che un solo, e medesimo rapporto, ovvero ciascuno darà il suo rapporto particolare. *Vedete* Muyart de Vouglans, l. c., p. 782 art. 67 l. proc. pen.

II. *Della prova dell' infanticidio*.

Pria d' ogni altra cosa, bisogna assicurarsi se v' ha infanticidio; ciò che risulta principalmente dalla scoper-

ta del cadavere d'un bambino di recente nato, e in secondo luogo da ciò che una persona riconosciuta gravida ha partorito senza che possa nulla giustificare della sua vita o della sua morte.

Io parlerò più basso degl' indizj dell' infanticidio, i quali servir possono di motivi alla polizia giudiziaria di fare delle ricerche prima anche che il corpo del delitto sia avverato.

Il corpo esangue d' un neonato deve essere aperto e visitato della medesima maniera come esser deve provato l' omicidio.

Ciò che distingue questa operazione dalla precedente, è l' esame che far devesi de' polmoni, il quale si fa della maniera seguente. Il polmone, il quale non è ancora putrefatto, deve essere separato con precauzione dall' arteria, e dall' altre branche delle vene. Ciò fatto, si getta nell' acqua, da prima intiero, ed in seguito in molti pezzi: Se il polmone intiero, o se i pezzi nuotano sull' acqua, l' esperienza e la pratica stabiliscono il principio che l' infante ha vissuto; se, al contrario, il polmone o il pezzo va al fondo, dicesi che non ha vissuto.

Intanto i medici non sono tutti d' accordo sopra questi principj. Alcuni danno qualche forza di prova all' esame del polmone; altri ne rigettano ogni argomento per la vita, o per la morte.

Non ostante questa differenza d' opinione, l' officiale di polizia giudiziaria non deve trascurare di far eseguire l' esame del polmone, ed impegnare gli officiali di sanità a farlo esattamente.

Quando anche sarebbero d' opinione che questo esame non fosse di niuna importanza, la difesa dell' accusata lo reclama; la quale può sempre trovare una discolpa nella circostanza che il polmone è andato al fondo. *Vedete Hoch.*, l. c., § 723, e gli autori che vi cita. E' dovere dell' officiale di polizia giudiziaria di prepararle questo mezzo di difesa, il quale, nel dubbio e nella verità d' opinioni, deve essere adibito ed accolto in favore dell' accusato.

L' officiale di polizia giudiziaria non deve limitarsi a questo esame, deve innoltre verificare con altri mezzi, se l' infante è stato partorito vivo. A questo effetto, deve informarsi nella casa dove l' infante è stato partorito, se sonosi intesi i suoi gridi; esaminar deve se il corpo è ben formato, se ha la costruzione necessaria per vivere.

In seguito bisogna esaminare di qual genere di morte l' infante ha perito; lo che è anche una ragione di più per aprire il suo cadavere.

Se la persona, che ha partorito l' infante è conosciuta, deve essere arrestata, e visitata, per accertare il fatto, ch' è dessa, la quale ha partorito l' infante. Gli officiali di sanità o i dottori, che procedono a questa visita ne devono indicare i sintomi secondo i principj, e le regole della medicina.

Se la persona dell' infanticidio non è ancora conosciuta, bisogna ricorrere agl' indizj de' quali parlerò più sotto.

L' officiale di polizia giudiziaria verificar deve se non esistono, nel domicilio della persona inquisita d' infanticidio de' segni e degli oggetti, che annunziano un parto recente; questi effetti avendo un certo legame col parto, e l' infanticidio, servono a mettere in una luce più chiara il corpo del delitto.

Si può consultare, circa alla prova dell' infanticidio, *Johann. Traugott Adolph*, *diss. de infanticidii notis sectione legali detegendis; Halmstædt; Scheepfer*, *diss. de pulmone infantis natante aut submergente*. Rostoch, 1705, Manuel d' autopsie cadaverique traduit de l' allemand, par M. Marc docteor en medecine.

3. *Lo stupro* si prova, oltre la dichiarazione della donzella ch' è stata violata, mediante l' ispezione oculare, la quale deve farsi, del suo corpo, dall' officiale di polizia giudiziaria, e dagli officiali di sanità. Costoro esamineranno se la vagina è rotta, *an vulva sit fracta*, e se trovansi altri segni di violenza sul corpo della persona violata. Koch, l. c., §. 721.

4. *L' avvelenamento* deve essere provato , egualmente che l' omicidio , mediante l' ispezione oculare del cadavere , e la sua apertura .

L' officiale di polizia giudiziaria deve far menzione, nel suo verbale , delle macchie livide , che si sarebbero trovate sul corpo della persona avvelenata . Egli deve impossessarsi delle materie velenose , de' cibi o liquori avvelenati , delle materie vomitate della persona , che ha preso il veleno , delle materie liquide , che si troveranno nel cadavere , e farne eseguire l' analisi da un chimico o farmacista .

Del resto , applicate quì tutto ciò , che ho detto sull' omicidio .

5. L' *aborto* deve anche essere provato dall' officiale di polizia giudiziaria , assistito di due officiali di salute . L' ispezione oculare deve esercitarsi sulla donna , sul suo corpo, sopratutto sulla vulva , il ventre, e le mammelle . L' officiale della polizia giudiziaria procurar deve di mettersi in possesso della prole abortita , delle medicine e degli altri mezzi , che hanno procurato l' aborto.

6. *Il furto* può commettersi di tre maniere ; ciascuna delle quali deve essere differentemente provata .

a. Nel caso in cui il furto sarebbe commesso con rottura , di toppe , di porte , di paraventi , di casse , di bauli , etc. , l' officiale di polizia chiamar deve nel suo verbale delle persone dell' arte, le quali possano giudicare della violenza, e degli strumenti , che vi sono stati adibiti . Queste persone sono de' chiavajuoli , o de' muratori , o de' legnajuoli , o fallegnami , secondo la natura dell' oggetto rotto . Osserverà , a questo effetto , ciò che prescrive l' art. 43 * 64 , del Cod. d' istruz criminale , e ciò che ho io detto di sopra . Bisogna tanto meno tardare a verificarli , che le persone rubate si affrettano di riparare i danni cagionati particolarmente alle porte , e alle serratture delle loro case .

b. *Nel caso di scalata*, l' attività non è meno necessaria , poichè il tempo cancella i vestigj de' danni o le impronte lasciate dal colpevole . L' officiale di polizia

giudiziaria verificar deve qual' è l' altezza del muro scalato, qual è la distanza dalla terra sino alla fenestra, od all' apertura che trovasi nella casa; di quale strumento il ladro si è servito per effettuare la scalata, se ha avuto luogo mediante una scala, una corda, o de' chiodi a vite.

c. Nel caso di essersi fatto uso di false chiavi, bisogna che l' officiale cominci coll' accertarsi se si è introdotto mediante rottura o mercè la scalata; se le porte o mobili, aperti con false chiavi, fossero stati esattamente chiusi, sia con stanghetta, sia con doppio giro della serrattura; finalmente se il reo non ha potuto introdursi che per la porta indicata. (M. Courtin, l. c.) Procurar deve d' impossessarsi delle false chiavi, che hanno servito all' apertura, e provarle impiegandole alle serrature.

7.° *Il misfatto d' incendio* è uno di quelli de' quali si discuoprono più difficilmente gli autori.

Quando un incendio è dinunziato all' officiale di polizia, o quando ha qualche ragione di sospettarne la causa, deve aver cura di ricercare di qual maniera il fuoco si è manifestato, s' è l' effetto di un semplice accidente (siccome la folgore) dell' imprudenza o di cattiva intenzione. S' è l' effetto dell' imprudenza, bisogna esaminare se appartiene alle specie di quelle punite dall' ordinanze di polizia.

S' è l' effetto della cattiva intenzione, raccoglierà, s' è possibile, le materie combustibili delle quali sarebbesi servito il colpevole, ed egli scorgerà forse l' interesse o la passione, che determinato avrebbe la sua azione. (M. Courtin, l. c., p. 5.)

8.° *Il misfatto di falsa moneta*, si prova sequestrando le monete false od alterate sulla persona, che ne spaccia, facendo esatte ricerche nel suo domicilio o in altri luoghi sospetti, non solamente dietro i materiali proprj a formare un' unione di metalli, siccome lo stagno, il rame, l' argento, il mercurio vivo, l' acqua forte, l' argilla, ec., ma anche, dietro gli strumenti ed utensili

necessarj per fondere i metalli, per batterli, per ritondarli, per fare le impronte, e l'esergo ed altri segni.

L'officiale di polizia giudiziaria deve anche, in questo caso, servirsi de' periti di ciò pratici. (Art. 43 * 64 del Cod. d'istruz. crimin.) (1).

È di somma importanza lo scoprire il laboratorio de' falsi monetarj; il quale per l'ordinario trovasi stabilito in sotterranei, e qualche volta anche nelle mine, là dove ve n'hanno. Se havvi misfatto che cerca la solitudine per commettersi, si è quello della falsa moneta, principalmente quando il reo s'occupa della fabbri-

---

(1) *Nei reati di falsa moneta l'istruzione dovrà essere sempre accompagnata da una rettificazione fatta delle monete attaccate di falso dalla direzione della zecca art. 454 L. proc pen.*

Se il processo viene istruito nel luogo dove risiede il regio ufizio della zecca l'istruttore accompagnato dal regio procurator generale presso la Gran Corte criminale, e coll'intervento di due testimonj assisterà all'esperimento.

Il Cancelliere ne distenderà processo verbale, che sarà sottoscritto dal direttore della zecca, o da un uffiziale dell'amministrazione da lui delegato, e dagli altri intervenuti all'esperimento. Art. 455 l. proc. pen.

Se per la falsità di monete si proceda in luogo, ove non risiede la direzione della zecca, il pubblico Ministero presso la gran corte criminale, che sta procedendo, invierà le monete sospette di falsità, in un involglio chiuso legalmente, al pubblico Ministero presso la gran corte criminale del luogo, ove la zecca risiede.

L'esperimento sarà fatto come nell'articolo precedente alla presenza di un giudice della gran corte delegato, e del regio procurator generale presso la medesima art. 456 l. proc. pen.

ca delle monete false ; scegliendo un luogo isolato , una villa , un casale dove possa darsi senza inquietudine all' esercizio della sua rea arte .

Vi sono ancora altri misfatti , e delitti il corpo del delitto de' quali deve essere verificato . Ma come non accadono , che rarissimamente , come la verificazione del corpo di delitto non n'è così difficile , o é meno complicata , e come i principj generali , che ho esposti , e che esporrò in appresso , indicheranno sufficientemente l' andamento , che l' officiale di polizia giudiziaria tener deve in tali casi io credo potervi rinviare .

La natura de' misfatti , le qualità del reo , e le circostanze , devono , del resto , servir sempre di guida all' officiale ch'é chiamato a provare de' misfatti , o de' delitti .

SEZIONE III.

Della ricerca de' rei , e de' mezzi legali di scoprirli e d' impossessarsene .

Abbiamo veduto nella sezione precedente , che l' esistenza del misfatto, *o la certezza del corpo del delitto* , é la prima *condizione* di qualunque ricerca criminale , o correzionale .

Vediamo ora qual' é la seconda condizione .

Perchè vi sia luogo a procedere , è d' uopo aver trovato il colpevole .

Allorché il fatto, e le circostanze portano l' impronta della mano dell' uomo la quale ha loro dato l' esistenza , allorché la natura delle cose sembra anche indicare che l' avvenimento proviene dall' opera d' un uomo , é allora che la polizia giudiziaria raddoppiar deve il suo zelo, e la sua attività per ricercare l' autore , e i suoi complici , e per consegnarli ai tribunali incaricati di punirli .

L' esecuzione di questo dovere della polizia giudiziaria , esigge tanta sagacità , prudenza , circospezione , quanto zelo ed attività .

§. I. Che cosa costituisce un colpevole?

Un misfatto, un delitto punto non si presume, ma un reo non deve presumersi più facilmente, cioé a dire, il sospetto della giustizia non deve fissarsi senza motivi potenti, sul tale o tal particolare.

Si presenta quì una regola generale, la quale non deve giammai perdersi di vista.

Quilibet præsumitur bonus, donec probetur contrarium.

Ciascuno é presunto esser buono, finché non sia provato il contrario.

Questa regola, dettata dall' umanità, deve essere distrutta da prove, da indizj, da presunzioni non deboli.

La persona pubblica, che veglia alla conservazione dell' ordine, accusar non deve alcun cittadino se non quando gl' indizj, le probabilità che lo incolpano sono considerevoli e si trovano, secondo le regole del ragionamento, presso che a lato dell' evidenza.

Questo secondo principio è tanto più importante, che la legge non ammettendo l' inquisito a giustificarsi, anche colle prove le più dimostrative, l' alibi, per esempio, che dopo l' istruzione del processo e al tempo del giudizio della camera del consiglio, e lasciandolo nei legami del mandato d' accompagnamento o di deposito, siegue che la giustizia esser deve tanto più riservata a condannarlo a questa detenzione quasi necessariamente molesta, e ch' è la pena anticipata del misfatto.

» *Omnis accusatio*, dice Cicerone, *in oratione pro* » *cœlio*, *crimen desiderat*, *rem ut definiat*, *hominem* » *ut notet*, *argumento probet*, *teste confirmet*. »

Se viene a notizia dell' officiale di polizia giudiziaria, che un misfatto si commette attualmente o che vien di commettersi, se il corpo del delitto è in evidenza, allora deve informarsi, moltiplicar le informazioni per ricercare il colpevole. Trascurar non deve alcuna ricerca; raccoglier deve tutti gl' indizj possibili; riunir deve, onde trovare il colpevole ciò che la legge, il potere, la prudenza e la destrezza gli presenteranno di mezzi e gli daranno d' attività.

Sin là è lodevole, egli adempie il suo ministero d' equità come di beneficenza. Egli adempier lo deve, e sarebbe colpevole se non lo adempisse.

Ma, senza aver fatto tutto questo, supporre un colpevole! Ma senza aver fatto alcuna ricerca, o piuttosto sulla fede dell' entusiasmo che gli danno le sue visioni per delle ricchezze, immaginare il colpevole.

L' immaginare senza che alcun testimonio ne deponga, senza che alcun individuo lo faccia presumere, senza che alcun dinunziante lo indichi, senza che alcun querelante lo additi, ecco ciò che la legge condanna, ciò che il diritto pubblico, il diritto de' cittadini, il rispetto dovuto alla libertà e all' onore de' particolari, gli proibiscono.

Egli ha forse di che sospettare l' autore, e questo è ciò che giustifica le sue ricerche riservate; ma non ha come affermarlo, e questo è ciò che condanna i suoi rigori e i suoi atti strepitosi.

§ II. In qual maniera l' officiale di polizia giudiziaria scuopre o trova dunque il colpevole?

La legge, senza indicare d' una maniera limitativa le vie per le quali l' officiale di polizia giudiziaria può pervenire alla scoverta del reo, ne indica però molte. Eccole.

I. La sorpresa del reo in delitto flagrante.

II. L' indicazione del reo fatta dalle persone che erano testimonj del fatto.

III. L' avviso dato dai funzionarj.

IV. L' avviso civico.

V. I documenti, carte ed altri effetti.

VI. La dinunzia.

VII. La querela della parte lesa.

VIII. Gl' indizj.

Io tratterò particolarmente di ciascuna di queste vie.

Articolo I.

Della sorpresa del reo in delitto flagrante.

L' officiale di polizia giudiziaria può sorprendere il reo *in flagrante delitto*, *in flagranti*, se, nel momento in cui è informato che un misfatto o un delitto si commette attualmente, si affretta di trasferirsi su i luoghi.

Uno de' suoi primi doveri è quello d' accelerare i suoi passi, e di porre ogni diligenza nella sua trasferta, affinchè possa convincersi mediante i suoi proprj sensi della reità del colpevole, impedirlo nella continuazione de' suoi atti, ed arrestarlo.

Questa sorpresa sarà sempre una delle prove le più compiute, e le più sicure dell' istruzione, mettendo ad evidenza *il corpo del delitto subiettivo*, cioè a dire i rapporti del reo col misfatto.

L' officiale di polizia giudiziaria che sorprende il reo in delitto flagrante, deve primieramente assicurarsi contro l' illusione de' suoi proprj sensi, raccoglier deve attentamente le azioni che il reo ha fatte sotto i suoi occhi, osservare lo stato, i movimenti, le disposizioni dell' animo del colpevole, e farne una menzione fedele ed esatta nel suo verbale.

Questa menzione che attesta un fatto, servirà di guida al giurì, per calcolare la reità, l' aspetto, la passione e la perverità dell' accusato.

La sorpresa del reo *in delitto flagrante*, ch' è stata fatta *da altre persone*, non ha il medesimo effetto, la medesima forza di prova che quella fatta da un officiale di polizia giudiziaria.

Coloro i quali pretendono aver sorpreso il colpevole *in delitto flagrante*, non sono che *accusatori* (*M. Grolman*, l. c., § 353, nota f.)

Applicar devonsi alle loro dichiarazioni gli stessi principj, che esporrò trattando dell' accusa.

Articolo II.

Dell' indicazione del reo, fatta dalle persone le quali erano testimonj del fatto.

Questa indicazione prende il secondo rango nell' ordine delle prove.

Hò diggià indicato nella sezione precedente, le regole che l' officiale di polizia giudiziaria osservar deve nell' esame de' testimonj, e posso dunque ivi rimandare.

Le persone, la testimonianza delle quali può essere riguardata come ammissibile e sufficiente per indicare e per incolpare il reo, sono i vicini, e tutti coloro i quali non sono interessati nel fatto che vien di commettersi, e che per conseguenza si possono riguardare come testimonj imperiali, incorrotti e degni di fiducia.

L' indicazione fatta dalla parte lesa, dai suoi parenti, e dai suoi domestici, non dovrebbe aver la medesima forza di prova, e non essere riguardata che come semplici indizj. (Arg. tratto dagli art. 268 e 283 * 363 e 378 del cod. di procedura civile, e dall' art. 156 * 202 del cod. d' istruz. crim.)

Lo stesso deve dirsi dell' indicazione fatta da testimonj sospetti per loro condotta.

L' una e l' altra indicazione non autorizzerebbe dunque ad atti così serj, siccome l' arresto, e il procedimento contro un cittadino, se non quando sarebbe sostenuta, e confermata per la riunione di altre circostanze.

L' officiale di polizia esaminar deve le ragioni le quali farebbero ammettere o rigettare il testimonio. Non basta, che non se ne conoscano, deve esser certo che non ne esistono.

Non si devono dunque ammettere come testimonj, persone incognite, salvo che non sia provato che sono esse oneste ed incorrotte. Questa era anche la disposizione dell' art. 63 della costituzione crimin. di Carlo V.

Le persone che vogliono indicare il reo, devono essere stati in una situazione tale, che han potuto, senza

alcuna illusione de' sensi, vedere il colpevole o sentire e distinguere la sua voce.

I testimonj goder devono dell' uso intiero e perfetto del senso per la quale dichiarano aver riconosciuto il colpevole. Devesi considerar la distanza nella quale trovavansi colla persona indicata come colpevole, siccome la chiarezza del giorno, l' oscurità della notte, lo strepito che vi era, o il silenzio che vi regnava quando il fatto è successo.

Il testimonio indicar deve i segni distintivi della persona indicata come colpevole, della sua figura, della sua voce, etc. Tutto ciò deve esser calcolato.

Bisogna che non vi sia contradizione tra le indicazioni fatte tra molti testimonj.

L' indicazione vaga d' un *certo* cacciatore od ussaro, o per un altro *sopranome*, non può dar luogo che a ricerche in segreto, e non mai autorizzare al suo arresto il quale potrebbe dar luogo a mali irreparabili.

I testimonj di udito dire non bastano per indicare sì fattamente un cittadino come colpevole d' un tal misfatto, che si possa circa a ciò fondare una ricerca rigorosa.

La legge non determina in qual numero esser devono i testimonj i quali indicano il colpevole, per poter procedere contro di lui; ed ha lasciato a questo riguardo la più gran latitudine all' officiale di polizia giudiziaria, e riposa sopra i suoi lumi e la sua saviezza.

Costui deve dunque calcolare non solamente il carattere, la riputazione, e la fede del testimonio, ma anche le circostanze delle quali depone.

Se intanto il concorso delle circostanze non fosse abbastanza fondato, non dovrebbe procedere *de plano* sull' indicazione fatta da un *sol testimonio*.

Uopo sarebbe, nel dubbio, attenersi ai principj dell' antica giurisprudenza, la quale esigeva non solamente due testimonj, ma anche l' armonia perfetta tra le loro deposizioni. Tal era anche la disposizione della costituz. crim. di Carlo V.

La deposizione di un sol testimonio, qualunque sia la confidenza che meriti, dice Grolman, l. c., § 435, lascia sempre a temere che una illusione involontaria de' suoi sensi non sia divenuta la sorgente d' una correzione impura.

Vi sono delle accuse, dice Prost de Royer, l. c., tomo 2, p. 298, delle dinunzie, le quali hanno per oggetto di perdere un uomo mediante una macchinazione segreta di far sentire per testimonio una delle parti, qualchevolta di cangiare in accusato colui, che diritto aveva di querelarsi, e di far comparire quali testimonj i colpevoli stessi.

Il pericolo di queste accuse simulate, e combinate, è intanto la cosa del mondo la più ordinaria.

Accade una baruffa atroce e sanguinaria, nella quale l' innocente insultato, attaccato, maltrattato da molti, perchè è solo, non può che condursi in sua casa. Intanto i rei si concertano, uno di essi va a propor la querela, e produce, come testimonj, i suoi compagni. Che diverrà l' innocente, se il giudice non esamina, e non fa esatte diligenze? Queste sono penose; ma non v' ha, che il male, che si faccia facilmente.

I testimonj dell' uno o dell' altro sesso devono almeno essere dell' età di quindici anni. (Arg. tratto dall' art. 79 del Cod. d' istruz. crim. (1).

Non è necessario, che i testimonj affermino con giuramento le loro deposizioni. Il Codice non esigge il

---

(1) *Nel nostro codice non viene prescritta l' età dei testimonj, mentre qualunque sia l' età dei medesimi possono essere intesi, tanto nell' istruzione del processo, che nella pubblica discussione, ma tutte le volte che all' udienza presentansi testimonj minori di anni quattordeci, questi sono esenti della prestazione del giuramento. Art. 247 l. proc. pen.*

giuramento, da parte de' testimonj, se non quando sono intesi davanti i giudici d'istruzione, o all'udienza (1).

Articolo III.

Del ragguaglio officiale dato da un'autorità costituita, o da un funzionario.

Ogni autorità costituita, qualunque funzionario od officiale pubblico il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, acquista la cognizione, che un tale o tal individuo è inquisito d'aver commesso tal misfatto o delitto, è tenuto di darne avviso sul momento al procurator imperiale presso il tribunale nel circondario del quale il misfatto o il delitto sarà stato commesso, o nel quale l'inquisito avrebbe il suo domicilio abituale, o nel quale potrebbe esser trovato, e di trasmettere a questo magistrato tutte le informazioni, i processi verbali e gli atti, che vi hanno relazione. (Art. 29 * 24 del Codice d'istruzione crim.)

S'é un tribunale, che acquista la cognizione del *colpevole* dar deve il suo avviso al procurator imperiale, mercé un atto separato del giudizio intervenuto sul merito. Così ha giudicato la corte di cassazione, per decisione de' 30 frimaro anno 12.

Se un tribunale, o una corte scoprisse nella visita del processo, anche civile, gl'indizj d'un falso nelle scritture, e della persona, che l'ha commesso, l'officiale incaricato del pubblico Ministero, o il presidente,

---

(1) *I testimonj non prestano giuramento innanzi i giudici d'istruzione; ma semplicemente promettono di dire la verità, e di parlare senza timore; nella discussione pubblica indi prestano il giuramento di dire tutta la verità, e null'altro che la verità! Art. 87 e 247 l. proc. pen.*

trasmetter deve i documenti al procuratore imperiale presso il giudice d' istruzione, sia del luogo dove il delitto sembrerà essere stato commesso, sia del luogo dove l' inquisito potrà essere arrestato, e potrà anche rilasciare il mandato d' accompagnamento.

S' é un funzionario od un officiale pubblico, come un amministratore, un notajo, che dà l' avviso, non é tenuto di portarvisi personalmente. Gli basta, dice Carnot, sull'art. 29 * 24, di trasmettere al procuratore imperiale i documenti che l' appoggiano, e di dargli le informazioni le quali possono essere alla sua cognizione, quando anche la dinunzia avrebbe per oggetto un falso in iscrittura. Così giudicò la corte di cassazione per decisione degli 8 messidoro anno 13.

Benché l' art. 29 * 24 del codice d' istruz. crim. non parli di contravenzione, il funzionario o l' officiale pubblico che acquista la cognizione di contravenzioni ch' egli crede gravi abbastanza per meritare de' procedimenti d' officio, dovrebbe istruirne il commissario di polizia, o, se non ve n' ha, il maire o l' aggiunto del maire del comune dove la contravvenzione sarebbe stata commessa.

Qual sarebbe la forza di prova d' un tale avviso? qual conseguenza gli si potrebbe dare?

Parmi che devesi distinguere.

a. Se il misfatto o il delitto si fosse commesso sotto gli occhi dell' autorità costituita del funzionario, dell' officiale pubblico; se i fatti contenuti nel verbale fossero pertinenti, concludenti, e che l' autorità, il funzionario, etc., attestasse nel verbale aver inteso o veduto che questi fatti sono accaduti, e che un tale individuo se n' è reso colpevole, l' avviso dato, ed appoggiato dal verbale dovrebbe far fede sino alla querela *di falso*, o sino alla prova contraria, secondo che la legge avrebbe dato al funzionario il diritto d' essere creduto.

In questo caso, il procurator imperiale potrebbe direttamente procedere contro l' inquisito, e domandare contro di lui un mandato d' accompagnamento.

b. Ma se l' autorità costituita, il funzionario, l' of-

ficiale pubblico, non fosse stato testimonio del fatto, se il verbale fosse stato formato sulle dichiarazioni di altre persone, e per conseguenza se fatto fosse sopra de' sentito dire, comunque forti fossero le dichiarazioni, il procurator imperiale non potrebbe procedere direttamente, e non domandare un mandato d' accompagnamento contro l' inquisito, salvo che altre circostanze gravi non vi si riunissero.

L' avviso che dà un' autorità costituita, un funzionario, un officiale pubblico, non è *una dinunzia*, e non espone colui che la dà cogli stessi pericoli che corre il denunziante. Ma bisogna anche che l' autorità costituita, il funzionario, o l' officiale pubblico, si astenga di ogni esagerazione del fatto, che non usi cattive vie per presentare, come criminoso, *un fatto* dell' intutto *innocente* o non previsto dalla legge, e che non agisca per ispirito d' ingiuria, o di molestia: diversamente, l' inquisito dichiarato non colpevole ed assolto avrebbe il diritto di prendere a parte l' autorità costituita, il funzionario, l' officiale pubblico il quale esagerato avesse i fatti ed agito molestamente. Questa è la disposizione dell' art. 358 del codice d'istruz. crimin.

ARTICOLO IV.

Dell' avviso civico.

Gli è con ragione, che il legislatore ha incaricato ogni persona la quale stata sarà testimonio d' un attentato, sia contro la vita, o la proprietà d' un individuo, di darne avviso al procuratore imperiale, sia del luogo dove si è commesso il misfatto o il delitto, sia del luogo in cui potrebbe essere trovato. (Art. 30 * 26 e 27 del cod. d' istr. crim.)

Se ciascun cittadino ha il diritto di pretendere dalla società la garanzia della sua vita, e della sua proprietà, deve anche, da canto suo, contribuire affinchè i vincoli della società non siano violati, che la sicurezza pubbli-

ca non soffra per l'opera di alcuni individui, affinchè la vita e la proprietà de' suoi concittadini siano preservate dagli assalti del misfatto.

Tutto ciò si fa indicando alla giustizia coloro i quali hanno commesso cotali misfatti o delitti, affinchè la società sia vendicata, la legge eseguita, e il cattivo spaventato per l' esempio della punizione.

Adempiendo questo dovere, che il patto sociale gl' impone, il cittadino non si rende denunziatore; non è obbligato nè di somministrare le prove del suo ragguaglio, nè d' anticipare le spese, nè d' indennizzare l' inquisito assolto.

Ma bisogna per ciò che agisca con lealtà, che non alteri i fatti, che non indichi persone innocenti, che non si permette nè ingiurie, nè vessazioni contro l' inquisito, e che non cuopra sotto il manto del dovere civico, *la qualità orrenda di denunciatore*.

Ma dice assai bene Carnot, s' egli avesse imposto alla giustizia, se dichiarato avesse essere stato il testimonio d' un fatto, quando non l' avrebbe appreso che per un' altra via, se vi avesse aggiunto con dolo delle circostanze aggravanti, se vi avesse messo dell' animosità, se non avesse agito che per uno spirito d' ingiurie o di vendetta, dovrebbe evidentemente essere considerato come un vero denunziante.

L' avviso può esser dato sì verbalmente che per iscritto, senza che sia assoggettito ad alcuna forma.

Il cittadino il quale ha dato l' avviso può essere inteso come testimonio, salvo che non sia riprensibile per altre cause: ma il giurì dovrebbe essere informato di questa circostanza la quale influir deve sulla fede del testimonio. L' avviso dato da un cittadino, obbliga ed autorizza il procuratore a ricercare il giudice d' istruzione di darne informazione; ma bisognerebbe sempre che il procuratore imperiale considerasse lo stato, la riputazione, e i motivi del cittadino, che ha dato l' avviso, siccome la qualità dell' incolpato, che calcolasse le circostanze, che ponderasse gl' indizj che se ne deducono, pri-

ma d' agire contro l' inquisito secondo il rigor delle leggi.

ARTICOLO V.

De' Documenti, carte ed altre Produzioni.

I *documenti*, le *carte* ed altre produzioni possono anche servire per indicare il colpevole, se contengono delle dichiarazioni dalla parte de' loro autori, sia per rapporto ai fatti medesimi che devono provarsi, sia per riguardo ad altri fatti connessi. (Glolman, l. c., § 446.)

Questa regola è implicitamente confermata dagli art. 36 e 87 * 65 e 72 del Cod. d' istruz. crimin.

I documenti sono di varie specie.

1. Si chiamano *confessioni*, se provengono dall' *accusato* medesimo. Godono allora della stessa forza di prova, che le confessioni verbali dell' accusato, se non che sia provato, che sono *opere* dell' accusato. E' dunque necessario di provare precedentemente il fatto, che il documento, la carta, provengono dall' accusato; questa prova si fa, sia per la ricognizione fatta dall' accusato, sia per l' esame de' testimonj, i quali sono stati presenti quando il documento è stato scritto, sia per lo paragone di scritture fatte da periti giurati. (*Feuerbach*, l. c, §. 580)

Ma il giuramento chiamato *juramentum diffessionis* non ha luogo, di modo che l' accusato non sarebbe tenuto d' asseverare con giuramento, che tal documento o carta non appartiene alle sue opere. (*Grolman*, l. c., §. 447.)

2. Si chiamano *certificati*, se provengono da terze persone. In questo caso, si suddividono in

a. Certificati autentici, pubblici, se sono stati redatti da un' autorità, da un funzionario, o da un officiale pubblico, che ha diritto di fare atti d' ufficio. *La forza di prova* de' certificati pubblici è giudicata secondo i principj del diritto comune. Se questi certificati sono muniti de' requisiti degl' instrumenti pubblici, fanno piena fede.

b. I certificati sono *privati*, se provengono da persone private, non giurate, e non investite del diritto di fare atti d' ufficio.

Non puossi loro attribuire una forza di prova piena ed intiera; non operano che una presunzione, che un indizio. (*Grolman*, l. c., §. 446. *Feuerbach*, l. c., §. 581.)

ARTICOLO VI.

Della denunzia.

Sarebbe stato desiderabile che la denunzia secreta fosse stata bandita dalla legislazione Criminale, a motivo de' grandi abusi ed inconvenienti che spesso ne risultano.

Ma bisognava conservare alla giustizia tutti i mezzi, tutte le vie possibili, onde giungere alla cognizione e alla punizione del colpevole.

Si ha supposto, che vi sarebbero uomini da bene per dinunziare alla giustizia i delitti senza altro motivo che lo zelo per l'ordine ed il pubblico bene.

La dinunzia resta dunque necessaria nel sistema dell' accuse criminali.

I. *Chi può rendersi denunziante?*

La legge non si spiega nè sulle qualità, nè sull' interesse, che aver deve la persona, che vuol rendersi denunziante. Non esclude dunque persona alcuna da questa facoltà, eccetto che la condizione della persona non le proibisca di rivelare i segreti, che le sono stati confidati. (Art. 378 * 392 del Cod. penale.)

Di questa condizione, sono gli avvocati, per riguardo ai fatti, che sono stati loro confidati nel tempo, che furono consultati, e i *preti* confessori. Eglino non possono nè rivelare nè denunziare i delitti *privati*. La legge li obbliga solamente a rivelare i misfatti che attaccano la costituzione dell' impero, il capo dello stato, la sicurezza interna ed esterna dello stato, e misfatti di falsa moneta.

Le loro denunzie, che hanno per oggetto de' misfatti privati, devono essere riguardate come non avvenute, e non ricevere alcuno effetto. La loro rivelazione è un delitto, e un delitto non può servire di titolo alla giustizia per giustificare le sue operazioni.

La legge non provoca anche alcuna persona a denunziare i misfatti, e i delitti, salvo che per alcuni misfatti gravi, e che interessano la società; inanimando il legislatore i denunziatori colla promessa d'una ricompensa.

Ogni persona, che ha cognizione del misfatto e del suo autore, può rendersi denunziante; ma bisogna che sia conosciuta nel luogo dove fa la denunzia, o che uomini onesti, conosciuti e che dimorano nel luogo medesimo, attestino lo stato, la dimora, i nomi e pronomi, e la riputazione del denunziante.

La denunzia fatta da una persona incognita equivalerebbe a una denunzia anonima.

Non sarebbe egualmente necessario che il denunziante *fosse una persona solvibile?*

Io non dubbito a dire di sì. Gli art. 358 e 359 * 279 del codice d' istruz. criminale danno all'accusato dichiarato innocente, il diritto di proporre una domanda per li danni e interessi contro il suo denunziante. Questo diritto sarebbe del tutto eluso, se ogni individuo che non offre alcuna garanzia potesse rendersi denunziante. Si può dunque dire, che la legge la quale riserva all' accusato il diritto di domandare i danni e interessi, gliene deve anche assicurare i mezzi.

Ma in qual modo assicurerebbe i mezzi proprj a realizzare il suo diritto, se ammettesse come denunziante qualunque persona che non offrisse alcuna garanzia?

Quindi i più grandi abusi ne risulterebbero. L' uomo ricco che tessuto avesse la trama della denunzia, ecciterebbe, con doni o promesse, un uomo senza mezzi a rendersi denunziante, e se ne servirebbe come strumento. L' accusato liberato ottener non potrebbe i danni e interessi contro il povero, il quale avrebbe prestato il suo

nome, in mancanza d' oggetti d' esecuzione; non gli resterebbe altra via contro il denunziante, che *l' arresto personale*. Ma non deve egli anticipare e fornire le spese di mantenimento? Il trionfo dell' innocenza medesima l' esporrebbe dunque a spese così ingenti che inutili.

Se dunque il denunziante fosse straniero, uopo sarebbe che fornisse cauzione, L' art. 16 del cod. Napoleone * 17 non parla, in effetto, che dello straniero attore in materie civili; ma lo stesso principio generale non è, con maggior ragione, applicabile allo straniero denunziatore? L' azione civile non espone il convenuto francese, che alle spese del procedimento, e a perdite di tempo. Ma la denunzia l' espone alla vergogna, all' infamia, ai ferri, o alla morte.

Il legislatore avrebbe voluto proteggere i suoi sudditi contro mali leggieri, e lasciarli in preda a gran mali?

Tale era anche l' antica giurisprudenza, come risulta da una decisione del parlamento di Parigi, de' 10 febbraro 1742, rapportata da *Roussèau Lacombe*, mat. crim. parte 3, cap. 1, sez. 1, n. 14.

Se, al contrario, il denunciante fosse francese, ma povero, uomo vagabondo o birbone, come potrebbe egli farlo?

La legge, è vero, non assoggetta alcun cittadino domiciliato nell' estenzione del suo impero, all' obbligazione di dar cauzione, onde essere ammesso al tempio della giustizia. Così suppone ella che il cittadino francese ha interesse ad agire in giudizio, e che non si serve della via d' azione se non quando la necessità lo vi forza. Allora vuole che la sua povertà non lo privi d' un diritto ben fondato.

Ma questa supposizione e questa disposizione della legge può applicarsi al denunziante? Nò; egli non ha interesse a farsi denunziante; è solamente l' odio che lo spinge a questo atto. Non havvi necessità che denunzj. Se avesse un interesse nato ed attuale ad invocar la giustizia, non sarebbe più denunziante, ma querelante.

L' uomo che non ha domicilio è nulla tenente,

merita maggior riguardo, e prestar deve minor sicurezza per la riparazione dell' accusa calunniosa, di quello il quale, benchè straniero, presenta delle sicurtà nel suo paese, e che d' altronde, a riguardo, della sua persona, ispirar può la confidenza?

Così il cancelliere d' Aguesseau, nella sua lettera de' 15 agosto 1728, t. 8, pag. 1, diceva.

» Quando le ordinanze han lasciato ai procuratori » generali la cura di ricevere le *denunzie* ch' eglino cre- » dono a proposito d' ascoltare, ciò non è stato certa- » mente per autorizzarli ad accettare come denunzianti » tutti coloro i quali si presentano ad essi senza esame, » e senza discussione, nè del loro carattere, nè delle *lo-* » *ro facoltà*; elleno hanno supposto che farebbero cir- » ca a ciò le diligenze necessarie per lo bene della giu- » stizia e per lo adempimento del lor ministero.

» Non evvi buon procuratore generale il quale non » sia diligentissimo circa a questo punto, e il quale vo- » glia ricevere una denunzia, salvo che non sia fatta da » una persona *notoriamente solvibile*; e il quale, in ca- » so che abbia del dubbio circa questo obbietto, non » richieda una cauzione da chi si rende denunciante. »

Muyart de Vouglans, leggi criminali, pag. 583, n. 3, va anche più oltre, e dice: Secondo le leggi e i regolamenti, la parte pubblica può essere ricercata personalmente, e condannata ai danni e interessi delle parti, allorchè riceve per denunziante una persona notariamente insolvibile o diffamata. »

Comunque impuro sia d' altronde il motivo del denunziante, comunque chiaro sia lo spirito di vendetta o di odio che la sua denunzia respirerebbe, deve essere inteso nella sua dichiarazione.

L' officiale di polizia giudiziaria, che si negherebbe di ricevere la denunzia che gli fosse fatta, commetterebbe un eccesso di potere *negativo*, e potrebbe; sulla querela del denunziante, essere ripreso dal suo superiore.

Più sotto, io parlerò degli effetti che dar si devono alla denunzia.

II. Quali sono gli officiali di polizia giudiziaria che possono ricevere le denunzie ?

La legge ha dato il carattere per ricevere le denunzie.

1°. *Principalmente*.

a. Ai procuratori generali, in tutta l' estenzione della lor giurisdizione. (Art. 275 del cod. d' istruz. crim.)

b. Ai procuratori imperiali, in tutta l' estenzione de' loro circondarj. (Art. 31.)

c. Ai giudici istruttori, in tutta l' estenzione de' loro circondarj. (Art. 71.)

2°. *Secondariamente*, agli officiali ausiliarj;

a. Ai giudici di pace, ne' loro cantoni. (Art. 48.)

b. Agli officiali di giandarmeria, nel distretto confidato alla loro sorveglianza abituale. (Art. 48, *ibid.*)

c. Ai commissarj generali di polizia, nei luoghi dove esercitano le loro funzioni abituali. (Art. 48, *ibid.*)

d. Ai commissarj di polizia, in tutto il territorio del comune dove sono stabiliti. (Art. 12 e 50, *ibib.*)

e. Ai maires, e agli aggiunti dei maires nel territorio del lor comune, o del lor circondario, se ve ne sono molti nello stesso comune. (Art. 50, *ibid.*)

Se si denunzia una contravvenzione, l' officiale di polizia giudiziaria che ha ricevuto la denunzia, deve trasmetterla, nel termine di tre giorni, all' officiale che adempie le funzioni del Ministero pubblico, presso il tribunale competente. (Art. 15, *ibid.*)

S' è un misfatto o un delitto, l' officiale di polizia giudiziaria trasmetter deve senza dimora, la denunzia al procuratore imperiale presso il tribunale del circondario dove l' officiale risiede, salvo a quello di comunicarla al procuratore imperiale, presso il tribunale competente. (Art. 53 e 54, *ibid.*)

Il giudice d' istruzione che ricevuto avesse la denunzia, non potrebbe dargli alcuno effetto, senza averla precedentemente comunicata al procuratore imperiale per, sua mercè, essere richiesto ciò che apparterrà. (Art. 61, *ibid.*)

Il procuratore generale, nel caso che ricevuto avrebbe la denunzia, deve, dietro averla trascritta nel suo registro a ciò destinato trasmetterla al procuratore imperiale competente. (Art. 275, *ibid.*)

Il procuratore imperiale, sia ch' egli medesimo abbia ricevuto la denunzia, sia che gli sia stata trasmessa dall' uno o dall' altro degli officiali sopranominati, deve dargli gli effetti necessarj, e, a questo riguardo, rimetterla, nel termine di tre giorni, al giudice d' istruzione. (Art. 54 e 61, *ibid.*) (1)

Se la denuncia contenesse un delitto correzionale, e che il fatto, e le circostanze fossero semplici, chiare e sufficientemente sviluppate, il procuratore imperiale potrebbe, senza rimetterla al giudice d' istruzione, far citare direttamente la persona denunziata davanti il tribunale correzionale. (Art. 182, *ibid.*)

---

(1) Ogni cittadino può denunziare a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria un reato di cui abbia in qualunque modo conoscenza art. 27. L. proc. pen.

Se la denunzia contenesse un misfatto, allora l'uffiziale di polizia giudiziaria trasmetterla deve al giudice istruttore del distretto, o al giudice del Circondario, o a chi faccia legalmente le veci dell' uno, o dell' altro, del luogo del commesso reato. Art. 13. L. proc. pen.

Se la denunzia contenesse un delitto, o una contravvenzione, l' officiale di polizia giudiziaria la trasmetterà a chi n' è giudice, o a chi di dritto il supplisce. d. art.

L' uffiziale di polizia giudiziaria, il quale riceve una dinunzia di un reato, se il medesimo è stato commesso nella provincia, o valle, dove egli funziona, allora dovrà trasmettere detta denunzia direttamente all'autorità competente; se il reato è stato commesso fuori della sua provincia, o valle, glicla trasmetterà per mezzo del procurator generale. Art. 22. L. proc. pen.

Benchè il cod. d'istruz. crimin. non incarichi espressamente il procuratore imperiale di tener registro delle denunzie che ha accolte o che gli sono state trasmesse, dovrebbe intanto tenerlo. La disposizione dell' art. 275 gli si può, a questo riguardo, applicare. L'ordinanza anche del 1670, tit. 3. art. 6, incaricava i procuratori del re e quelli de' signori a tener de' registri. Il suo interesse privato ve lo impegna anche, onde possa chiamare il denunziante, e non sia, per mancanza di farlo, preso a parte dall' accusato assolto.

III. *In qual forma la denunzia deve esser fatta*, e quali regole l'officiale di polizia giudiziaria osservar deve nella redazione?

Le denunzie devono essere redatte dai denunzianti, o dai loro procuratori speciali. (Art. 31 * 30.)

Il Codice non si spiega se questo potere deve essere *autentico*, e si potrebbe indurne, che potesse essere per atto privato.

Intanto, siccome la denunzia è un atto importantissimo, siccome il denunciante contrae tacitamente l' obbligazione ai danni e interessi per lo caso in cui l' accusato sarebbe liberato o assolto, siccome il procuratore generale è obbligato di chiamare il denunziante, è necessario di darle tutta l'*autenticità* della quale è suscettibile.

Se la procura non fosse autentica il denunziante potrebbe negarla, e bisognerebbe allora procedere alla verificazione della scrittura, ciò che produrrebbe delle lunghezze.

Il preteso procuratore speciale potrebbe essere un ingannatore; potrebbe servirsi d' un falso potere, per nascondersi sotto un altro nome *immaginato*.

Così quando si tratta del falso incidente civile, gli art. 216 e 227 * 311 e 322 del Cod. di procedura richiedono una procura speciale ed autentica.

La qualità di attore in falso, l'obbligazione, che contrae, sarebbero più importanti, che quelle d' un denunziante? Nò!

Parmi dunque che l'officiale di polizia giudiziaria, il quale non è riputato conoscere tutte le sottoscrizioni, può e deve anche rifiutar di ricevere la denunzia, fin tanto che un potere speciale, ed autentico sia presentato.

Se il denunziante non vuole nè redigere egli stesso la denunzia, nè farla redigere dal suo procuratore speciale, la denunzia deve essere redatta dall'officiale di polizia giudiziaria al quale è stata fatta, e che *n'è richiesto*. (Art. 31 * 29 del Cod. d'istruz. crimin.)

L'officiale, che riceve, e redige la denunzia, invigilar deve affinchè sia *circostanziata*. Egli richieder deve, che il denunziante si spieghi, se egli denunzj dietro lo udito dire, o dietro la sua propria cognizione.

La dinunzia è una via straordinaria e violenta, che compromette l'onore, il riposo, la fortuna, e qualche volta la vita dell'uomo il più onesto, e il più pacifico. Or, ogni cittadino, troppo debole per essere felice se resta isolato, non si è messo in società, che per vivere sotto la protezione delle leggi. Dunque queste leggi, se sono buone, vegliar devono per lui. Dunque il cittadino virtuoso, e pacifico non deve essere esposto a una dinunzia vaga, inverisimile, ed equivoca.

L'atto di dinunzia deve essere sottoscritto in ciascun foglio dall'officiale, e dal dinunziante, o dal suo procuratore speciale, e se non sa, o non vuole sottoscrivere, ne deve esser fatta menzione. (Art. 31 * 31 *ibid.*)

La procura deve sempre restare annessa alla dinunzia.

Il dinunziante può farsi rilasciare, ma a sue spese, una copia della dinunzia. (Art. 31 *ibid.*) (1)

---

(1) *Ogni autore di denunzia riceverà un riscontro dall' uffiziale di polizia giudiziaria, quante volte lo desideri.*

Non potrà darsi copia formale della denunzia art. 32, L. proc. pen.

IV. *E' necessario od utile, che la dinunzia resti segreta?*

Prost de Royer, l. c., pag. 242, si spiega così:

» L' accusa (o la dinunzia) è un' ingiuria; ed e-
» spone colui contro il quale è diretta. Il decreto or-
» dinato contro l' accusato è il principio dell' incendio;
» ma nel mentre, che si radunano sotto di me le ma-
» terie combustibili, posso io dormire in pace? E la
» legge, che permette al mio nemico di bruciarmi a
» lento fuoco, se veglia per tutti, non deve avvertirmi
» almeno prima, che il fuoco arrivi alle travi? »

Ma, dice Garat, l. c., non è nè necessario nè utile, che resti segreta. In effetto, che cosa pretende il diunnziante? Si querela d' un attentato di cui è stato egli la vittima? lo comprendo, che può avere interesse a non dichiararsi la parte civile dell' accusato; le spese della lite cader potrebbero su di lui. Ma quale interesse ha di nascondersi? Havvi della vergogna a desiderare una vendetta, a sollecitare una triste riparazione? E' forse trattenuto dal pericolo di nutrire la collera dell' accusato o della sua famiglia? Ma non v' è la giustizia per difenderlo? Il segreto almeno non dovrebbe aver luogo, che in questo caso, e non durare se non tanto quanto dura il pericolo.

Pretende forse il dinunziante soddisfar solamente l' odio suo contro il misfatto, e il suo zelo per la pubblica sicurezza, consegnando un delinquente alla giustizia? Questo odio è legittimo, e questo zelo è pregevole. Ma, a questo effetto, non devono annunciarsi in maniera, che compariranno servire di pretesto ad una passione, o ad un interesse particolare.

Dovrebbe dunque il Ministero pubblico coprire le intenzioni sospette, servir la viltà, ed esporsi a comparire aver fatto con essa un patto contro l' innocenza?

Questo segreto della dinunzia sembra offendere la dignità della giustizia, ed è spaventevole per l' accusato.

Ciò che gl' importa più di sapere, è quel nome fatale, che gli si nasconde,

Smascherar potrebbe il dinunziante, rivelare il suo motivo, sviluppare le sue trame, confonderlo, scappare almeno alle sue insidie; potrebbe, per esempio, ricusare i testimonj, che hanno de' rapporti troppo intimi con lui, e questa ricusazione sola potrebbe salvarlo.

Il Codice d' istruzione criminale si tace circa a questo punto. L' art. 358 impone solamente al procurator generale il dovere di nominare il dinunziante all' accusato il quale è stato dichiarato innocente, affinchè possa formare contro di lui la sua domanda per li danni e interessi.

Ma, ne risulta una proibizione, che l' officiale del Ministero pubblico il quale ha ricevuto la dinunzia, scoprir possa piuttosto all' accusato la persona del dinunziante, o che il procurator generale possa nominarglicla prima delle discussioni? Io non lo credo.

L' art. 358, ordinando, che il procurator generale nominerà all' accusato assolto la persona, che l' ha dinunziato, deve essere inteso in un senso limitato al caso del quale si tratta.

Esso non fa, che imporre un dovere al procurator generale, per lo caso in cui il dinunziante non fosse ancora noto all' accusato. Vuole, che il silenzio non sia osservato più lungo tempo. Il procuratore generale non potrebbe negarsi di soddisfare a questa obbligazione, senza esporre se stesso *alla presa a parte*. Il suo rifiuto lo farebbe presumere l' autore della dinunzia. Egli può, deve anche sapere il nome del dinunziate, poichè la legge gl' impone il dovere di tener registro delle denunzie, che gli sono fatte, e perchè è nel possesso di tutte le produzioni del procedimento.

Imporre un' obbligazione rigorosa di nominare il dinunziante, nel caso previsto dall' art. 358, e proibire di nominarlo, negli altri casi, sono due cose differenti. Non puossi applicare quì il principio *inclusio unius est esclusio alterius*, nè argomentare dalla *disposizione imperativa* dell' art. 358, una *disposizione proibitiva* per tutti i casi: dall' altra parte le *proibizioni* non s' inducono così facilmente.

Parmi dunque, che ha dato, a questo riguardo, ogni latitudine, tanto al procurator generale, che agli altri officiali, e che riposa sulla lor saviezza.

L' officiale di polizia giudiziaria calcolerà la purità de' motivi del dinunziante, la sua condizione, la sua condotta, la sua riputazione, e i suoi rapporti.

Se trova, che i motivi son puri, che il dinunziante è degno di fiducia, che ha interesse, o almeno causa ragionevole di nascondere il suo nome, e che i fatti imputati alla persona dinunziata, siccome la sua reità, son portati sino a un certo grado di evidenza, di modo che non ha più bisogno del dinunziante onde giustificare i suoi procedimenti, allora può, e deve anche nascondergli il nome del dinunziante.

Ma se queste circostanze non trovansi riunite, può, senza mancare ai suoi doveri, nominare il dinunziante, e mettere l'accusato nella possibilità di difendersi contro la trama, e contro le insidie del dinunziante.

Gli è allora, che importar può all' accusato di sapere, a tempo, il nome del suo dinunziante; è allora che la sua condizione deve essere favorita, invece, che resa peggiore: è allora, che può dirsi con la legge 3, Cod. *de Injuriis: turpe enim est delatoris nomen* (1).

L' officiale del Ministero pubblico è dato egualmente per difendere l' innocenza, che per perseguitare il colpevole.

V. *Quali sono gli effetti della dinunzia verso l' accusato ?*

Il procuratore imperiale, sia che la dinunzia gli sia

---

(1) *Le nostre leggi non permettono, che segreto resti il nome del denunziante, nè dall' uffiziale di polizia giudiziaria può essere ricevuta alcuna denunzia anonima, che nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente. Art. 28, L. proc. pen.*

stata trasmessa, sia che l' abbia ricevuta egli stesso, agir deve con molta prudenza, e con una rara circospezione.

Egli calcolar deve la possibilità, la verisimiglianza, e il valore de' fatti separati e particolari, i quali indicati sono nella dinunzia. Deve in seguito riunirli, per vedere quali indizj nascono *dal loro insieme*.

Prenderà in considerazione la qualità del dinunzianziante, la riputazione che gode, la fiducia che merita, la riputazione de' testimonj, la fede della quale son degni. Cercherà, negli occhi, la voce, il discorso, i gesti e il contegno del dinunziante, qual motivo l' ha spinto a questo atto straordinario: scoprirà sovente, per ciò solo, la verità.

In seguito, considererà la qualità, lo stato, la riputazione, le risorse e la condotta del cittadino dinunziato. Ne conchiuderà s' è capace di commettere il misfatto, che gli s' imputa; se le sue relazioni sono di natura tale a metterlo in un certo rapporto col misfatto o il delitto di cui si tratta.

Se si consideri che l' uomo è ordinariamente migliore, che la sua fama, e quanto è facile, che il cittadino il più leale può dar luogo a sospetti per la sua sconsigliata condotta, per la durezza, per l' impetuosità del suo temperamento, per la fierezza del suo carattere, per la rustichezza dei suoi costumi, si conchiuderà facilmente, che ad onta della sua innocenza un nero nube si libra sulla sua testa, il quale si oscura ancora per la calunnia d' un uomo ippocrita, che vorrebbe vendicarsi di lui.

Uno scellerato osa tutto; propone egli delle accuse contro il cittadino virtuoso che disonorar vuole, intimamente persuaso che, se l' accusato se ne libera, una macchia resta sempre agli occhi de' maligni.

Se il procurator imperiale ha sofferto, nella sua propria persona, l' effetto della calunnia, s' è stato forse un giorno la vittima d' una denunzia troppo ingiustamente fatta e troppo facilmente accolta dai magistrati; se ha, nella sua propria persona, sperimentati, gli svantaggi che

produce un' istruzione criminale, ed in quale situazione crudele riduce un uomo sensibile per l' onore; qual triste luce getta sull' accusato, a quale umiliazione l' espone; se ha provato che nè anche la sua liberazione cancellar può la macchia che la denunzia gli ha stampato agli occhi del volgo; se, io dico, misura i sentimenti d' un cittadino, dietro le tristi esperienze che ha fatte nel tempo ch' era la vittima d' una terribile persecuzione, certamente, non si determinerà così tosto e senza sufficienti ragioni, ad agire contro lo sventurato che gli s' indica come delinquente.

Di queste considerazioni, parmi, essere stato penetrato il legislatore, allorchè dettava la savia disposizione del terzo paragrafo dell' art. 40 del cod. d' istruz. crim. la quale contiene:

» La denunzia sola non costituisce una presunzione
» bastevole per ordinare un mandato d'accompagnamen-
» to contro un individuo che ha domicilio. »

Perchè la denunzia sola giustificar possa i procedimenti rigorosi contro un individuo, uopo sarebbe non solo che il denunciante comparir potesse nell' affare come testimonio d' ogni eccezione maggiore e che fa autorità, come, *testis omne exceptione major*; ma anche che fosse riconosciuto, per l' organo de' suoi proprj sensi, che l' individuo denunziato commetteva il misfatto, il delitto, o la contravenzione. (Gralman, l. c., § 535, nota.)

Se il dinunziante non è testimonio che fa autorità, maggiore d' ogni eccezione, il procuratore imperiale cercar deve di trovare altre prove che appoggino la denunzia, prima d' adottare l' esistenza d' un indizio grave, ed in conseguenza d' agire.

Se il denunziante non ha indicato che delle circostanze le quali, quando anche fossero provate, non produrrebbero che un indizio prossimo, il procuratore imperiale cercar dovrebbe di procurarsi le prove necessarie per mettere ad evidenza le circostanze. Ed anche, nel caso in cui il procuratore imperiale dasse un effetto ri-

goroso alla denunzia, bisognerebbe che ricercasse le vie le più pronte per iscoprirne il merito.

Domandar dovrebbe, a questo effetto, un interrogatorio preliminare de' testimonj. (1)

Non havvi buon giudice, dice il cancelliere d'Aguesseau, t. 4, p. 469, che non lo faccia.

Questa precauzione è stata eseguita più d'una volta con successo, ha salvato più d'un innocente, ha fatto sparire più d'una denunzia. (Prost de Royer, l. c., p. 244, *in fine.*)

Non solamente, dice il cancelliere d'Aguesseau, nella sua lettera de' 12 maggio 1730, tomo 9, pag. 147, a prò dell'accusato la necessità dell'interrogatorio è stata stabilita, ma anche contro di lui, e per lo bene della giustizia.

Il contegno più o meno fermo dell'accusato, il tuono della sua voce, l'imbarazzo, la dubbiezza o la variazione delle sue risposte, egualmente osservate da tutti i giudici, son circostanze le quali, unite a tutto il resto, servono a render sodo il loro giudizio.

Gli è principalmente prima del procedimento che bisogna esaminar l'accusato; poichè la prigione mette una maschera sul misfatto, indebolisce e sfigura l'innoccenza.

Non si ha bisogno d'un'informazione, allorchè dopo l'esame del denunziante, e dell'accusato si scuopre la verità.

Il procuratore imperiale può anche, prima di dare effetto alla denunzia, consultare, o il procuratore generale, o la camera del consiglio. La legge gli lascia tutta la latitudine a questo riguardo, accordandogli, per l'art.

---

(1) *L'uffiziale di polizia giudiziaria potrà chiedere dai denunzianti tutti quei rischiarimenti, che gli sembrano necessarj alla ricerca della verità. Art. 29, L. proc. pen.*

53 del cod. d' istruzione crimin., il diritto di fare le requisizioni che giudicherà *convenienti*.

VI. Quali sono gli effetti della denunzia per riguardo al denunziante?

Il denunziante può, se l' accusato è dichiarato innocente, essere condannato ai danni e interessi (art. 358 * 279 del cod. d' istruz. crim) e alla pena determinata dall' art. 371 * 186 del codice penale.

Per ben comprendere la disposizione dell' art. 358 * 279 del codice d' istruz. crimin., adottar bisogna la distinzione che Prost de Royer, l. c., pag. 262, ha stabilita. Egli dice:

L' accusa mal fondata è quella della quale l' accusato è rimandato assolto, o che sia veramente innocente, o, se non l' era, perchè non s' abbia avuto nè prova per condannarlo, nè indizj abbastanza forti per rimetterlo ad una più ampia istruzione.

Questa definizione deve essere ben compresa; poichè 1°. agli occhi della giustizia, l' innocente è quello che essa dichiara tale rimandandolo assolto; e se, tuttavia, potesse essere colpevole, apparterrebbe alla giustizia eterna il punirlo.

2°. Non basta d' accusare, come diceva l' imperatore Giuliano, bisogna provare; ed è meglio anche assolvere il misfatto, che punire l' innocenza.

3°. Tra la liberazione e la condanna, havvi un mezzo termine, ed è il dubbio, la più ampia istruzione.

L' accusa mal fondata si divide in tre specie; calunniosa, temeraria, scusabile.

a. L' accusa calunniosa è una dichiarazione maligna e mensognera fatta alla giustizia dalla passione e dalla mala fede ispirata, e non dalla verità, dalla difesa personale e dall' amore del pubblico bene.

Appartiene all' istoria di dire come in ogni tempo e in ogni luogo, il genio, la virtù, la benificenza sono state straziate dall' ignoranza, dal fanatismo, dall' ambizione, dalla rivalità, dal malcontento e dalla crudeltà.

Alla morale appartiene di smascherare, e di fulminare

questo mostro che ha fatto tanti mali alla Religione e allo stato. Ma tocca alla giustizia di punirlo severamente, allorchè osa di condurre innanzi a lei innocenza, quando la mette tra due scogli, il dispendio, la lunghezza e le angoscie dell' accusa da un lato, dall' altro, il timore d' un' ingiusta condanna. Poichè quanti innocenti condannati!

Prost de Royer rapporta in seguito una folla di decisioni, le quali hanno condannato i denunzianti ai danni e interessi, e a delle pene.

E' della denunzia calunniosa, che parla evidentemente l' art. 358 * 279 del Cod. d' istruz. crimin., servendosi delle parole per fatto di *calunnia*, e di essa parla l' art. 373 * 186 del Codice penale. Non potrà dunque nascere giammai alcun dubbio circa al diritto dell' accusato dichiarato innocente, di domandare i danni e interessi contro il *denunziante calunnioso*.

b. L' accusa temeraria è quella, che sembra fatta di buona fede, ma ch' è intrapresa; o eseguita con imprudenza, con troppo ardore, senza i riguardi, e la ritenutezza, che dettano l' umanità, la giustizia ed i costumi.

Può essa differire dalla calunniosa relativamente al principio, ma i suoi effetti possono essere anche funesti.

Il furto, l' ingiuria, il terrore, l' assalto medesimo, non sono un sufficiente motivo per incolpar altrui a prima giunta, come l' avaro di Moliere. Se io sono stato rubato, è una disgrazia; ma non bisogna aggiungervi una disgrazia maggiore ancora, quella di compromettere l' onore, la fortuna, e la vita di colui, che sospetto. Questa verità, replicata in cento maniere diverse da Giulio Claro, Farinacio, e da tutti i nostri giureconsulti, è ancora meglio impressa nel fondo di tutti i cuori, e sembra essere la base di molte decisioni. Prost de Royer rapporta ancora molte decisioni, le quali han condannato i denunziati temerarj ai danni e interessi, alle spese, e a delle pene.

Lo stesso deve farsi sotto la giurisprudenza attuale.

Benchè non v' abbia quì mala fede, dolo o mensogna da parte del denunziante, havvi però imprudenza. Or, l' art. 1383 del Cod. Napoleone * 1337, il quale contiene un principio generale, e che può alle materie tutte applicarsi, pronunzia l' obbligazione di riparare il danno fatto per imprudenza.

Così gli art. 367 e 368 del Cod. penale non richiedono, perchè v' abbia calunnia, la mala fede, il dolo, la mensogna. Reputano falsa qualunque imputazione, in appoggio della quale la prova legale non è prodotta, etc.; e l' art. 371 pronuncia la pena di calunnia contro colui che non ha prodotto la prova legale per una sentenza, o per ogni altro atto autentico.

Bisogna dunque, per ben comprendere l' art. 358 e le parole *per fatto di calunnia*, ricorrere agli art. 367, 368, 370, 371, 373 del Cod. penale (1).

c. L' accusa scusabile è quella, che la buona fede, l' interesse, l' apparenza, l' onore, la natura, le circostanze, e delle forti presunzioni giustificano.

I motivi dati dalla giurisprudenza, onde scusare certe accuse, quando sono riconosciute mal fondate, sono il dolore dell' accusatore, le circostanze che indotto l' hanno ad accusare, e alcuni indizj i quali, o lasciano ancora de' sospetti, o provano almeno che l' accusato ha qualche torto.

Post de Royer, l. c., pag. 279, rapporta a questo proposito molte decisioni del parlamento di Parigi.

L' oggetto di queste distinzioni; egli dice, non è di

---

(1) *Le nostre leggi penali all' art. 186, vogliono, che per potersi dichiarare il denunziante calunniatore, il medesimo saper dovea, che quegli a carico del quale producea le denunzia era innocente; onde la mala fede, il dolo, la menzogna è necessario, che concorrano nella persona del denunziante, per definirsi calunniatore.*

rimandare l'accusato assolto. Non è che dopo aver provato la sua innocenza, che si esamina l'accusa che l'ha colpito; dietro questo esame, si statuisce circa alla riparazione, considerazion fatta, non solamente delle circostanze, delle conseguenze, ma ancora della persona, della riputazione, della fortuna e della qualità dell'accusatore e dell'accusato. Allora è bene che l'arbitrio del giudice può tutto.

Il denunziante può essere testimonio nell'istruzione della causa, eccettochè non sia rigettato dalla legge (art. 322 e 323 * 202 n. 3 del cod. d'istruz. crimin.)

Non puossi dunque applicare che a questo ultimo ciò che il cancelliere d'Aguesseau dice nella sua lettera, tomo 8, pag. 21.

» E' contrario alle regole della giustizia e dell'equi-
» tà naturale, di far sentire come testimonio la moglie
» d'un denunziante. »

Intanto l'art. 323 non dichiara d'una maniera assoluta, che il denunziante deve essere inteso come testimonio. Dice solamente *potranno* essere intesi, e lascia per conseguenza all'officiale del Ministero pubblico, siccome al presidente, tutta la latitudine a questo proposito. Questi useranno del potere discreto, che l'art. 323 lor conferisce, con tutta la circospezione e prudenza, e non ammetteranno il denunziante come testimonio, se non quando sono convinti della purità de' suoi motivi, della sua buona riputazione, e del grado di confidenza che merita.

ARTICOLO VII.

Della Querela.

Questa via, quantunque meno pericolosa della denunzia, non è però più sicura. E' la via dell'innocenza oppressa, o della vittima del misfatto, del delitto che fassi sentire, e che vuole la riparazione del torto, che ha sofferto nei suoi beni, nel suo onore o nella sua persona.

I. *Chi puossi rendere querelante?*

Ogni persona può rendersi accusatrice, querelante, salvo che la legge non la escluda di questo diritto. (L. 8. *Dig. de accusat.*) Bisogna però, che il querelante abbia un interesse di querelarsi, la capacità di obbligarsi, e che l'onestà pubblica non l'impedisca di querelarsi.

I. Ogni persona, che si pretende lesa per un misfatto, un delitto od una contravenzione, può proporne querela contro il colpevole; ma bisogna, che abbia un interesse reale, *nato ed attuale*. L'affezione che una persona avesse verso la parte lesa, non basterebbe perchè potesse rendersi querelante. L'interesse, il quale è la misura delle azioni, non trovandosi allo scoverto, l'officiale di polizia giudiziaria potrebbe negarsi a ricevere la querela.

Vi sono però dell'eccezioni. Il marito e la moglie, il padre e i figli, i suoceri, etc., accusar possono gli uni per gli altri, a motivo che si riguardano come una sola persona. L'onore della persona e del nome, più ancora che l'interesse, ammetter fanno queste accuse indirette. L'erede può accusare, come fatto l'avrebbe colui al quale succede, e questo principio generale, incotrastabile corrisponde a tutto.

Egli ha questo diritto, se la memoria del defunto è offesa per una calunnia. (L. 1, § 4 e 6. *Dig. de injuriis et famosis libellis.*) Muyart de Vouglans, l. c., pag. 588, n. 2 e 3.)

I tutori, a riguardo de' torti fatti ai loro pupilli; i superiori, a ragion del misfatto o delitto commesso contro i loro religiosi, hanno anche il diritto di accusare. (Muyart de Vouglans, l. c., n. 4.)

I padroni possono accusare per causa de' delitti o contravvenzioni che sono state commesse contro i loro domestici, nell'esercizio delle loro funzioni, ch' eseguiscono secondo gli ordini de' loro padroni; poichè, in questo caso, l'ingiuria riflette su i padroni, i quali ri-

putati sono averla sofferto nelle loro proprie persone. (*Muyart de Vouglans*, l. c., n. 4.)

Post de Royer, l. c., pag. 309, n. 42, rapporta molte decisioni le quali hanno così giudicato.

I signori sono autorizzati a proporre querela a cagion de' misfatti commessi contro i loro agenti, i loro officiali di giustizia od anche contro i loro sudditi.

Il parlamento di Tolosa, per decisione de' 3 gennaro 1688, ammise un signore il quale accusò l' omicidio del suo guardacaccia ucciso nell' esercizio delle sue funzioni. (Decisioni de' 10 gennaro 1587, rapportata da Papon, lib. 24, tit. 2, anno 5.)

Questa regola non può più applicarsi in Francia, esssendovi la feudalità abrogata; ma trova ancora la sua applicazione in Alemagna, dove, secondo l' atto di considerazione del Reno, i signori sono stati conservati nel possesso della giustizia.

Qualche volta si ha voluto che bastasse che il servo avesse la livrea del suo padrone, e allora è vanità. Bisognerebbe che ciò fosse solamente il sostegno della miseria o della debollezza. (Post de Royer, l. c., 1 pag. 309.)

I direttori di collegj, le persone che tengono in loro casa gente in pensione, gli educatori, sono i depositarj dell' onore e della vita de' loro allievi; si riguardano in qualche maniera come tutori e da secondi padri. Eglino ne hanno tutti i diritti, e devono adempirne tutti i doveri: possono dunque proporre querela a causa dell' ingiurie, e violenze esercitate contro i loro allievi.

Gli amministratori degli stabilimenti pubblici, degli ospedali, etc., hanno il diritto di accusare, e di perseguitare chiunque insulta, ruba, od uccide coloro i quali sono sotto la lor direzione.

I direttori del registro o de' direttori riuniti, o delle dogane, o de' ponti ed argini, etc., hanno il diritto di domandare in loro nome la riputazione dell' ingiurie e degli eccessi fatti ai loro commessi. (Prost de Royer, p. 309 e 310.)

I comuni e le corporazioni hanno anche il diritto di accusare per causa de' misfatti o delitti che le interessano in corpo, o che sono stati commessi contro i loro capi, ma bisogna che li accusino mediante i loro sindaci, direttori o capi, giustificando un' autorizzazione espressa data in seguito d' una deliberazione straordinaria.

Intanto, se si trattasse d' un misfatto o delitto, l' officiale di polizia giudiziaria, al quale la querela fosse stata dichiarata da una persona senza interesse, raccoglier dovrebbe le informazioni, riguardare la querela come una denunzia, e darle gli effetti de' quali vengo di parlare nel precedente art., n. v.

2. Bisogna che la persona la quale si rende querelante contro l' autore o i complici del misfatto o delitto, sia capace di contrarre e di obbligarsi sopra i beni, e non escluso del diritto di denunziare.

Indicando un tale individuo come colpevole, contra e l' obbligazione di ripargli il danno che sofferto avrebbe per una falsa indicazione.

I morti civilmente, i minori, gl' interdetti, le mogli a ciò non autorizzate, non potranno dunque essere ammessi a querelarsi, e d' indicare un individuo come autore o complice del misfatto. (L. 1, l. 8. *Dig. de accusat. L.* 5, *Dig. de publicis indiciis. L. 18*, § 2 e 3, *Dig. de jure fisci.*)

Se un delitto o un misfatto è stato commesso verso i minori, gl' interdetti, i morti civilmente, allora i loro curatori rendersene devono querelanti.

Intanto le indicazioni che queste persone farebbero de' colpevoli, dovrebbero essere considerate come indizj, e riceverne gli effetti.

I calunniatori, gl' infami, i falsi testimonj, non possono nemmeno essere ammessi come accusatori. (L. 8. *Dig. accusat. L. 15* § *6*, *ad legem Juliam de adulteriis Cœrcendis.*)

Gli avvocati, e i preti non possono accusare le persone per ragion de' misfatti o delitti che hanno loro confidati, eccettochè il misfatto non sia della natura di quelli che obbligati sono di rivelare.

Oltre queste persone assolutamente incapaci d' accusare, ve ne sono ancora dell' altre le quali si trovano in una capacità solamente relativa d' accusare certe persone, ma che non sono impedite d' agire contro di altre. Questa incapacità relativa è fondata sopra motivi di decenza e d' onestà pubblica.

Esiste reciprocamente tra gli ascendenti, i figli, i fratelli e sorelle, i conjugi, a causa de' delitti o colpe leggiere delle quali l' uno sarebbesi reso colpevole verso dell' altro. Ma se vi fosse attentato alla vita da parte dell' una verso l' altra persona, l' incapacità relativa cesserebbe, e l' accusa sarebbe ammessa. (*L. 13*, *cod. de his qui accusare non possunt.*)

I nemici capitali non dovrebbero ne anco essere ammessi ad accusarsi reciprocamente.

I domestici possono oggi accusare i loro padroni, qualunque sia il misfatto, il delitto o la contravenzione.

3. La querela può essere proposta così bene da molte persone, che da un solo individuo; ma bisogna che i molti querelanti si riuniscano e procedano per un solo.

Così, allorchè un mercante fa fallimento doloso, ciascun creditore ha diritto di dar la sua querela e di procedere; ma per semplificare, per abbreviare, si riuniscono e nominano de' sindaci incaricati d' accusare, e d' accusare, e di procedere.

Così, quando un cittadino è stato assassinato, la sua vedova, e i suoi figli si riuniscono, e si querelano in comune mercè un solo ricorso.

Se esistessero molte querele sullo stesso delitto, e si facesse processo sopra ciascuna, si giudicherebbe due volte l' accusato sullo stesso fatto, e si potrebbe giudicarlo d' una maniera contraria: *bis in idem*, *contrario judicio*.

4. Nessuno può essere costretto a rendersi querelante o parte civile. (*L. unic. Cod. ut nemo invitiis agere vel*, *accusare cogatur. Libr. III*, *tit.* 7, *Const. crim. Carol. V*, art. 214. Ordinanza d' Orleans del 1560, art. 63.)

Trovasi una sola eccezione di questa regola negli eredi i quali, sotto pena d' indegnità, sono obbligati di denunziare alla giustizia l' omicidio del defunto. (Art. 727) del Cod. Napoleone. * 648.

Se vi sono però molti eredi, il più prossimo essendo incaricato principalmente di questa obbligazione, la mancanza di procedimenti non può essere opposta all' erede il più lontano. (M. de Vouglans, l. c., pag. 589, n. 2.)

Si potrebbe anche dire che l' art. 727 del cod. Napoleone * 648 non incarica precisamente l' erede d' indicare l' omicida. Potrebbe dunque limitarsi a dinunziare alla giustizia il misfatto senza indicarne l' autore od il complice. In questo caso, non sarebbe nè querelante nè parte civile, e non si esporrebbe ad alcuna condanna.

5. *Lo straniero* può anche rendersi querelante o parte civile, ma bisogna che fornisca cauzione, siccome l' ho osservato nel precedente articolo.

II. *Parte civile*. La persona la quale si pretende lesa da un misfatto, o delitto, o contravvenzione, e la quale è capace d' accusarne l' autore, può, in qualunque stato si trovi la causa, sino alla fine delle discussioni, *rendersi parte civile*. (Art. 66 e 67 del cod. d' istruz. crimin.) (1)

Essa prende questa qualità, non solamente dichiarandolo formalmente, sia per la querela, sia per un atto susseguente, ma anche facendo nell' uno o l' altro atto delle conclusioni per li danni e interessi. (Art. 66, *ibid.*) (2)

---

(1) *I querelanti non saranno riputati parti civili, se non quando lo dichiarino formalmente, sia nella querela stessa, sia per atto susseguente fino alla apertura dalla pubblica discussione. Art. 42. L. proc. pen.*

(2) *Si è parte civile in giudizio quando si chiede l ristoro de' danni. Art. 35. L. proc. pen.*

Questa qualità di parte civile ha conseguenze importantissime. La persona lesa che la prende, diviene parte nella causa; si unisce, in quanto al procedimento, alla parte pubblica; ha il diritto di produrre nuovi carichi o prove di far sentire i testimonj a carico, di rendersi opponente al rilascio in libertà provvisoria, di sindicare la mallevaria, di opporsi alla sentenza emessa dalla camera del consiglio; fornir può dell' istruzioni al procurator generale, assistere alle discussioni, sostenere o far sostenere gl' incumbenti a carico; può applicarsi e provvedersi in cassazione.

Ma contrae anche l' obbligazione d' indennizar l' accusato, nel caso in cui sarebbe dichiarato innocente; si obbliga, a questo effetto, tanto personalmente che sopra tutti i beni. (Art. 126 * 220. del Cod. di procedura, art. 2092 del Cod. Napoleone * 1962, e art. 52 e 469 * 279 del cod. penale.)

Si espone alla pena pronunziata contro l' accusa calunniosa o temeraria; e finalmente, si sottopone tacitamente a tutte le spese della causa, nel caso in cui l' accusato sarebbe assolto o incapace a pagare.

Se la meteria è correzionale, il queralante è tenuto di depositare tra le mani del ricevitore del registro del luogo, le somme presunte necessarie per l' istruzione del procedimento. (Art. 160 del Decreto imperiale de' 18 giugno 1811.) (1)

Se la materia è criminale, la parte *civile* non è tenuta *ad alcun deposito*; ma quando la causa è giudicata, l' esecuzione delle spese può essere ordinata contro di lei, e può anche procedersi contro di essa per lo paga-

(1) *Per le nostre leggi di procedura penale il querelante non è tenuto nelle materie correzionali di depositare presso qualunque autorità, le somme presunte necessarie per l' istruzione del procedimento.*

mento per via dell' arresto personale. (Art. 174 *ibid.* (1)

III. *Recesso*. Per evitare queste disgrazie, la parte lesa può, proponendo la querela, *riservarsi i suoi danni e interessi* o *recedere* dalla sua qualità, e dalla sua domanda. Il recesso deve essere dichiarato nelle ventiquattro ore, cioè a dire nella giornata dell' indomani, quando la querela non fa menzione dell' ore nella quale è stata fatta; ma se l' ora nella quale la querela è stata data trovasi indicata nella querela, queste ventiquattro ore corrono *de momento*, *ad momentum*. Questo termine è *perentorio*, e non v' ha luogo alla restituzione contro il decorso.

Quando anche l' indomani sarebbe un giorno di feria legale, la parte civile dovrebbe fare la sua dichiarazione questo giorno; e non sarebbe più ammissibile a recedere il giorno dopo, siccome il signor Carnot l' ha ben dimostrato.

1. Bisogna, innoltre, che la parte civile faccia notificare il suo recesso al procurator imperiale, e alla persona accusata. Questa notificazione la libera dell' obbligazione di pagare le spese, le quali potrebbero essere fatte dopo.

2. Nel caso in cui la parte lesa resa si fosse parte civile all' udienza, e nel tempo delle discussioni, non potrebbe recedere dalla sua qualità dopo la sentenza, quantunque il termine di ventiquattro ore non fosse trascorso (art. 67 del Cod. d' istruz. crimin.)

3. Il recesso non impedisce il Ministero pubblico

---

(1) *La gran Corte dichiarando l' accusato innocente, come può ordinare, che a carico della parte civile si apra una procedura di calunnia, o di falso; così nell' istessa sentenza deve pronunziare la condanna al pagamento delle spese contro la parte civile in favore della reale tesoreria. Art. 279 e 296 L. proc. pen.*

di procedere contro l' accusato , e di chiamarlo davanti la corte o il tribunale competente.

Se l' accusato vien d' essere dichiarato innocente, intentar può la sua domanda per li danni e interessi contro il querelante, il quale ha recesso.

Il Signor Carnot, sull' art. 358, n. 10, ha cercato di stabilire, con argomenti fortissimi, che il querelante deve essere soggetto alla stessa condanna che il denunziante, benchè l' art. 358 non ne faccia menzione.

Io credo che l' art. 66 del Cod. d' istruz. Siccome l' art. 368 e seguenti del Cod. penale vengono in soccorso di questo ragionamento giustissimo, e che tolgono ogni dubbio che nascer potrebbe dal silenzio dell' art. 358.

4. Il querelante il quale ha recesso dalla sua qualità di parte civile, non sarebbe ammissibile ad intervenire nel corso della causa, e a riprendere la sua qualità, quando anche l' inquisito non avesse accettato il suo recesso. (*Lex 2*, *Dig. ad Senat. Cors. Turpil.* Prost de Royer, l. c., pag. 289. Carnot, sull' art. 66.)

Questo principio è anche sottoposto ad alcune eccezioni tratte dalle circostanze, come se il padre o il tutore, recedendo, hanno evidentemente sacrificato l' interesse di colui, che dovevano difendere. (Decisione del Parlamento di Provenza, de' 13 febbraro 1655. Bonifacio, tomo 2, lib. 1, tit. 2, cap. 18, pag. 290. Decisione del parlamento d' Aix, de' 28 fabbraro 1665, 4 febbraro 1662, *ibid* pag. 326 e 251.)

Ma il recesso non impedisce il querelante di fornir degl' indizj al Ministero pubblico, d' animare la causa, di sostenere la prova, di produrre nuovi carichi, di fare dell' ampliazioni, delle aggiunte, e di agire in secreto. (Prost de Royer, l. c. pag. 228 e 286.) (1).

---

(1) *Nei reati nei quali l' azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante deve fra*

IV. Quali officiali di polizia giudiziaria han carattere per ricevere le querele ?

---

le ventiquattro ore dall' atto della querela, o dimandare la punizione dei colpevoli, o rinunziarvi. Di questo dritto deve essere avvertito dall' uffiziale di polizia giudiziaria cui presenta la querela: e se dopo l' avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia. Art. 43, L. proc. pen.

Nei giudizj di polizia la rinunzia all' istanza per la punizione dell' incolpato deve essere presentata prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile: nei giudizj correzionali, prima che la sentenza passi in giudicato, o che la gran Corte criminale interponga sull' appello la sua decisione: nei giudizj criminali prima che si chiuda il termine delli ventiquattro ore per l' esibizione delle note dei testimonj da ascoltarsi in pubblica discussione. Dopo questi termini la rinunzia all' istanza non arresta l' azione penale. Art. 47. L. proc. pen.

Chi rinunzia ai danni ed interessi, o alla punizione dei colpevoli non può più rinovarne l' istanza. Art. 44. d. L.

La rinunzia ai danni, ed interessi può farsi in qualunque parte del giudizio. Dopo la rinunzia il querelante perde ogni dritto di ripetere giudiziariamente sia dal tesoro pubblico, sia dall' imputato le spese erogate. Art. 45. d. L.

La rinunzia del querelante deve essere notificata all' imputato, il quale se non vuole accettare gli effetti della rinunzia all' istanza, può far proseguire nelle forme ordinarie la causa, perchè si decida indipendentemente dalla rinunzia, o desistenza della parte privata, a qual' uopo farà notificare il querelante. Art. 48. detta L.

Se l' intervento della parte civile ha cagionato dan-

Le querele relativamente ad una controvvenzione possono essere ricevute dai commissarj di polizia, dai maires ed aggiunti de' maires. (Art. 11 e 14 del Cod. d' istruz. Crimin.) (1).

Le querele che riguardano un misfatto o un delitto, possono essere ricevute dai giudici d'istruzione e dai procuratori imperiali nell' estenzione de' loro circondarj, dai giudici di pace nell' estenzione de' loro cantoni; dagli officiali di gendarmeria nei distretti, che affidati sono alla loro invigilanza; dai commissarj-generali di polizia; dai commissarj di polizia, dai maires e dagli aggiunti del maire nei luoghi dove esercitano le loro funzioni abituali. (Art. 48, 50, 63 e 64, *ibid.*) (2).

Quando anche la querela fosse stata ricevuta da un officiale di polizia ausiliaria fuori del cantone o del territorio per lo quale ha prestato il giuramento; e che il giudice d'istruzione non l' avesse rifatta, il procedimento istruito sopra questa querela non potrebbe essere annullato per questo motivo. Decisione della corte di cassazione degli 8 pratile anno 11.

I medesimi officiali sono egualmente autorizzati a ricevere la dichiarazione del querelante, che intende costituirsi *parte civile*.

---

ni, ed interessi all' imputato, la sua desistenza non toglie all' imputato il diritto di ripeterli tutte le volte, che ne abbia il diritto. Art. 46. d. L.

(1) *Gli ufficiali di polizia giudiziaria, che possono ricevere le querele relativamente ad una controvenzione, sono i giudici di circondario, i loro supplenti, ed i sindaci. Art. 13, n. 2. L. proc. pen.*

(2) *Nei misfatti, o nei delitti gli officiali di polizia giudiziaria, che possono ricevere le querele sono i giudici d' istruzione, ed i giudici di circondario, o chi faccia legalmente le veci degli uni, o degli altri; nell' ambito dei loro distretti, o dei loro circondarj. Art. 13. L. proc. pen.*

La natura delle cose comprende questa autorizzazione per tutti gli officiali di polizia ausiliarj, quantunque l' art. 63 parli solamente del giudice d' istruzione. La ragione è semplicissima: il querelante può prendere questa qualità nell' atto medesimo, o per un atto susseguente, ed anche mercè semplici conclusioni per li danni e interessi; innoltre, la legge non prescrive che il querelante il quale prende questa qualità, replichi questa dichiarazione davanti il giudice d' istruzione, ciò che diverrebbe necessario, se non potesse costituirsi parte civile davanti l' officiale di polizia ausiliaria.

L' art. 63 non è limitativo, e parmi che indichi solamente il giudice d' istruzione, perchè le querele sono state inscrite nel capitolo il quale tratta del giudice d' istruzione, e non per dichiararlo solamente competente.

Lo stesso deve dirsi riguardo al recesso. Se il querelante, il quale ha preso la qualità di parte civile, non potesse recedere davanti lo stesso officiale di polizia ausiliaria il quale ricevuto avrebbe la querela; se obbligato fosse di dichiarare questo recesso davanti il giudice d' istruzione, sarebbe sovente nell' impossibità di farlo nel termine di ventiquattrore, principalmente se dimorasse a dieci o dodici leghe di distanza dal luogo dove risiede il giudice d' istruzione.

L' officiale ausiliario il quale ha ricevuto *la querela* relativa ad una contravvenzione, deve rimetterla nel termine di tre giorni, all' officiale che adempie le funzioni del Ministero pubblico presso il tribunale di polizia competente. (Art. 15 *ibid.*)

Se *la querela* ha per oggetto un misfatto o delitto, deve trasmetterla senza dilazione al procuratore imperiale. (Art. 53 e 64, *ibid.*)

Il procuratore imperiale deve in seguito, siccome nel caso in cui ricevuto avesse egli medesimo la querela, trasmetterla, nel termine di tre giorni, al giudice d' istruzione, con la sua requisitoria. (Art. 61 e 64.)

V. In qual forma le querele devono essere redatte?

Le querele devono essere redatte nella medesima for-

ma che le denunzie. (Art. 65 del cod. d' istruz. crimin.)

Io rimando dunque a ciò che ne ho detto nel precedente articolo, n. 4, ed osservo solamente che, nel caso in cui la querela fosse stata proposta da un minore, un interdetto o da una donna a ciò autorizzata, dovrebbe farsi menzione dell' autorizzazione o dell' assistenza del tutore, del curatore, o del marito.

Se il querelante si fosse costituito parte civile, e che non dimorasse nel circondario comunale dove si fa l' istruzione, dovrebbe eliggervi domicilio per atto in cancelleria. In mancanza d' elezione di domicilio della parte civile, oppor non potrebbe la mancanza di notificazione contro gli atti, i quali avrebbero dovuto esserle notificati a tenor della legge. (Art. 68 *ib.* * 49 L. proc. pen.)

Nelle materie di giurisdizione della polizia correzionale o di semplice polizia, la parte lesa può direttamente indirizzarsi al tribunale correzionale, e far citare direttamente davanti questo tribunale, l' inquisito, e le persone civilmente risponsabili. (Art. 64 e 182 *ibid.*)

Il querelante ha il diritto di dare nuovi carichi, cioè a dire di produrre nuovi fatti, i quali si trovano a carico dell' accusato, d' aggiungere alla sua querela, di determinare i termini generali, di modificarla e di ampliarla. E' necessario che le medesime forme osservate siano per riguardo a queste aggiunte di querela.

VI. Quali sono gl' effetti della querela?

Se la parte lesa si è solamente querelata del torto, che vien di soffrire a cagion del misfatto, del delitto o della contravvenzione che un tale individuo ha commesso, senza che siasi costituita parte civile, o se ha ella recesso in tempo da questa qualità, l' officiale di polizia ausiliaria che ha ricevuto la querela, non può riguardarla che come *denunzia*. Prenderà dunque, a questo riguardo, le medesime precauzioni e considerazioni che ho indicate nel precedente articolo.

Ma se la parte lesa si è costituita *parte civile*, siccome l' istruzione si fa a suoi rischj e pericoli, il procuratore imperiale può, con minori precauzioni e risguardi, procedere contro la persona accusata.

Intanto calcolerà anche, in questo caso, la riputazione dell' accusatore, e dell' accusato, le prove e gl' indizj, e ne peserà la forza, prima di precedere a misure di rigore.

Se la querela è stata proposta da una delle persone che hanno il diritto di accusare per un' altra, è il caso che di molta invigilanza abbisogna. La sensibilità di una moglie, la vivacità de' figli, la tenerezza di un padre, l' ingnoranza degli uni, e degli altri, tutto render deve il pubblico Ministero assai circospetto, quando la parte offesa non si prescuta. Ammessa la querela, fatta l' informazione, almeno, se si può, e se non havvi pericolo, aspettar bisogna che la parte offesa legittimi, o corrobori ciò ch' é stato fatto provvisoriamente. (Post de Royer, l. c., pag. 306.)

Secondo il diritto romano, l' accusa s' estingueva per la morte dell' accusatore, accaduta anche durante l' appello. (L. 6, cod. *si reus vel accusator mortuus fuit.*)

Non è così secondo il diritto attuale. In fatti, fra noi, il vero accusatore è il Ministero pubblico, il quale solo può domandare la pena. La parte civile non è che attrice per riparazione civile, e per li danni, e interessi. Or, il Ministero pubblico non morendo giammai, non si può neanco immaginare che il misfatto s' estingua per la morte dell' accusatore.

La morte stessa della parte civile non impedisce gli eredi di proseguire la causa per la ragion della loro indennità, ed anche della soddisfazione che potrebbe essere al defunto dovuta. (Prost de Royer, l. c., p. 316.

La parte civile, siccome il querelante, che perderebbe, o la di cui accusa sarebbe dichiarata calunniosa, o temeraria esser deve condannato alle spese, ai danni e interessi, e alla pena di calunnia.

Art. VIII. *Degl' indizj o delle presunzioni.*

Si chiamano *indizj*, il fatto che stabilisce una presunzione per lo thema probandi; cioè a dire per ciò che deve essere provato onde v' abbia violazione. (*Gloman*, l. c., §. 432, *Feuerbach*, l. c., §. 546.)

Così si chiamano, dice *Muyart de Vouglans*, l. c., pag. 804, perchè consistono in circostanze talmente legate col fatto del misfatto, che può dirsi che non possono essere moralmente prodotti da altre cause. Formano ciò che in diritto si appella *præsumptio juris et de jure*, la quale non ammette prova contraria.

Nell' imperio de' misfatti o de' delitti, nessun fatto, nessuna circostanza trovasi isolata. Un fatto è unito all' altro per lo legame che trovasi tra la causa e l'effetto, o tra il fatto che produce violazione alle leggi, e ciò che n' è il risultato. E' dunque naturale che l' esistenza certa d' un fatto determinato contener può delle ragioni che conducono ad ammettere l' esistenza d' un altro fatto il quale è al primo allegato, e di cavarne un mezzo di prova per quello.

Quindi in materia criminale, gli oggetti della prova, cioè a dire l'esistenza d' un misfatto o delitto, quella di un colpevole, siccome quella delle circostanze aggravanti e quelle che diminuiscono la prova, possono essere derivati da altri fatti certi, e riconosciuti veri, che sono intimamente legati coi fatti, e le circostanze incerte.

I. Siccome si considerano tre obbietti in un misfatto, cioè, il fatto proibito unitamente alle sue circostanze, le cause i motivi del misfatto, e finalmente, le conseguenze del misfatto, si dividono egualmente gl' indizj in tre classi; *indizj antecedenti, concurrenti, e susseguenti*.

1. *Gl' indizj antecedenti* sono i fatti certi i quali possono essere considerati come la causa, come la condizione d' un misfatto Vi si possono annoverare, secondo Grolman, l. c., § 450, e Feuerbach, l. c., § 547.

A. L' inclinazione d' un' individuo a commettere de' misfatti determinati.

Si presume questa inclinazione,

a. Quando una persona ha commesso altravolta de' misfatti o delitti del medesimo genere, o se n' ha la riputazione. Intanto la fama deve essere determinata e non essere senza fondamento.

b. Se una persona ha approvato generalmente de' misfatti o delitti di questo genere, o specialmente il misfatto di cui si tratta; perchè non si approvano che le azioni che si è capace di commettere.

c. Se una persona ha mostrato un certo interesse per li rei, o prestando loro del soccorso, o intercedendo per essi, o loro legandosi. (Cost. crim. di Carlo V, art. 25, § 4.)

d. Se qualcuno facilita al reo in possesso del prodotto del misfatto. (M. Feuerbac, l. c. § 551.)

B. Se un individuo avesse de' motivi talmente forti a commettere il misfatto, da vincere i motivi che avrebbe potuto avere di non commetterlo.

Fra questi motivi contar si possono.

a. La passione, che può essere soddisfatta per l'esecuzione del misfatto, come l'inimicizia capitale contro la vittima.

b. Il vantaggio particolare che il misfatto poteva offrire a un tal individuo. Nessuna azione senza interesse, ma sopratutto nessun misfatto. Per esempio, se una persona ha avuto una lite importante ed accanita con l'assassinato, o se la moglie dell'assassinato viveva in adulterio con colui che voleva sposare. (C. C. C. Art. 25, § 5 ed art. 26.)

C. *La dichiarazione* fatta anteriormente di voler commettere questo misfatto verso tale individuo, od un misfatto di questo genere.

D. *L'intrapresa* di quelle azioni che possono essere riguardate, o come atti preparatorj del misfatto, o come conseguenza di un intenzione criminosa. Di questo genere sono.

La compra, e la preparazione de' veleni, quando si tratta di avvelenamento; la compra e il prestito d'armi, quando si tratta di assassinio; il celamento della gravidanza, come indizio dell' infanticidio; l'uso d'abiti straordinarj prima del fatto, il travestimento, etc.

Si trae anche un indizio dalla condotta che una persona teneva avanti il misfatto, e dalla quale puossi con-

chiudere la meditazione, e la coscienza d' una malvaggia intenzione, come de' turbamenti straordinarj che ha fatto travedere, e dell' informazioni che prendeva intorno alla pena del misfatto, etc.

2. *Gl' indizj concurrenti* sono i fatti che possono considerarsi come parti del fatto principale, o come circonstanze che sono avvenute simultaneamente col misfatto. (Feuerbac, l. c. § 547), o fatti i quali, come Grolman, § 450, s' esprime, sono essi stessi l' effetto d' una causa che può anche riguardarsi come la causa del fatto incerto.

Vi si conta, per esempio, se le robe d' un individuo sono state trovate su' i luoghi dove il misfatto è stato commesso, e se qualcuno, nel tempo in cui il furto si commetteva, è stato veduto portar qualche cosa di nascosto sotto il suo abito.

Gl' indizj concurrenti sono tanto differenti quanto i misfatti medesimi. L' esperienza e la cognizione giusta e profonda de' misfatti particolari, siccome de' punti essenziali che li costituiscono, devono ajutarci a conoscerli ed a trovarli. (Feuerbac, § 549.)

Gl' indizj particolari possono essere facilmente ordinati, secondo questa classificazione mediante il paragone che se né può fare con gl' indizj dati. (Carolina art. 24.)

L' enumerarli tutti, è così inutile che impossibile.

II. Si possono ancora dividere *gl' indizj* diretti ed indiretti.

Indizio diretto, è il fatto che conduce al misfatto o al suo autore, senza che siano di bisogno per ciò di fatti intermedj.

Indizio indiretto, è il fatto che fa solamente conchiudere sopra un indizio.

III. Per rapporto alla forza di prova contenuta negl' indizj, si dividono, secondo Muyart de Vouglans, Koch e Grolman, l. c., § 451, a, in indizj prossimi e rimoti.

Ma *Feuerbach* l. c., § 450, rigetta questa distin-

zione come inapplicabile. Non può dirsi, in generale, d'alcuno indizio, che sia un *indicium proximum*.

Il grado di presunzione, che risulta da un indizio, non deve essere calcolato che *in concreto*, e dietro principj generali sicurissimi.

Intanto, come la pratica ha adottato la distinzione stabilita tra gl' indizj prossimi e lontani, credo ch' è necessario di qui rapportarli.

1. *Gl' indizj prossimi*, *indicia proxima*; sono quelli che operano almeno una semi-prova del fatto da provare, o che, per dir meglio, producono una *presunzione urgente*. (Gloman, l. c., § 45, a.)

La presunzione è *urgente*, se il legame tra l'indizio ed il fatto incerto sembra essere in armonia col corso ordinario della natura; se, per conseguenza, tutto è dato o compreso nell' indizio medesimo; di maniera che potrebbesi riconoscere l'esistenza necessaria del fatto da provare, eccetto che non fosse possibile d'imaginare o di figurare un'altra combinazione della causa, per il solo motivo che altre relazioni particolari, la di cui esistenza non é provata, avrebbero potuto sussistere.

Non chiamano *indizj prossimi*, dice *Vouglans*, pag. 806, art. 1, quelli il rapporto de' quali non è talmente diretto e necessario col fatto del misfatto, che non possa avere altra causa, quantunque ne sia l'effetto il più ordinario. Essi ammettono la prova contraria. Non possono dar luogo alla pena di morte, ma più ampia istruzione, o al dubbio.

2. *Gl' indizj lontani*, *indicia remota*, sono quelli i quali non istabiliscono una semi-prova, o i quali non producono che una *presunzione meno urgente*.

La presunzione è *meno urgente*, se, benchè l'indizio annunci una connessione della causa col fatto da provare, non è tutto contenuto nell' indizio solo, per credere che la connessione della causa sia reale; o se, nel caso stesso in cui si potrebbe ammettere che la connessione della causa fosse reale, resterebbe sempre possibile che la causa avesse un' altra connessione, e che questa

possibilità si presentasse più o meno fortemente. (Gleman, l. c., § 451.)

Il signor *de Vouglans*, l. c., pag. 809, chiama *indizj rimoti*, tutti quelli che non hanno alcun rapporto col fatto del misfatto, nè anche colle circostanze delle quali è accompagnato, ma che cadono principalmente sulla persona dell' accusato, per ciò che versano sopra fatti i quali tendono a farlo riputare colpevole del misfatto che gli è imputato. Non formano che un semplice dubbio o sospetto, ciò che li ha fatto chiamare in diritto, *Præsumptiones hominis*,

Determinando così l' effetto degl' indizj, devesi necessariamente supporre che il fatto il quale operar deve come indizio, esiste certamente.

Havvi, a questo riguardo, una gran differenza tra gl' indizj che stabiliscono una prova incompleta *naturale*, e quelli che operano una prova incompleta *artificiale*.

Riguardo agl' indizj della prima classe, non può esservi più dubbio dell' esistenza certa del fatto, dal quale derivano le ragioni di conoscere il fatto che deve provarsi.

Ma non è così degl' indizj della seconda classe.

Onde stabilire una presunzione urgente nelle prove artificiali, bisogna dunque supporre che il *fatto* medesimo, il quale è nel legame quì sopra indicato, col fatto che deve essere provato, sia almeno perfettamente provato *in sensu juridico*, o che, se per l' esistenza del primo fatto, non si stabilisce che una *presunzione urgente*, sembra essere inseparabilmente legata col fatto da provare: ciò ch' è tanto più necessario, quanto è naturale che ciascun fatto deve essere provato sino al grado nel quale un altro fatto inseparabilmente legato con lui si presenta come provato.

Quindi risulta ciò ch' è necessario onde stabilire una presunzione urgente, se si supplisce alla prova artificiale con conclusioni combinate, o per sillogismi od argomenti. Ciò è quanto ne ha detto Glolman, l. c, § 451, *a*.

Muyart de Vouglans, *l. c.*, *p* 804 e 805. *Art.* 3, adotta, oltre gl' indizj prossimi, e lontani, ancora una terza specie, che chiama *indizj urgenti* i quali non ammettono prova contraria. Egli ne dà due esempj eccoli.

a. Se un uomo fosse stato veduto, tenendo in mano una spada insanguita, uscire velocemente da una casa dove non vi sarebbe che una sola porta, e nella quale si troverebbe un altro uomo il quale verrebbe d' essere ucciso, e la di cui ferita fosse tale, che non avrebbe potuto farsi, che con armi simili a quella con cui quel particolare fosse stato trovato in possesso.

Pare, in fatti, che tutte queste circostanze riunite non permettono di dubitare che questo medesimo particolare non sia il vero autore di questo omicidio, e per conseguenza che non debba essere punito come tale, a motivo che si troverebbe una connessione necessaria tra esse e il fatto del misfatto. (*Menochius*, *de præsumptionibus*, lib. 1, quest. 8 e 104. *Farinacius*, quest. 35.

b. Se si trovasse un cadavere seppellito in una fossa d' un' osteria, e che questo cadavere fosse riconosciuto essere quello d' un uomo, il quale alloggiava sovente nella medesima osteria; e che da un altro lato, l' oste, dietro essere stato preso ed interrogato, venisse a negare d' aver giammai conosciuto, nè alloggiato presso di lui il particolare in questione, è d' uopo convenire, che la prova che risulterebbe contro di lui dalla deposizione de' testimonj, i quali attesterebbero tutti questi indizj, unita a quella del corpo del delitto, la quale si sarebbe acquistata col trovare, scavando nella casa, il cadavere di cui si vien di parlare, sarebbe, senza contradizione, sufficiente per far condannare questo oste alla pena ordinaria dell' omicidio.

Parlando degl' *indizj prossimi* il signor Muyart de Vouglans si spiega così alla pagina 809, art. 9: » Allorchè *gl' indizj prossimi* vengono in appoggio degl' *indizj urgenti*, e che trovansi uniti al corpo del delitto, servir possono a formare quella prova congetturale giuridica, che può sola bastare per far condannare alla pe-

na ordinaria del misfatto; e allorchè trovansi solamente uniti al corpo del delitto, senza essere accompagnati da alcuno degl' indizj urgenti, e che sono d' altronde in certo numero, formar possono quella prova considerevole, la quale è necessaria ad una più ampia istruzione, a un decreto (oggi mandato) più o meno forte, secondo la lor qualità, e il loro numero. »

E' fuor di dubbio, che la combinazione di molti indizj lontani produr possa così bene una presunzione *urgente*, quanto un indizio *prossimo*.

Lo che avviene tutte le volte, che, o per la combinazione di molti fatti perfettamente provati, ciascuno de' quali non sarebbe stato, che un indizio lontano, nasce una connessione intima della causa col fatto da provare; o che da molti fatti i quali sono solamente provati da presunzioni urgenti, risulta un sillogismo od argomento assolutamente necessario per lo fatto che deve provarsi. Gloman, l. c., § 451 6. Muyart de Vouglans, l. c., pag. 809, art. 1, si spiega negli stessi sensi.

Ma comunque grande sia il numero de' fatti combinati mediante i quali si stabiliscono solamente delle presunzioni urgenti, comunque intima sia la connessione tra questi fatti col fatto incerto, non può nascere giammai una presunzione urgente per lo fatto da provare, così che il legame tra questi fatti e il fatto da provare non è *assolutamente necessario*.

Una tal presunzione urgente per lo fatto da provare, non può nemmeno nascere per la combinazione de' fatti, comunque numerosi essi siano, mediante i quali o mercè uno de' quali non si stabilisce che una presunzione lontana, quando il legame di questi fatti supposti veri, col fatto da provare, sarebbe assolutamente necessario. (M. Gloman, l. c., § 451, 6. Muyart de Vouglans, l. c., pag. 809, art. 2.)

Non havvi alcun dubbio che la combinazione di molti fatti e circostanze che operano delle presunzioni urgenti, produr non possa una prova perfetta e artificiale, se

da questa combinazione, risulta una connessione necessaria tra le circostanze combinate e il fatto da provare.

Le leggi romane derivano una prova completa dagl' indizj, *ex indiciis indubitatis, et luce clarioribus*. (*L. 25, Cod. de probat.*); ma volevano che non si pronunziasse alcuna pena in mancanza d' una prova completa (*L. 5 Dig. de pœnis.*)

E' incerto se, dietro tutto ciò, si possa avere per legalmente possibile che gl' indizj, quando anche non sarebbero in una connessione assolutamente necessaria col fatto da provare, operassero una prova completa.

Ed a causa di questo dubbio, il quale non è stato dissipato nè dalla Carolina (nè dalle leggi francesi) è più conforme a una giusta teoria del diritto criminale, di non adottare una prova completa, se non quando gl' indizj sono in una connessione assolutamente necessaria.

Le prove complete, *in sensis juridico*, non possono essere adottate che quando le leggi han determinato i caratteri per li quali devono essere riconosciute.

Sembra anche che gli argomenti analogici non possono essere giustificati, quando si tratta d' applicare ad altri mezzi di prove, de' segni che sono stati determinati onde stabilire la prova completa la quale risultar può da certi mezzi di prova particolarmente qualificati dalla legge.

La determinazione della prova giuridica è una instituzione positiva che deve essere ristretta nei suoi limiti, e le ragioni le quali han fatto ammettere la determinazione della prova giuridica per certi casi, non devono essere estese al di là del loro soggetto.

Questa decisione, giustissima e luminosa del signor Grolman (l. c., §. 451, 6, sembra prevaler sopra quella del signor de Vouglans (l. c., pag. 804, 805 e 809), che ho quì sopra rapportata, principalmente riguardo all' esempio sotto 6, che l' oste concerne, dapoichè non havvi connessione assolutamente necessaria tra il fatto dell' omicidio commesso, che risulta dall' essersi trovato il cadavere sepolto nella fossa dell' osteria,

e tra il fatto incerto di essere l'oste quello che l'ha assassinato.

E' sempre possibile che sia un altro il quale ha ucciso l'individuo, che l'oste ne abbia solamente cognizione, e che, per non iscoprire l'omicida, il quale forse è uno de' suoi parenti, neghi il fatto che l'individuo ha sovente alloggiato presso di lui.

Il signor Feuerbach, abbracciato avendo un'altra opinione, e stabilito un'altra dottrina sulla forza di prova degl'indizj, ho creduto servire il pubblico, rapportando ciò ch'egli dice.

Ciò che ho detto fin quì sotto III, è la teoria che Grolman ha insegnata, § 451, *a* e *b*. Parmi che utile sia di conoscere anche la teoria del signor *Feuerbach*, contenuta ne' § 560 e seguenti. Eccola:

§ 560, *a*. La forza e la debolezza degl'indizj dipende,

1°. *Dal loro numero*. Più il concorso de' fatti i quali contengono degl'indizj è grande, più il sospetto è forte.

2°. *Dalle loro qualità in se stesse*. L'indizio è tenuto più urgente e forte, quanto il fatto che contiene l'indizio è più strettamente legato con la conclusione, quanto la serie delle conclusioni sulle quali il sospetto è fondato è più corta, quanto il legame che trovasi tra il misfatto e il reo è dietro l'esperienza, più stretto.

3°. Dipende principalmente dal rapporto degl'indizj con altri indizj concurrenti e coi contro indizj o gl'indizj d'innocenza; siccome.

4°. *Dalla prova degl'indizj*. § 560, *b*. Per ciò che riguarda il peso degl'indizj dietro il loro rapporto,

1°. Con *altri indizj concurrenti*, si può stabilire *la regola :*

» Gl'indizj sono tanto più forti quanto più si so-
» stengono reciprocamente. »

Si sostengono reciprocamente.

a. Se il dubbio che esiste sopra uno degl'indizj è tolto da un altro indizio.

b. E se gl' indizj particolari abbracciano fatti differenti i quali legati sono tra loro, e i quali, a questo riguardo, compariscono come parti *d' un tutto*.

Per esempio, A., era il numero dell' assassinato, egli gli ha fatto delle minacce; A., era in sua casa il giorno dell' assasinio, gli abiti d' A., sono insanguinati.

2°. Dietro il loro rapporto coi contro-indizj, si può stabilire un *principio*:

Il sospetto diviene tanto più debole, quanto le ragioni che insorgono contro l' indizio sono numerose e forti, e *vice versa*.

Il sospetto aumenta altrettanto di forza, quanto i contro-indizj, diminuiscono di numero e di peso.

§. 561. I contro-indizj possono essere di due generi; cioè:

1.° *Contro-indizj contraddittorj*, se contengono *ragioni dirette* per presumere il contrario di ciò, che può essere conchiuso dagl' indizj.

Queste ragioni dirette consistono, o in fatti provati, o in fatti *verisimili*, dai quali puossi conchiudere il contrario di ciò, che dagl' indizj risulta.

Per esempio, se l' uomo contro il quale gravita l'indizio è conosciuto come uomo lealissimo; se non puossi immaginare alcuna ragione per la quale commesso avrebbe il misfatto; se il misfatto era anche in contraddizione col suo interesse; se forse l' assassinato era il benefattore dell' incolpato, e che questi perde ogni ajuto per la morte del primo.

2.° *Contro-indizj contrarj*: se si fondano sopra ragioni *indirette*, cioè a dire, quelle le quali, da un lato, stabiliscono la possibilità della conclusione opposta o contraria, e le quali, dall' altro lato, producono l' impossibilità di formare una conclusione assoluta, e necessaria del fatto dato sopra il misfatto, e sopra l' autore.

Esempj. Le macchie di sangue sugli abiti possono avere una tutt' altra causa, che l' omicidio.

La possessione degli effetti rubati provenir può dalla loro compra o da altre maniere d' acquistare.

L'assenza dell' incolpato dal luogo del suo soggiorno o del misfatto, provenir può da affari o dal timore di essere ingiustamente arrestato, etc.

§. 562. Il rapporto tra gl' indizj, e i contro-indizj produce due grandi principali di sospetto.

I. Il sospetto è urgente, se risulta dagl' indizj dipendenti più dai fatti, che ne son derivati, che non ne risulta per il contrario da' contro-indizj.

In questo caso, gl' indizj fanno una semi-prova la quale si dichiara con la verisimiglianza.

Ciò che ha luogo,

1.° Se i contro-indizj contraddittorj diminuiscono di forza, e di numero

Esempj. Supponghiamo, che l' amico, e il benefattore di B. sia stato assassinato. B. era in sua casa nel tempo dell' assassinio; egli si allontana immediatamente dopo, senza, che si sappia per dove è andato; le sue armi, che si trovano, sono coperte di sangue. In questo caso, il contro-indizio diretto sta all' indizio nella proporzione di 1. a 3.

2.° Se i contro-indizj sono contrarj, e che, quantunque assegnar si possa al fatto accaduto una causa diversa, che un misfatto, o benchè si possa immaginare, che il misfatto provenga da altre cause, che dai fatti aggravanti, esistono maggiori ragioni per condurne al misfatto, e alla persona determinata, e che al contrario.

§. 563. — II. L' indizio produce, che un sospetto lontano se le ragioni *pro* e *contra* sono egualmente numerose, e forti.

Ciò che ha luogo,

1.° Se un contro-indizio contraddittorio egualmente forte si oppone all' indizio.

Per esempio, una persona era presente ai luoghi, e nel momento in cui il misfatto si commetteva; ma un tal misfatto non si fa presumere dietro il carattere dell' incolpato.

2.° Se non esistono più ragioni per conchiudere dal fatto accaduto al misfatto, che al contrario,

Per esempio, non si sa altra cosa se non che una persona si è allontanata dopo il fatto; la quale può essersi allontanata così bene per causa d' affare, che per timore d' esser luogo all' accusa, abbenchè innocente ella sia. Non havvi maggior ragione di adottare piuttosto l' una, che l' altra proposizione.

Nulla di meno l' assenza è una ragione naturale della presunzione, perchè il misfatto può servir di ragione per l' allontanamento.

§. 564. — III. La forza degl' indizj dipende anche dalla loro prova.

1.° Un indizio non può ricevere fondamento al grado di sospetto, che ne risulta, che quando è provato esso stesso.

2.° Se l' *indizio* non è perfettamente provato, il sospetto, che ne risulta si abbassa nel medesimo grado, che l' indizio non è perfettamente provato.

§. 565. *L'* indizio perde tutta la sua forza,

1.° Se da un fatto provato, risulta l' impossibilità, che l' incolpato abbia potuto commettere il misfatto.

2.° Se la ragione sulla quale un indizio è fondato è intieramente distrutta da un altro fatto.

Esempio. Una persona si allontana dopo aver commesso tal fatto; ma si scuopre ch' ella si è allontanata a causa d' affari determinati.

3.° Se le ragioni contrarie prevalgono sopra l' indizio, e che la verisimiglianza si mette dal lato del contrario.

4.° S' è provato, che il fatto aggravante è falso.

5.° Se havvi contraddizione logica tra i differenti indizj, di maniera, che si distruggono essi medesimi.

IV. Per rapporto ai misfatti i quali possono essere provati per indizj, questi si dividono *in indizj comuni*, i quali valgouo per tutti o per molti misfatti, e in *indizj particolari*, i quali non valgono, che per misfatti particolari.

1.° Gl' indizj comuni si suddividono in *indizj prossimi e lontani*.

A. *Degl' indizj comuni e prossimi*.

Vi si possono contare:

a. *Lo schiamazzo pubblico* il quale perseguita un tale individuo come colpevole del misfatto, che vien di commettersi. (Art. 41 * 50 del Cod. d' istruz. crimin.)

Questo *indizio* deve essere considerato con molta circospezione. Rimontare è d' uopo all' origine dello schiamazzo pubblico. La malivolenza può averlo eccitato, l' errore particolare, che fa primieramente l' error pubblico, può averlo eccitato sopra una persona innocente, la quale ha la disgrazia di rassomigliare al colpevole, e la quale nel momento, o nel tempo vicino, al misfatto, trovavasi in quei luoghi.

Il colpevole astuto può essersi gettato nella folla, e confuso con essa, e lo schiamazzo pubblico può perseguitare in questa folla un altro individuo, come l' autore del misfatto, mentre, che il vero colpevole si trova in salvo di ogni persecuzione.

Il reo medesimo, caso il quale non è rarissimo, può aver designato un' altra persona come colpevole, e liberarsi, con questo artificio, dalle mani della moltitudine, che persegnita.

Non puossi dunque attribuire allo schiamazzo pubblico il carattere d' un indizio infallibile.

Questo indizio aumenta di forza, se proviene, come dice Carnot, sull' art. 41 * 50, da un' acclamazione spontanea, da una indeliberata accusa de' cittadini inaspettatamente adunati ai gridi della vittima, e che non è possibile di sospettare passione o calunnia, quando il corpo del delitto attesta diggià l' esistenza d' un misfatto, e d' un colpevole.

In tali circostanze, lo schiamazzo pubblico autorizza l' officiale di polizia giudiziaria ad arrestare l' individuo perseguitato.

Allora egli soddisfa al voto della legge, calma il furore della moltitudine contro l' individuo perseguitato, e garantisce anche questo ultimo contro i maltratti, che avrebbe potuto soffrire dalla moltitudine.

La persona perseguitata è ella innocente? E' una disgrazia, certamente, che l'è sopraggiunta, un accidente sventurato, che l'ha colpito, ma che resti tranquilla circa alla sua sorte. Il medesimo officiale il quale le ha tolto la sua libertà, e l'ha fatto aggravare di ferri, la proteggerà e la renderà in seno ai suoi. Il suo ministero è severo, rigoroso, ma è imparziale e giusto.

Egli esaminerà tutte le cause, che han fatto nascere lo schiamazzo pubblico, ne peserà il merito senza prevenzione; e se non è che l'acclamazione erronea o mal fondata della moltitudine, che dà carico all'individuo perseguitato; se circostanze imperiose, presunzioni gravi non si riuniscono a questo indizio, ne istruirà la camera del consiglio o i giurì, e lascerà alla loro coscienza e al loro onore, l'estimazione di questa inquisizione.

b. Se l'inquisito è trovato in possesso d'effetti, armi, strumenti, o carte che fan presumere, ch'è autore o complice, purchè ciò sia in un tempo vicino *del delitto*. (Art. 41 * 50 del Codice d'istruz. crimin.)

Perchè questa circostanza stabilisca un indizio prossimo, bisogna che il misfatto sia di tal natura, che è verisimile, che il reo si è servito d'armi, effetti o di strumenti, per commetterlo.

Bisogna che le armi, gli effetti, gli strumenti, abbiano una relazione diretta col misfatto, che esista una certa combinazione tra il misfatto e gli effetti, armi, etc.; bisogna che le armi siano della natura di quelle, colle quali il misfatto è stato commesso, o che gli effetti siano il prodotto del misfatto, e che facciano ragionevolmente presumere l'autore o il complice del misfatto.

Bisogna ancora che la persona, la quale è in possesso di queste armi o carte, non sia autorizzata ad asportar armi, o che il suo stato, o la sua professione non le diano il diritto, o l'uso d'essere in possesso delle sue armi, strumenti od effetti.

Il fatto che corrobora questo indizio è, quello, che

una tal persona è in possesso estraordinariamente d'armi, etc.

Bisogna che le carte possano dar luogo a rischiarimenti, o circa i preparativi, o intorno all' esecuzione, o relativameute agli autori ed ai complici.

Il legislatore ha dovuto lasciar qualche cosa alla discrezione, e alla prudenza dell' officiale di polizia giudiziaria, il quale deve aver riguardo, in simili occasioni, alle circostanze, che vengo d' indicare, alla buona o alla cattiva riputazione dell' inquisito, e il quale calcolerà se questo individuo è riputato capace d' aver commesso *il delitto*.

Se queste circostanze non si riuniscono contro l' asportator d' armi, etc., in un tempo vicino al delitto, sarebbe difficile di costituirlo in istato di arresto, quando anche non avesse il diritto d' asportar armi, quando anche la sua condizione, o la sua professione non fosse tale, che dovrebbe servirsene, e che per conseguenza ne sarebbe illecitamente, od almeno estraordinariamente in possesso.

Ben si potrebbero prendere delle misure contro questo individuo; ma dovrebbero essere piuttosto della natura delle misure di polizia amministrativa, che di polizia giudiziaria; e se fossero delle misure di polizia giudiziaria, per esempio, una pena per la mancanza di permesso d' asportar armi, non dovrebbero aver rapporto all' inquisizione del misfatto, che fa l' oggetto della ricerca.

c. Se nei luoghi dove il misfatto è stato commesso, si trovano degli effetti de' quali l' inquisito era l' ultimo possessore, siccome può essere provato. Questo indizio era anche stabilito dall' art. 29 della costit. crimin. di Carlo V.

Intanto questo indizio, comunque forte esso sia, deve essere considerato con precauzione. E' possibile che l' effetto sia stato rubato all' accusato medesimo, e che il ladro l' abbia lasciato sui luoghi del misfatto. E' possibile che il vero colpevole avesse un effetto simile a quello, che l' accusato possedeva.

Bisogna dunque, pria di procedere sopra questo indizio contro l' accusato, esaminar bene tutte le circostanze, e verificare, mercè la designazione circostanziata e dettagliata, che i testimonj devono farne, se l' effetto trovato è indubitatamente lo stesso, che l' inquisito possedeva poco tempo prima che il misfatto fosse commesso.

d. La deposizione d' un solo testimonio incorrotto. (art. 30 costit. crim. di Carlo V) Bisogna, a questo oggetto, che il testimonio affermi aver riconosciuto, mediante i suoi proprj sensi, che l' inquisito ha commesso tale azione, con tal circostanza. La deposizione del testimonio deve essere talmente chiara, che metter possa ad un certo grado d' evidenza il punto di sapere ch' è l' inquisito che ha commesso il *delitto*.

La deposizione di molti testimonj sospetti per causa di parentela o di domestichezza, non opera altra cosa che, un indizio *prossimo*. (Muyart de Vouglans, l. c., p. 806, art. 3.)

e. La dichiarazione fatta da un *coacussato*, *socius criminalis*. Ma bisogna che questa designazione sia spontanea, libera, determinata, circostanziata e sufficiente, e che non gli sia stata strappata nè per dolo, nè per la promessa dell' impunità, nè per altri artifizj.

E' d' uopo che l' accusato in tal guisa indicato sia d' una tal riputazione, che si possa sospettarlo capace di commettere un tal misfatto.

Bisogna innoltre che non vi abbia avuto nimicizia tra il coaccusato e la persona ch' egl' indica. Se il coaccusato fosse nemico della persona che disegna, la sua dichiarazione meritar non dovrebbe la menoma fede, salvo che le circostanze che indica non fossero sostenute da altre prove. (*Glolman*, l. c., § 453.)

f. La confessione estragiudiciale dell' inquisito, siccome la confessione fatta davanti un giudice incompetente, o il di cui procedimento fosse stato dichiarato nullo, opera anche un indizio prossimo. Bisogna che la confessione contenga tutti i requisiti d' una confessione valida,

che sia volontaria, sincera, verisimile, speciale e non erronea.

g. Se l' accusato, qualche tempo prima che il misfatto fosse commesso, minacciato aveva di commetterlo, queste minacce operano contro di lui un indizio prossimo.

Intanto bisogna che l' accusato sia conosciuto per essere nell' abitudine d' eseguire le minacce, e che la sua buona riputazione non contraddica i sospetti che tali minacce, spesso inconsideratamente profferite, potrebbero stabilire contro di lui. (Grolman, l. c., § 453; Muyart de Vouglans, l. c.)

h. *Il soccorso* che l' accusato ha prestato ai malfattori ch' egli conosceva per tali. (Carolina, art. 40; *Koch*, l. c., § 738.)

i. Le carte private le quali, negando l' accusato di riconoscerle per sue, sono state verificate da periti incorrotti. (*Muyart de Vouglans*, l. c.)

k. La transazione fatta per somma di denaro tra l' accusato e il suo accusatore, salvo che non comparisse d' altronde che questa somma non sarebbe stata data che per evitare l' incarcerazione o lo strepito d' una causa dispendiosa. (*Muyart de Vouglans*, l. c.)

B. *Degl' indizj comuni lontani*.

Si può mettere nel loro numero.

La Notorietà pubblica. La notorietà o il rumor pubblico è la voce che si sparge ch' è stato commesso un misfatto, e che un tale individuo se n' è reso colpevole.

Non bisogna confonderla con lo schiamazzo pubblico, del quale ho parlato qui sopra.

Lo schiamazzo pubblico è lo strepito che s' eccita al momento medesimo in cui il misfatto si commette o vien di commettersi, o almeno, in un tempo vicino.

La notorietà pubblica, al contrario, non insorge contro un individuo, che qualche tempo dopo che il misfatto è stato commesso, e sovente partorisce nella sua immaginazione un misfatto, e un colpevole.

Basta forse ella per giustificare un' istruzione criminale contro l' individuo che n' è il soggetto?

In tesi generale, bisogna dire che la polizia giudiziaria non debba contentarsi di un tale rumor pubblico, onde procedere e contro un cittadino. Ella deve, se questo strepito penetra sin dentro ai suoi templi, informarsi, prima di ogni altro atto, sopra quali ragioni questo strepito è fondato, che cosa gli ha dato l' esistenza, e se il misfatto è stato in fatti commesso.

Non è se non quando il risultato di questa informazione rischiara il fatto ed appoggia lo strepito, che deve ella agire con circospezione contro l' individuo che il soggetto del rumor pubblico. (Grolman, l. c., § 535, Koch, l. c., § 715.)

L' antica giurisprudenza francese non ammetteva la notorietà pubblica come ragione sufficiente onde procedere contro un individuo, se non quando era inquisito di duello. In questo solo caso, la notorietà pubblica, senza informazione precedente, bastava onde far decretare l' arresto personale contro colui che n' era inquisito (Muyart de Vouglans, l. c., § 626.)

Il cod. d' istruz. crim. non parla della notorietà pubblica. Lascia dunque alla saviezza e alla prudenza degli officiali di polizia giudiziaria, di calcolarne la forza e il valore.

Questi non mancheranno di prendere tutte le informazioni necessarie circa l' origine, la causa e la verisimiglianza dello strepito pubblico. Ne daranno anche avviso ai loro superiori, come ai procuratori generali, o ai procuratori imperiali criminali, e ne domanderanno dell' istruzioni intorno alla condotta che dovranno tenere.

Prost de Royer, l. c., pag. 300, si esprime così: Un delitto si commette o si suppone: la sua esistenza o la sua favola sono un alimento per l' inquietudine, la curiosità, l' ozio, la castroneria, per tutte le passioni socievoli. Voi sentite ben tosto un coro confuso e discordante, i di cui accenti acuti, dopo essere stati ripetuti dall' eco della città, vanno a percuotere il santuario della giustizia. Un cittadino è morto, esclama,

e i colpevoli vivono! e il magistrato dorme! Come restar può tranquillo spettatore stimolato da questo funebre grido, e comandato dalla legge? Egli è bene che si assicuri dell' accusato; la legge ordina la prigione! e sovente il cittadino è fra i ceppi, prima anche che il giudice siasi assicurato, che v' ha un delitto.

Volete voi vedere la sorgente e il progresso di questo strepito pubblico, e giudicare del suo valore negli avvenimenti? Esaminate primieramente la maniera differente di raccontare l' avvenimento, la quale, dopo avere alterato i discorsi primitivi, come lo diceva il signor avvocato generale *Seguier*, nella causa dell' abbate G... contro il conte di B. ..., farà il suo effetto sin sopra le deposizioni de' testimonj. Si vede, aggiungeva questo magistrato, si vede questa differenza nella maniera stessa di raccontare le notizie, le quali cangiano, per così dire, di natura e di carattere in tutte le bocche per dove si vedono passare. S' alterano, si aumentano ordinariamente, secondo le disposizioni, nelle quali trovasi colui, che le racconta; variano all' infinito, e, quasi sempre, si è tentato di aggiungervi, onde dar loro maggior certezza ed autenticità.

» Poste queste disposizioni funeste nei primi narratori, penetrate un istante nei cerchi, nelle brigate, e sin nelle turbe che forma il popolaccio al menomo avvenimento. Si rinvian da per tutto lo stesso carattere, lo stesso fondo, lo stesso andamento dello spirito umano, e niente pinge meglio la sua debolezza.

» Dopo il racconto fatto con enfasi, ed inteso coll' interesse dell' inquietudine, il primo movimento, ed anche il più naturale, è questa questione che ciascuno si fa interamente: Chi può aver commesso questo misfatto terribile, cioè a dire, chi è il colpevole? Poichè ne abbisogna una all' accusa, diceva Cicerone; ella lo cerca, lo desidera: *desiderat hominem ut notet*. Ne abbisogna uno, e sopra dati falsi, sopra indizj inesatti, ciascuno crede indovinare e vuole aver ragione. Sopravvengono i disputatori, e il cerchio si divide tra gli accusatori e i

difensori; l'amor proprio s' irrita, la maldicenza arriva, siegue la calunnia; e siccome si è portato più naturalmente a credere il male, l'accusa tira a se i suffragj. Allora, guai all'onesto uomo il quale, tranquillo, lungi dal misfatto ed incapace di commetterlo, è stato sospettato! s' egli è povero, la miseria conduce a tutto; s' é ricco, ha invidiosi; s' è sventurato, è un dissipatore; se vive nella solitudine, si sospettano più facilmente coloro che non si vedono; s' è frequente molto nelle compagnie, è un imbroglione; s' è in carica, è incivile per impotenza, per svagamento o per dovere; s' è virtuoso, avrà contro di lui tutti coloro ai quali il suo esempio è un rimprovero continuo; s' è freddo, circospetto, pensoso, umorista, gli si vede una fisonomia sinistra; s' è vivo, un furioso capace di tutto: qualunque egli sia, ha nemici, maldicenti, rivali i quali si riconoscono per unirsi, si sviluppano e si scatenano. Finalmente, è assai peggio, se alcuno crede averlo rincontrato la notte vicino al luogo del delitto: non si mancherà di dire che lo si ha veduto; è ben peggio ancora, se si conoscesse essere in discordia col morto, ben peggio, allorchè il colpevole audace, come se ne son tanti veduti, mescolandosi nella folla, sparge i sospetti, o scorgendoli, li accresce scaltramente: allora non v' ha più dubbio, e l' innocente, così denunziato per la voce pubblica, è strappato dal suo domicilio, trascinato ignominiosamente in prigione per andare al supplizio, o non uscirne se non quando sarà abbastanza fortunato di provare geometricamente la sua innocenza; forse solamente, siccome è sì sovente accaduto, quando il colpevole, andando all'ultimo supplizio per un altro misfatto, vorrà bene, pria di morire, confessar quello, per rispetto all' umanità, alla verità, all'innocenza. Donde previene questa propensione a credere così facilmente il misfatto, e a crederlo tanto più facilmente quanto sembra più estraordinario o per sua natura, o per le qualità di colui al quale s' imputa? E' forse l'amore del maraviglioso? E' la cattiva opinione che abbiamo di noi medesimi? Ahi? sarà troppo di credere quando la prova

sarà fatta, e saremo sempre nel punto di arrossire per li nostri simili, di gemere vendendo quanto l' uomo si degrada e come si rende simile ai bruti in questa società umana formata per sua istruzione e per la sua felicità? Sino a questo punto, dubitiamo piuttosto con piacere, dubitiamo per amor proprio, per giustizia: temiamo sopratutto che i nostri discorsi, i nostri sospetti, le nostre azioni, il nostro silenzio medesimo, aumentando o favorendo lo strepito pubblico, non contribuiscono a versare il sangue innocente.

Questi non sono falsi terrori, ma sono sventuratamente delle verità depositate negli annali della giustizia con fatti spaventevoli.

b. Se l' accusato è d' una riputazione così cattiva, che lo si può credere capace d' aver commesso il misfatto in questione, o se l' accusato ha diggià commesso poco avanti un' azione simile, se ha tentato di commetterla, o s' è stato disfamato.

Bisogna che questa cattiva riputazione provenga da uomini i quali non sono essi stessi in cattivo predicamento, ma da uomini onesti, gravi, degni di fede, che non sono nemici dell' accusato, e che conoscono non solamente il suo carattere, ma anche la sua condotta.

Il giudizio del volgo, sempre portato a condannare, non basterebbe per costituire un tale indizio. Bisogna che la riputazione sia accertata legalmente col sentire gli uomini qui sopra indicati, prima che servir possa di fondamento a un' istruzione criminale. (Grolman, l. c.; Muyart de Vouglans, l. c.)

c. Se l' accusato ha commesso diggià molti misfatti o delitti del medesimo genere donde può indursi una *certa indicazione* a commettere sifatte violazioni. Intanto questo indizio è debole, se trovasi isolato; ma aumenta di forza, se concorre con altri indizj. Oltre gli autori sudetti, vedete *Hornius*, *in tr. de semel malo*; *semper malo*. Cap. 2, § 14.

d. Se l' accusato è stato trovato su' luoghi i quali per la loro situazione, favoriscono l' esecuzione de' misfatti;

e donde presumesi che il misfatto in questione vi sia stato commesso.

e. Se l' accusato si trova estraordinariamente assente dal luogo del suo soggiorno abituale nel tempo in cui il misfatto è stato commesso in un altro luogo. (Feuerbach, l. c.)

f. Se l' accusato rassomiglia di aspetto, di taglia, di abiti, di armi, di cavalli, etc., a colui il quale è stato riconosciuto commettendo il misfatto. (Art. 25, § 5 della Carolina.)

Questo indizio può anche divenire *indizio prossimo*, se la rassomiglianza si stabilisce con indizj estraordiuarj. (Grolman, l. c., § 454.)

g. Se l' accusato dimora o conversa colle persone le quali hanno l' abitudine di commettere de' misfatti simili a quello di cui si tratta.

Bisogna, che l' accusato le abbia conosciute onde avere questa abitudine. (*Carolina*, art. 25, 56, Cod. penale, art. 61.)

h. Se l' accusato era nemico della persona offesa, o se aveva un altro qualunque interesse affinchè il misfatto fosse commesso. (*Carolina*, art 25, §. 7.)

i. Se l' accusato è stato indicato *della persona lesa*.

Bisogna, che la persona offesa sia dotata d' intelligenza, degna di fede, e che abbia confermato l' indicazione, o con atto di giuramento, o alla morte. (*Carolina*, art. 25, §. 8.)

Oltre gli autori qui sopra indicati. Vedete *Kleinii Diss. de inculpatione et exculpatione vulnerati moribundi. Aug. de Leyser de inculpatione moribundi in meditat. spec. 646. Ejusdem Diss. de probatione caedis per testimonium moribundi*.

j. Se l' accusato avesse preso la fuga, senza altra causa manifesta che la rea coscienza del fatto di cui è incolpato. (*Carolina*, art. 25, § 9.) *Bœhmer in consult. et decis.*, *tit.* 2, *p.* 2, *decis.* 1172, *n.* 18.)

k. Se l' accusato fosse vario nelle sue dichiarazioni. (*Joh. Fried. Falckestein*, *tr. de eo quod justam est circa inquisitum varietatem*.

l. Se l' accusato offerto avesse della mercede per rimuovere la denunzia, la querela e l' istruzione.

m. Se l' accusato simulasse un furore o demenza.

n. Se cangiasse spesso di vestimenti in un tempo vicino al misfatto.

o. Se facesse la professione di vagabondo, o di birbone.

p. Il turbamento, il tremor della voce, il pallore, che osservati si fossero nell' accusato, al momento in cui sortiva dal luogo dove il misfatto veniva di commettersi, stabilirebbero anche contro di lui un indizio lontano. (*Muyart de Vouglans*, l. c.)

2.° *Gl' indizj particolari* ad alcuni misfatti e delitti, sono tanto differenti quanto i misfatti medesimi. Eccoli:

A. *Indizj particolari del furto*, e di altri misfatti, che si avvicinano al furto. Vi si possono contare:

a. Se, dopo il furto, qualcuno possiede gli effetti, e le cose rubate, onde s' é provato, che l' ha possedute senza, che possa giustificare il loro acquisto legale, si stabilisce una presunzione urgente, che ha egli partecipato al furto ch' è stato commesso.

Se questo individuo dichiarasse aver ricevuto questi effetti dai ladri medesimi, che conosceva per tali, confesserebbe, per ciò solo, che avesse egli partecipato al furto, ma questa dichiarazione non opera un indizio prossimo, che ha egli medesimo commesso il furto.

b. La circostanza, che qualcuno da ricetto scientemente a ladri conosciuti, che nasconde o vende scientemente le cose tolte, distratte, lo costituisce complice. (Art. 62 * 458 del Cod. penale.)

Ma se questo individuo nega aver conosciuto i ladri, se non è ancora provato, che li conosceva per tali, ne risulta sempre un indizio prossimo di complicità.

c. Allorchè l' accusato é stato veduto sortire di notte dai luoghi dove il furto è stato commesso, portar la cosa ch' è stata rubata, e prendere la fuga dal luogo in cui questa cosa è stata trovata.

Tutte queste circostanze, ben provate, bastar possono per operare la convinzione dell' accusato.

Ma se i testimonj, invece d' attestare, che han veduto l' accusato portar la cosa rubata, dichiarano solamente aver veduto l' accusato portar un fardello; come potrebbe essere, che questo fardello contenesse tutta altra cosa, che gli effetti, che si potrebbe essere stati rubati, vi sarebbe solamente *indizio prossimo*. (*M. Muyart de Vouglans*, l. c., pag. 805, n. 6.)

d. Se il furto è stato commesso con rottura, si è veduto sui luoghi un uomo, d' altronde sospetto munito di strumenti proprj a commettere la rottura. (Grolman, l. c., §. 456. Koch, l. c., §. 744, let. h., ed art. 41 del Cod. d' istruz. crimin.)

e. Un indizio lontano del furto si dichiara contro le persone, le quali sin allora vivevano in ristrettezza, e le quali tutto ad un tratto compariscono come genti ricche, e vivere nell' abbondanza; questo indizio si dichiara principalmente contro i vagabondi, e contro i birboni, i quali vivono lentamente nell' osterie; senza, che esercitano un mestiere od una professione, che ne fornisca loro le spese. *Vedete* Grolman, Koch, l. c., e Muyart de Vouglans, l. c., pag. 808.

Questo ultimo autore pretende anche che havvi indizio prossimo del furto contro un individuo, allorchè si è trovata la sua scala appoggiata al muro della casa dove è stato fatto il furto.

Io non credo, che si possa adottare indistintamente questa opinione. Un *indizio prossimo* non può risultare dalla circostanza indicata, ad eccezione che altre circostanze non vi si riuniscano; poiché è possibile che i ladri abbiano cercato questa scala nel cortile del proprietario della scala, lo che è tanto più facile nei paesi dove, fidandosi alla buona fede, il proprietario non chiude il suo cortile. Non se ne potrebbe dunque indurre che un indizio *rimotissimo e debole*.

B. *Indizj dell' omicidio*. Vi si possono annoverare,

a. Primieramente come il più forte, l' indizio ch' è

stato indicato quì sopra dal Signor Vouglans, sotto la lettera *a* *Vedete* pag. 109.

b. Se l' inquisito è stato trovato sui luoghi e al tempo del misfatto, munito d' armi insaguinate o vestito d' abiti coverti di sangue, senza che possa indicarne la causa verisimile, o s' è stato veduto con viso pallido ed agitato, allorchè sortiva dal luogo dove trovavasi una persona uccisa (Carolina, art. 33; Grolman, l. c., § 456, Muyart de Vouglans, l. c., pag. 804, 805 e 807)

c. La circostanza che qualcuno possiede o che ha posseduto degli effetti o delle cose che l' individuo ucciso seco portava, siccome è provato, senza che possa giustificare il loro acquisto legale, produce una presunzione urgente ch' egli è l' autore d' un furto commesso con omicidio.

d. Se un uomo è stato mortalmente ferito in un tumulto, senza che se ne conosca l' autore, la presunzione si stabilisce contro colui il quale, come è provato, è stato presente al tumulto, dove ha avuto rissa con l' ucciso, e il quale ha tirato le armi contro questo ultimo.

Questa presuuzione diviene tanto più forte, s' è provato, che ben tosto dopo le armi dell' accusato sono state coperte di sangue, e se la qualità della ferita corrisponde talmente all' arma dell' accusato, che se ne possa conchiudere esserne stata la causa. (Grolman, l. c.; Koch, § 741.)

Si può anche, se la ferita proviene da un colpo di pugnale, stabilire sovente in questo caso una prova artificiale, se, oltre le circostanze allegate, è perfettamento provato, che di tutte le persone presenti al tumulto, non ha nessuna asportato un' arma a punta. (Grolman, l. c., § 456.)

C. *Indizj dell' avvelenamento*.

a. *Un indizio prossimo* contro l' autore dell' avvelenamento, risulta da ciò, che una persona, d' altronde sospetta, la quale viveva in nimistà coll' avvelenato, o la quale sperava de' vantaggi dalla sua morte, è convinta d' aver comprato o preparato de' veleni, senza che

possa giustificare l' oggetto verisimile, per lo quale ha voluto impiegarli. (Grolman, l. c., § 457; Koch, l. c. Muyart de Vouglans, l. c., pag. 888, art. 5.)

b. La sola circostanza, che qualcuno è convinto di avere preparato del veleno, senza che ne possa indicare l' oggetto verisimile, opererebbe contro di lui una presunzione urgente, quando anche alcuna delle tre circostanze quì sopra espressate, vi concorrerebbe, se si fosse trovato questo genere di veleno nel corpo dell' avvelenato.

c. Se qualcuno il quale è convinto d' aver comprato del veleno, ne neghi la compra davanti il giudice il quale lo interroga su questo punto, ne risulta anche un indizio prossimo dell' avvelenamento. (Carolina, art 37; Grolman, Koch e Muyart de Vouglans, l. c.)

D. *Indizj dell' infanticidio*.

a. Allorchè si sospetta avere una donna partorito in segreto un bambino, e d' averlo ucciso, è d' uopo particolarmente informarsi se si è veduta in una gravidanza insolita, dippiù, se questa gravidanza ha in seguito sparito, e se quindi è divenuta pallida e debole. Allorchè queste circonstanze od altre simili si rivengono, e che la persona sia tale dar sospetto, devesi, onde giungere ad una più ampia cognizione, farla visitare in particolare da donne prattiche. Bisogna considerare eseguendo questa visita i segni ordinarj, che la gravidanza ed il parto imprimono al corpo. Se la suspicione si trovasse confermata dalla verità, vi sarebbe un indizio prossimo dell' infanticidio, benchè non volesse in seguito confessare il suo misfatto. (Carolina, art. 35, Muyart de Vouglans, p. 805, art. 4; Grolman, l. c., § 458; Koch, l. c., § 741.)

b. Intanto non risulta *indizio prossimo* dell' infanticidio, nè da ciò che v' ha del latte nelle mammelle, nè da ciò che il corpo pende. Per istabilire l' infanticidio, bisogna innoltre, che la donna abbia celato la sua gravidanza, che abbia partorito senza essere stata assistita

da persona alcuna, e che abbia nascosto o sotterrato il bambino.

La riunione di queste circostanze produce un indizio prossimo dell' infanticidio commesso, se nulla non può essere allegato, onde allontanare con ragione il sospetto che ne nasce.

Ma se la nascita fosse precipitata, o se la madre avesse delle ragioni convincenti per non riputarsi gravida, i sospetti i quali possono essere tratti dalle circostanze allegate, devono molto diminuire di forza.

E. *Indizj dell' Incendio*.

A riguardo dell' incendio, insorge una presunzione urgente contro colui il quale, in un tempo vicino, è stato veduto in possesso di materie combustibili, come delle miccie, delle fiaccole, de' fuochi d' artifizio, e d' altre proprie ad appicare il fuoco, o il quale, come deve essere provato, ne preparava, sia clandestinamente, sia d' un' altra maniera sospetta, senza che possa giustificare la loro destinazione. (Grolman, l. c., § 459; Koch, 745; Muyart de Vouglans, p. 808, n. 6.

Bisogna intanto che si considerino anche, in questo caso, le qualità, la condotta, e la riputazione della persona inquisita, per vedere se da sua parte aspettare si possono cotali fatti.

Innoltre, gl' indizj che nascono contro di essa non devono essere snervati dalle ragioni giustificative, che questa persona allega per rapporto al possesso o alla preparazione delle materie combustibili.

F. *Indizj del tradimento*.

a. La circostanza che un uomo, d' altronde sospetto, è stato trovato in una conversazione clandestina e sospetto con persona sospetta di aver commesso il misfatto di *tradimento*, produce un indizio prossimo contro di lui, benchè le dichiari per suoi nemici, e che affetti di temere le loro insidie.

b. La circostanza sola che i capi de' cospiratori indicano nelle loro carte e liste, l' una o l' altra persona di cui vogliono servirsi, o per facilitare, o per consuma-

re il loro misfatto, o per conservarsi, non produce un indizio prossimo contro le persone così indicate, salvo che non risulti, per altre circostanze, che le persone indicate avevano un legame intimo coi cospiratori.

La famosa cospirazione di *Mallet*, etc., ne ha fornito molti esempj. Mallet indicato aveva nelle sue liste molte persone alle quali conferir voleva degl' impieghi, benchè non le avesse conosciute che per la loro riputazione, e non avesse avuto giammai commercio con esse; ma la sentenza della commissione militare le ha giustamente assolte.

G. *Indizj della falsa moneta*.

V' ha indizio prossimo, allorché trovasi in caso dell' inquisito della falsa moneta, degli strumenti proprj a questa falsificazione, senza che possa d' altronde provare che li abbia avuti ad altro scopo; o quando trovasi in sua casa della falsa moneta, sensa che possa dire precisamente d' onde gli é pervenuta. (Muyart de Vouglans, l. c., p. 808, n. 7.)

§ III. *Distinzione tra gli autori e i complici*.

Qualunque violazione della legge suppone che una o molte persone determinate ne siano la causa, o che le abbiano dato origine.

Le persone le quali concorrono a produrre un effetto contrario alla legge, non vi contribuiscono intanto nella medesima proporzione. Questo e il perchè devonsi distinguerle e dividerle in autori o complici.

Art. I. Chiamasi *autore di un misfatto o delitto*, la persona nell' intenzione, e nel fatto della quale trovasi la causa sufficiente che ha prodotto il misfatto. (Feuerbach, l. c., § 44.)

Se molte persone concorrono allo stesso misfatto, come autori, si chiamano *coauctores delicti*, coautori.

Elleno vi concorrono fisicamente, cioé a dire, ciascuna delle persone agisce essa stessa; ma le loro azioni possono essere differenti, secondo l' effetto che l' azione di ciascun colpevole produce.

a. L' azione di ciascuna persona può diggià conte-

nere in se stessa la causa dell' esistenza del misfatto, lo che succede, per esempio, se ciascuno coautore dà all' assassinato una ferita mortale.

b. L' azione di ciascuno individuo non può essere che una parte del misfatto o delitto, il quale non si costituisce perfettamente che per l' insieme di tutti gli atti commessi da tutti i coautori.

Puossi dar per esempio il fatto seguente.

A. tien la pistola alla mano, e la dirigge sulla persona rubata, mentre che B. la ruba; C. apre le casse, le valiggie, etc.; D. Invola gli effetti. Se, in questo caso, i coautori A., B., C., e D. agiscono a disegno e conformamente ad un piano anteriore, la parte dell' uno si unisce a quella dell' altro, e ciascuno è autore perfetto di tutta l' azione del furto; ma se agiscono senza che vi sia stata riunione anteriormente concertata tra loro, ciascuno non è autore che della particolare che ha preso al misfatto.

Art. II. *Dei complici*.

Si appella *complice*, *socius delicti*, d' un misfatto o delitto, la persona la quale partecipa all' azione dell' autore, in ciò che fa degli atti i quali benchè non producono da loro stessi il misfatto o il delitto, contribuiscono intanto ad ajutare l' autore nell' adempimento de' suoi atti criminosi e nella produzione del misfatto. (Feuerbach, l. c., § 45.)

La complicità si opera di molte maniere.

Se ne rendesi colpevole,

a. Provocando al misfatto o delitto, con doni, promesse, minacce, abusi d' autorità o di potere, machinazioni od artificj colpevoli, o dando dell' istruzioni per commetterlo.

b. Procurando dell' armi, degl' istrumenti o tutto altro mezzo che avrà servito all' azione, sapendo che dovevano servirvi.

c. Ajutando o assistendo l' autore o gli autori dell' azione nei fatti che l' avranno facilitata, o in quelli che l' avranno consumata.

d. Somministrando abitualmente alloggio, luogo di ricovero o di riunione agl' individui i quali esercitano de' ladronecci o delle violenze contro la sicurezza dello Stato, la sicurezza pubblica, le persone e le proprietà, de' quali si conosce la condotta criminosa.

e. Nascondendo scientemente, in tutto o in parte, delle cose involate, distratte od ottenute mediante un misfatto o un delitto.

In questa maniera la complicità è caratterizzata dagli art. 60, 61, 62 * 74 n. 1. 234 del cod. penale.

I complici d'un misfatto o d'un delitto, o d'un azione qualificata di misfatto o delitto, sono puniti colla medesima pena, che gli autori stessi di questo misfatto o di questo delitto, salvo i casi in cui la legge ne ha diversamente disposto. (Art. 59 e 60 * 75 del cod. penale.)

Non è necessario dunque che il misfatto sia consumato, perchè il complice possa essere condannato; basta che l'autore abbia dato al suo fatto il carattere d'un cominciamento d'esecuzione siccome l'ho definito qui sopra.

Ma siccome il semplice *tentativo* del misfatto, benchè manifestato con atti esteriori, non è qualificato di misfatto se non quando è stato seguito d'un cominciamento d'esecuzione, etc., (art. 2 * 70 del cod. penale), il complice d'un individuo che si è reso colpevole di *semplice tentativo*, non può essere condannato alla pena pronunziata dalla legge per lo misfatto.

Io rimando a questo riguardo a ciò che ho detto circa alla differenza tra gli atti principali e preparatorj.

I mezzi di scoprire gli autori del misfatto e del delitto, si possono anche applicare alla scoverta de' complici.

Ma havvi ancora un mezzo particolare di scoprire i complici, ed è la confessione dell'autore e l'indicazione che ne fa.

La forza di prova di questo mezzo non è troppo grande. Bisogna, a questo effetto, considerare la qualità, la

riputazione, la condizione, lo stato della persona indicata come complice, la passione, l' interesse, la sincerità e la veracità che l' accusato traveder fa facendo questa indicazione.

Molta circospezione abbisogna da parte dell' officiale di polizia nel calcolare queste circostanze, e per determinarsi ad agire contro la persona indicata come complice.

§ IV. *Delle misure da prendere contro l' inquisito.*

Se l' officiale di polizia giudiziaria è stato informato per l' una o l' altra via che vengo d' esaminare, che un tale individuo si è reso colpevole, o ch' è presunto essere l' autore o il complice del delitto, e che trova le imputazioni assai forti, onde precedere direttamente contro l' inquisito, deve farlo *chiamare* davanti a lui, per *interrogarlo* circa il fatto e le circostanze del misfatto o del delitto.

Due articoli particolari io destino a ciascun di questi atti.

Art. I. *Del mandato fatto all' inquisito.*

Questo mandato dell' inquisito differisce secondo che l' inquisito è *presente od assente* dal luogo del suo domicilio ordinario, e secondo che il misfatto o delitto presenta caratteri gravi, ed è punito con pene più o meno forti. Poste queste considerazioni, il mandato si divide in mandato di comparizione, in ordine d' arresto e in mandato d' accompagnamento.

N°. I. *Del mandato di comparizione, o della citazione* (1).

Se il delitto di cui una persona è incolpata non tira a se pene afflittive o diffamanti; se, quando si tratta d' un misfatto, gl' indizj che si stabiliscono contro l'

---

(1) *Quattro sorti di mandati le nostre leggi di procedura nei giudizj penali conoscono, cioè mandato*

inquisito non sono gravi; se l'inquisito domiciliato non è stato sorpreso in delitto flagrante, o se non si è reso sospetto di fuga, l'officiale di polizia giudiziaria deve limitarsi a decretare contro l'inquisito un mandato di comparizione. Lo che risulta dalla combinazione degli art. 40, 91 e 114 del cod. d'istruz. crimin.

Ingiusto sarebbe di voler usare delle vie più rigorose contro l'inquisito, il quale fin là non è, che uno sventurato, e non un colpevole.

L'officiale di polizia giudiziaria il quale decretasse indistintamente un ordine d'arresto, o un mandato d'accompagnamento, aggraverebbe la condizione diggià dura abbastanza nella quale l'inquisito è ridotto per la sola imputazione, che cade su di lui. Egli userebbe, senza legittimo motivo, la violenza verso un cittadino il quale può anche così bene essere innocente, che colpevole; eserciterebbe degli atti arbitrarj, e si esporrebbe non solamente alla presa a parte da canto dell'inquisito assolto, ma anche alla pena contenuta negli art. 186 e 198 del Cod. penale.

Tutto ciò ch'è necessario per giustificare una istruzione criminale contro un individuo, è anche richiesto per giustificare la sua citazione; cioè a dire, è necessa-

---

di comparsa, mandato d'accompagnamento, mandato di deposito, e mandato d'arresto. Il primo si può spedire dal giudice del circondario, o dall'autorità competente a procedere nei delitti, e nelle controvenzioni, e tal mandato ha luogo, tutte le volte, che l'imputato incorra in pene di polizia, e correzionali, che non ascendono alla prigionia. Il medesimo sarà notificato dall'usciere all'imputato, il quale tosto che comparirà innanzi l'autorità competente sarà subito interrogato, e lasciato in libertà. Qui appresso parleremo delle altre tre specie dei mandati. Art. 107, n. 2, L. proc. pen.

rio, che esista un' imputazione legale contro l' individuo il quale deve essere citato.

Il semplice sospetto, che l' officiale di polizia avesse contro tale o tal individuo, non basterebbe per giustificarne la citazione, la quale sparge sempre una luce disfavorevole sulla persona alla quale è stata data per causa d' un misfatto, o d' un delitto.

L' officiale il quale decreta il mandato di comparizione, deve nominare o indicare l' inquisito il più chiaramente ch' è possibile. (Art. 95 del Codice d' istruz. criminale).

Se questo ultimo porta un nome assai sparso per temere un equivoco, l' officiale non deve trascurare di mettere nel mandato il segnale dell' inquisito. (Carnot, sull' art. 95, n. 4.)

Nel caso in cui non vi sarebbe alcun inquisito sufficientemente designato, onde evitare qualunque equivoco nell' esecuzione del mandato, bisogna continuare le ricerche, sin tanto, che s' abbiano ottenuto dell' informazioni più positive. Così la corte di cassazione giudicò li 9 piovoso anno 10, annullando un procedimento istruito contro de' *quidams*, ai quali non erano state date altre qualificazioni, che quelle di cacciatori, di ussari, di cannonieri; indicazioni le quali applicar si potrebbero a tutti i militari di questi differenti reggimenti.

Il mandato di comparizione deve essere datato, e sottoscritto dall' officiale, che lo rilascia, e munito del suo suggello. (Art. 95 *ibid.*)

Deve essere notificato all' inquisito, personalmente o al domicilio, da un usciere o da un agente della forza pubblica, come un gendarme, una guardia forestale o guardia campestre. Deve farne esibizione all' inquisito, e lasciargliene copia. (Art. 97 *ibid.*)

Nel caso in cui il prevenuto citato sarebbe contumace, l' officiale di polizia giudiziaria potrebbe ordinare il suo arresto.

Il mandato di comparizione è esecutivo in tutto il territorio dell' imperio. (Art. 98).

L' officiale, che ha decretato un mandato di comparizione senza avervi osservato le formalità prescritte, può essere non solamente condannato a un' ammenda di cinquanta franchi, ma anche essere preso a parte. (Articolo 112).

N.° II. *Dell' ordine d' arresto provvisorio* (1).

L' officiale di polizia giudiziaria il quale prova un delitto flagrante, deve, se il fatto apporta pena afflittiva o diffamante, o la pena del carcere, e se vi siano indizj gravi, ordinare, che l' inquisito presente, qualunque ne sia la qualità, sia arrestato provvisoriamente. Lo che risulta dalla combinazione degli articoli 16 e 40 del Cod. d' istruz. crim.

L' officiale di polizia giudiziaria agir deve con tanta maggior circospezione, quanto che la legge reputa l' inquisito innocente, fin tanto che non insorgono contro di lui degl' indizj gravi abbastanza per farlo presumere colpevole, e che l' arresto d' un cittadino aver può, a riguardo della sua persona, della sua famiglia, e del suo credito, le conseguenze le più funeste.

---

(1) *Il mandato di deposito, che corrisponde all' ordine d' arresto provisorio in Francia, si può spedire nel corso dell' istruzione dal procurator generale presso la gran Corte criminale, dal giudice d' istruzione, dal giudice della gran Corte criminale tutte le volte, che assume le funzioni di giudice istruttore, e dal giudice del circondario, nei misfatti contro gli imputati a carico dei quali siensi raccolti indizj gravi. Art. 104, L. proc. pen.*

Nei delitti portanti a pena di prigionia il giudice competente potrà spedire anche il mandato, contro l' imputato pel quale siensi raccolti indizj. Eseguito il mandato di deposito il giudice interrogherà immediatamente l' imputato. Art. 107, L. proc. pen.

Bisogna, che esistano indizj gravi contro l'inquisito. La denunzia sola non basterebbe. L'avviso dato da un'autorità costituita, da un funzionario o da un officiale pubblico, giustificar non potrebbe questo ordine se non quando il verbale sarebbe formato sopra fatti pertinenti, e concludenti, i quali avvenuti fossero sotto gl'occhi dell'autorità del funzionario.

Le disposizioni de' testimonj devono essere della natura di quelle, che ho esposte qui sopra per giustificare un tal ordine. Questo ordine d'arresto provvisorio deve anche essere eseguito da un usciere o da un agente della forza pubblica.

Vi si devono osservare le medesime formalità come nel mandato di comparizione.

L'inquisito arrestato deve essere interrogato sul momento, e restare in seguito sotto le mani della giustizia in istato di mandato d'accompaguamento. (Art. 40 e 45 del Cod. d'istruz. crimin.)

N.° III. *Del mandato d' accompagnamento* (1).

Se il misfatto porta pena afflittiva o diffamante, e se indizj gravi insorgono contro una persona che *non è presente*, l'officiale di polizia giudiziaria che prova questo delitto decretar deve un mandato d'accompagnamento contro l'inquisito. (Art. 40 *ibid.*)

---

(1) *Il mandato di accompagnamento si spedisce contro i testimonj, ed i periti i quali chiamati dal giudice per far testimonianza, o perizia si rendono renitenti a comparire. Un tale mandato si eseguisce dall'usciere, o da qualunque altro agente della forza pubblica, il quale prenderà il testimone, ed il perito, e l'accompagnerà innanzi il giudice, e dietro aver eseguito le sue incombense sarà posto in libertà. Art. 82 e 805, L. proc. pen.*

Questo mandato d' accompagnamento deve essere fondato sulle medesime ragioni, che ho indicate nel numero precedente, ed essere rivestito delle forme prescritte per lo mandato di comparizione.

Se l' ordine d' arresto può essere decretato contro qualunque persona, non è così del mandato d' accompagnamento. La qualità della persona dell' inquisito deve essere considerata allorchè il misfatto non è flagrante, e non l' inquisito dal romor pubblico perseguitato.

L' officiale di polizia giudiziaria non può, eccetto il caso di delitto flagrante, ordinare un mandato d' accompagnamento contro un ministro, contro un membro del senato, un consigliere di Stato, un membro del corpo legislativo, o contro un agente del Governo. (Art. 121 e 129 del Codice penale.)

Devonsi riguardare, dice M. Carnot, sull' art. 91, n. 35 e seguenti, come agenti del Governo, tutte le persone, che il Governo ha incaricate di rappresentarlo nelle funzioni, che sono lor delegate.

Il favore che la legge accorda loro, di non potere essere chiamati in giudizio senza precedente autorizzazione, è più ancora nell' interesse del Governo, che in quello degl' individui.

Il Governo non può essere certo, che i suoi ordini saranno eseguiti, se non in quanto mette sotto la sua salvaguardia speciale coloro i quali se ne trovano portatori; che assicurando ai suoi agenti che non potranno essere citati, arrestati e condannati allorchè si saranno ristretti nell' esercizio delle funzioni, che ha loro affidate.

Le disposizioni della legge la quale vuole l' autorizzazione in simil caso, è dunque tutta di diritto pubblico. Quindi la corte di cassazione annulla, per mancanza di autorizzazione precedente, così bene sul ricorso del Ministero pubblico, che su quello della parte. Fuvvi in tal senso una decisione, li 22 luglio 1808.

Ma sarebbe troppo generalizzare queste parole *agenti del Governo*, applicandole a tutti coloro, che il Go-

verno incarica d' agire in suo nome e di rappresentarlo; esse non possono applicarsi agli agenti militari, nè a quelli dell' ordine giudiziario.

Non possono intendersi, che degli agenti amministrativi.

I giudici non sono stati giammai considerati come agenti del Governo, ai quali deve applicarsi l'art. 75. della costituzione.

Le leggi hanno perpetuamente stabilito, per ciò che li riguarda, delle forme particolari di procedere.

Il Codice d' istruzione criminale ha messo gli officiali del Ministero pubblico al livello de' giudici, senza richiedere nè per gli uni, nè per gli altri, alcuna autorizzazione del consiglio di Stato precedente ai procedimenti criminali, correzionali o di polizia, che potrebbero essere diretti contro di essi. (Art. 479 *ibid.*)

Le disposizioni dell' art. 479 del Cod. d' istruzione criminale sono state dichiarate comuni, per l' articolo 10 della legge de' 20 aprile 1810, ai grandi officiali della legione d' onore, ai generali comandanti una divisione o un dipartimento, agli arcivescovi, e vescovi, ai presidenti de' concistori, ai membri della corte di cassazione, a quelli della corte de' conti, e delle corti imperiali, ed ai prefetti.

I cancellieri della corte di cassazione, di quella de' conti, e delle corti imperiali, entrano nella composizione di queste corti; e la legge parlato avendo senza restrizione de' membri, che le compongono, trovansi necessariamente compresi nella sua disposizione

Riguardo agli agenti militari, non si ha giammai pensato, che invocar potessero le disposizioni dell' art. 75 dell' atto costituzionale. Per lo che, tutte le volte, che hanno essi avanzato questa pretenzione, è stata rigettata.

Gli agenti militari impiegati alla coscrizione sono quelli i quali, il più sovente, han preteso, che l' articolo citato poteva loro applicarsi; ma non sono stati giammai ascoltati nei loro reclami. (Decisioni de' 12 settembre 1807, e 19 agosto 1808.)

Gli agenti del Governo, nell' ordine amministrativo, sono così numerosi, che se il consiglio di Stato fosse restato incaricato dell' esame di tutte le cause nelle quali avrebbero potuto trovarsi compromessi, non avrebbe potuto occuparsi di alcun altro oggetto. Ciò è stato facilmente compreso; e, in conseguenza, i poteri del consiglio di Stato sono stati delegati, per riguardo d' un gran numero di questi agenti, ai direttori generali dell' amministrazioni alle quali appartengono.

Questa delegazione fu data al direttore generale del registro, de' demanj, per decreto de' 9 piovoso anno 9.

A quello dell' amministrazione delle foreste, per decreto de' 28 piovoso anno 11.

A quello delle dogane, per decreto de' 29 termidoro dello stesso anno.

A quello de' diritti riuniti, per decreto imperiale de' 28 messidoro anno 13.

Ma l' autorizzazione non è richiesta, che a riguardo degli agenti, e *preposti esteriori* delle amministrazioni.

Gl' impiegati negli officj reclamar non potrebbero questa garanzia; è però richiesta per chiamare in giudizio un secretario generale di prefettura. (Decreto de' 21 maggio 1807.)

Al prefetto appartiene di dar l' autorizzazione per chiamare in giudizio gl' impiegati agli octroi. (Decreto de' 29 termidoro anno 11; e i percettori delle contribuzioni dirette. (Decreto de' 16 fiorile anno 10.)

Quella che data fosse dal sottoprefetto sarebbe insufficiente. (Decreto de' 9 nevoso anno 12.) Ma il sotto-prefetto deve essere consultato allorchè trattasi di chiamare in giudizio un percettore delle contribuzioni dirette. (Lo stesso decreto de' 16 fiorile anno 10.)

Se il percettore fosse stato *destituito*, vi sarebbe autorizzazione sufficiente per lo solo fatto della sua destituzione. (Decreto imperiale de' 4 piovoso anno 12.)

Non è nemmeno necessaria l' autorizzazione per esercitare de' procedimenti contro un maire, o contro un aggiunto chiamato in giudizio nella sua qualità d' officiale

dello stato civile. (Altro decreto imperiale dello stesso giorno.)

Non è necessaria per chiamare in giudizio una guardia campestre. (Così fu giudicato li 19 agosto 1808.)

Non l'è per li cancellieri de' tribunali. (Decisione de' 26. dicembre 1807.)

Non lo sarebbe per un secretario della municipalità, il quale è un agente interno dell'amministrazione.

Fu deciso il primo luglio 1808, che bisogna un'autorizzazione speciale ad oggetto di procedere contro un guarda porto sopra un fiume navigabile.

E' necessaria anche per chiamare in giudizio un verificatore del peso pubblico. (Decisione della corte di cassazione de' 3 febbraro 1810.)

L'autorizzazione sarebbe di rigore, allora anche che l'agente incolpato non fosse più in carica, se inquisito fosse per misfatti o delitti, che imputato sarebbe d'aver commesso nell'esercizio delle sue funzioni. (Decisione de' 9 nevoso anno 12.) Lo sarebbe egualmente quando il delitto, che gli fosse imputato rimonterebbe ad un'epoca anteriore alla legge la quale ha reso l'autorizzazione necessaria. (Decisione de' 19 piovoso anno 12.)

Ma l'autorizzazione non è richiesta se non quando v'ha luogo a procedere contro gli agenti del Governo per misfatti o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. (1).

---

(1) I pubblici funzionarj eletti dal Re non potranno pei reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale senza la sovrana autorizzazione. Art. 1, L. dei 19. ottobre 1818.

La sovrana autorizata sarà preceduta dall'avviso del supremo consiglio di Cancelleria pei seguenti funzionarj:

1.° I Reggenti, e consiglieri del supremo consiglio di Cancelleria;

L' autorizzazione deve essere *personale* .

Se vi fossero molti agenti del Governo compromessi nella medesima causa, non basterebbe che fosse stata data contro uno di essi, e contra i suoi *fautori*, com-

---

2.° Gli agenti del ministero pubblico, i consiglieri della suprema Corte di giustizia, e della gran Corte de' conti, ed i giudici delle gran Corti civili, e criminali, e dei tribunali collegiati;

3.° Gli Intendenti, sottintendenti, segretarj generali, e consiglieri di Intendenza;

4.° I funzionarj di ogni ramo di pubblica amministrazione dal grado di direttore inclusivamente fino a tutti i gradi superiori. Art. 2, ibid.

Per i reati in officio di quei funzionarj, che non sono stati eletti dal Re, basterà pel giudizio l' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia, e giustizia. Art. 3, ibid.

Non debbono considerarsi funzionarj pubblici i notaj, i patrocinatori, gli uffiziali dello stato civile; gli uscieri, e generalmente tutti gli impiegati nelle officine delle corti, tribunali, e regie procure, delle Intendenze, Sottintendenze, delle amministrazioni generali, direzioni, ed ispezioni, e di qualunque altra amministrazione inferiore. Art. 4, ibid.

Il divieto contenuto negli articoli precedenti di procedersi senza autorizzazione contra i pubblici funzionarj pei reati in officio non impedisce all' autorità giudiziaria di ricevere tanto dai privati, quanto dai pubblici funzionarj le denuncie per i reati in officio, di raccorre le indagini a procedere per tutti quegli atti, che lo sviluppo de' fatti richiede.

Essi si asterranno soltanto dallo spedire mandato contra il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla loro presenza per sottoporlo all' interrogatorio. Art. 6, ibid.

plici o *aderenti*. Ciò fu così giudicato dalla corte di cassazione, dopo una matura deliberazione, per decisione de' 21 maggio 1807.

Nel caso però, che si tratti di un fatto di dubbia reità, pel quale a' termini delle leggi bisogna una contraddizione preliminare alla istruzione del processo, l'autorità giudiziaria potrà udire il funzionario cui tal fatto viene attribuito, in contraddizione delle parti. Art. 7, ibid.

I funzionarj pubblici dovranno somministrar tutte le notizie, esibire e rimettere tutti i registri, carte ed altri documenti, che dalle autorità giudiziarie sono richiesti per la compilazione delle indagini autorizzate dall' art. 6 della presente legge. Art. 8, ibid.

Raccolte le indagini, qualunque sia la specie del reato in officio, che vi ha dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi al procuratore generale presso la gran Corte criminale: la qaale, sulla requisitoria del medesimo, pronuncierà,

1.° Se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contro il funzionario indiziato;

2.° Se il fatto di cui il funzionario è imputato, costituisce un reato di officio, a' termini dell' art. 5 della presente legge.

Nel caso, che sull' una, e sull' altra parte della requisitoria la gran Corte criminale deciderà affermativamente, colla stessa decisione ordinerà l' invio degli atti al Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. Art. 9, ibid.

L' autorizzazione di procedersi in un giudizio penale contra un pubblico funzionario sarà sempre, o promossa dal Ministro di grazia e giustizia, o data dallo stesso, secondo la diversità de' casi contemplati nella presente legge; e sarà sempre dal medesimo Ministro comunicata. Allorchè però il reato in officio sia

Queste parole *fautori*, *complici* e *aderenti* non possono riferirsi, che ai semplici particolari, e non ad altri agenti per li quali bisogna un' autorizzazione speciale.

---

stato commesso in un ramo di servizio estraneo al dipartimento della giustizia, il Ministro di grazia e giustizia dovrà sempre prendere l' avviso del Ministro o Segretario di Stato del dipartimento, cui tal ramo di servizio appartiene. Art. 10, ibid.

La garantia pe' funzionarj pubblici è comune ai loro complici e correi.

L' autorizzazione data a procedersi contra di quelli comprende anche questi ultimi. Art. 11, ibid.

La cessazione della carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garantia stabilita colla presente legge, pe' reati in officio commessi durante l' esercizio della medesima. Art. 12, ibid.

Se i giudici di circondario, o gli agenti del pubblico Ministero presso di loro, o altri uffiziali inferiori dell' ordine giudiziario; se i cancellieri presso qualunque gran Corte o tribunale, eccetto il cancelliere della Corte suprema di giustizia saranno imputati di misfatti, o delitti non relativi alla carica, verranno giudicati dalle gran Corti criminali, se pure il misfatto non sia di competenza speciale.

Il giudizio per delitti sarà inappellabile: il rito, che si osserverà, sarà lo stesso, che si osserva in tutti gli altri giudizj correzionali. Art. 537, L. proc. pen.

La gran Corte criminale nominerà il magistrato, che farà le funzioni di giudice istruttore tanto nei giudizj per misfatto, quanto nei giudizj per delitto.

Tosto che ne comincia il procedimento, nè sarà subito data parte al Ministro di grazia, e giustizia senza sospenderne l' istruzione. Art. 538, L. proc. pen.

Se i giudici istrattori, presidenti, vice-presidenti, e giudici di qualunque gran Corte o tribunale, degli

Il mandato d' accompagnamento è esecutivo in tutto il territorio dell' imperio (art. 98 del Cod. d' istruz. crimin.) Non si mette ad esecuzione per semplice citazione . L' inquisito contro il quale è diretto deve essere accompagnato , da un usciere o da un agente della forza pubblica , davanti l' officiale , che l' ha ordinato , allorchè è stato arrestato nel suo circondario , nè due giorni

---

agenti del pubblico Ministero presso i medesimi il cancelliere della Corte suprema di giustizia , sono imputati di misfatti non relativi alla carica procederà l' autorità competente , come pel resto dei cittadini .

Il giudizio però non sarà mai fatto presso il collegio di cui l' imputato fa parte .

Le carte saranno rimesse al Segretario di Stato Ministro di grazia , e giustizia , questi l' invierà alla Corte suprema , da cui verrà destinata una gran Corte di una provincia ; o valle vicina .

Da quest' istante negli atti di istruzione si impiegheranno uffiziali di polizia giudiziaria non dipendenti dalla gran Corte , o dal tribunale di cui l' incolpato fa parte . Art. 540 , L. proc. pen.

Nel caso di delitti commessi degli uffiziali surriferiti fuori di uffizio si procederà dalla gran Corte criminale , facendosene prevenzione al Segretario di Stato Ministro di grazia , e giustizia .

L' imputato sarà rimesso ad una gran Corte diversa da quella di cui fa parte secondo ciò che è stato stabilito di sopra . Art. 541 , L. proc. pen.

Anche per i reati non relativi all' uffizio può il Segretario di Stato Ministro di grazia , e giustizia pendente l' istruzione disporre la sospensione della carica , o l' allontanamento dell' uffiziale pubblico imputato .

La sospensione è di pieno dritto allorchè si è spedito contra il medesimo mandato d' arresto , o è stato già sottoposto all' accusa . Art. 542 , L. proc. pen.

della sua data, e ad una distanza minore di cinque miriametri del domicilio di questo officiale. Se sono trascorsi più di due giorni, e che l' imputato sia stato trovato a più di cinque miriametri di distanza fuori del circondario dell' officiale il quale ha rilasciato il mandato, è permesso all' imputato di farsi carcerare nella casa di correzione del circondario dove sarà stato trovato, sotto il peso d' un mandato di deposito, che ordinerà, in questo caso, il procuratore imperiale.

Benchè l' usciere o l' agente della forza pubblica il quale è incaricato d' eseguire il mandato d' accompagnamento, accompagnar debba l' imputato per invigilare affinchè non fugga, non può richiedere la forza militare per assisterlo in questa operazione, che nel caso in cui l' imputato negherebbe di obbedire, o che, essendovisi sottomesso, tenterebbe di fuggire.

Ma in questi casi l' usciere o l' agente della forza armata può richiedere la forza armata, la quale è obbligata di andare sulla richiesta contenuta nel mandato d' accompagnamento. (Art. 99).

L' inquisito arrestato deve essere interrogato sul momento; frattanto, deve essere custodito dall' usciere o dall' agente della forza armata, il quale sarà stato incaricato di mettere il mandato ad esecuzione.

L' officiale di polizia giudiziaria il quale ha ordinato il mandato d' arresto non può rivocarlo, nè mettere in libertà l' inquisito arrestato, quando anche crederebbe, che questi si fosse intieramente discolpato.

Bisogna, che l' inquisito resti in istato di mandato d' accompagnamento (art. 45), salvo a lui di domandare il suo rilascio provvisorio. (Art. 113 e 114).

L' officiale di polizia giudiziaria non può nemmeno convertire il mandato d' accompagnamento in mandato di deposito o d' arresto (1).

---

(1) *Il mandato d' arresto è quello, che dalla gran Corte si spedisce a carico di quei, che crede essere fondati gl' indizj per misfatti. Art. 114, L. proc. pen.*

Art. II. *Dell' interrogatorio dell' inquisito*.

Subito, che l' inquisito ha comparso, o ch' è stato condotto davanti l' officiale di polizia-giudiziaria, questi deve interrogarlo. (Art. 40 * 101 del Codice d' istruz. criminale).

Questo interrogatorio deve farsi in un *luogo comodo*, cioè a dire, che presenti all' officiale tutto la facilità di sentire l' inquisito, di redigere le sue dichiarazioni, e di allontanare il bisbiglio, che risultar potrebbe dalla moltitudine degli spettatori. Questa era anche la disposizione dell' Ordinanza del 1670, tit. 14, 5.

L' officiale, che procede all' interrogatorio non deve permettere, che l' inquisito sia assistito da alcun consulente nel momento dell' interrogatorio, nè anche dopo, qualunque sia il misfatto, o il delitto di cui si tratta. L' inquisito, qualunque sia la sua qualità, deve rispondere colla sua bocca.

Se vi sono molti inquisiti, ciascun di essi deve essere interrogato separatamente, e senza, che gli altri possano essere presenti. L' officiale di polizia giudiziaria deve, a questo riguardo, prendere le misure necessarie, affinchè gl' inquisiti non possano parlare, e concertarsi tra essi circa alle loro risposte.

E' convenientemente di redigere gl' interrogatorj degl' inquisiti in quinterni separati. (Muyart de Vouglans, l. c., pag. 641, n. 2.)

L' interrogatorio dell' inquisito ha per oggetto di raccogliere compiutamente le sue dichiarazioni circa agli obbietti della ricerca, d' operare una *confessione valida* della reità, in guisa, che la forza di prova di questa confessione non possa giammai essere rivocata in dubbio, di scoprire mediante queste risposte altri mezzi di prove contro l' inquisito, e finalmente di conoscere i fatti su i quali fonda la sua difesa. (*Grolman*, l. c., §. 468; *Feuerbach*, l. c. 468).

A tenore di queste differenti parti dello scopo principale dell' interrogatorio, dividerò questo articolo in quattro numeri.

N.° L. *Dell' interrogatorio dell' inquisito sugli oggetti della ricerca in generale*.

L' officiale di polizia giudiziaria deve primieramente interrogare circa i nomi, e i prenomi dell' inquisito, sopra quelli de' suoi genitori, sull' educazione, che ha ricevuta, circa la sua età, la sua condizione, il suo domicilio, la sua professione, e sopra tutto ciò, che tende a rischiarare la sua qualità, e la sua riputazione. Le risposte dell' inquisito gli somministreranno materia ad altre questioni.

Dopo queste domande generali, l' inquisito deve essere interrogato, se sa il motivo per lo quale è stato citato, od arrestato.

Se l' inquisito dichiara ch' è stato citato, od arrestato perchè accusato di aver commesso tal misfatto o delitto, l' officiale di polizia giudiziaria deve domandargli in qual modo, e da chi ha saputo essere accusato di questo misfatto; e deve, secondo le riposte dell' inquisito e le circostanze che v' indica, fare altre domande.

Se l' inquisito niega saper la causa della sua citazione, o del suo arresto, l' officiale l' interrogherà se sa che un tal misfatto o delitto è stato commesso, che cosa ne sa, e chi l' ha commesso.

Facendo questa domanda, l' officiale osserverà attentamente l' inquisito, per vedere qual turbamento questa domanda produce nel suo animo. Se l' inquisito è l' autore, o il complice del misfatto, se non è uno scellerato d' abitudine, se per la prima volta che per causa di misfatto o delitto, è arrestato e condotto davanti un magistrato, questa domanda farà un grande effetto su di lui.

Se dichiara sapere che un tal misfatto è stato commesso, l' uffiziale di polizia giudiziaria, domanderà da lui un racconto fedele di ciò che ne sà. Gli domanderà in qual modo sa tutto ciò ch' egli dice, da chi l' ha saputo, etc.

Le risposte dell' inquisito, e le circostanze che al-

lega, devono anche qui servir di guida all' officiale che procede all' interrogatorio.

Se l' inquisito niega aver cognizione del misfatto e del suo autore, l' officiale gli domanderà dove è stato tal giorno e tale ora, cioè a dire nel tempo in cui il misfatto è stato commesso, di che si é occupato, etc. Le risposte dell' inquisito sopra queste domande devono, secondo le circostanze, fare l' oggetto di altre interrogazioni; e i testimonj che l' inquisito indica per riguardo alla sua dimora, devono essere intesi senza dilazione, se sono su i luoghi, o non lungi di là.

N.° II. *Dell' interrogatorio dell' inquisito, specialmente circa alla sua reità, e intorno ai suoi complici.*

Se le interrogazioni generali non han prodotto alcun risultato, se l' inquisito niega aver la menoma cognizione del misfatto, e del suo autore, l' officiale di polizia giudiziaria deve rappresentargli, di una maniera generale, che tali sospetti cadono su di lui, come autore o complice del misfatto, senza indicargli compiutamente gl' indizj particolari, che si stabiliscono contro di lui. (Feuerbach, l. c., § 634.)

Relativamente a questa parte dell' interrogatorio stabilire si possono le regole seguenti:

1.° Bisogna che l' officiale, il quale procede all' interrogatorio eviti tutte le *questioni sofistiche*, cioè a dire quelle che sono equivoche, e di tal natura che l' inquisito, rispondendovi, può, contro la sua intenzione e la sua volontà, far la confessione d' una circostanza aggravante. (Grolman, l. c., § 469; Feuerbach, l. c., § 632.)

Siccome queste interrogazioni non sono dirette sul punto di accusa, che in un senso possibile, resta sempre dubbioso, se trovare si può una confessione in una risposta generale ed affermativa.

La conseguenza che risulta dalle questioni capziose,

è che la confessione, che vi è apparentemente contenuta, non può giammai essere adibita a formar prova, eccetto che l' interrogato non l' abbia replicata, o che alcun'altra determinazione aggiunta non dia de' rischiarimenti intorno al senso, che l' interrogato dava nelle sue risposte.

Non bisogna confondere colle questioni capziose, l' esortazioni, gl' inviti le rappresentazioni, che l' officiale di polizia giudiziaria fa all' inquisito per determinarlo o disporlo a fare una confessione.

E' del dovere dell' officiale, che interroga di adempiere questa impresa, ma bisogna che scegliesse con prudenza i mezzi proprj a determinare l' accusato ad una confessione, se d' altronde è possibile, che possa farne una.

2.° L' officiale di polizia giudiziaria non deve permettersi nè minacce, nè violenze, nè forza verso l' inquisito, onde strappare da lui *una confessione*.

Se contravviene a questa regola, la confessione dell' inquisito diviene dubbiosa a riguardo della forza di prova, e non può essere riguardata come una prova completa, salvo che non sia corroborata da mezzi concorrenti, i quali risultano o dallo stesso, o da un secondo interrogatorio.

Non devesi confondere con questa proibizione d' usare mezzi violenti, il diritto che ha l' officiale, che interroga di riprendere, o i rifiuti ostinati dell' inquisito, di rispondere alle interrogazioni, o le menzogne le quali sono evidenti.

Cotali rifiuti o menzogne sono vere violazioni del dovere civico, e del rispetto dovuto alle autorità costituite.

3.° *L' officiale di polizia giudiziaria* non deve permettersi alcuna *suggestione*, cioè a dire, non deve, nè colle sue interrogazioni, nè con altre azioni, far sapere all' inquisito nè i fatti, e le circostanze, nè le persone le quali devono essere l' oggetto della risposta. (*Grolman*, l. c., §. 471; *Feuerbach*, l. c. §. 632.)

Queste suggestioni servir potrebbero all' inquisito per presentare come verisimili delle 'confessioni immaginate per fini sconosciuti.

Ma esse non possono giammai riferirsi ad altre questioni fuorchè a quelle circa il fatto, e le circostanze, del misfatto o delitto, e non a quelle dell' intenzione dell' inquisito. Se nel caso in cui l' inquisito confessato avrebbe aver commesso l' omicidio, l' officiale di polizia giudiziaria gli domandasse se avuto aveva l' intenzione di uccidere, la confessione dell' inquisito sarebbe valida, benchè l' officiale il quale avrebbe in tal modo posto la questione, brillar non facesse il suo talento.

Bisognerebbe, in tal caso, fare l' interrogazione in questi termini:

» Quale era la vostra intenzione, o quale intenzione aveste voi commettendo questo atto? »

Lo stesso deve dirsi dell' interrogazione fatta all' inquisito in questi termini:

» Avete voi commesso questo misfatto? »

Essa non sarebbe suggestiva; intanto l' ufficiale prudente l' eviterà sino a che veda le interrogazioni generali circa al soggiorno, e alle occupazioni dell' inquisito, nel tempo in cui il misfatto si commetteva, non lo menano allo scopo proposto.

Non si possono riguardare tutte *le suggestioni* come un difetto dell' interrogatorio.

Vi sono delle suggestioni *lecite* delle quali si può servirsi per ottenere una confessione dalla parte dell' inquisito. Queste suggestioni sono di due classi; cioè; suggestioni.

a. Per rapporto alle *circonstanze accidentali*.

Queste suggestioni, se determinassero l' inquisito alla confessione, non sarebbero in opposizione colla prova la quale risulta dalla confessione dell' inquisito circa alle circostanze principali.

b. Per rapporto alle *circonstanze principali*, se sono sufficientemente provate; o se, dietro l' andamento necessario dell' affare, l' officiale può aver per certo, che

l' inquisito indicar potrebbe ancora altre circonstanze principali le quali basterebbero onde stabilire la forza di prova della confessione.

Intanto l' officiale prudente eviterà per quanto è possibile le suggestioni, ma nel bisogno, è anche dovere dell' officiale di servirsi di queste suggestioni indicate, per mostrare all' inquisito, che egli conosce la causa in tutto il suo dettaglio, e per disporlo con ciò a fare una confessione.

Le suggestioni sono illecite, al contrario,

a. Se, quando si tratta di fare una confessione, l' officiale di polizia giudiziaria suggerisce delle circostanze principali le quali non sono ancora provate, senza che sappia con certezza, che l' inquisito indicar possa altre circostanze.

b. Se, quando l' inquisito depone contro de' terzi, l' officiale, che interroga suggerisce, non solamente i nomi de' terzi, ma anche le circostanze particolari. L' officiale evitar deve di nominare i *terzi*, che l' inquisito indicar può come complici. Bisogna che l' inquisito li chiami spontaneamente, altrimente l' indicazione de' terzi fatta dall' inquisito, non può essere riguardata come un indizio grave, che giustifichi di procedere contro di essi. (Grolman, l. c., § 471; Feuerbach, l. c., § 632.)

4. L' officiale di polizia giudiziaria non deve giammai contentarsi d' una *coffessione generale*. Bisogna che ne ricerchi, con cura, le ragioni e le cause, e che procuri di raccogliere, mediante interrogazioni saviamente fatte, tutte le circostanze speciali del fatto sulle quali la confessione è fondata.

E' impossibile di discutere, e d' indicare, in generale, tutte le dimande per le quali l' officiale, che interroga scoprir possa tutte le circostanze le quali precedessero, accompagnassero o seguissero il misfatto o il delitto. La natura delle cose somministrerà all' officiale bastante materia; farà le sue ricerche secondo le circostanze particolari contenute nelle risposte dell' inquisito, e raccoglierà con diligenza tutto ciò, che può condurre

alla scoverta della verità e delle circostanze. (Grolman, l. c., §. 472.)

5°. Le regole che l' officiale di polizia giudiziaria deve osservare, se determinar vuole l' inquisito ad una confessione, sono di tutta altra natura, che quelle le quali vengono d' essere esposte. Siccome lo scopo che si propone operando una confessione, è contrario alla volontà dell' inquisito, le regole che osservare si devono per giungervi, non possono derivare, che dalla cognizione esatta dell' uomo in generale, e del particolare col quale si ha che fare. Questa è la ragione per cui non sono suscettibili di alcuna esposizione generale, e il poco che dir se ne può, non è, a ciascun caso applicabile, che con certe modificazioni.

E' necessario che l' intenzione dell' officiale il quale procede all' interrogatorio, sia sempre diretta a inviluppare l' inquisito, che si allontana dalla verità, inconseguenze tali, che colpito del sentimento doloroso d' esser caduto in inconseguenze così evidenti, l' inquisito non trovi altri mezzi per restar conseguente, che di dire fedelmente la verità.

L' officiale vi riuscirà tanto meglio, trovando che l' inquisito si è formato un piano di menzogne. Questo piano si troverà radamente in armonia o con lui stesso, sino ai dettagli i più fini, o colle circostanze esteriori. E quando anche lo sarebbe, la memoria dell' inquisito non gli sarà perfettamente fedele in appresso.

L' officiale giungerà facilmente allo scopo, se da principio riceve e redige senza prevenzione tutto il piano di menzogne, e se in seguito distrugge tutto l' edificio, dimostrando chiaramente all' inquisito la falsità de' punti sopra i quali riposa.

Deve astenersi di promettere all' inquisito, o l' impunità, o delle pene meno severe nel caso in cui confesserebbe. Desterebbe maliziosamente, con tali promesse, delle speranze che soddisfar non potrebbe, e comprometterebbe tanto la sua persona, che il suo ministero.

E' più difficile di porre ad effetto una confessione,

se l' inquisito non fa che negare, senza occuparsi della dimostrazione della sua innocenza.

Intanto, l' officiale di polizia sarà sempre nella capacità di sforzare l' inquisito con dimande bene applicate, di ricorrere a delle menzogne, e di cadere in contraddizioni.

Se tutti questi sforzi dell' officiale giudiziario sono infruttuosi, non gli rimangono altri mezzi che destare, con rappresentazioni circospette, la convizione dell' inquisito, ch' egli si è tradito più che non lo crede, o d' operare sul prevenuto d' una maniera qualunque. Egli può, a questo effetto, fare un confronto tra l' inquisito e i testimonj, o la parte lesa, o tra i coaccusati, e sorprendere o scuotere per questo mezzo l' inquisito ostinato o mentitore.

Se l' officiale si trovasse diggià in possesso di tutto ciò che sembra essere stato destinato o aver servito a commettere il misfatto o il delitto, o esserne il prodotto, finalmente, di tutto ciò che servir potrà alla manifestazione della verità, come le cose trovate sopra i luoghi e delle quali costa che l' inquisito n'era l' ultimo possessore, deve egli presentar queste cose all' inquisito e interperlarlo di dichiararvisi. (Art. 35 * 73 cod. d' istruz. criminale.)

La condotta che l' officiale di polizia giudiziaria tener deve durante l' intarrogatorio, non deve respirar nè la durezza, nè la sensibilità. Deve essere quella d' un uomo fermo, ed imparziale, il quale non considera che il suo ministero e i suoi doveri.

Non deve riguardare questo atto come un mezzo proprio a far brillare il suo talento. Non deve né far rilucere la sua gioja, se trova che le sue ipotesi si confermano, nè incollerirsi se le trova contradette o invalidate dall' inquisito. (Grolman, l. c., § 473.)

N. III. *Dell' interrogatorio dell' inquisito, sopra i fatti i quali servono di difesa all' inquisito.*

L' interrogatorio che l' officiale giudiziario fa subire all' inquisito, non deve solamente tendere a stabilire la reità dell' inquisito, a provocare da lui una confessione, bisogna anche che si estenda sulla ricerca dell' innocenza e su i mezzi di difesa dell' inquisito.

La verità, e la giustizia sono lo scopo di ogni ricerca e di ogni istruzione criminale, dove non si tratta né di condannare né di assolvere se non quando il momento fatale è arrivato, che decide sulla sorte dell' inquisito. L' officiale impiegar deve la medesima diligenza nel raccogliere le giustificazioni dell' inquisito, che nel ricevere i carichi ha usato.

Deve esattamente redigere le circostanze che l' inquisito allega in suo favore, sentire i testimonj che indica a sua discolpa, e radunare tutte le altre prove dell' innocenza, affinchè non periscono, e non sia l' inquisito esposto, per la loro perdita, ad un conflitto ineguale.

I mezzi di difesa dell' inquisito sono, o fatti giustificativi, o eccezioni perentorie, o delle scuse.

1° Un fatto giustificativo è quello il quale, lasciando sussistere il corpo del delitto, non serve che alla giustificazione diretta dell' inquisito, e non tende che a mostrare che l' imputazione è ingiusta.

Vi si possono contare.

a. *L' alibi* cioè a dire, l' allegazione dell' inquisito, che nel tempo in cui il misfatto è stato commesso, trovavasi in tale o tal luogo, che era ammalato, che non ha abbandonato il letto o la casa, che occupavasi ad altri affari; di maniera che sia fisicamente impossibile che potesse aver commesso il misfatto in un altro luogo.

Questa giustificazione dell' inquisito, a qualunque evidenza che la porti, non basta però perchè l' officiale di polizia giudiziaria possa mettere in libertà l' inquisito, il quale è accusato da indizj gravi, e il quale si trova diggià arrestato.

Questa misura sarà tanto più necessaria, che l'esperienza c' insegna che i rei trovano sovente de' testimonj creduli, compiacenti, corrotti, od anche complici, i quali attestano *l'alibi*, e che per questo mezzo scappano alla pena.

L'interesse della società sembra dunque esigere, e la legge vuole che l'inquisito aspetti nelle prigioni la fine dell' istruzione preliminare e la sentenza della camera del consiglio, che non vi è luogo a procedere. (Art. 128 * 114. del Cod. d' istr. criminale.)

Questa prigionia è una sventura personale, di cui l'inquisito non può querelarsi che accusando la giustizia medesima. Egli soffre, ma le leggi sono in vigore, egli soffre, ma la società è in pace.

Intanto l'officiale di polizia giudiziaria è obbligato d' inserire nel suo verbale questa giustificazione, come anche i mezzi di prova che l' inquisito allega a questo effetto; deve anche, per quanto è in lui, sentire i testimonj che provar possono *l'alibi*, e preparare con ciò l' istruzione preliminare e la sentenza della camera del consiglio.

b. L'allegazione dell' inquisito, di non aver abiti, armi, istrumenti, cavalli, tali che osservati si sono presso i colpevoli; o che, quantunque sia stato su i luoghi dove il misfatto si commetteva, era d'un' altra maniera vestito, che non era asportatore d' armi, nè di strumenti, che montava tal cavallo, o che vi erano sopra i luoghi molti uomini i quali gli rassomigliavano in fattezze, aspetto, abiti, i quali erano muniti d' armi o di strumenti simili, etc.; in questo caso, l' officiale di polizia giudiziaria investigar deve dietro i nomi delle persone le quali avrebbero potuto trovarsi su i lunghi e rassomigliare all' inquisito. Deve sopratutto confrontare l' inquisito coi testimonj, onde far riconoscere l' indentità.

Applicate, del resto, a questa eccezione, tutto ciò che ho detto sulla precedente.

c. L' allegazione dell' inquisito, che esistono nel medesimo comune molte persone dello stesso nome e pre-

nome; che l' indicazione speciale che si ha voluto fare di lui, dandogli un sopranome, non gli è applicabile, o che può a molti altri applicarsi; che non è lui che i testimonj han voluto indicare colla parola generica di un certo ussaro, cacciatore, cannoniere, vignajo, muratore legnajuolo etc.

Applicate qui tutto ciò ch' è stato detto sotto n. *a* e *b*.

d. L' asserzione dell' inquisito che non è nè l' autore, nè il complice del misfatto, e che non si è trovato su i luoghi in cui il misfatto o il delitto è stato commesso, che per ajutare la persona la quale n' era la *vittima*, ch' egli ha voluto mettere la pace tra le persone che si battevano, che ha tolto al ladro gli effetti che sonosi su di lui trovati. I testimonj devono anche essere intesi circa a questo punto.

e. L' asserzione dell' inquisito, che ha fatto tal atto col consenso della persona che potrebbe querelarsene; per esempio, che ha contrafatto l' opera col consenso dell' autore, che ha spigolato, raspollato, pescato, cacciato col consenso del proprietario, etc.

2. Un' *eccezione perentoria*, è quella che tende a render nullo il delitto medesimo, *perimit delictum*, o per la quale l' inquisito cerca di provare che il misfatto di cui é accusato non é stato commesso. Questa eccezione è talmente decisiva di sua natura, che provata venendo, deve necessariamente produrre la liberazione dell' inquisito; di maniera che rende una più ampia istruzione assolutamente inutile, come nel caso in cui l' accusato offrirebbe la prova della subornazione praticata verso i testimonj, che si fossero fatti sentire contro di lui, ovvero se si trattasse di provare, che la persona, che si pretende essere stata uccisa dallo stesso accusato, sarebbe ancora vivente, ed altri simili. (Muyart de Vouglans, l. c., pag. 653, n. 2.)

Gli annali della Francia ci presentano, tra l' altre, tre cause celebri, nelle quali queste eccezioni perentorie furono opposte con successo.

La prima si trova nel primo volume del dizionario alla voce assoluzione, n. 6 pag. 239; è la decisione di *Frillet*. » Questo procurator fiscale, prendendo per *denunzia gli schiamazzi pubblici*, che supponevano che un uomo era stato gettato in un forno, fece condannare a morte dal giudice del Pont-d' Ain, molti innocenti, e lo sarebbero stati a Digione, se il parlamento non avesse fatto delle ricerche, e se il preteso morto non fosse stato ritrovato; poichè *Frillet*, il quale nel ricercare gli accusati, sostenuto aveva la prova. » Così, aggiunge Prost de Royer, l. c., pag. 301, sopra una voce senza corpo di delitto, il più piccolo officiale può fare arrestare: felice troppo se non si muore di dolore nei ferri, e se finalmente la verità trionfa.

Il secondo fatto è quello della famosa causa de la Pivardiere, le di cui decisioni e conclusioni si trovano nel tomo 4 dell' opere del signor cancelliere d' Aguesseau.

Si supponeva che questo gentiluomo fosse stato assassinato, e sepolto da sua moglie, e dal priore di Miséré. La voce pubblica aveva immaginato il fatto: la prova erasi fatta sollecitamente, e da se stessa secondo il pubblico. A forza d' avere sentito dire, e d' aver raccontato, i testimoni eransi persuasi, che ciò doveva essere; e quando la Pivardiere si presentò, gli si sostenne, che non era lui, e per provarlo, bisognò che si costituisse prigioniere. Strana forma! Il signor d' Aguesseau mostrò la sorgente di questa persecuzione legale con queste parole: » La voce pubblica e lo strepito del vicinato divengono i suoi primi delatori. Esaminiamo dunque se la voce del popolo è quella della verità. »

La terza causa celebre è quella in cui l' abbate de l' Epêe, credendo aver trovato il conte di Solar, accusava del misfatto d' esposizione di bambini il signor Cazeaux.

» Se il corpo di delitto è incerto, diceva in questa occasione il difensore del signor Cazeaux, allora la legge permette all' accusato di giustificarsi, non già, in vero, per un' apologia personale, la quale non poteva es-

sere che un fatto giustificativo, ma per eccezioni perentorie, le quali, per ciò stesso, distruggono il corpo del delitto. Se il misfatto è incerto, è barbaro, è assurdo di far cedere sopra un cittadino onesto il peso d'un'istruzione sempre disonorevole nell'opinione e sovente vessatoria.

» La legge presuppone un delitto, e per conseguenza esigge che sia provato precedentemente ad ogni istruzione, od ogni decreto.»

Questa eccezione, fondata sulla natura delle cose, é specialmente consacrata dall'art. 444 del cod. d'istruz. criminale; e conferma la regola qui sopra esposta.

» *Cercate e trovate il misfatto, pria di cercare il colpevole.* »

3. La *scusa* è l'asserzione dell'inquisito, che ha egli commesso il misfatto o il delitto, perchè trovavasi in un caso legittimo o in una situazione tale, che non poteva dispensarsi dal commetterlo.

Vi si può annoverare:

a. Il caso in cui l'inquisito asserisce che ha egli dato de' colpi, che ha ucciso l'individuo, perchè la necessità attuale di se stesso o d'altrui comandava così. (Art. 328 e 329 * 373 del cod. penale.)

b. Il caso in cui l'inquisito dichiara aver commesso il misfatto o il delitto, in esecuzione degli ordini dell'autorità legittima alla quale doveva obbedienza gerarchica. (Art. 114, 190 e 327 * 372 del cod. penale.)

c. I casi previsti dagli art. 321, 322, 324, 325 * 377 n. 1. 2. 3. e 4 e 388 del codice penale.

Nei casi sotto *a.* e *b*, non v'ha nè misfatto, nè delitto. Ma perchè non vi sia luogo ad arrestare l'imputato di omicidio, etc., bisogna che possa sul momento provare, o il caso della necessità attuale della legittima difesa, o l'ordine de' suoi superiori. Se l'inquisito non può sul momento giustificarsi, o se resta ancora qualche dubbio, o circa al caso della necessità attuale, o circa agli ordini, l'officiale di polizia giudiziaria non potrebbe dispensarsi di fare arrestare l'imputato che allega que.

sta scusa; e questi dovrebbe rimanere in arresto, fin tanto che non ne fornisca la prova, e che la camera del consiglio non deliberi circa alla questione di sapere, se havvi misfatto, o delitto, e luogo a procedimento.

Nel caso sotto *c*, al contrario, l' arresto dell' imputato diviene indispensabilmente necessario; poichè la scusa non può essere giudicata valida che dalla corte d' assise. Così la scusa ammessa non fa che diminuire la pena; senza produrre l' impunità del fatto.

N°. IV. *Della forma dell' interrogatorio*.

L' officiale di polizia giudiziaria il quale procede all' interrogatorio dell' inquisito, non deve contentarsi di redigerne il verbale nel senso che l' inquisito ha dato nelle sue dichiarazioni; ma bisogna che si serva delle proprie parole del medesimo. Deve far menzione completa delle domande, che gli ha fatte. La menzione generale che l' inquisito a questa interpellazione ha risposto, senza che la domanda medesima non vi sia enunciata, non basterebbe.

Se ne fosse altrimenti, il lettore giudicar non potrebbe, se le regole necessarie per la validità, o per la fede degl' interrogatorj, sono state osservate per rapporto alle interrogazioni solamente annunciate, e se le confessioni contenute nelle risposte possono riguardarsi come sufficienti o no! (Grolman, l. c., § 474.)

Quantunque il verbale formato sull' interrogatorio non serve, che di semplici informazioni, benchè il giudice d' istruzione possa rifarlo, l' officiale di polizia giudiziaria non dovrebbe intanto nulla trascurare, onde dare all' interrogatorio tutta la rettitudine, tutta la regolarità, la chiarezza, e tutta l' estenzione di cui è suscettibile, di modo che il giudice d' istruzione non possa trovar ragioni per rifarlo. Poichè, se l' interrogatorio fosse irregolare, informe, incompleto od oscuro, e che nell' interrogatorio fatto dal giudice d' istruzione, l' inquisito cangiasse dichiarazione, non vi sarebbe nulla di dimostrativo, o di sicuro per convincerlo di menzogna.

L' officiale di polizia giudiziaria invigilar deve affin-

chè l' interrogatorio non si versi sopra altri fatti che sopra quelli i quali sono relativi al misfatto per lo quale l' imputato è inquisito; poichè se i fatti sono stranieri all' imputazione, non vi si deve avere alcun riguardo.

Se l' inquisito ha fatto una confessione, bisogna che sia fatta e redatta in termini precisi, chiari, affermativi; poichè se sono dubbiosi, equivoci, o intelligibili, o se versano sopra una semplice negativa, la quale non può essere convertita in affermativa per le circostanze del tempo, e del luogo delle quali trovasi accompagnata, non nè può allora risultare alcuna prova, od almeno la prova che ne risulta, non deve allora interpretarsi che in suo favore.

Devesi dire lo stesso, se, dietro che l' accusato avrebbe fatto questa confessione in termini chiari, precisi ed affermativi, venisse a rivocarla, e dasse sul momento una ragione legittima dell' errore in cui sarebbe caduto a questo proposito; come per esempio, se costasse, per l' interrogatorio, che fosse stato trascinato in questo errore per le interrogazioni capziose che gli sarebbero state fatte dal giudice, o che giudicasse d' altronde che sarebbe stato costretto a questa confessione per l' effetto del timore, o della violenza che sarebbe stata capace di scuotere un uomo fermo e costante. Bisognerebbe innoltre che questa ritrattazione fosse stata fatta immediatamente dopo la confessione medesima, e che non vi fosse nessun considerevole intervallo per far presumere, che ha potuto essere l' effetto della riflessione o della suggestione. *Muyart de Vouglans*, l. c. e pag. 794.

L' officiale di polizia giudiziaria deve inoltre far menzione nel suo verbale, dello stato in cui trovavasi l' inquisito nel tempo che ha subito l' interrogatorio, cioé a dire, bisogna considerare se godeva allora un intiera libertà di spirito, e se non era insensato, o furioso, o dominato da un estrema ebbrezza. (*Muyart de Voglans*, l. c. pag. 794.)

Descriver deve la condotta che ha tenuto, turba-

menti e i movimenti dell' anima, i cangiamenti del viso, della voce, etc., che ha nell' inquisito osservati.

Se l' inquisito non parla lo stesso linguaggio che l' officiale di polizia giudiziaria, e che per conseguenza non conprende il suo favellare, deve questi adibire un interprete che abbia prestato il giuramento, e che sia almeno di anni ventuno (Arg. cavato dall' art. 333 * 221. e 222 del Codice d' istruz. crimin.)

Questo interprete avrà cura di spiegare all' inquisito le interrogazioni che gli son fatte dall' officiale, e di spiegare anche a questo le riposte dell' inquisito; egli deve anche egualmente che l' inquisito, sottoscrivere l' interrogatorio, che sarà scritto in lingua francese.

Se l' inquisito è sordo, e muto, ma che sappia leggere e scrivere, le interroggazioni gli devono essere fatte per iscritto, e deve rispondervi per iscritto (Art. 333 * 223. del Cod. d' istruz. crimin.)

Se il sordo-muto non sa leggere nè scrivere, o se sa leggere, ma non scrivere, l' officiale di polizia giudiziaria deve sciegliere, per suo interprete, la persona che avrà la maggiore abitudine di conversare con lui.

I segni d' approvazione o di negazione che fa alle interrogazioni che gli son presentate per iscritto, devono essere esattamente enunciati, e si possono allora adottarle come dichiarazione sufficiente. (Art. 333 * 223 *ibidem*.)

Nel caso in cui il sordo e muto saprebbe scrivere, l' officiale di polizia giudiziaria scriverà le interrogazioni ed osservazioni le quali saranno fatte all' inquisito; e le medesime saranno rimesse all' inquisito il quale darà per iscritto la sua riposta.

Quando questo modo di spiegazione non fosse praticabile, non potrebbesi servire di altri mezzi di spiegazione che di segni.

Intanto questi segni non possono giammai essere enunciati, e dipinti con tanta distinzione, perchè il lettore futuro del verbale possa giudicarne il valore, e il senzo, o immaginarsi perfettamente il giuoco vivo dell' a-

spetto, o de' gesti fatti dall' inquisito, senza essere obbligato di seguire il giudizio, che ne ha portato l' officiale che procedesse all' interrogatorio.

Ecco perchè da queste sorti di spiegazioni derivar non può una prova completa contro l' inquisito, principalmente quando trattasi di misfatti la pena dei quali, dalle leggi prevista produce de' mali irreparabili. Sarebbe giusto che non si pronunciasse la pena di morte contro le persone di tal sorta sopra le sole confessioni eseguite con tali segni. Bisognerebbe piuttosto sostituirvi la pena de' lavori forzati a perpetuità. (Grolman, l. c. § 474.)

Il verbale deve esser redatto con precisione, con chiarezza, e in caratteri leggibili, che non esponga nè ad un senso equivoco, nè ad errori, e a falli circa alle persone indicate come complici, nè circa al fatto e alle circostanze. Non deve esistere nella minuta dell' interrogatorio nessuna cancellatura, nè interlinea.

Deve farsene lettura all' inquisito, e gli si deve domandare se persiste nelle sue riposte, e se vuole aggiungervi o modificarne qualche cosa.

Se l' inquisito vuol farvi qualche cangiamento, deve farsene menzione in seguito dell' interrogatorio.

Il verbale deve essere sottoscritto dall' officiale di polizia giudiziaria che l' ha formato, e dall' inquisito, se non a ciascuna pagina, almeno a ciascun foglietto, siccome alla fine. Se l' inquisito niega di sottoscrivere, deve farsene menzione. (Art. 31 e 35 * 11 del cod. d' istruz. crimin.)

L' officiale di polizia giudiziaria può, secondo la sua qualità, servirsi a questo effetto, sia del cancelliere del tribunale di prima istanza, o della giustizia di pace, sia del secretario, che ha prestato il giuramento, della municipalità o dell' officio di polizia. Può anche, quando non trova cancelliere giurato, scegliere una persona integra, versata nell' arte di scrivere, almeno di anni ventisette, e fargli prestare a questo effetto il giuramento.

Nel caso in cui, l' officiale avrebbe scelto un cancel-

liere questi dovrebbe anche sottoscrivere a ciascuna pagina o foglio.

SEZIONE IV.

Delle misure da prendere per impadronirsi degli effetti, e delle cose le quali servono alla manifestazione della verità, o le quali sono state destinate, o che servito hanno a commettere il misfatto, o il delitto, o che ne sembrassero essere il prodotto.

Allorchè un misfatto o un delitto è stato commesso, le persone che ne sono state i testimonj, la parte lesa, od anche l' officiale che lo prova, discuoprono per ordinario degli effetti, o delle cose come proprie alla manifestazione della verità, o come quelle che han servito, o che sono state destinate a commettere il misfatto, o che ne sono il prodotto.

L' officiale deve allora dirigere tutte le sue cure ad impossessarsi di questi effetti, a ricercarli se non sono ancora trovati, a descriverli, ad informarsi intorno al loro uso, alla loro identità, e a conservare quelli che ha trovati.

Dietro questa osservazione, dividerò questa sezione in due paragrafi. Il primo tratterà degli effetti, e cose medesime, della lor natura e della lor qualità. Il secondo svilupperà gli atti, che l' officiale di polizia giudiziaria far deve a questo riguardo.

§. I.

Degli effetti e cose medesime, della lor natura e qualità.

Questi effetti sono, come l' abbiam veduto, di quattro specie; di ciascuna delle quali tratterò particolarmente in un art. separato.

Art. 1.° *Gli effetti che servono alla manifestazione*

della verità, sono quelli i quali, non avendo servito nè a commettere, nè a facilitare il misfatto o il delitto, si son trovati, o su i luoghi dove il misfatto è stato commesso, o anche altrove, e i quali, per la ricerca del loro ultimo possessore, o per gl' indizj, che contengono, sono proprj a indicare l' autore, e i suoi complici.

Vi si possono annoverare,

1.° Gli effetti, e cose che sonosi trovati su i luoghi del misfatto, siccome un cappello, un coltello, una tabacchiera, un fazzolletto e ogni altro effetti di vestimento, armi, strumenti, ec.

È dovere dell' officiale di polizia giudiziaria di ricercarne l' ultimo possessore, contro il quale insorge allora un indizio prossimo di reità.

2.° Gli effetti, e cose che sono stati colti sull' inquisito il quale è fuggito. Per esempio, se l' inquisito afferrato pel vestimento è fuggito lasciando il suo vestimento, o parte di esso tra le mani di colui che l' ha afferrato.

3.° Gli effetti, armi, strumenti riconoscibili per segni distinti, de' quali il reo era munito quando commetteva il misfatto, e che la parte lesa, o i testimonj han descritti d' una maniera tale ch' è difficile di non conoscerli.

4.° Gli effetti e cose, sospette le quali, benchè non abbiano relazione col misfatto o col delitto di cui si tratta, aver possono una connessione con altri delitti anteriori, e provare l' abitudine dell' inquisito a commettere de' misfatti.

5.° Nei casi di falso, le carte le quali possono provare prò o contra la scrittura arguita di falsità.

6.° Le lettere di corrispondenza o altri documenti trovati presso l' inquisito o altrove, le quali dan lume circa al comblotto che tramato aveva con altri, ad oggetto di commettere il misfatto di cospirazione, di furto, di moneta falsa, di rivolta.

7.° Le note che l' inquisito ha scritte nel suo portafoglio, e che han relazione, o col misfatto, o con la

divisione, o coll' uso, o col nascondimento delle cose, le quali sono il prodotto del misfatto, sia coi rapporti dell' inquisito con tali, o tali altre persone.

Art. II. *Fra gli effetti, e cose che sono state destinate a commettere il misfatto, o il delitto*, si possono contare,

1.° I differenti effetti e cose di cui si servono i falsi monetarj, come strumenti o come materiali proprj a fabbricare e ad apparecchiare le false monete, o ad alterare o falsificare le buone.

2.° Le materie combustibili trovate nel domicilio, o addosso l' inquisito d' incendio; come le miccie, le fiaccole, i fuochi d' artificio.

3.° I veleni trovati addosso le persone inquisite d' un cominciamento d' esecuzione, nel misfatto di avvelenamento.

4.° I pugnali, armi e altri strumenti trovati all' inquisito d' un assassinio cominciato o premeditato con agguato.

5.° Le lime, le corde, le false chiavi, gli strumenti atti a rompere, le scale di corde, ec. trovate sopra una persona inquisita di furto.

Art. III. *Nel numero degli effetti, e cose che servito hanno a commettere i misfatti, si possono annoverare*.

1.° I cibi e liquori avvelenati, le materie vomitate dalla persona avvelenata, le materie liquide o solide, che si troverebbero nel cadavere.

2.° Le false chiavi, gli strumenti atti a rompere, le lime, le corde, ec. che il ladro ha lasciate su i luoghi dove il furto è stato commesso con rottura.

3.° Le armi, pugnali, bajonette, bastoni, ec., tinti di sangue, quando si tratta d' assassinio, d' omicidio.

4.° Le materie combustibili che si trovano ancora brucianti su i luoghi dell' incendio.

Art. IV. Fra gli effetti che sono il prodotto del misfatto o del delitto, si contano,

1.° Le monete false o alterate trovate sulla persona

inquisita di falsa moneta, o nel suo domicilio, o in quello della sua concubina, de' suoi complici.

2.° Gli effetti rubati e trasportati dal ladro.

3.° La scrittura arguita di falsità.

4.° La salvaggina, le lepri, i capriccoli uccisi dal cacciatore furtivo, siccome le pelli di questi animali, ec.

§. II.

Degli atti che l' officiale di polizia giudiziaria deve fare per impossessarsi degli effetti, e cose qui sopra indicate, onde descriverle e conservarle.

L' officiale di polizia giudiziaria, che prova il misfatto o il delitto, deve impossessarsi di tutti gli effetti e cose dell' una, o dell' altra delle quattro classi. Le sue funzioni, riguardo a ciò, devono avere quattro obbietti, cioè: di ricercare gli effetti, di descrivere quelli che ha trovati, di verificarne l' identità, e di conservarli.

Io tratterò di questi quattro obbietti in quattro articoli separati.

Art. I. *Della ricerca degli effetti e cose.*

Se gli effetti e cose di cui vengo di parlare non si trovano apertamente, l' officiale di polizia giudiziaria disaminar deve la parte lesa, e i testimonj intorno alla qualità, e alla natura degli effetti, che servito hanno a commettere il misfatto, o che ne sono il prodotto, e domandarne loro un' indicazione esatta.

Questa indicazione è sopratutto necessaria quando si tratta di furto. La parte lesa deve qui indicare quali effetti gli sono stati rubati, quali sono i segni e le marche distintive di ciascuno effetto.

E' costume, in Alemagna, che la parte lesa afferma con giuramento che tali effetti gli sono stati rubati, e che il loro valore ascende a tal somma.

L' officiale che prova il delitto, e che riceve questa dichiarazione, far deve un inventario di queste cose nel suo verbale, ed applicarsi in seguito alla ricerca.

1. Deve primieramente fare eseguire, in sua presenza, l' investigazione sopra l' inquisito medesimo. Invigilar deve accuratamente affinchè non getti o non distrugga furtivamente veruno de' titoli di convinzione.

2. Se l' inquisito non è munito di tali effetti, e che sia verisimile che la prova del misfatto o del delitto possa acquistarsi mercè le carte o altri effetti in possesso dell' inquisito o de' suoi complici, la perquisizione deve esser fatta nel domicilio dell' inquisito, de' suoi complici; delle sue concubine, e nei luoghi dove l' officiale di polizia presumerebbe che l' inquisito avesse un deposito d' oggetti sospetti. (Art. 30 e 88 * 61 del cod. d' istruz. criminale.)

Gli effetti e carte trovate nell' uno o nell' altro di questi domicilj devono essere custoditi, servir possono alla convinzione o alla discolpa. (Art. 37 * 60 *ibid.*)

Ma se sono indifferenti, cioè a dire, se non hanno connessione col misfatto o delitto di cui si tratta, nè con altra azione proibita, l' officiale di polizia deve lasciarli nei luoghi dove li ha trovati.

Se l' officiale di polizia trovasse nell' uno o nell' all' altro di questi domicilj molti effetti o carte, e che il tempo e le circostanze non permettessero di esaminarle tutte, potrebbe suggellarle, o mettere una guardia, ad oggetto di preservarle di ogni sottrazione, supposizione od alterazione, e ripigliarne l' esame in un tempo più opportuno.

3. La perquisizione deve esser fatta in presenza dell' inquisito, s' è stato arrestato o citato. S' egli non vuole o non può assistervi, la perquisizione si farà in presenza d' un procuratore speciale, che l' inquisito solo può a questo effetto nominare, e il quale non gli può essere nominato d' officio. (Art. 39 * 73 del cod. d' istruzione crimin.)

4. Se questa investigazione speciale, la quale non deve giammai estendersi al di là de' domicilj indicati, è rimasta senza effetto, l' officiale di polizia giudiziaria non potrebbe, per motivi gravi, fare una *perquisizione ge-*

nerale , cioè a dire , non potrebbe fare delle ricerche in tutte le case di un certo distretto, quartiere , luogo ? Questa perquisizione generale diviene utile ed anche necessaria , allorchè si hanno degl' indizj che gli effetti rubati sono stati trasportati in un tale o tal quartiere , in un tal villagio, senza che s' abbiano de' sospetti su l' uno, o l' altro degli abitanti.

Se la legge permette all' officiale di polizia giudiziaria di fare la perquisizione speciale, esigge ch' esistano delle presunzioni che la giustifichino. Ma se non vi fosse nè presunzione, nè sospetto contro un individuo *determinato* , la perquisizione generale condur potrebbe *allo* scopo della ricerca . .

La legge non si spiega intorno a questa questione ; ma questo silenzio non può riguardarsi come una proibizione.

Tutti i mezzi atti a scoprire la verità , a smascherare il misfatto e il colpevole , sono permessi , salvo che non siano espressamente proibiti .

La giustizia medesima , e la natura delle cose , reclamano per l' ammissione d' una perquisizione generale, tanto meglio che non porta pregiudizio ad alcuna persona , poichè non indica alcuno individuo come autore , complice o ricettatore.

L' officiale di polizia giudiziaria il quale procedesse ad una tale perquisizione , cominciar potrebbe la ricerca nella casa che giudicherebbe conveniente ; ma invigilar dovrebbe affinchè non si mettesse maggior rigore apparente nella perquisizione fatta nell' una o nell' altra casa , diversamente cader farebbe un sospetto più grave sopra tale o tale individuo, e potrebbe esserne preso a parte , se il sospetto inseguito non si confermasse .

Così questa perquisizione generale non dovrebbe degenerare nè in vile spionaggio , nè indevastazione o distruzione .

Art. II. *Descrizione degli effetti e cose trovate* .

Gli oggetti, carte ed altre cose dell' una o dell' altra classe , le quali sono state trovate , o su i luoghi del mi-

sfatto, o sopra l' inquisito, o mediante la perquisizione speciale o generale, devono esattamente descriversi o indicarsi, secondo la lor natura, parte, qualità, peso, lunghezza, grossezza, larghezza ed altre marche distintive.

Se queste marche son di natura da non cadere sotto ai sensi ordinarj, o da non essere riconosciuti che dall' occhio a ciò particolarmente esercitato; per esempio se trattasi di apprezzare la qualità d' una mercanzia rubata, etc., l' officiale di polizia giudiziaria chiamar deve a questo effetto delle persone pratiche, le quali sottoscriveranno il verbale che contiene le indicazioni da esse fatte.

La parte lesa, i testimonj e l' inquisito, o il suo procuratore speciale, devono essere presenti a questa descrizione, e devono parafrare gli effetti, etc., o mettere altri segni.

Art. III. Della ricerca sull' identità degli effetti, etc.

L' officiale di polizia deve in seguito esaminare se le cose od effetti trovati sono identicamente gli stessi de' quali la parte lesa, e i testimonj han parlato.

Deve egli comparare l' indicazione, che ne han fatta coi segni distintivi, e la qualità degli effetti; deve presentarli ai testimonj e alla parte lesa, e farli da essi riconoscere.

Ciò fatto, l' inquisito deve essere interrogato,

1.° *Per rapporto agli effetti, e cose inservienti alla manifestazione della verità*. L' officiale gli domanderà se conosce questi effetti, se ne conosce il proprietario. Se l' inquisito risponde negativamente, può egli domandargli se non ha giammai posseduto questi effetti, a chi li ha trasmessi, per qual modo si sono trovati su i luoghi dove è stato commesso il misfatto, s' egli stesso è stato su i luoghi, se è lui, che ve li ha lasciati, cosa è andato a farvi, chi è quegli il quale ha scritto le lettere, le note, etc.

Se l' inquisito niega conoscere questi effetti, od esserne stato il possessore, le persone le quali ne han cognizione devono essere chiamate, e confrontate al biso-

gno coll' inquisito, per dirgli ch' egli n' è stato l' ultimo possessore.

2.° Per rapporto agli effetti, e alle cose le quali sono state destinate per commettere il misfatto, l' inquisito deve essere interrogato, se conosce queste cose, che gli son presentate, se n' è stato il proprietario, o l' ultimo possessore, qual uso per ordinario ne ha fatto, per qual modo questi effetti si trovano su i luoghi del misfatto, a quale uso vi si sono impiegati.

3.° Per rapporto agli effetti, e alle cose che han servito a commettere il misfatto, o il delitto si presenteranno all' inquisito, e gli si domanderà, oltre ciò che vengo di dire, in qual modo gli strumenti atti a rompere si trovano spuntati, o che si trovano impronte nell' assito di legno o di muro ch' è stato rotto, per qual modo la sciabola, la spada o il pugnale, che dicesi appartenergli, si trovano insaguinati, chi è colui, che se n' è servito.

Se si tratta d' un furto commesso con false chiavi, e che, nel tempo della perquisizione nel domicilio dell' inquisito, siensi trovate delle chiavi adulterine, l' officiale di polizia giudiziaria verificar deve, se han potuto servire all' introduzione. Questo saggio è sempre urgente, come afferma Courtin, l. c., affrettandosi le persone rubate di cangiare le toppe aperte dal ladro, o di farvi de' lavori, che rendono questo sperimento impossibile.

4.° Relativamente agli effetti, e alle cose, che sono il prodotto del misfatto o del delitto, bisogna presentarle all' inquisito, ed interrogarlo se conosce questi effetti, queste cose, e chi n' è il proprietario. Se l' inquisito se ne dichiara il proprietario, bisogna interrogarlo, in qual modo, da chi, e quando le ha acquistate, qual uso ne fa; se dichiara non esserne il proprietario, ma averle imprestate, o che gli sono state depositate, o date in pegno, l' officiale di polizia giudiziaria deve interrogarlo circa al nome delle persone delle quali possiede gli effetti, e da qual epoca li pos-

siede. Deve per quanto é possibile, sentire sul momento le persone indicate dall' inquisito, per rimuovere ogni concerto di menzogna tra esse, e l' inquisito.

In tutti i casi in cui l' inquisito farebbe delle dichiarazioni contradette dalla parte lesa o dai testimonj, l' officiale di polizia farà il confronto tra l' inquisito, e queste persone, e lo confonderà di menzogna.

Art. IV. *Degli Atti conservatorj per riguardo agli effetti*, etc.

Tutti questi preliminari adempiuti, l' officiale di polizia giudiziaria impiegar deve tutte le sue cure a conservare gli effetti, e cose trovate, e a preservarle da ogni alterazione, falsificazione, sostituzione, e sottrazione.

Egli deve, se gli effetti sono suscettibili di scrittura, parafrarli egli stesso, e farli parafrare dall' inquisito o dal suo procuratore speciale. Metter deve sotto involto gli effetti, che ne sono suscettibili, e sigillare il pacchetto.

Se gli effetti non sono suscettibili a ricevere caratteri di scrittura, devono essere posti in un vase, o in un sacco, sul quale l' officiale di polizia giudiziaria attaccherà una striscia di carta a cui apporrà il suo suggello. (Art. 38 * 71, n. 1, 2, 3, 4 e 5, Codice di istruz. crimin.)

Sarebbe prudente da canto suo d' obbligare l' inquisito o il suo procuratore speciale, d' apporvi anche il suo sigillo, prevenendo così ogni eccezione e ripulsa, che far potrebbe l' inquisito contro l' identità degli effetti.

Se si tratta del misfatto d' avvelenamento, l' offiziale di polizia non deve rilasciare i veleni o le materie, che ne sono infette, ne anche per affidarli a de' chimici o farmacisti, ad oggetto di farne l' analisi.

Questa analisi deve aver luogo in sua presenza, e deve essere eseguita da periti abili e probi. L' officiale di polizia deve aver cura di conservare, per quanto é possibile, una porzione de' veleni o delle materie avve-

lenate., affinchè si possano, al bisogno, rinnovellare l' esperienze al tempo dell' istruzione ulteriore o della sentenza.

Se si tratta di falsa moneta, l' officiale di polizia giudiziaria inviar deve una parte delle false monete, o delle monete falsificate, o de' materiali trovati addosso all' inquisito o nel suo domicilio, al direttore della zecca, per farne eseguire l' analisi.

Il verbale far deve menzione esatta di tutti questi atti conservatorj. Deve essere sottoscritto dall' inquisito o dal suo procuratore speciale: in caso di ripulsa, ne sarà fatta menzione. (Art. 39 * 73 del Cod. d' istruz. crim.)

Gli effetti, armi, strumenti, carte, etc., devono trasmettersi senza indugio al giudice d' istruzione, onde da lui, essere conservati e presentati all' inquisito, e ai testimonj al tempo degl' interrogatorj e de' confronti. (Art. 45 del Cod. d' istruz. crim. Muyart de Vouglans, l. c., p. 787, n. 6).

CAPITOLO II.

Della Polizia giudiziaria. Quali sono gli officiali, che la legge ha incaricati per avverare, e per investigare i delitti, e i misfatti.

Questa questione si presenta nell' ordine dell' idee immediatamente dopo quelle, che venghiamo d' esaminare.

L' ordine pubblico è interessato affinchè nessun misfatto, o nessun delitto non resti sepolto nelle tenebre.

L' impunità de' misfatti è una sventura; incoraggia coloro i quali li hanno commessi a commetterne degli altri, e fa nascere delle ree intenzioni, e la speranza di eseguirle nei cuori di quelli i quali non ne hanno ancora commessi.

Importa dunque all' ordine sociale, che questa sventura sia rimossa, e che anche la speranza di nascondersi,

e di restare impunito sia tolta a colui, che vorrebbe darsi al misfatto o al delitto.

Onde pervenire a questo scopo, i legislatori di ogni tempo hanno stabilito de' magistrati incaricati di prevenire i misfatti penetrando le ree intenzioni de' cattivi, d' impedire l' uomo al primo passo, che fa per consumare il suo misfatto, d' investigare, e di avverare tutte le specie di attacchi portati alla legge, di raccoglierne le prove, di arrestare i rei, e di consegnarli ai tribunali incaricati di punirli.

Questo cumulo di differenti funzioni nella medesima persona ha sembrato incompatibile. Si è conosciuto, che bisognava separare le funzioni, che tendono a prevenire, da quelle che s' occupano a proseguire. Si ha stabilito una linea di separazione tra la polizia amministrativa, e la polizia giudiziaria, e la giustizia medesima.

La polizia amministrativa, che previene i misfatti, è affidata a magistrati particolari, i quali non sono incaricati della polizia giudiziaria, che ausiliariamente, e per lo caso solamente in cui la necessità esigge, che il misfatto, o il delitto, che vien di commettersi sia avverato senza indugio affinchè le tracce fuggitive non si dissipino, e le prove non si perdano.

Noi ci occuperemo solamente qui de' magistrati i quali esercitano *la polizia giudiziaria*. La legge ne ha nominato molti. Le loro funzioni sono dell' intutto le medesime, quando si tratta di avverare, e d' investigare i misfatti o i delitti, ma cessano di essere le medesime, allorchè l' offesa fatta alla legge è investigata ed avverata. Alcuni sono particolarmente incaricati di avverare i delitti e i misfatti, di raccoglierne le tracce fugaci; altri di rischiarare il fatto, d' investigarne le circostanze, di raccogliere le prove, e di preparare la decisione della questione di sapere se v' ha misfatto o delitto, di qual genere è, se l' imputato è abbastanza gravato da indizj o da presunzioni, perchè v' abbia luogo a proseguirlo.

Dietro questi punti di veduta, io dividerò questo

capitolo in tre sezioni. Nella prima, esaminerò quali sono i funzionarj i quali incaricati sono di avverare i misfatti o i delitti; nella seconda, tratterò di quelli, che chiamati sono a rischiarare il fatto, la natura del misfatto o del delitto, e le circostanze, che l'hanno preceduto, accompagnato o seguito, e a raccogliere le prove.

Nella terza sezione, tratterò de' magistrati i quali sono stabiliti per giudicare del risultato della ricerca, e per decidere le quistioni preliminari ad ogni procedimento, le quali consistono, a vedere se il fatto costituisce un misfatto o un delitto, se v'ha inquisizione e luogo a procedere.

SEZIONE I.

De' funzionarj i quali incaricati sono di avverare i delitti e i misfatti, d' esaminarne la natura e le circostanze, etc.

Il legislatore, penetrato dell' *importanza della sventura* che nasce dall' impunità de' misfatti e de' delitti, ha usato tutte le cure onde, pervenire al primiero scopo della legislazione criminale; il quale consiste in ciò che ogni violazione delle leggi sia conosciuta, proseguita e giudicata.

E' questo il motivo per cui l' esercizio della polizia giudiziaria è affidato a un gran numero di persone. La legge ha imposto a ciascuno di questi officiali gli stessi doveri, ed ha raccomandato a ciascuno il medesimo zelo, la medesima premura di avverare, d' investigare, senza indugio, i delitti e i misfatti, di seguirne le tracce, di determinarne la natura e le circostanze, e di arrestarne gli autori.

Subito che l' uomo o l' altro di questi funzionarj ha avuto notizia d' un misfatto che si commette attualmente o che vien di commettersi, deve, senza alcun indugio, trasferirsi sul luogo, e fare tutti i verbali necessarj, ad

oggetto di avverare il corpo del delitto, il suo stato, e lo stato de' luoghi. Non deve egli riposare sullo zelo e l' attività di quelli che la legge ha unitamente a lui incaricati; non deve a questa funzione negarsi sotto il pretesto che esistono altri officiali i quali sono principalmente incaricati di questa funzione. Bisogna ch' egli si porta al momento su i luoghi, che metta in attività tutte le risorse del suo potere. Il suo rifiuto, o il menomo ritardo che metterebbe ad eseguire questa parte, la più importante delle sue funzioni, lo renderebbe colpevole.

Intanto vi sono tra questi funzionarj, medesimi certe gradazioni.

Gli uni sono principalmente incaricati d' investigare, e di avverare i delitti e i misfatti. Gli altri non sono, che loro ausiliarj, solamente dalla legge chiamati per adempiere queste funzioni, a motivo che gli officiali i quali ne sono principalmente incaricati, non si trovano su i luoghi dove il misfatto, o il delitto si commette attualmente o vien di commettersi, nel momento stesso in cui è urgente di ricercare, di avverare il misfatto o il delitto. Eglino sono i supplenti, i rappresentanti momentanei de' primi.

Per ben comprendere queste gradazioni, è importante di considerare da più vicino gli officiali principali, e gli officiali ausiliarj, e di trattare in seguito del potere di quelli, che la legge autorizza a ricercare i misfatti, senza imporne loro l' obbligazione assoluta.

I trè paragrafi seguenti sono consacrati a questo esame.

§. I.

Quali sono gli officiali di polizia giudiziaria, che la legge ha incaricati principalmente di avverare, e di ricercare i misfatti? (1).

Il procuratore imperiale coi suoi sostituti e il giudice d'istruzione ha la legge principalmente incaricati di avverare, e di ricercare i misfatti, e i delitti.

---

(1) Presso di noi la polizia giudiziaria è esercitata nei limiti delle rispettive attribuzioni:

1.° Dai guardiani urbani, e rurali;

2.° Dai guardacacce, e dalle guardie forestali;

3.° Dagli agenti dei dazj indiretti;

4.° Dai fucilieri reali, dalla gendarmeria reale, e dai capitan d'arme;

5.° Dagli agenti di polizia ordinaria nei casi nei quali vi sono particolarmente autorizzati dalle leggi;

6.° Dai giudici di istruzione;

7.° Dai procuratori generali presso le gran Corti criminali, Art. 9, L. proc. pen.

Il procuratore generale presso la gran Corte criminale è il primo agente della polizia giudiziaria, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cada il reato. Il medesimo prende conto dell'andamento, dell'esito, anche dei giudizj correzionali, e di polizia, senza però che possa sospenderne il corso. Una tale vigilanza del procurator generale su tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria sarà sempre esercitata, senza pregiudizio della subordinazione, che ciascun di essi deve ai proprj superiori nelle rispettive amministrazioni.

La competenza di ciascun uffiziale di polizia giudiziaria è ristretta alle regole seguenti:

Nei misfatti la polizia giudiziaria appartiene al giudice istruttore, al giudice di circondario, o a chi fac-

Questa regola si deduce dalla conciliazione degli articoli 9, 22, 59, 60, e 61 del Cod. d' istruz. crimin. Si deduce ancora dal titolo del capitolo V, del I. libro.

È importante di approfondire le funzioni particolari di ciascuno di questi due officiali, e di stabilire a questo effetto per ciascuno un articolo separato.

---

cia legalmente le veci dell' uno, o dell' altro. Quando poi un affare è stato sommesso alla gran Corte, allora la medesima può assumere le funzioni di polizia giudiziaria, o pure il presidente, o un giudice da lui delegato.

Nei delitti, e nelle controvenzioni si appartiene a chi ne è giudice, o a chi di dritto il supplisce. Art. 12 e 13, d. L.

I guardiani urbani, e rurali, le guardie forestali. ed i guardacacce, e gli agenti dei dazj indiretti sono incaricati di investigare i reati relativi alle rispettive amministrazioni. Descriveranno con esattezza nei loro processi verbali il tempo, il luogo, e tutte le circostanze di ogni delitto, o controvenzione, che scuoprono, ugualmente che le pruove, che hanno potuto raccorre. Art. 14, d. L.

Nella compilazione dei processi verbali gli agenti dei dazj indiretti si uniformeranno alle regole fissate dalle leggi, e dai regolamenti dell' amministrazione. I medesimi come pure i guardiani urbani, e rurali, le guardie forestali, ed i guardacacce nei casi nei quali sia loro permesso andranno rintracciando gli oggetti che formano la materia del reato, e li sequestreranno. Art. 15, d. L.

Non si potranno però i medesimi introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, nei cortili adjacenti, e nei recinti, fuorchè in presenza o del commissario, o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice di circondario, o del suo supplente, o del sindaco, o di

Articolo I.

Funzioni de' procuratori imperiali, e de' loro sostituti, quando si tratta di avverare i misfatti.

I. *In tesi generale*, i procuratori imperiali siccome i loro sostituti non han carattere per avverare i delitti e i misfatti. Le loro funzioni si limitano a ricercare i delitti, e i misfatti i quali sono stati avverati da altri

---

uno degli eletti; ed il processo verbale, verrà segnato in ogni pagina, e soscritto in fine da colui alla di cui presenza sarà stato formato. Art. 16, d. L.

I processi verbali delle guardie forestali, e guardacacce, e guardiani urbani saranno nei ventiquattro ore confermati dal giuramento. Art. 17, d. L.

Eserciteranno la polizia giudiziaria, ma limitata alle prime sole nozioni, ed a tutte le pruove, che potrebbero alterarsi, o disperdersi se si attendesse l'uffiziale competente, e nei casi permessi dalle leggi la gendarmeria, i fucilieri reali, ed i soldati delle compagnie dei capitan d'armi, e quelli della polizia ordinaria.

In caso di concorrenza di più uffiziali di polizia giudiziaria è preferito quello che è in grado maggiore, e sopra ogni altro quello che è competente a giudicare il reato.

La giurisdizione è ristretta dal circuito della rispettiva giurisdizione territoriale.

Ma sono anche competenti nella istruzione intorno ai misfatti, e delitti colle norme sopra indicate gli uffiziali di polizia giudiziaria del luogo ove l'imputato dimora, o dove possa essere rinvenuto; coll' obbligo però di rimettersi indi tutte le carte all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo del misfatto, o delitto. Art. 18, 19, 21 e 22, d. L.

funzionarj, esaminando i verbali, le denunzie, le querele, e gli avvisi, che loro sono stati trasmessi, e ricercando dal giudice d' istruzione le informazioni.

Questa regola generale, cavata dall' articolo 47 del Codice d' istruz. crimin., non soffre eccezione, che nei cinque casi seguenti:

1.° Allorchè il misfatto si commette attualmente;

2.° Allorchè vien di commettersi;

3.° Allorchè, in un tempo vicino al misfatto l' inquisito è perseguitato dalla voce pubblica;

4.° Allorchè l' inquisito è asportatore d' effetti, d' armi, strumenti o carte, che possono farlo presumere colpevole, e che se n' è impossessato in un tempo vicino al misfatto, o al delitto.

5.° Allorchè il capo della casa nella quale il misfatto o il delitto è stato commesso, ricerca il procuratore imperiale di condurvisi, e di avverarlo.

Queste eccezioni sono fondate sulle disposizioni degli art. 32, 41 e 46 del Cod. d' istruz. criminale.

Bisogna osservare, che nei quattro primi casi, non basta che le circostanze richieste esistano, bisogna inoltre che l' azione presenti i caratteri d' un misfatto *propriamente detto*, o d' una violazione della legge, che porta pena afflittiva e diffamante. Ma nel quinto caso solamente, basta che l' azione di cui l' istante si querela o che denunzia, sia un delitto.

Prima di procedere più oltre, è necessario d' esaminare più scrupolosamente questi cinque casi.

II. Non v' ha alcun dubbio intorno al primo; il quale suppone, che un misfatto si commette ancora nel momento stesso in cui il procuratore imperiale sopraggiunge, in modo che trova l' inquisito occupato, o a cominciare, o a consumare il suo misfatto. E' necessario che l' inquisito sia ancora *in flagranti*.

Intanto questo caso non potrà presentarsi, che rarissimamente. Bisognerebbe, per così dire, che l' azzardo conducesse il procuratore imperiale sul luogo in cui il misfatto si commette; perchè possa avverare un misfatto, che si commette attualmente.

Tal sarebbe, per esempio, il caso, se, passeggiando, rincontrasse un assassino, che attacca, o che finisce di uccidere la sua vittima, un ladro, che attenta alla proprietà altrui, un individuo, che appicca il fuoco ai bastimenti.

Sarebbe sovente impossibile, che il procuratore imperiale, avvertito che un tal misfatto si commette attualmente; potesse in tal guisa accelerare i suoi passi che arrivar potrebbe sul luogo nel momento in cui il misfatto ancor si commette.

Il momento del misfatto non è permanente come l'effetto.

L'assassinio si commette per il colpo letale che alla vittima è dato, quando anche la morte, come suo affetto, non nè seguisse che dopo lungo tempo.

L'incendio si commette appiccando il fuoco, quando auche l'effetto si prolungasse per alcune ore.

Le funzioni del procuratore imperiale sono dunque permanenti, non soffrono ne tregua nè interruzione; non finiscono quando scende dal tribunale, o quando sorte dal suo parquet, ma l'accompagnano da per ogni dove dirige i suoi passi.

Il momento il più pacifico della sua vita può essere seguito da un atto di rigore, da un atto di severità. Il passeggio il più ameno, il più solitario; può offrirgli uno spettacolo di misfatti, che provoca la sua attività; una società anche, un'adunanza composta di alcuni membri violenti, che si danno al misfatto, può dargli occasione d'investirsi della sua autorità, e di armarsi di tutto il suo potere.

Tosto che gli perviene all'orecchio, che un misfatto è nell'atto di commettersi, deve, senza alcun indugio, trasferirsi sul luogo, impedire, colla sua presenza, che il misfatto si consumi, formare tutti i verbali necessarj per avverare il corpo del delitto, il suo stato, e lo stato de' luoghi, cogliere utilmente tutti gl' indizj, ed essere il garante contro gli abusi di potere, che delle circostanze urgenti obbligano il legislatore a commettere per l'uso della polizia giudiziaria.

La prova che si fa del delitto flagrante merita la preferenza su quella del delitto diggià consumato. Nel flagrante delitto, il magistrato vede egli stesso; attesta, nel suo verbale i fatti, che ha egli stesso veduti; non è obbligato di ricorrere a conclusioni, a giudizj intorno alla coerenza dell' azioni, che han prodotto il misfatto, etc. Il suo verbale fa piena fede, e operar deve la convinzione del giurì.

III. *Il secondo caso* si presenta allorchè il misfatto è stato commesso in un tempo assai vicino, perchè le cose non abbiano potuto cangiar di natura. Il misfatto è consumato, ma il corpo del delitto esiste ancora intiero. Le tracce fugaci non sono ancora disperse, e il colpevole non è ancora lontano dal luogo in cui vien di commettere il misfatto.

Il turbamento del suo spirito esiste ancora, e lo accenna forse agli occhi del magistrato perspicace e pratico a conoscere le fisonomie.

Lo stato dei luoghi non ha sofferto alcun cangiamento. Il sospetto cader non può sopra persone le quali, al momento in cui il misfatto si commetteva, erano lontane dal luogo, e non avevano niente a rimproverarsi.

I termini, *il delitto che vien di commettersi*, annunciano che il legislatore ha voluto parlare d' un misfatto, ch' è di recente accaduto, d' un misfatto il primo effetto del quale esiste ancora, d' un misfatto di cui il corpo del delitto è facile a provarsi, perchè i segni e le tracce che costituiscono un tal misfatto esistono ancora.

Questi primi momenti del misfatto sono preziosi. Il magistrato incaricato di provarlo può egli stesso scoprire la natura del misfatto; veder può in quali circostanze, di qual maniera, con quali strumenti è stato il misfatto commesso: se i suoi occhi non possono procurargli questa certezza, il suo spirito può almeno meglio immaginarsi le circostanze, ec., quando è su i luoghi, che quando deve fidarsi alle deposizioni di persone le quali, meno abituate ed esercitate ad esaminare tali fatti, vedono, ma non vedono tutto, le quali non osser-

vano che le grandi cose e tutto ciò, che fortemente colpisce lo spirito, le quali si occupano poco d' entrare nell' esame delle circostanze del dettaglio, circostanze le quali così sovente influiscono sul corpo del delitto, sull' inquisizione, sull' imputazione, sulla convinzione od anche sulla discolpa.

IV. Il terzo caso in cui il procuratore imperiale può provare i misfatti, è quando la voce pubblica perseguita il colpevole. Io ne ho parlato nel precedente capitolo alla pagina 42, a cui rimando.

V. Il quarto caso esiste quando una persona trovasi in possesso di effetti, d' armi, di strumenti o di carte, in un tempo non lungi del misfatto. *Vedete* ciò che ne ho detto nel capitolo precedente, alla pag. 42.

VI. Nel quinto caso, basta che v' abbia delitto, senza che sia necessario, che questo delitto sia flagrante, o che venga di commettersi.

Basta che questo delitto sia commesso nell' interno della casa, e che il procuratore imperiale sia stato richiesto dal padrone della casa. La richiesta può dunque essere fatta a questo effetto dal proprietario, dal pigional principale, e dal capo dell' appartamento nel quale il delitto vien di commettersi; poichè ciascuno appartamento è realmente, nello spirito del Codice, la casa di colui che l' occupa, siccome M. Carnot, sugli art. 41 e 46, l' ha benissimo osservato.

Ma non basterebbe che la requisizione fosse fatta da un' altra persona, che dal capo della casa o dell' appartamento, perchè il procuratore imperiale autorizzato fosse a trasferirvisi, e a provare il corpo del delitto, la legge vuole che la richiesta sia fatta dal capo medesimo, o ciò che sarebbe lo stesso, da una persona inviata dal capo, e instante in suo nome.

Io non posso, in conseguenza, adottare l' opinione, che M. Carnot, sull' art. 46, ha emessa, cioè che nel caso in cui il padre, sentendo di fuori le grida di suo figlio il quale si trova in un' altra casa, reclamerebbe del soccorso contro il capo della casa il quale fosse egli stes-

so colpevole dall' attentato, il procuratore imperiale non dovrebbe esitare a trasferirsi nella casa indicata, e che non potrebbe ricercare il giudice d'istruzione di rendervisi.

Non basta che il delitto sia commesso nell'interno d'una casa, perchè il procuratore imperiale possa trasferirvisi; bisogna che ne sia richiesto dal capo della casa medesima: ma, in questa ipotesi, la richiesta sarebbe fatta contro il capo medesimo.

Il caso di questa richiesta non potrebbe anche rientrare nè nelle disposizioni dell'art. 41, nè nel suo spirito. Non è più qui lo stesso caso, nè v' ha la medesima ragione. Perchè dunque il procuratore imperiale possa avverare il fatto, bisognerebbe che il fatto costituisse un misfatto.

Le grida del figlio chiuso in una casa straniera non provano che il capo della casa si rende colpevole d'un misfatto contro questo figlio. E' possibile ch'egli non ha fatto che minacciarlo, o batterlo leggermente a causa della sua cattiva condotta, o che si rende solamente colpevole d'un delitto correzionale.

Non è anche verimile che si dia al misfatto, ed è solamente il flagrante misfatto che autorizza il procurator imperiale a far la prova negli altri casi.

L'autorizzazione che l'art. 46 dà al procuratore imperiale è d'eccezione, e deve dunque rimanersi nei limiti prescritti dal medesimo articolo. Bisognerebbe, in questo caso, che il giudice d'istruz. o un officiale ausiliario avveri questo fatto.

Nei quattro primi casi che venghiamo di vedere, è dunque necessario che il procuratore imperiale esamini, pria di ogni altra cosa, se il fatto di cui è avvertito è un misfatto previsto dal codice penale, e se le circostanze richieste dagli art. 32 e 41 del Codice d'istruz. criminale esistono.

Nel quinto caso, bisogna ch'esamini se il fatto che il dinunziato costituisce realmente un misfatto o un delitto, s'è stato commesso nell'interno d'una casa, e se

l' individuo che fa la richiesta n' è realmente il capo.

VII. Se il fatto non presentasse questi caratteri, se le circostanze non annunciassero nè un flagrante misfatto, nè un delitto commesso nell' interno della casa, il procuratore imperiale sarebbe incompetente per avverarlo.

Il legislatore può aver avuto molti motivi di limitare il potere del procuratore imperiale in confini così stretti. Ha potuto considerare che il procuratore imperiale, se avverasse tutti i misfatti o delitti senza distinzione, potrebbe essere impedito nell' adempimento delle sue altre funzioni. Ha potuto temere che il procurator imperiale, dopo aver provato il misfatto o delitto, e dopo avere sperimentato tutte le difficoltà che ordinariamente si presentano in tali operazioni, non contraesse, in qualche maniera, un odio contro l' inquisito, una prevenzione troppo ostinata contro l' accusato, e che non perdesse quel carattere d' imparzialità che mostrar deve in tutte le sue operazioni.

Ha potuto temere che il procuratore imperiale, dandosi troppo sovente a tali operazioni, non divenisse familiare troppo colle persone sottoposte alla giustizia, che non perdesse per ciò della sua autorità e del suo rispetto.

Finalmente, se tutte queste considerazioni non fossero veramente quelle che guidato hanno il legislatore, se la debolezza del nostro spirito non ci permette di penetrare sin nelle idee del legislatore, ci basta di sapere la sua disposizione.

Se dunque il procuratore imperiale eccedendo i limiti dei suoi poteri si trafferisse sui luoghi, se formasse de' verbali, se s' impossessasse di effetti, se ordinasse l' arresto dell' inquisito, fuori il caso del flagrante delitto, tutti i suoi atti sarebbero *irregolari* (Carnot, sull' art. 47, n. 6 e 7.)

Il procuratore imperiale non ha alcun carattere per fare gli atti d' istruzione, fuori i casi indicati, e gli atti fatti da una persona senza carattere non possono produrre alcuno effetto. Intanto, se il giudice d' istruzione, rifacesse gli atti fatti incompetentemente dal procuratore

imperiale, siccome l' art. 60 del codice d' istruzione glielo permette, darebbe loro una novella vita, e si potrebbero allora considerare come l' opera del giudice d' istruzione.

Ma il procuratore imperiale sarebbe sempre riprensibile d' avere oltre passato i limiti delle sue attribuzioni.

Del resto, il procuratore imperiale non ha carattere per provare i misfatti e i delitti, che nel circondario del tribunale al quale è attaccato; egli non può oltrepassare i limiti territoriali, se non nel solo caso in cui si trattasse di misfatto di falsa moneta, di falsificazione di carte nazionali, di biglietti di banco, o di contraffazione del sigillo dello stato. (Art. 464 del cod. d' istruzione crim. e art. 6 della legge de' 20 aprile 1810.)

VIII. Allorchè i fatti i quali sono denunziati al procuratore imperiale presentano, o i caratteri d' un misfatto flagrante, o di un delitto commesso nell' interno d' una casa, il procuratore imperiale deve, in virtù dell' art. 32, dare avviso della sua trasferta al giudice d' istruzione, senza essere tuttavia tenuto di aspettarlo onde procedere all' operazioni necessarie.

Nel caso in cui il giudice d' istruzione sopravvenisse, il procuratore imperiale dovrebbe lasciare a lui l' istruzione, e non fare che le requisizioni che giudicherebbe convenienti.

Deve innoltre farsi assistere dal commissario di polizia del comune nel quale il misfatto o il delitto sarà stato commesso, o dal maire o dall' aggiunto del maire.

In mancanza di questi funzionarj, per causa d' assenza o d' impedimento il procuratore imperiale ricercar deve due cittadini domiciliati nello stesso comune.

Allorchè non sarà possibile di procurarsi de' testimonj, o se i cittadini richiesti per assistere come testimonj rifiutano di condiscendere al suo invito, il procuratore imperiale potrà formare i verbali senza l' assistenza di testimonj; ma dovrà farne menzione nel suo verbale.

Questa disposizione dell' art. 42 non è, come dice Carnot, una vana formalità, che la legge esige. Ella

vuol rendere tranquillo l' inquisito contro ogni parzialità nelle ricerche, contro ogni falsa interpretazione della sua condotta; vuole nel tempo stesso assicurarsi, che nulla sarà trascurato, perchè la vendetta pubblica sia soddisfatta.

IX. Il procuratore imperiale essendo principalmente incaricato di provare i delitti flagranti, e gli officiali di polizia giudiziaria, eccetto che il giudice d' istruzione, non essendo che ausiliarj, ne siegue che, nel caso in cui il procuratore imperiale prevenuto fosse da uno de' suoi officiali ausiliarj, potrebbe continuar personalmente l' istruzione, od autorizzare l' officiale ausiliario, che l' avesse cominciata a continuarla in tutto, o in parte. (Art. 51 del Codice d' istruz. crim.)

Questa disposizione non potrebbe applicarsi intanto al caso in cui il prefetto, in virtù dell' autorizzazione, che gli accorda l' art. 10, avesse diggià cominciato le ricerche, allorchè il procuratore imperiale sopravviene, poichè non esistono relazioni di subordinazione tra il prefetto, e il procuratore imperiale, e il prefetto non esercita, che una funzione volontaria, che la legge gli ha conferita onde meglio assicurare la ricerca, e la prova de' misfatti.

Ne sarebbe altrimenti se vi fosse concorrenza tra il prefetto, e il procuratore imperiale. Allora, il procuratore imperiale essendo, principalmente, e rigorosamente incaricato di provare il flagrante delitto, aver dovrebbe la preferenza.

La ragione si è, che la facoltà la quale è accordata al prefetto non è, che una via d' eccezione per lo caso in cui il procuratore imperiale, o il gindice d' istruzione non si trovasse nel tempo stesso su i luoghi, e che per conseguenza, in caso di concorrenza, tutto rientra nella *regola generale*.

X. Il procuratore imperiale, trasferendosi sui luoghi, dovrà, essendo possibile, farsi assistere da un cancelliere, e da un usciere.

Deve egli limitarsi a formare i verbali, a interro-

gare l' inquisito, a ricevere le dichiarazioni delle persone, le quali furono presenti su i luoghi, allorchè il misfatto o il delitto si commetteva, a dar l' ordine di arrestare provvisoriamente l' inquisito, e di condurlo davanti il giudice d' istruzione. Può a questo effetto domandare la forza armata, la quale non potrà negarsi a prestargli i suoi servizj per l' esecuzione degli ordini necessarj. (Art. 25).

Questa richiesta può esser fatta, o per iscritto, o anche a voce, in caso di urgenza, e diriger devesi direttamente al capo della forza armata.

XI. Il procurator imperiale può ordinare un mandato di deposito contro le persone, le quali si allontanerebbero dal luogo dove egli si è trasferito, se avesse dato loro l' ordine di restare presenti alle sue operazioni; e in seguito provocare contro di esse la condanna alla pena pronunziata dall' art. 34 del Cod. d' istruzione.

XII. Tutti gli altri atti di procedimento restano nell' attribuzioni del giudice d' istruzione.

XIII. I verbali, in tal guisa formati dal procuratore imperiale, saranno sottoscritti a ciascun foglio sì da lui, che dalle persone, che l' avranno assistito; in caso di rifiuto o d' impossibilità di sottoscrivere da canto di queste, il procuratore imperiale ne farà menzione. (Art. 43, terzo paragrafo.)

XIV. Il misfatto o il delitto provato, il procuratore imperiale trasmetterà, conformemente all' art. 45, senza indugio, al giudice d' istruzione, o al suo supplente indicato dal tribunale (art. 62), tutti i verbali, atti, titoli ed istrumenti formati, o colti sui luoghi, con o senza requisitoria, onde procedersi nelle forme ordinarie; in questo mentre, l' inquisito resterà sotto le mani della giustizia, in istato di mandato d' accompagnamento.

XV. Il procuratore imperiale s' affretterà innoltre di dare al procurator generale una notizia circostanziata intorno al misfatto, che vien di commettersi, circa alla sua natura, alle circostanze e alla maniera di procedere

che ha tenuto onde provarlo, ed eseguirà gli ordini che questi potrebbe, all' uopo, indirizzargli. (Art. 27 del cod. d' istruzione criminale.)

Articolo II.

Funzioni del giudice d' istruzione relativamente alla prova de' misfatti e de' delitti.

Conciliando gli art. 59, 61, 87 e 88 del cod. d' istruz. criminale, si può stabilire la *regola generale*, che il giudice d' istruzione è l' officiale di polizia giudiziaria il quale è principalmente (e ad esclusione o a preferenza di tutti gli altri) chiamato e autorizzato dalla legge a provare tutti i misfatti e tutti i delitti, senza la menoma restrizione e senza distruzione, se sono riputati flagranti di delitto o nò.

Ed ecco perchè questo articolo avrebbe dovuto prendere il suo luogo, anche prima di quello il quale tratta delle funzioni del procuratore imperiale, quando si tratta di provare i misfatti e i delitti.

Ma siccome il procuratore imperiale rimpiazza il giudice d' istruzione nel caso di delitti flagranti o riputati tali, e che la distinzione tra flagrante delitto e il delitto non flagrante è stata principalmente stabilita per servire di linea di demarcazione al potere conferito al procuratore imperiale, credei dovermi occupare primieramente dei casi in cui havvi flagrante delitto e nei quali il procuratore imperiale, per eccezione alla regola generale, può egli stesso provare i delitti e i misfatti, pria di venire al giudice d' istruzione al quale tutta l' estenzione di queste funzioni è stata conferita.

Il giudice d' istruzione ha dunque solo il carattere generale ed assoluto per avverare tutti i delitti e tutti i misfatti.

Tutti gli altri officiali di polizia giudiziaria, ed anche il procuratore imperiale, non sono stati chiamati ad adempiere le sue funzioni che secondariamente, cioè a

dire, nel caso in cui il giudice d'istruzione non sarebbe nei luoghi dove il misfatto è stato commesso.

Il legislatore ha dato loro questo potere, unicamente nell'interesse della giustizia e della società, per impedire che le tracce fugaci del misfatto non possano disperdersi, e che il reo non possa sottrarsi con facilità alla vendetta della legge.

Il loro mandato cessa colla causa, cioè a dire, dal momento in cui il giudice d'istruzione sopravviene per esercitare le sue funzioni.

Non può per conseguenza esser questione nè di prevenzione nè di concorrenza; il procurator imperiale medesimo deve cedergli, e limitarsi ad adempiere il mandato che ha dalla legge ricevuto, il quale è di ricercare ciò che giudica conveniente per provare il corpo del delitto, la natura del misfatto, le circostanze, e per raccogliere le prove.

Posto questo principio, vediamo in qual modo il giudice d'istruzione deve agire.

I. Quando si tratta d'un flagrante delitto o d'un delitto riputato tale, sia che il fatto presenti i caratteri d'un misfatto o solamente di un delitto, il giudice d'istruzione è non solamente autorizzato, ma è anche obbligato di trasferirsi su i luoghi per avverarlo tosto che ne ha cognizione.

Può egli fare direttamente tutti gli atti attribuiti al procurator imperiale, e deve a questo riguardo conformarsi alle disposizioni le quali sono state prescritte al procurator imperiale, e che vengo di riferire nell'art. precedente, al quale credo poter rinviare, ad eccezione che non ha bisogno di farsi assistere dal commissario di polizia o dal maire o dall'aggiunto del maire; la legge gli dà la facoltà di ricercare il procuratore imperiale ad essere presente agli atti i quali tendono a provare il delitto, senza imporgliene il dovere, come l'art. 32 lo impone al procuratore imperiale.

La ragione di ciò esiste nella natura delle funzioni rispettive.

Il giudice d'istruzione, quando prova il misfatto o il delitto, adempie le sue funzioni ordinarie e primitive, e può eseguirle senza ingerirsi nelle attribuzioni del procuratore imperiale; mentre che questi, provando il flagrante delitto, eseguisce contro la regola generale degli atti i quali, dietro la lor natura, appartengono alle attribuzioni del giudice d' istruzione.

Se il giudice d' istruzione ha ricercato la presenza del procuratore imperiale, non è obbligato d' aspettare il suo arrivo onde procedere alle operazioni necessarie.

Eccetto il caso di flagrante delitto, il giudice d' istruzione può provare i delitti e i misfatti, sia che fossero o nò avverati, sia che i verbali fossero irregolarmente o incompletamente formati. (Art. 61.)

Può e deve anche, se n'è richiesto, sia dal Ministero pubblico, sia dalla parte civile, o dal prefetto trasferirsi personalmente al domicilio dell' inquisito ed anche negli altri luoghi dove presumerebbe, che si fossero nascoste le carte, effetti, e generalmente tutti gli oggetti, che sarebbero giudicati utili alla manifestazione della verità. (Art. 87 e 88.)

Osservar deve, in questa perquisizione, le disposizioni degli art. 35, 36, 37, 38 e 39 del Codice di istruz. criminale.

Ma bisogna allora, che si faccia assistere sì dal procurator-imperiale, o dal suo sostituto, che dal cancelliere del tribunale, o dal suo commesso giurato. (Art. 62.)

Non può fare alcun atto senza aver comunicato col procuratore imperiale e prima di averlo inteso nelle sue requisizioni.

Se il procuratore imperiale si niega d'accompagnare il giudice d' istruzione, questi far deve una requisizione al sostituto, e se questo ultimo vi si niega, o s' è impedito, deve dirigersi al tribunale, perchè deleghi un giudice, un uditore o un supplente, ad oggetto di adempiere presso di lui le funzioni del Ministero pubblico. (Art. 20 del decreto imperiale de' 18 agosto 1810.)

Se fosse il cancelliere, che non condiscenderebbe

all' ordine del giudice d' istruzione, questi potrebbe (come dice Carnot sull' art. 62) farlo rimpiazzare dal primo individuo, che si presenterebbe, e il quale avesse l' età richiesta, cioè a dire, almeno venticinque anni (art. 65 della legge de' 20 aprile 1810), dopo aver ricevuto il suo giuramento di adempiere fedelmente le funzioni, che gli sono affidate, e di che il giudice d' istruzione far deve menzione del suo verbale.

Il giudice d' istruzione seguirà innoltre le disposizioni delle quali ho trattato nel precedente capitolo.

§. II.

Quali sono gli officiali di polizia giudiziaria, che la legge ha chiamati ausiliarj, *e i quali obbligati sono di provare i misfatti, e i delitti?*

Questi officiali ausiliarj sono i giudici di pace, gli officiali di gendarmeria, i commissarj generali di polizia, i maires, gli aggiunti del maire, e i commissarj di polizia. (Art. 9, 48 e 50 del Cod. d' istruz. crimin.)

Le guardie forestali, e campestri, sebbene comprese nell' enumerazione fatta dall' art. 9, non sono che officiali di polizia giudiziaria; hanno solamente carattere per avverare i delitti rurali, e campestri, e le contravvenzioni di polizia, e per arrestare e condurre davanti il giudice di pace o il maire, ogni individuo, che avranno sorpreso in flagrante delitto, o il quale sarà accusato dalla voce pubblica, allorchè questo delitto porterà la pena del carcere, o una pena maggiore. (Art. 16 *ibid.*)

Tratterò delle funzioni delle guardie forestali e campestri nel titolo 3, cap. 2, sez. 1.

Perchè gli officiali di polizia *ausiliarj* possono legalmente esercitare le funzioni del procurator imperiale; è d' uopo, che il misfatto o il delitto, che si tratta di avverare, commesso sia nei luoghi dove esercitano le loro funzioni abituali. (Art. 48.)

S' eglino oltrepassano il territorio del luogo dove so-

no stabiliti e per lo quale prestato hanno il giuramento, i loro atti sarebbero incompetenti, e soggetti ad essere attaccati come nulli; poichè tutto ciò ch' emana da un officiale incompetente non porta l' impronta dell' autenticità, e non può essere d' alcuna conseguenza. Però questa ultima regola soffre alcune eccezioni.

La prima si deduce dagli art. 12 e 15 del Cod. d' istruz. crim., i quali danno non solamente ai commissarj di polizia il carattere per agire in tutta l'estenzione del comune, dove sono stabiliti, quando anche diviso sarebbe in molti circondarj, ma ne fanno loro anche un dovere rigoroso.

La seconda si stabilisce a riguardo degli officiali di gendarmeria, i quali, seconda la natura delle loro funzioni, piuttosto ambulatorie, che secondarie, sorvegliano non solamente i luoghi dove trovasi stabilita la brigata, ma anche tutta l' estenzione del territorio, nel quale comandano.

Carnot, sull' art. 48, mette i giudici di pace nella medesima linea, che i commissarj di polizia; ma non trovo nè nel Codice d' istruzione, nè nella competenza de' giudici di pace, del signor barone Henrion de Pansey, alcuna legge che conferma la sua opinione. Parmi dunque che questa opinione soffrir possa delle difficoltà. I poteri e le competenze devono piuttosto essere ristrette ne' loro limiti, ch' estendersi, fosse ciò anche per una bene applicata analogia.

Del resto, parmi che M. Carnot medesimo ha abbandonato questa opinione, quando dice che il giudice di pace, come giudice di polizia, non può essere rimpiazzato, in caso d' assenza o d' impedimento, nè dal giudice di pace d' un cantone vicino, nè dal maire, e che in questo caso proceder devesi come nel caso di determinazione di tribunale.

Se questa ultima opinione è giusta, siccome lo credo; se la qualità del giudice di polizia è per così dire personale, s' è la conseguenza d' un mandato particolare conferito al giudice di pace, la qualità d' officiale di

polizia ausiliaria, la quale partecipa della medesima natura, deve anche essere personale, e per conseguenza non deve essere trasferita a un giudice di pace, che non sia quello nel cantone del quale il misfatto, o il delitto è stato commesso, salvo che una legge o un regolamento di pubblica amministrazione, non vi porti un cangiamento espresso.

M. Carnot attribuisce innoltre (con argomenti cavati dal Codice di brumaro anno 4, e dalla natura delle funzioni) ai sotto officiali di gendarmeria, ed anche ai semplici gendarmi, che comandano nel luogo, o nel tempo del viaggio, o della pattuglia, il medesimo diritto, che hanno gli officiali di gendarmeria. Parmi che dovrebbesi ammettere questa opinione assai bene discussa ed appoggiata da ragioni fortissime.

Siccome gli officiali sopranominati sono solamente ausiliarj del procuratore imperiale, come il titolo del capitolo V. lo dimostra, ne siegue che non possono provare i misfatti, e i delitti che nei casi di flagrante delitto, o simili al flagrante delitto.

Non sono dunque autorizzati a provare i delitti e misfatti non flagranti, la ricerca de' quali rientra nel diritto comune, ed appartiene solamente al giudice d' istruzione.

Devono, in questo caso, limitarsi a redigere le accuse, gli avvisi, le querele, le informazioni che sono lor date o fatte, e a trasmetterle senza indugio al procuratore imperiale del circondario dove sono stabiliti. (Art. 54.)

Nei casi di flagrante delitto, o riputati tali, e nei casi di richiesta dalla parte d' un capo di casa, devono, senza indugio trasferirsi sui luoghi; non potendosene scusare sotto il pretesto che vi sono altri officiali principalmente, o egualmente incaricati di provare il delitto, o il misfatto. (Art. 13.)

Il legislatore ha a disegno chiamati tanti officiali alla ricerca del flagrante delitto, affinchè il misfatto o delitto sia impedito di consumarsi, affinchè le tracce fu-

13 *

gaci ne siano con maggior certezza raccolte, e affinchè il reo non possa fuggire, che colla massima difficoltà.

Il menomo indugio li renderebbe riprensibili; i loro rifiuti li farebbe colpevoli.

Pervenuti sui luoghi, formeranno i verbali, riceveranno le dichiarazioni de' testimonj, faranno le visite e gli atti i quali nei detti casi sono della competenza de' procuratori imperiali, il tutto nelle forme e regole stabilite dagli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49 del Cod. d' istruz. crim., e dettagliati nel tit. II, cap. I.

Il procuratore imperiale essendo principalmente incaricato di provare i flagranti misfatti e delitti, gli è permesso, quando arriva di continuar da se stesso l' istruzione, o di autorizzare l' officiale ausiliario, che l' ha cominciata, a proseguirla. (Art. 51.)

Non può, per conseguenza, insorgere questione nè di prevenzione, nè di concorrenza, le quali non possono aver luogo, che tra officiali di eguali poteri, ma non già tra i capi e gli ausiliarj.

Non si suppliscono, non si rimpiazzano i capi presenti su i luoghi, che col loro espresso permesso.

Nel caso medesimo in cui il procuratore imperiale eserciterebbe diggià le sue funzioni, è autorizzato, se lo giudica utile e necessario, d' incaricare uno degli officiali di polizia ausiliarj di tutto o di parte degli atti di sua competenza. (Art. 52.)

Dopo aver fatto tutti gli atti necessarj per provare i flagranti delitti, o misfatti, dopo aver raccolto tutte le prove, gli officiali di polizia ausiliarj sono obbligati di trasmettere, senza indugio, i verbali, gli atti, le carte, ec., al procuratore imperiale. (Art. 53.)

L' inquisito, arrestato dietro i loro ordini, resterà intanto sotto la mano della giustizia, in istato di mandato d' accompagnamento. (Art. 45.)

Relativamente agli oggetti su i quali diriger devono la loro attenzione, relativamente alla forma, ec., de' loro atti, rimando al capitolo precedente.

§. III.

Quali sono gli officiali, che la legge autorizza a provare i delitti e i misfatti, senza imporne loro il dovere.

Sono i prefetti de' dipartimenti, e il prefetto di polizia, a Parigi, che ha il legislatore autorizzati a provare i misfatti, i delitti in tutti i casi, sia che v' abbia flagrante delitto o misfatto, o non flagrante delitto. (Art. 10 del Cod. d' istruz. crim.)

» Il primo voto della legge, dice *Treilhard*, è quel» lo che ogni violazione delle regole sia conosciuta, sia » proseguita, sia giudicata: è questa la ragione che l' » esercizio della polizia giudiziaria è affidato a un gran » numero di persone, ed è anche nella medesima in» tenzione, che si ha voluto, che alcuni magistrati su» periori dell' ordine amministrativo, che non devonsi » in conto alcuno confondere cogli officiali di polizia » giudiziaria, possano qualchevolta ricercare l' azione de» gli officiali di polizia, ed anche fare personalmente » alcuni atti che tendono alla prova de' misfatti.

» Io ho diggià osservato che la polizia amministra» tiva preveniva molti mali, penetrando le intenzioni » segrete de' malvagi.

» Non è difficile di convincersi, che può essere in» finitamente urgente di arrestare il colpevole, e gli stru» menti del misfatto, e che perduto un istante sarebbe » sovente irreparabile. E' dunque sembrato utilissimo di » dare questo diritto ai prefetti, i quali, per vie am» ministrative, ottengono qualchevolta de' lumi, il frutto » de' quali potrebbe svanire per l' indugio d' un ricorso » all' officiale di polizia giudiziaria. Gli è così che si » legalizzano degli atti dal canto loro, i quali, sino a » questo giorno, non facevano realmente una parte es» senziale della procedura.

» L' inconveniente n' era stato vivamente sentito in » molte occasioni; la società ne chiedeva istantemente » il rimedio, e la difesa degli accusati non ne può giam» mai essere in alcun modo alterata.»

L' autorizzazione che l' art. 10 ha conferita ai prefetti, non si estende al di là degli atti necessarj per provare i misfatti, e i delitti, e di consegnarne gli autori ai tribunali incaricati di punirli.

Tutto ciò che i prefetti facessero al di là sarebbe un' usurpazione sopra l' autorità giudiziaria. Non possono, in conseguenza (come dice Carnot sull' art. 10), decretare *alcun mandato* contro gl' inquisiti; ma possono solamente dar l' ordine d' arresto nel caso di flagrante delitto, ed ordinare un mandato di deposito contro la persona la quale disubbidirebbe alla proibizione, che fatta l' avrebbe di allontanarsi dal luogo delle ricerche, conformemente alle disposizioni dell' art. 34.

I prefetti osserveranno le forme, e le regole delle quali ho trattato nel precedente capitolo.

Eglino non possono ricevere nè le denunzie, nè le querele, nè gli avvisi de' funzionarj, ec., rimanderanno le querele, o le denunzie davanti gli officiali di polizia ausiliarj.

Questo diritto accordato ai prefetti è puramente *personale*, di maniera che non possono delegare altre persone, nè anche i loro agenti, per provare i delitti e i misfatti. Devono, non volendo eglino stessi provarli, ricercare un officiale giudiziario; questi è obbligato di far tutti gli atti necessarj, di trasmettere i verbali direttamente al procuratore imperiale, e di consegnare gli autori de' misfatti, de' delitti ai tribunali incaricati di punirli.

Questa autorizzazione che la legge ha data ai prefetti, non dà loro il diritto d' invigilare sugli officiali di polizia giudiziaria, in questa qualità; ma non mette nemmeno i prefetti sotto la vigilanza del procuratore generale.

Nel caso in cui prevenuto avessero il procurator imperiale nell' esercizio di queste funzioni, non potrebbe questi prevalersi contro di essi del diritto loro accordato dall' art. 51, ma nel caso di semplice concorrenza, il procuratore imperiale, per la ragione ch' è principal-

mente incaricato di provare i delitti, e i misfatti flagranti, dovrebbe essere preferito al prefetto, il quale non lo è che ausiliariamente.

SEZIONE II.

Degli officiali di polizia giudiziaria i quali sono incaricati di fare gli atti i quali tendono a rischiarar la natura, le circostanze del delitto, o del misfatto, a raccogliere le prove, a fare l' istruzione del procedimento.

Il procuratore imperiale, e il giudice d' istruzione sono i soli incaricati di fare queste sorti di atti (1).

---

(1) *Tanto nel primo, che nel secondo volume di quest' opera ho fatto osservare, che per le nostre leggi il procurator regio non ha veruna attribuzione nelle materie penali, onde tutto quello che nella presente sezione leggesi, in nulla corrisponde alle nostre leggi di procedura nei giudizj penali.*

Dirò qui qualche cosa relativamente agli officiali di polizia giudiziaria, i quali sono incaricati di fare gli atti, tendenti a rischiarare la natura, le circostanze, del delitto, o del misfatto, a raccogliere le pruove, a fare l' istruzione del procedimento.

Nei misfatti gli ufficiali di polizia giudiziaria sono i giudici istruttori, i giudici di circondario, o coloro che faccino le veci dell' uno, e dell' altro; e quando poi un' affare è sottoposto alla cognizione della gran Corte criminale, può il presidente, o un giudice da lui delegato, o l' intera gran Corte assumere le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria.

Nei delitti, e nelle controvenzioni gli uffiziali di polizia giudiziaria sono coloro che sono giudici, o coloro che di diritto li suppliscono. Articolo 13, L. proc. pen.

Regola Generale .

Il procuratore imperiale esamina i procedimenti , e ricerca il giudice d' istruzione ; e questi , dopo avere esaminato il procedimento , istruisce od ordina secondo le circostanze .

Per osservare ad un colpo d' occhio le facoltà dei giudici istruttori , il modo come debbano esercitare le loro funzioni , e i loro rapporti cogli altri agenti di polizia giudiziaria è bastante di trascrivere il regolamento dei medesimi in data dei 18 novembre 1817 presentato a S. M. dal Consigliere , e Segretario di Stato Ministro di grazia , e giustizia .

Art. 1. *I giudici istruttori dipenderanno da' regj procuratori generali presso le gran corti criminali , i quali sono i primi agenti della polizia giudiziaria di ogni provincia , incaricati per lo scovrimento de' reati , e per la investigazione de' rei .*

2. *I giudici istruttori , come principali agenti di polizia giudiziaria del distretto , eserciteranno tutte le facoltà accordate dalla legge a' funzionarj di polizia giudiziaria , essi avranno sotto la loro dipendenza i regj giudici di circondario , e gli altri agenti inferiori di polizia giudiziaria nella detta qualità .*

3. *I regj giudici di circondario ne' casi di delitti e di contravvenzioni , compileranno le pruove necessarie , e procederanno fino alla sentenza a norma delle leggi .*

4. *I giudici istruttori vigileranno sulla condotta dei regj giudici di circondario nell' amministrazione della giustizia correzionale , e di semplice polizia , e ne faranno rapporto a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali . Per effetto di questa vigilanza potranno i giudici istruttori ne' casi particolari , ordinare ai giudici di circondario il disbrigo di cause correzionali o di semplice polizia , e chieder conto del-*

Per eseguire gli atti di ricerca e d' istruzione , la legge ha dato carattere di competenza ai procuratori imperiali , e ai giudici istruttori del luogo dove il misfat-

---

l' andamento, e dell' esito delle medesime , senza sospenderne il corso ; ma non potranno però farsene trasmettere gli atti . Finite tali cause , i regj giudici di circondario , anche quando non vi sia appello delle loro sentenze , dovranno trasmettere tutti gli atti a' regj procuratori generali , i quali osserveranno diligentemente qual sia stata in esse la condotta de' regj giudici di circondario , e ne faranno rapporto al Ministro di grazia e giustizia .

5. I regj giudici di circondario , ne' casi di misfatti raccoglieranno la prova generica , e le prime tracce sul delinquente . I giudici istruttori proseguiranno essi le istruzioni dei processi ne' casi gravi , e negli altri le commetteranno ai regj giudici di circondario del loro distretto .

6. In ogni caso di concorrenza dei giudici istruttori co' giudici di circondario o altri agenti inferiori di polizia giudiziaria , i primi saranno sempre preferiti nella compilazione anche degli atti generici . I giudici istruttori però , istituiti dalla legge con funzioni superiori , eviteranno queste concorrenze ove non vi fossero indotti da urgenti motivi , e l' eviteranno soprattutto se dovessero uscire dalla loro residenza .

7. Ciascun regio giudice di circondario farà al giudice istruttore del distretto , ed al regio procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia , i rapporti settimanili di tutti i reati commessi nel suo circondario , e pervenuti a sua notizia nel corso della settimana . In affari di grande urgenza , potrà spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanile . In uno de' rapporti si descriveranno i misfatti , in un altro i delitti , e in un terzo le con-

to, o il delitto è stato commesso, a quelli della residenza dell'inquisito, e a quelli del luogo in cui l'inquisito potrà essere trovato. (Art. 23 e 69 * 22 del Cod. d'istruz. crim.)

---

travvenzioni. Negli stessi rapporti si dovrà citare l'articolo di legge penale che corrisponde a ciascun reato, e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni fatto criminoso in essi enunciato. Se il giudice istruttore o il regio procuratore generale, troverà di essersi riportato in un rapporto un reato che apparteneva ad un altro, ne istruirà il regio giudice di circondario per rettificarsi l'errore.

8. I giudici istruttori si serviranno de' rapporti circa i delitti, e le contravvenzioni per esercitare la loro vigilanza su' giudici di circondario, a norma dell'articolo 4: si serviranno del rapporto sui misfatti per commetterne le istruzioni o ritenerle a' termini dell'articolo 5. Nel caso che i giudici istruttori riterranno per loro le istruzioni, richiameranno gli atti dai regj giudici di circondario, i quali fino a che non avranno tale ordine d'invio, proseguiranno essi le istruzioni.

9. I giudici istruttori in un rapporto settimanile daranno parte al regio procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia dei fatti criminosi avvenuti nel distretto, colle indicazioni delle istruzioni che han commesse, o si han riserbate nel corso della settimana. Il regio procuratore generale potrà ordinare ai giudici istruttori di richiamare ad essi la istruzione commessa. Degli affari urgenti daranno notizia al regio procuratore generale senza attendere il periodo del rapporto settimanile.

10. I giudici istruttori anche dopo aver commesso le istruzioni de' misfatti a' regj giudici di circondario, vigileranno sulla loro condotta, e potranno all'uopo comunicare a' medesimi le norme da seguirsi per lo scovrimento de' rei, potranno ancora avocare a loro le

Per non essere obbligato di ripetere più volte gli stessi obbietti trattando separatamente delle funzioni del procuratore imperiale, mi limiterò a segnare in poche parole l' andamento da seguire nell' istruzione.

---

istruzioni commesse, semprecchè crederanno utile alla giustizia questa misura; e ne informeranno il regio procurator generale presso la gran corte criminale. I regj giudici di circondario daranno in ogni mese conto al giudice istruttore dello stato delle istruzioni loro commesse.

11. Le gran corti criminali, dopo una requisitoria de' regj procuratori generali presso le medesime, potranno per urgenti motivi chiedere l' autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia, e giustizia perchè l' istruzione di una causa passi da un giudice istruttore ad un altro. Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procuratore generale e la gran corte a chiedere tale autorizzazione, e dev' essere enunciato l' altro giudice cui si vuol delegare la istruzione.

12. I giudici istruttori impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su' reati non riferiti da' giudici di circondario. Sono anche particolarmente incaricati a vigilare sulla osservanza delle sovrane istruzioni de' 22 gennajo di questo anno, e ad inquirere sugli arresti illegali o illegitime escarcerazioni, e su tutti gli abusi di autorità di qualunque specie che si commettono nel loro distretto.

13. In ogni settimana i regj giudici di circondario faranno un rapporto al giudice istruttore ed al regio procurator generale presso la gran corte criminale, di tutti gli arresti delle persone, avvenuti nel circondario per qualunque causa, incluse anche le restrizioni de' testimonj per causa di esperimento ne' casi permessi dalle leggi. Un simile rapporto settimanile si farà dai

A questo effetto, vado a riferire le funzioni del procuratore imperiale sotto i differenti punti di veduta, di che sono suscettibili.

---

giudici istruttori pel loro distretto al suddetto regio procurator generale. In questi rapporti debbono essere dettagliati i motivi dell' arresto, affinchè il regio procurator generale e la gran corte criminale diano le disposizioni a norma delle leggi.

14 I giudici istruttori, nel caso che avranno bisogno di testimonj residenti fuori il loro distretto, ma nella stessa provincia, li chiederanno direttamente ai rispettivi regj giudici di circondario. Pe' testimonj fuori provincia si diriggeranno a' rispettivi giudici istruttori. La stessa norma sarà seguita da regj giudici di circondario pe' testimonj residenti fuori del loro circondario. Gli uni e gli altri promuoveranno gli ufficj superiori quando ne sarà il bisogno.

15. I giudici istruttori saranno in corrispondenza tra essi per somministrarsi scambievolmente tutte le notizie opportune per lo scovrimento de' reati, e per proccurar l' arresto de' rei.

16. I giudici istruttori potranno uscire dalla loro residenza per il distretto semprecchè negli affari d' importanza il bene del servizio ne li consiglierà. Prima però di abbandonar la residenza, ne dovranno dar parte al regio procurator generale presso la gran corte criminale, indicandogli il luogo per dove si dirigeranno, ma potranno partire senza attendere il rincontro.

17. I giudici istruttori avranno sotto la loro immediata, ed esclusiva dipendenza una sufficiente forza pubblica destinata ad eseguire tutti i loro ordini e le loro disposizioni, secondo verrà fissato dalle leggi e da' regolamenti. Tutti i depositarj della forza pubblica sono inoltre tenuti a prestar mano forte alle loro disposizioni.

Le funzioni del procuratore imperiale, durante l' istruzione, si riducono, a molti atti principali; e tendono:

1.° A richiedere che il giudice d' istruzione s' informi, o che istruisca la causa, o che ordini un mandato qualunque;

2.° A far citare i testimonj e a conchiudere alla pena contro i contumaci;

---

18. Nella città di Napoli non essendo i regj giudici di circondario rivestiti della polizia giudiziaria, sarà questa esercitata da' giudici istruttori. Le carte compilate in materia penale saranno nel termine fissato dalla legge trasmesse al regio procurator generale presso la gran corte criminale, dal quale saranno poi inviate pel giudizio ai regj giudici de' quartieri quelle che risguardano i delitti e le contravvenzioni.

19. I giudici istruttori della città di Napoli saranno nell' obbligo di fare in ogni giorno al regio procurator generale i rapporti indicati negli art. 7. 13.

20. I regj giudici di circondario dovranno tenere i loro registri per notarvi le contravvenzioni, i delitti, e i misfatti; le notizie delle istruzioni a loro commesse, e l' andamento delle cause di loro competenza.

21. I giudici istruttori avranno un registro di misfatti, nel quale saranno notate tutte le notizie risguardanti il corso delle istruzioni. Presso i giudici istruttori di Napoli vi sarà anche il registro de' delitti e delle contravvenzioni.

22. Dovendo i regi procuratori generali presso le gran corti criminali esercitare la loro vigilanza su' regj giudici di circondario e su' giudici istruttori, esigeranno da questi ultimi in ogni mese uno stato di tutte le istruzioni completate nel corso del mese, e di tutte quelle che rimangono pendenti, colle indicazioni de' motivi del ritardo e del funzionario che n' era incaricato del disbrigo.

3.° Vi sono de' casi in cui il procuratore imperiale decreta egli stesso de' mandati, e dell' ordinanze.

4.° Finalmente a conchiudere sulla domanda di libertà provvisoria dell' inquisito incarcerato e a disaminare la cauzione presentata.

§. I.

Delle funzioni del procuratore imperiale, le quali consistono a richiedere, che il giudice d' istruzione s' informi, e che istruisca la causa.

Il procuratore imperiale è il solo incaricato d' intentare (sempre sotto l' invigilanza, ed in nome del procurator generale) l' azione pubblica per l' applicazione delle pene. (Art. 1 del Codice d' istruz. crim., e art. 45 della legge de' 20 aprile 1810.)

Solo egli ricerca i misfatti e i delitti quando sono avverati, ne raccoglie le prove, e nelle sue mani si riuniscono tutti gl' indizj raccolti dagli altri agenti di polizia giudiziaria. (Art. 8 del Cod. d' istruz. crim)

Quantunque la parte lesa abbia il diritto di querelarsi, e di costituirsi parte civile, per causa del danno che ha sofferto, e di portar la querela o davanti il giudice d' istruzione o davanti il tribunale correzionale competente, questo diritto non deroga intanto al principio qui sopra stabilito.

La parte civile o il semplice querelante può solamente reclamare la riparazione del danno che gli è stato arrecato, ma non può provocare una pena ch' è fuori del suo interesse; la sua querela o denunzia non basterebbe, perchè il giudice d' istruzione potesse cominciare un procedimento senza communicare precedentemente al procuratore imperiale, la querela o la denunzia, e i documenti che l' appoggiano onde, da questo, essere richiesto ciò che converrà. (Art. 61 e 70 del Cod. d' istruz. crim.)

Il primo atto della giustizia il quale deve essere sem-

pre esente di passioni, non si esercita più, come altra volta, per l'espressione del risentimento. L'accusa pubblica ha acquistato tra le mani del procuratore imperiale, il carattere d'imparzialità della legge della quale è l'organo.

Per qualunque via il misfatto o il delitto giunto sia alla cognizione dell'autorità competente a punirlo, bisogna sempre che il procuratore imperiale ne sia informato, che domandi l'istruzione della causa e l'applicazione della pena.

Tutti gli officiali di polizia giudiziaria, senza distinzione, ed anche i prefetti, obbligati sono di trasmettergli direttamente le denunzie, le querele, i verbali e gli altri atti da essi fatti nel caso di lor competenza. (Art. 53 e 64 del Cod. d'istruz. crim.)

Ogni autorità costituita, ogni funzionario pubblico il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, acquisterà la cognizione d'un misfatto o d'un delitto, è tenuto di darne avviso sul momento al procuratore imperiale presso il tribunale, nella giurisdizione del quale questo misfatto o delitto sarà stato commesso, o nel quale l'inquisito potrà essere trovato, e di trasmettere a questo magistrato tutte le informazioni, i verbali e gli atti che vi hanno relazione. (Art. 29, * 24.)

Ogni persona che sarà stata testimonio d'un attentato, o contro la pubblica sicurezza, o contro la vita, o la proprietà d'un individuo, è similmente tenuta di darne avviso al procuratore imperiale, o del luogo del misfatto o delitto, o del luogo in cui l'inquisito potrà essere trovato. Il procuratore imperiale, informato d'un misfatto, o d'un delitto per l'una, o l'altra via che vengo d'accennare, è obbligato di far mettere la causa nel suo registro, fare eseguire l'inventario de' verbali, e documenti, che gli sono stati trasmessi, di esaminarli, e di trasmetterli, colla sua requisitoria, nel termine di tre giorni, al giudice d'istruzione, affinchè questi ne faccia, non una semplice ricognizione, ma un'istruzione piena ed intiera. (Art. 47, 53, 54, 61 e 64 del Cod. d'istruz. crim.)

In questa requisitoria, stabilir deve primieramente *il punto di fatto* tal quale risulta dai verbali e dai documenti, che gli sono stati trasmessi, senza ometterne alcuno il quale possa aver relazione colla decisione della causa, e spargere de' lumi sulla causa.

In seguito dedurrà *i punti di diritto* applicando gli articoli del Cod. penale, al fatto che gli è sottoposto, e la terminerà richiedendo al giudice d'istruzione di fare qual atto di procedimento, che giudica conveniente alla causa e conforme alla legge.

Siccome queste requisitorie variano secondo la natura de' fatti qualificati di misfatti o delitti, e secondo le circostanze, è, se non impossibile, almeno inutile di dare degli sviluppi più estesi sulla loro formazione e sulle regole, che vi si debbono seguire. Il magistrato, che ha fatto uno studio profondo del Cod. d' istruzione criminale, e del Cod. penale, vi arriverà facilmente.

Il giudice d'istruzione, dopo aver preso le informazioni, o dopo aver fatto gli atti d' istruzione indicati nella requisitoria, rinvia il procedimento al procuratore imperiale, il quale l'esamina di nuovo, ricerca principalmente il risultato dell' istruzione fatta conformemente alla sua requisitoria, e domanda in seguito, secondo le circostanze, o la trasferta del giudice istruttore su i luoghi, per avverarvi il corpo del delitto, o per farvi la perquisizione delle carte, effetti, e generalmente di tutti gli oggetti, che saranno giudicati utili alla manifestazione della verità (art. 47 e 87 del Cod. d' istruz. crimin), ovvero una più ampia istruzione su tali fatti o circostanze, o l'esame di tali testimonj (art. 71), o un mandato qualunque, o la rimessione davanti la camera del consiglio.

Se il procuratore imperiale avesse solamente trasmesso i documenti al giudice d' istruzione, vi sarebbe luogo, da parte di questo, d'ordinarne la comunicazione, affinchè questo obblio fosse riparato. Intanto il giudice d'istruzione potrebbe dispensarsene, la trasmissione de' documenti tenendo luogo di requisizioni, siccome M. Carnot lo dice sull' art. 70.

Il giudice d' istruzione essendo un' autorità particolarmente stabilita dalla legge per istruire i procedimenti criminali e correzionali ad istanza del procuratore imperiale, non è obbligato di condiscendere *de plano* e indistintamente alle requisizioni del procuratore imperiale. Se dunque il giudice d' istruzione è d' una opinione contraria alle requisizioni del procuratore imperiale; se, dietro la sua intima convinzione, crede non potere o non dovere condiscendere alle requisitorie, ha il diritto di dichiarare il suo rifiuto in un' ordinanza motivata, e nel caso in cui questi due officiali non potessero conciliare le loro differenti opinioni, apparterrebbe alla camera del consiglio, e in seguito alla camera di accusa il terminar questa contesa.

§ II.

Funzioni del procuratore imperiale, quando si tratta di far sentire i testimonj.

Il procuratore imperiale, come parte pubblica e instante, ha il diritto d' indicare le persone le quali hanno cognizione, o del misfatto o delitto, o delle circostanze, e può fare istanza al giudice d' istruzione, perchè ordini che siano citate ed intese. (Art. 70 del cod. d' istruz. crimin.)

Questa ordinanza, emessa e comunicata al procuratore imperiale, il quale, incaricato di mettere ad esecuzione le ordinanze del giudice d' istruzione (art. 28 del Cod. d' istruz. crimin.), fa spedire in suo nome ed a suo ricorso tante citazioni particolari quanti testimonj vi sono, affinchè ciascun testimonio presentar possa, comparendo davanti il giudice d' istruzione, la citazione che gli è stata data. (Art. 72 e 74 * 79 e 85 *ibid.*)

La notificazione della citazione si fa da un usciere, quando i testimonj sono domiciliati nella città o nel distretto, o da un agente della forza armata, cioè a dire, da un gendarme, o da una guardia campestre o foresta-

le, se i testimonj risiedono negli altri luoghi del circondario. (Legge de' 9 fiorile anno 11, de' 5 piovoso anno 13, art. 72 * 78 del cod. d'istruz. crim., e art. 84 del decreto imperiale de' 18 giugno 1811.) Ciò fatto, e venuto il giorno determinato, i testimonj presenti sono intesi secondo le disposizioni degli art. 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 79 * 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del cod. d'istruzione criminale, senza che il procuratore imperiale assister possa al loro esame.

Se uno de' testimonj, legalmente citato, non comparisse nel giorno indicato per fare le sue deposizioni, il procuratore imperiale potrà fare istanza al giudice d' istruzione di condannare questo testimonio a un' ammenda che non eccederà 100 franchi, e d' ordinare innoltre contro il contumace un mandato d' accompagnamento. (Art. 80 e 92 * 82 e 83 del cod. d' istruz. crimin.)

Se il testimonio facesse scusare la sua contumacia per la ragione che trovasi nell' impossibilità di comparire; se rimettesse, in appoggio della sua scusa, un certificato rilasciato da un officiale di salute, il giudice d' istruzione dovrebbe trasferirsi col cancelliere in casa del testimonio, per riceverne la deposizione.

Se nel tempo di questa trasferta, il giudice d' istruzione trovasse che la scusa proposta dal testimonio è falsa, e che l' impossibilità di comparire non esiste, il procuratore imperiale può e deve fare istanza al giudice d' istruzione di profferire la pena sudetta, e d' ordinare un mandato di deposito, tanto contro il testimonio, che contro l' officiale di salute il quale avrà rilasciato il falso certificato. (Art. 86, *ibid.*)

Nel caso in cui il testimonio citato fosse carcerato, e che per questa causa non comparisse, il procuratore imperiale potrebbe ordinare che il testimonio fosse condotto sotto scorta davanti il giudice d' istruzione.

Ma se il testimonio si trovasse sotto il peso d' una condanna che porta l' arresto personale, il procuratore imperiale domandar potrebbe che gli fosse accordato un salvo condotto, a tenore delle disposizioni dell' art. 782 * 865 del cod. di procedura civile.

Il testimonio condannato a causa della sua contumacia può essere liberato dall' ammenda, se, comparendo, produce delle scuse legittime; ma è d' uopo per ciò che queste scuse e i documenti giustificativi siano comunicati al procuratore imperiale, e che questi, dopo averli esaminati, sia inteso nelle sue conclusioni.

§ III.

Funzioni del Procuratore Imperiale, quando si tratta di ordinare un mandato qualunque.

I mandati sono di quattro specie; cioè: mandati di comparazione, d' accompagnamento, di deposito e d' arresto.

I. *Il mandato di comparizione* (1), il quale non è altra cosa che un semplice ordine di comparire, può esser dato dal procuratore imperiale tutte le volte che agisce dietro l' autorizzazione della legge, nel caso di flagrante delitto o riputato per tale, e che giudica necessario di sentire tale individuo.

Ma siccome fuori del caso di flagrante delitto, il procuratore imperiale non ha carattere per trasferirsi sui luoghi, e per far atti d' istruttoria, e che per conseguenza non può più sentire egli medesimo le persone, devesi dire che il procuratore imperiale non ha il diritto di spedire un mandato di comparizione nel corso dell'istruzione.

Intanto può chiedere al giudice d' istruzione di rilasciarne in tutte le occorrenze dove lo giudica conveniente.

II. *Il mandato d'accompagnamento* (2) il quale presenta caratteri molto più gravi, e che attacca la libertà personale, la riputazione e il credito del cittadino, non può

---

(1) *Ved. la nota precedente alla pag. 134.*
(2) *Ved. la nota prec. alla pag. 128.*

esser spedito dal procurator imperiale, che nel caso in cui la legge ve lo autorizza d'una maniera espressa.

Gli è solamente nel caso di flagrante delitto o riputato tale, e nel caso di fallimento che, secondo gli art. 33, 40 e 45 del cod. d'istruz. crimin., e dell'art. 490 del codice di commercio, il procuratore imperiale può ordinare un mandato d'accompagnamento contro l'inquisito.

In tutti gli altri casi e durante l'istruzione, deve limitarsi a ricorrere al giudice d'istruzione, perchè lo rilasci contro l'inquisito o il testimonio contumace.

E in tutti i casi, deve, come M. Carnot, sull'art. 40, molto bene ha detto, agire con tanta maggior circospezione, che la legge reputa l'inquisito innocente, fin tanto che non insorgono contro di lui indizj gravi abbastanza per farlo presumere colpevole, e che l'arresto d'un cittadino aver può, relativamente alla sua persona, alla famiglia, e al suo credito, le conseguenze le più funeste.

III. *Il mandato di deposito* (1) non è, per così dire, che una misura provvisoria, che può esser presa contro degl'inquisiti, o contro delle persone, le quali disubbidiscono agli ordini degli officiali di polizia giudiziaria, senza che porti conseguenza riguardo alla reità.

Può essere ordinato dal procuratore imperiale, in tutti i casi nei quali provar dovrebbe de' flagranti delitti o riputati tali, contro tutte le persone le quali, contravvenendo al suo divieto, si allontanano dal luogo prima di terminare il verbale.

In virtù di questo mandato di deposito, le persone contro le quali è tenuto, possono essere arrestate, depositate nella casa di correzione, e condannate in seguito dal giudice istruttore, sulle conclusioni del procuratore imperiale, ad una pena, che non potrà eccedere

---

(1) *Ved. la nota precedente alla pag. 137.*

100 franchi d' ammenda, e dieci giorni d' incarcerazione. (Art. 34, Cod. d' istruz. crimin.)

L' art. 490 del Cod. di commercio autorizza anche il procuratore imperiale, ad ordinare un mandato di deposito contro il fallito imputato di fallimento semplice o doloso.

Nel caso in cui l' inquisito, proseguito in virtù d' un mandato d' accompagnamento, fosse stato trovato fuori del circondario dell' officiale, che ha ordinato il mandato, più di due giorni dalla sua data, ad una distanza di cinque miriametri, e non munito di carte, armi, strumenti, od effetti, che farebbero presumere ch' è autore o complice del misfatto per riguardo del quale è *inquisito*, il procuratore imperiale, nel circondario del quale questo inquisito sarebbe stato trovato, può ordinare contro di lui un mandato di deposito, e farlo trattenere in una casa di correzione. (Art. 100 del Cod. d' istruz. crimin.)

In questo caso, il procuratore imperiale, che avrà rilasciato il mandato di deposito, deve darne avviso, nel corso di ventiquattrore, all' officiale, che ha ordinato il mandato d' accompagnamento, e trasmettere i verbali, che sono stati fatti a questo proposito. (Art. 101 del Cod. d' istruz. crim.)

Eccetto questi tre casi, il procuratore imperiale non può ordinare alcun mandato di deposito.

Può però, nel corso dell' istruzione, chiedere al giudice istruttore di emetterne in tutti i casi dove lo giudicava conveniente.

IV. *Il mandato di arresto* (1) che costituisce l' individuo contro il quale è lanciato, dallo stato d' imputazione in uno stato di reità, e che, per conseguenza getta su di lui i sospetti i più forti, e i più gravi di criminalità, non può essere dal procuratore imperiale

(1) *Ved. la nota precedente alla pag. 147.*

ordinato, che nel caso in cui presume esservi fallimento semplice o fraudolento. (Art. 490 del Cod. di commercio.)

Eccetto questo solo caso, il mandato d' arresto deve sempre essere spedito dal giudice d' istruzione.

Perchè questo ultimo lo possa rilasciare, bisogna che abbia interrogato l' inquisito, inteso il procuratore imperiale nelle sue conclusioni, e che il fatto porti pena afflittiva o diffamante, o la pena correzionale del carcere. (Art. 94 del Cod. d' istruz. crimin.)

Il procuratore imperiale, il quale spedisse o richiedesse un mandato qualunque, fuori i casi in cui la legge ve lo autorizza, potrebbe essere preso a parte, nel caso in cui v' incorrerebbe. (Art. 112 del cod. d' istruz. crimin.)

V. L' esecuzione de' mandati ordinati dal giudice d' istruzione si fa, del resto, come quella di tutte le sue ordinanze, a richiesta e sotto la cura del procurator imperiale, da un usciere o da un agente della forza armata. (Art. 28 e 97 del cod. d' istruz. crimin.)

§ IV.

Funzioni del Procuratore Imperiale nell' incidente che insorge nell' istruzione per la domanda di ammissione a libertà provvisoria (1).

L' individuo il quale non è nè *vagabondo* (cioè a dire che non viaggia senza passaporto, e che può giustificare di essere scritto nei registri d' un comune), nè *dif-*

---

(1) Nei misfatti portanti a pena minore del quarto grado de' ferri, l' imputato contro di cui non siasi nè spedito, nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza della gran Cor-

famato (cioè a dire che non è stato ancora condannato a pene afflittive e diffamanti), e il quale non ha ancora lasciato costringere il suo fidejussore al pagamento,

---

te, o sotto consegna, o cauzione, secondo l'indole del misfatto, e la qualità dell'imputato. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati,

Quando l'imputato si presenta alla gran Corte, se il mandato di arresto sia già spedito, sarà questo rivocato di dritto. L'imputato anche arrestato per misfatto, che non porta a pena di relegazione può essere rilasciato sotto i modi di custodia indicati nell'articolo precedente; purchè non si tratti di reati indicati nell'articolo 426 delle leggi di procedura ne' giudizj penali. Art. 130, L. proc. pen.

L'imputato di misfatto sotto mandato, consegna, o cauzione rilasciato in libertà, sarà arrestato di diritto in forza di mandato di arresto dalla gran Corte, o di mandato di deposito del procurator generale, nell'atto stesso, che questo magistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione all'accusa. Art. 131, L. proc. pen.

L'imputato anche arrestato in tutti i delitti può chiedere al giudice competente di essere messo in libertà provvisoria.

Spetta al giudice il determinare se la medesima debba accordarsi sotto mandato per la residenza del giudice, o sotto consegna, o sotto cauzione. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto, o in parte cumulati. Quando in giudizio vi sia parte civile, o il fatto porti al terzo grado di prigionia, la libertà provvisoria non può accordarsi, che sotto cauzione.

Dal beneficio del presente articolo saranno esclusi gli imputati di furto, e d'asportazioni d'arme vietate. Art. 132, L. proc. pen.

può, allorchè è inquisito ed arrestato a causa di un fatto che non porta pena afflittiva o diffamante, domandare di essere ammesso a libertà provvisoria. Questa do-

---

Se l' imputato non è in arresto, può presentarsi spontaneamente per essere rilasciato sotto i modi di custodia indicati nell' articolo precedente. Art. 133, L. proc. pen.

Sembrami di giusto, mentre trattasi della libertà provvisoria, che la legge accorda agli imputati anche arrestati per delitto, di emettere il mio voto relativamente al dubbio, che è sorto presso alcuni giudici di circondario, se la libertà provvisoria possa accordarsi agli imputati arrestati in qualunque stato trovisi la causa, come osservisi in Francia giusta l' art. 114 del Codice d' istruzione criminale, o pure è ristretta una tale dimanda pria che si notifichi all' imputato l' atto di citazione per la pubblica discussione.

La ragione più essenziale, trascuro d' inserire l' altre perchè di niuno valore, onde si sono spinti alcuni giudici di circondarj, e qualche funzionante da pubblico Ministero nei delitti, a negare la libertà provvisoria agli imputati pendente la pubblica discussione, ed eseguito l' atto di citazione per la stessa, ella si è, che l' atto di citazione per la pubblica discussione nei delitti, sta in luogo d' atto d' accusa come nei misfatti, e siccome, allorquando il pubblico Ministero nei misfatti lancia l' atto di accusa, bisogna che l' imputato sia in arresto, e se non l' é, il procuratore generale, o la gran Corte può spedire mandato d' arresto, così nei delitti quando l' imputato al momento dell' atto della citazione surriferita trovasi in arresto, non può più domandare la libertà provvisoria; dapoicchè soggiungono detti giudici, sarebbe lo stesso, che mediante la cauzione, il colpevole si eviterebbe dalla pena al medesimo dovuta, acciò io brevemente rispondo, che l' intenzione

manda è ammissibile *in qualunque stato si trovi la causa*, e così bene davanti il tribunale o davanti la corte a cui portata la causa di appello, che davanti il tri-

---

del legislatore nei delitti sembra essere chiara, di non voler, pendente l' istruzione, e di pervenire a cosa giudicata, ad alcuna persona carcerata, ed una tale intenzione ricavasi dall' articolo 386 delle leggi di procedura nei giudizj penali, dove si osserva che il prevenuto per delitto decade dell' appello, se nel termine accordatogli ad appellare, non sia sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione. Ricavasi anco dall' articolo 397 delle surriferite leggi, ove leggesi che il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibile quantevolte egli non si trovi sottoposto ad uno de' modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione. Se la legge dunque tanto in appello, che presso la corte suprema di giustizia permette, che l'imputato prosiegua il giudizio anche in libertà provisoria, come mai può dirsi, che pendente la pubblica discussione, o pria, ma dopo l' atto di citazione per detta discussione non si può rilasciare l' imputato arrestato in libertà provisoria, per cui l' imputato viene a perdere un beneficio, che la legge accorda nei delitti, sulla ragione che non fu domandato nel termine cioè pria dell' atto di citazione anzidetta.

Ma la legge non dice, che la libertà provisoria nei delitti debba domandarsi pria dell' atto di citazione per la pubblica discussione, che sta in luogo di atto di accusa; non ordina al giudice del circondario, o pure al pubblico Ministero nei delitti di spedire mandato d' arresto contro l' imputato per delitto rilasciato sotto mandato, consegna, o cauzione, nell' atto istesso, che si aprono i termini per la pubblica discussione, locchè appunto osservasi nei misfatti ai termini dell' articolo 131 di sopra annotato, come mai dunque

bunale di prima istanza, e camera del consiglio. (Art. 113, 115 e 126 del cod. d'istruz. crimin.)

---

puossi sostenere, che pendente la pubblica discussione non può il giudice accordare la libertà provisoria.

Per me dunque sono di sentimento, e sembra che la legge è meco, che nei delitti in qualunque stato trovisi la causa può l'imputato anco arrestato domandare la libertà provisoria, e che la medesima possa accordarsi in appello, e presso la Corte suprema di giustizia, e che il giudice del Circondario, ai termini dell' articolo 134 delle stesse leggi, locchè pure corrobora il mio assunto, allora può spedire mandato di arresto contro quegli, che è stato rilasciato sotto cauzione, consegna, o mandato, tostocchè la sua condanna è divenuta irrevocabile, purchè questa importi pena di prigionia.

Se la pena è minore, allora non può essere arrestato, se non in caso di inadempimento alla condanna, o alla cauzione.

L' importare della cauzione sarà determinato dalla gran Corte, tenendo presenti la qualità del reato, e della persona, la valuta dei danni, e la domanda della parte civile. Art. 118, L. proc. pen.

La discussione della somma, e della idoneità della cauzione non può essere ritardata per la non comparsa della parte civile.

La deliberazione sulla somma, e sull' idoneità della cauzione non è soggetta ad opposizione, nè appello. Art. 119, L. proc. pen.

Dovrà essere fondata la cauzione sul prezzo di immobili liberi corrispondente alla somma della cauzione, e ad un sesto di più. Può invece il mallevadore depositare in denaro nella cassa del registro, e del bollo, l' importare della cauzione. Art. 120, d. L.

Salvi i casi nei quali la gran Corte creda neces-

Non è sottoposta a veruna forma, e può esssere indirizzata per cedola egualmente, che per ricorso all' autorità competente.

---

saria la consegna semplice, o la consegna con cauzione ad altra persona, l' imputato sarà ammesso ad essere anche il mallevadore di se stesso, o depositando l' importare della cauzione, o giustificando su d' immobili liberi l' importare della cauzione ed un sesto in sopra. Art. 121, d. L.

E' tenuto il mallevadore ammesso ai termini della discussione ordinata nei quattro articoli precedenti di fare il suo obbligo nella cancelleria della gran Corte di pagare alla cassa delle ammende l' importare della cauzione; o se la cauzione è stata rilasciata in denaro, di permettere che venga liberata in favore della detta cassa, in caso che l' imputato, o che egli stesso, se l' incolpato è il mallevadore di se medesimo manchi all' obbligo contratto. Questo obbligo porterà seco la coazione personale in ogni caso d' inadempimento. Art. 122, d. L.

Il denaro depositato, e gl' immobili, che servono di cauzione saranno destinati per privilegio.

1.° Al pagamento delle riparazioni civili, e delle spese fatte dalla parte civile;

2.° All' ammende;

Il tutto senza pregiudizio del privilegio dell' amministrazione generale, del registro, e del bollo per le spese di giustizia anticipate. Art. 123, d. L.

Potranno prendere la iscrizione ipotecaria dopo che l' obbligo è stato fatto in cancelleria il Ministero pubblico, la parte civile, e gli agenti dell' amministrazione, del registro, e del bollo, l' iscrizione presa ad istanza della parte civile sarà anche a profitto del tesoro pubblico e viceversa. Art. 124, d. L.

Sulle domande della parte civile, o sulle conclu-

Vi deve essere unito l' originale dell' atto di notificazione fatta alla parte civile, al suo domicilio reale o eletto, o un certificato del cancelliere che porta che la parte civile dimora fuori del circondario, e che non ha eletto domicilio nel luogo dove il tribunale risiede .. (Art. 68, 114 e 116 *ibidem*.)

Ciò fatto, la camera del consiglio, composta di tre giudici, può, dopo avere esaminato il fatto ed inteso il

---

sioni del Ministero pubblico il presidente, verificato il fatto che l' imputato abbia mancato all' obbligo, darà fuori un' ordinanza pel pagamento della somma della cauzione. Art. 125, d. L.

Nella medesima forma farà il presidente, ed a richiesta del Ministero pubblico un' ordinanza di coazione personale contra il mallevadore, o i mallevadori di un individuo sottoposto alla malleveria in forza delle disposizioni delle leggi penali, allorchè questi sia stato condannato con decisione divenuta irrevocabile per un misfatto, o delitto commesso nell' intervallo determinato nell' atto della malleveria. Art. 126, d. L.

L' imputato, oltre l' azioni contro il mallevadore, sarà arrestato con ordinanza del presidente, o con mandato di deposito del procurator generale. Art. 127, detta L.

L' imputato, che avrà la prima volta lasciato costringere al pagamento se stesso, o il suo mallevadore, non sarà più per l' avvenire ammesso nella stessa causa a domanda di libertà provisoria con cauzione. Art. 128, d. L.

Sono comuni ai giudizj correzionali tutti gli articoli relativi al mandato per la residenza della gran Corte, alla consegna, alla cauzione, ed alla malleveria nei giudizj dei misfatti.

Le funzioni di presidente saranno eseguite dal giudice del circondario. Art. 135, d. L.

procuratore imperiale nelle sue conclusioni, accordare o negare la libertà provvisoria.

Il legislatore ha conferito alla camera del consiglio, siccome al tribunale o alla Corte avanti a cui pende la causa nel merito, questo potere arbitrario e facoltativo, e si è riposato sulla saviezza de' suoi membri, per ciò che delibereranno su tali domande conciliando gl' interessi dell' ordine pubblico colla libertà sacra de' cittadini.

Intanto la camera non negherà l' ammissione in libertà provvisoria che per motivi sufficienti ed espressati nella sua sentenza.

Se l' accorda, obbligar deve l' inquisito di prestar cauzione solvibile di presentarsi a tutti gli atti di procedimento, e per l' esecuzione della sentenza, tosto che ne sarà richiesto.

E messa questa sentenza, la camera del consiglio, etc., rimette la causa davanti il giudice d' istruzione, onde procedersi alla determinazione della somma della fidejussione, alla presentazione, e alla disamina della solvibilità del fidejussore, e alla sua ammissione o rejezione.

Il procuratore imperiale, come rappresentante dell' ordine sociale, egualmente che come difensore legittimo del tesoro pubblico, ha il diritto di disaminare la solvibilità del fidejussore, la quale deve essere giustificata mercè titoli che provano la proprietà d' immobili non litigiosi situati nella giurisdizione della corte imperiale, e liberi almeno sino al compimento d'una mettà di più della somma cauzionata. Questa disamina diviene inutile, se il fidejussore deposita nella cassa del ricevitore del registro, e dei demanj la somma della fidejussione in contanti. (Art. 2019 e 2023 del Codice Napoleone * 1891 e 1895; art. 518 * 601 del Cod. di procedura, e articolo 117 del Cod. d' istruz. crimin.)

L'inquisito ha anche il diritto di farsi la sua cauzione, o depositando la somma della fidejussione, o giustificando mercè documenti la proprietà d' immobili non contenziosi e liberi sino al compimento della somma della fidejussione, e d'una mettà di più. (Art. 118.) In

questo caso, il procuratore imperiale disaminerà anche la cauzione offerta dall' inquisito, e conchiuderà, o per la sua ammissione, o per la sua rejezione.

L' obbligo che nell' uno o nell' altro caso la cauzione, o l' inquisito stesso è obbligato di fare, deve essere ricevuta per atto autentico o in cancelleria, o davanti notaro. Questo atto di obbligo indicherà gl' immobili addetti alla fidejussione (art. 229 del codice Napoleone * 217), ed una spedizione ne sarà rimessa al procuratore imperiale, il quale, in virtù di questo titolo, può e deve anche pigliare iscrizione ipotecaria per l' interesse del tesoro pubblico, a causa delle spese dell' istruzione, nell' officio del conservatore del circondario del quale i beni affetti sono situati. (Art. 121 del cod. d' istruz. crimin.)

L' inquisito, prima che possa essere posto in libertà, deve rimettere un' altra spedizione dell' atto di cauzione alla parte civile, ricevere un certificato di questa rimessione, ed unirla all' ordinanza d' ammissione in libertà (art. 120); deve innoltre, per atto fatto in cancelleria del tribunale, eliggere domicilio nel luogo dove il tribunale risiede, e ritirarne certificato. (Art. 124. *ibid.*)

Sulla considerazione di questi documenti giustificativi, dell' esecuzione di tutte le formalità prescritte, il procuratore imperiale emetterà l' ordine di porre l' inquisito in libertà, lo che deve essere eseguito dal carceriere, senza indugio, sotto pena di detenzione arbitraria.

Se in seguito l' inquisito è condannato, e che sull' ingiunzione fatta al fidejussore, l' inquisito non sia presentato all' esecuzione della sentenza, il procuratore imperiale farà istanza al giudice d' istruzione di rendere esecutivo l' atto di cauzione. (Art. 122.)

In virtù di questa ordinanza, il procuratore imperiale domanderà il pagamento. Potrà, a questo effetto, fare arrestare il fidejussore, non essendo necessario d' ottenere una sentenza. (Art. 519 * 602 del Cod. di proc. civile, e art. 120 del Cod. d' istruz. crim.)

Non ha bisogno di consegnare una somma per gli alimenti. (Circol. di S. E. il Gran Giudice, de' 2 settembre e 3 novembre 1807, e decreti imperiali de' 4 marzo 1808 e 18 giugno 1811, art. 175.)

Può anche domandare nello stesso tempo la spropriazione degl' immobili destinati alla cauzione.

Oltre i procedimenti fatti contro il fidejussore, il procuratore imperiale farà istanza al giudice d' istruzione di ordinare un mandato di deposito contro l' inquisito. In esecuzione di questo mandato, lo farà arrestare da un usciere, o da un agente della forza armata, e registrare nel libro del carceriere. (Art. 28, 97 e 125 del Cod. d' istruz. crimin.)

L' inquisito che avrebbe lasciato costringere il suo fidejussore al pagamento, non sarà più, in avvenire, ammissibile *in alcun caso* a domandare di nuovo la sua libertà provvisoria mediante cauzione. (Art. 126 * 128 *ib.*)

Il procuratore imperiale farà le medesime requisizioni ed istanze contro il fidejussore d' un individuo messo sotta la vigilanza del Governo, se questo individuo è stato condannato con una sentenza irrevocabile per un misfatto, o delitto commesso nell' intervallo determinato nell' atto di cauzione. (Art. 123 del Codice d' istruz. criminale.)

§. V.

Delle funzioni del Ministero pubblico nelle cause di falsità di scrittura.

Quando si tratta *di falso in iscrittura*, e che i documenti arguiti di falso non sono ancora prodotti, l' officiale del Ministero pubblico può emetter l' ordinanza affinchè il depositario pubblico o particolare, sia tenuto, sotto pena dell' arresto personale, di rimetterli nella cancelleria del tribunale competente. (Art. 452 * 440 del Cod. d' istruz. crim.)

Il Ministero pubblico deve anche essere inteso an-

teriormente alla sentenza da profferire sulla questione di sapere, se v' ha luogo o nò di sospendere il procedimento del misfatto o del delitto ch' è connesso col falso. (Art. 461, *ibid.*)

Nell' uno o nell' altro caso, l' officiale del Ministero pubblico rimetter deve i documenti arguiti di falso, siccome i verbali a questo effetto formati, davanti il procuratore imperiale competente, onde istruirsi la causa, e procedersi secondo le regole di diritto.

Se l' officiale del Ministero pubblico davanti al quale la questione di falso è insorta, è il procuratore imperiale competente, egli farà istanza al giudice d' istruzione d' informarsi, di sentire i testimonj, e gl' inquisiti, e seguire le regole ordinarie relativamente al procedimento contro i misfatti.

§. VI.

Funzioni del procuratore imperiale nei fallimenti.

Il fallito può essersi reso reo di fallo o di dolo. E' allora secondo la natura de' fatti, considerato come fallito semplice o fraudolento.

L' art. 488 * 480 del Cod. di commercio obbliga gli agenti o sindaci del fallimento a rimettere al procuratore imperiale una nota o conto succinto dello stato apparente del fallimento, delle sue semplici cause e circostanze, e de' caratteri, che sembra avere. Non può leggersi niente di più bello, e di più esatto a questo proposito, quanto le istruzioni, che il signor Courtin, procuratore imperiale nel tribunale di prima istanza della Seine, ha indirizzate agli agenti, e sindaci provvisorj, e diffinitivi.

Io credo rendere servizio al pubblico inserendo le quì.

Istruzioni per li signori Agenti, Sindaci provvisorj e diffinitivi.

L'art. 488 * 480 del Codice di commercio impone agli agenti, ai sindaci provvisorj e diffinitivi l'obbligo di rimettere, nel corso di otto giorni dalla loro entrata in funzioni, al magistrato di sicurezza (oggi al procuratore imperiale) » *una nota o conto ristretto dello sta-* » *to apparente del fallimento, delle sue principali cau-* » *se e circostanze, e de' caratteri che sembra avere.* »

L' art. 489 * 481 autorizza questo magistrato ad assistere alla redazione di tutti gli atti del fallimento, e a farsi dare tutte le informazioni, che ne risultano.

Conviene di fissare in qual modo bisogna comprendere, ed eseguire queste disposizioni.

Agenti. — Nel termine di otto giorni, la legge vuole, che i signori agenti indirizzino al signor procuratore imperiale un conto ristretto dello stato apparente del fallimento. Se questa nota fosse composta in termini vaghi e generali, renderebbe illusoria l'invigilanza, che questo magistrato deve esercitare, e dalla parte dei signori agenti, non sarebbe già eseguire, ma eludere le disposizioni della legge.

Questo conto succinto enunciar deve:

1.° Per quale requisizione sono stati apposti i sigilli; se i registri sono stati estratti, contrassegnati, e parafrati dal giudice di pace, e rimessi ai signori agenti.

2.° Se il fallito è fuggittivo, o se, conformemente alle disposizioni dell' art. 455 * 447, e in esecuzione della sentenza, che lo dichiara in fallimento, è in deposito nella casa di correzione per debiti, o sotto la custodia d' un officiale di polizia, o di giustizia, o d' un gendarme.

3.° La natura del suo commercio, il genere delle sue specolazioni, la causa visibile del suo fallimento.

4.° Ciò che gli agenti pensano della sua morale personale, se ha consumato delle ingenti somme al giuoco, se ha fatto dell' operazioni di puro azzardo; se ha pre-

so ad imprestito delle somme considerevoli dopo che, mercè il suo inventario, ha dovuto sapere che il suo attivo era di cinquanta per cento al di sotto del suo passivo; se ha venduto delle mercanzie con perdita e al di sotto del corso, se ha dato delle sottoscrizioni di credito, e di circolazione per una somma triplice del suo attivo.

5.° Se havvi qualche prevenzione di frode, di sottrazione d'una parte del mobile, delle mercanzie; se ha acquistato degl' immobili sotto nomi supposti, o se ha simulato de' debiti.

Questo conto deve sopratutto indicare in quale stato ritrovansi i registri; se le scritture sono state fatte regolarmente; se le spese della casa sono regolarmente notate mese per mese; se esistono inventarj, se il giornale è bollato, contrassegnato, parafrato; se finalmente questi registri sembrano essere stati fatti di recente, e per lo bisogno di fallimento.

Supponendo che gli agenti non riuniscano, ne' primi momenti, de' dati certi sopra tutti questi punti, possono almeno emettere un'opinione qualunque.

Può accadere che i falliti abbiano preparato il loro bilancio prima di dichiarare il loro fallimento, e che lo rimettano agli agenti; questi devono aggiungere, al conto succinto, una copia sottoscritta dal fallito, e certificata conforme da essi.

Allorchè sono gli agenti che formato hanno il bilancio, ne indirizzano una copia conforme al procurator imperiale, facendogliene conoscere su quali nozioni ed indizj pervenuti sono a stabilirlo.

Cessando le loro funzioni, non possono dispenzarsi d' indicare al procuratore imperiale, i nomi, le professioni e i domicilj de' sindaci provvisorj, che loro succedono.

Sindaci. — La legge vuole che i sindaci provvisorj diano a giro nel corso di otto giorni dalla loro entrata in funzioni, un conto succinto.

Le operazioni essendo più innoltrate, le informa-

zioni da somministrare devono essere più dettagliate, più esatte, più certe.

Oltre i punti indicati agli agenti, sopra i quali i sindaci devono anche spiegarsi, questi incaricati di far levare i sigilli, di far procedere all' inventario delle mercanzie, indicheranno egualmente ciò che avranno scoverto sotto questi sigilli, nella corrispondenza; se concepito hanno de' sospetti intorno alla sincerità di alcuni crediti.

Prevenir devono il procuratore imperiale del giorno che sarà fissato per formare l' assemblea de' creditori, sia ad oggetto di proporre un accordo o di formare un contratto di unione. Se l' accordo è proposto, avvertiranno s' è stato accettato o ricusato dai creditori; diranno qual motivo ha determinato il rifiuto della massa o di parte de' creditori.

Sindaci definitivi. — Se interviene un contratto d' unione, i sindaci provvisorj invitati sono a far conoscere i nomi de' sindaci definitivi, con indicazione de' loro domicilj e professioni.

Ai termini del medesimo articolo 488, * 480 i sindaci definitivi devono anche indirizzare al procuratore imperiale un conto ristretto secondo le basi indicate per quello degli agenti e sindaci provvisorj, senza che la determinazione de' primi influisca sulla maniera di vedere di quelli che hanno loro succeduto.

Questo conto indicherà il nome del cassiere scelto per ricevere il prodotto dell' esazioni, il suo domicilio, la sua professione e le ragioni che avere si possono di credere alla sua solvibilità, il dettaglio degl' immobili da vendere, la somma a titolo di soccorsi domandata per lo fallito sopra i suoi beni, ed accordata del tribunale di commercio, colla data della sentenza che sarà stata emessa.

Sopra questa comunicazione, dice Pardessus nei suoi Elementi di giurisprudenza commerciale, pag. 588, questo magistrato può, in virtù dell' art. 489 * 481 del cod. di commercio, trasferirsi al domicilio del fallito per as-

sistere alla redazione del bilancio, dell' inventario e degli altri atti del fallimento che si fanno in questo domicilio, farsi dare tutte le informazioni che ne risultano, e fare in conseguenza gli atti o procedimenti necessarj, il tutto d' officio e senza spese.

Se, dietro le informazioni che si ha procurate, presume che havvi fallimento semplice o frodolento, ordinar può contro il fallito un mandato d' accompagnamento, di deposito o di arresto, e l' art. 490 * 482 l' obbliga, in questo caso, di darne notizia, senza indugio, al commissario del fallimento, perchè non proponga, e il tribunale non accordi alcun salvo condotto.

Ma allorchè le operazioni suscettibili di essere fatte al domicilio del fallito sono terminate, non sembra, secondo lo spirito della legge, che il procuratore imperiale assister possa a quelle nelle quali la legge richiede la presenza del commissario, siccome è l' accordo.

A questo magistrato è commessa la cura di raccogliere le prove della frode, e di trasmettere al procuratore imperiale le informazioni necessarie. L' articolo 521 * 513 lo decide testualmente, poichè incarica il commissario d' invigilare affinchè non sia fatto alcun trattato tra il fallito e i suoi creditori, se l' esame degli atti, libri e carte da qualche presunzione di fallimento doloso: disposizione che sarebbe stata inutile se il procuratore imperiale assistesse, egli o il suo sostituto, all' assemblea che presiede il commissario; è questa anche l' opinione del signor Locrè sullo spirito del codice di commercio, tit. 6, pag. 337 sino alla pag. 369; ed anche in questo senso è stato giudicato per decisione delle corte imperiale di Parigi, de' 17 febbraro 1812.

Benchè questa decisione sia stata annullata in seguito per decisione della corte di cassazione de' 20 agosto 1812, perchè conteneva disposizioni rogolamentarie, e in conseguenza violava l' art. 5 del Cod. Napoleone, * 3 è verosimile che sarà confermata per decisione della corte imperiale, alla quale la causa é stata rimessa.

Potrebbero anche esservi alcuni inconvenienti gravi;

poichè, nel caso di differenza tra il procuratore imperiale e il commissario, intorno alla questione se vi fosse presunzione di fallimento doloso, o se vi fosse luogo a conchiudere l'accordo, non vi sarebbero mezzi convenienti per conciliare questa divisione.

Il procuratore imperiale obbligar non potrebbe di redigere il verbale; e, in caso che vorrebbe opporsi alla decisione del commissario, non vi sarebbe via conveniente per introdurre e per proseguire l'opposizione.

Intentandolo davanti il tribunale di commercio, il procuratore imperiale non vi potrebbe agire nella sua qualità di funzionario, il Ministero pubblico essendo del tutto escluso nei tribunali di commercio, e il procuratore imperiale mancherebbe alla sua autorità, se volesse assistervi come particolare, davanti la barra.

Il Ministero pubblico incaricato essendo di procedere d'officio nei fallimenti dolosi, la circostanza che alcuni creditori avessero legalmente fatto un accordo col loro debitore, e che questo accordo fosse stato omologato dal tribunale di commercio, il quale avesse dichiarato il fallito scusabile, non potrebbe essere un ostacolo ai suoi procedimenti, poichè non bisogna confondere l'interesse della società nel reprimere, e nel punire i delitti, o i misfatti, cogl' interessi civili, che riguardano le parti offese. Gli è in tal senso che è stato giudicato per decisione della corte di cassazione de' 7 dicembre 1806, rapportata dal conte Merlin, quest. di diritto, 2. ediz., t. 5, pag. 567, e per decisione della medesima corte de' 9 marzo 1811, rapportata nel Giornale di Giurisprudenza commerciale, anno 1811, pagina 235.

Il procedimento si fa del resto nelle forme ordinarie.

SEZIONE III.

Dei Magistrati che la legge ha incaricati di decidere se il fatto costituisce misfatto, o delitto, o contravvenzione, se havvi luogo a procedimento, e davanti qual tribunale il procedimento deve esserne fatto.

E' la camera del consiglio, composta del giudice d'istruzione e almeno di due giudici della sezione del tribunale al quale il giudice istruttore appartiene, che la legge ha conferito questa decisione. (Art. 127 del Cod. d'istruz. crim.) (1).

---

(1) *Le attribuzioni della camera di consiglio in Francia, presso noi son proprie della gran Corte criminale. La medesima tra le ventiquattr'ore dell'esecuzione di un mandato di deposito per imputazione di misfatto deve essere informata per mezzo del procuratore generale; la stessa col numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre esaminando a tal uopo l'istruzione delle pruove fino allora raccolte, ricavandole dal processo, o dal rapporto circostanziato dell'uffiziale di polizia giudiziaria che la sta compilando, darà fuori una delle seguenti decisioni. Art. 110 e 111, L. proc. pen.*

1.° Dichiarazione di non esservi luogo ad ulteriore procedimento penale; ed in questo caso egli è messo in libertà. Art. 115, d. L.

2.° Rinvio del prevenuto al giudice del circondario; tutte le volte che il fatto che ne ha dato luogo al mandato deposito, o all'arresto in flagranza, porti a pena minore del secondo grado di prigionia, l'imputato potrà essere liberato, e rimesso al giudice competente fatto l'obbligo di presentarsi a giorno fisso innanzi al medesimo. Salve l'eccezioni indicate nell'ar-

Siccome alla sola camera del consiglio ha il legislatore attribuito questo diritto, ne siegue che nè il procuratore imperiale solo, nè il giudice d' istruzione solo, nè anche questi due officiali riuniti, e di concerto, non possono dichiarare, che non v' ha luogo a procedimento.

Eglino non possono dunque dispenzarsi di dare a queste denunzie gli effetti necessarj.

Quantunque pensino, che il fatto non presenta nè misfatto, nè delitto, nè contravvenzione, o che i carichi, e le imputazioni non sono sufficienti per istabilirvi un' istruzione, devono sottoporla alla camera del consiglio; poichè sono uomini e soggetti all' errore, e non hanno carattere per istatuire su tali questioni.

Se ricusassero di dare gli effetti necessarj, potrebbero, previa la cognizione, che acquistata ne avesse il procuratore generale, essere ripresi e richiamati al loro dovere. (Art. 27, 57 e 279 del Cod. d' istr. crim.)

Solamente nel caso in cui il giudice d' istruzione non fosse nè quello del luogo del misfatto, o del delitto, nè quello della residenza dell' inquisito, nè quello del luogo dove potrà essere trovato, può rimettere la querela davanti il giudice d' istruzione il quale potrebbe prenderne cognizione, senza che sia necessario di farne precedentemente rapporto alla camera del consiglio. (Art. 69, *ibid.*)

Bisogna dunque stabilire in principio generale, che il procuratore imperiale non può recedere, non può la-

---

ticolo 37 delle dette leggi di procedura penale. Art. 113, d. L.

3.° Di rimanere l' imputato sotto lo stesso mandato di deposito, o che sia escarcerato con mandato per la residenza della gran Corte, o con consegna secondo che stimerà più conveniente al caso. Art. 114, d. L.

4.° Di convertirsi il mandato di deposito in arresto. Idem.

sciare senza effetto veruna denunzia, querela, ec., e ritrattar non può i mandati, che ha ordinati.

» Ma, dice Prost de Royer, l. c., pag. 291, se il Ministero pubblico è stato indotto in errore circa all' esistenza del misfatto, e questa sventura non arriva, che troppo spesso! se, dopo avere proposto una lieve accusa, riconosce il suo errore, o la sua colpa, bisogna dunque che non possa recedere? Non è questo piuttosto il caso di quel adagio così prezioso nell' amministrazione della giustizia: *Humanum peccare, diabolicum perseverare*. Più la legge eleva il Ministero pubblico al di sopra degli accusatori ordinarj, più egli deve essere umano e giusto. Egli è l' occhio dell' ordine pubblico: ne diverrebbe il tiranno? Egli è uomo: si crederebbe infallibile?

» Vedete dove menerebbe questo paradosso. Un accusato geme nei ferri: la sua innocenza risplende; il Ministero pubblico lo vede; essa è dimostrata, e bisognerebbe proseguire sino alla fine la nostra lenta ed oscura istruzione; bisognerebbe anche un arresto.

» Intanto l' innocente perisce d' umiliazione, e di disperazione; la verità, l' umanità, e la giustizia parlano a gara al cuore del magistrato.

» Quale idea può aversi della giustizia umana, leggendo queste asserzioni o queste anfibologie!

» E voglia il cielo, che non abbiano ritardato la libertà dell' innocente, che non abbia egli perito attendendo il compimento delle forme necessarie alla sua liberazione!

» Questa sventura non accade a de' giudici illuminati e sensibili: eglino han potuto essere ingannati, poichè l' errore è la sorte della debole umanità! *Humanum peccare*; ma eglino stessi indicano all' innocente accusato la via, che temer deve, ed a lui nulla ne costa. Egli presenta un ricorso; il procuratore del re (oggi il procuratore imperiale recede; il giudice assolve o rinvia; le prigioni sono aperte e l' innocenza respira. Questo procedimento ha la prontezza del baleno, ed è in

tal guisa solamente che si riparano, per quanto è possibile, i sacrificj fatti alla sicurezza pubblica, dalla sicurezza e dalla tranquillità particolare.

» In questi casi, molto ordinarj per la facilità colla quale si accusa e si decreta, è superfluo di scrivere preliminarmente alle corti superiori, nè ai procuratori generali. Cosa può risultare! che un malvaggio invii delle memorie, ciò che non accade che troppo spesso. Allora, i procuratori generali scrivono, si fanno render conto, e allorchè il recesso ha per base la verità, essa dimora invariabile. Se i magistrati sono i padri del popolo, particolarmente si riguardan per tali i procuratori generali, e la scelta illuminata del principe risponde di tutte le loro virtù. »

Tutto ciò che Prost de Royer ha detto è ancora applicabile nello stato attuale della legislazione criminale.

Se dunque il procuratore imperiale si accorge d'un errore, d'una precipitazione, che ha commesso; se scuopre che la persona denunciata, accusata od inquisita è innocente, che si è pienamente discolpata dai carichi e dall' imputazioni stabilite contro di essa, non mancherà di portar la causa, senza indugio e senza formalità, davanti la camera del consiglio, onde da questa, statuirsi intorno all' ammissione in libertà, all' interruzione de' procedimenti, ec.

Ma non potrebbe, lo ripeto ancora una volta, agire di sua propria autorità, e mettere in libertà l'inquisito arrestato; non potrebbe, senza commettere una *ricusata* giustizia *negativa*, lasciare senza effetto la denunzia, la querela, l'avviso, ec.

Il procuratore imperiale deve essere presente alla seduta della camera del consiglio, ed essere inteso nelle sue requisizioni. Bisogna, per conseguenza, che ciascuna causa gli sia precedentemente comunicata.

Egli può fare le sue requisizioni a voce egualmente che per iscritto: nel primo caso deve farsene menzione nel verbale.

Deve dirigere le sue requisizioni secondo la natura, e le circostanze del fatto di cui si tratta, e secondo le disposizioni del Cod. d' istruz. crimin. e del Cod. penale, relativamente alle questioni, se havvi violazione dalla legge prevista, se v' ha luogo a procedimento, e davanti qual tribunale i procedimenti devono essere fatti.

Deve ritirarsi allorchè i giudici devono deliberare. (Art. 224 del Cod. d' istruz. crimin., e art. 88 della legge de' 30 marzo 1808.)

Se la camera del consiglio dichiara che il fatto presenta i caratteri d' un delitto o d' una semplice contravvenzione, il procuratore imperiale, se non ha ragioni per opporvisi, è tenuto di rimettere, al più tardi in ventiquattr' ore, a contare, dal termine d' opposizione, nella cancelleria del tribunale correzionale o di semplice polizia, al quale la causa è stata rimessa, tutti gli atti del procedimento, dietro averli contrassegnati. (Art. 129 e 132 del Cod. d' istruz. crimin.)

Nel caso in cui i giudici o uno di essi stimano che il fatto è di natura tale che merita esser punito con pene afflittive o diffamanti, e che l' imputazione contro l' inquisito è sufficientemente stabilita per gli atti d' istruzione, il procuratore imperiale trasmetter deve al procurator generale il verbale che verifica il corpo del delitto, lo stato contrassegnato de' documenti che servono alla convinzione, e l' ordinanza dell' arresto personale.

Finalmente, allorchè la camera del consiglio avrà dichiarato, o che non v' ha luogo a procedimento, perchè le imputazioni e i carichi non sono sufficienti, o che il fatto non costituisce nè misfatto, nè delitto, nè contravvenzione, o che non presenta che i caratteri d' una contravvenzione o d' un delitto, mentre che il procuratore imperiale è d' opinione che presenta de' caratteri più gravi; in tutti questi casi, il procuratore imperiale ha il diritto di fare opposizioni all' ordinanza; ciò che si fa per dichiarazione fatta in cancelleria nel termine di ventiquattrore, che corre contro di lui dal giorno in cui l' ordinanza è stata emessa.

Trasmetterà in seguito i documenti, etc., siccome è detto nell' art. 133, insieme colla sua memoria al procuratore generale, il quale sottoporrà la causa alla camera d' accusa, per decidere dell' opposizione e per calcolare il fatto de' carichi e le imputazioni, siccome determinerò nel titolo seguente.

CAPITOLO III.

De' funzionarj che la legge ha incaricati di avverare e di rintracciare le contravvenzioni.

Ai commissarj di polizia, ai maires agli aggiunti de' maires ha la legge incaricati di avverare e di rintracciare tutte le contravvenzioni, di qualunque genere esse siano.

L' art. 3 accorda loro non solamente concorrenza, ma anche preferenza sulle guardie forestali, e campestri relativamente alle contravvenzioni le quali si commettono nelle campagne, e nei boschi.

I commissarj di polizia sono stati incaricati di queste funzioni sin dal momento della loro instituzione, come Delamarre c' insegna nel suo trattato di polizia.

Sonovi de' commissarj di polizia in tutte le città la di cui popolazione sorpassa cinque mila anime, e vi sono principalmente ed anche esclusivamente incaricati, tanto della polizia amministrativa, che della polizia giudiziaria.

Ecco su di che sono fondati gli art. 11 e 14 del cod. d' istruz. crimin., allorchè dicono che i commissarj di polizia, ne' comuni dove non v' è che un commissario, e dove non ve n' ha, i maires, e, in mancanza di questi, gli aggiunti del maire, prenderanno cognizione delle contravvenzioni di polizia; ciò annuncia abbastanza che nei comuni dove sonovi de' commissarj di polizia, questi escludono i maires e gli aggiunti del maire, che per conseguenza questi non vi sono chiamati che sussidiariamente per il caso in cui non v' è commissario

di polizia, o, ciò ch' è lo stesso, in cui il commissario di polizia è assente o impedito.

Parmi dunque che il codice non ha voluto mettere questi tre funzionarj nella medesima linea, e che nei comuni dove vi sono de' commissarj di polizia, devesi loro accordare il diritto d' esclusione e di preferenza su i maires e gli aggiunti del maire, in caso di semplice conconcorrenza. In tanto io credo che il signor Carnot ha ben deciso, dicendo che il maire o l' aggiunto del maire il quale ha diggià cominciato la perquisizione, allorchè il commissario di polizia sopraggiunge, non è obbligato di cedergli.

Non è necessario, come dice lo stesso autore, che l' impedimento del commissario di polizia sia legalmente avverato, perchè il maire del comune sia autorizzato ad adempierne le funzioni. Questo impedimento è sempre presunto, allorchè il commissario di polizia non è sopragiunto, e non ha reclamato. Procedendo il maire o l' aggiunto del maire ad un atto della competenza del commissario di polizia, la presunzione legale è che v' ha proceduto nel caso determinato dalla legge. Decisione della corte di cassazione del 1. settembre 1809.

Nelle città divise in molti circondarj (siccome Parigi, Bordeaux, Lione, Bruxelles, Strasbourg, Mayence, ec.), i commissarj di polizia esercitano queste funzioni in tutta l' estenzione del comune dove sono stabiliti, senza potere allegare che le contravvenzioni sono state commesse fuori del circondario particolare al quale sono preposti.

Questi circondarj, fatti per lo vantaggio del servizio, non limitano nè circonscrivono i loro poteri rispettivi, ma indicano solamente i termini ne' quali ciascun di essi è più specialmente obbligato ad un esercizio costante e regolare delle sue funzioni. (Art. 12 *ibid.*)

Allorchè uno de' commissarj di polizia d' un medesimo comune trovasi legittimamente impedito, quello del circondario vicino è tenuto di supplirlo senza che possa ritardare il servizio per lo quale sarà richiesto, sotto pre-

testo che non è il più vicino del commissario impedito, o che l'impedimento non è legittimo o che non è provato (art. 13 , *ibid.*) ; ma ha il diritto di denunziare, se v' ha luogo, la negligenza o la mala fede di questo collega all' autorità superiore.

Il menomo indugio d'un commissario di polizia lo renderebbe riprensibile, e il suo rifiuto produrrebbe la sospenzione od anche l' interdizione.

Il commissario di polizia il quale non è designato per adempiere le funzioni del Ministero pubblico presso il tribunale di polizia, rimetter deve al suo collega ch' è stato nominato dal procuratore generale, per fare il servizio del Ministero pubblico, tutti i documenti e le informazioni, nel corso di tre giorni al più tardi, compresovi quello in cui avrà riconosciuto il fatto per lo quale ha proceduto. (Art. 15 e 144 del cod. d'istruz. crim.)

2. I maires e gli aggiunti del maire sono stati incaricati dell' assodamento e della perquisizione delle contravvenzioni, per l' art. 14 del Cod. d' istruz. crim.

Eglino non vi sono chiamati, come vengo di dirlo, che sussidiariamente, allorchè evvi uno o molti commissarj di polizia stabiliti nel luogo di lor residenza (art. 11 e 14); ma ne sono incaricati principalmente nei comuni dove non n' esistono.

In caso di semplice concorrenza, il maire esclude l' aggiunto, senza che questi obbligato sia di cedere al maire, se l' ha prevenuto, e se ha cominciato l' investigazione.

Perchè l' aggiunto del maire autorizzato sia ad investigare le contravvenzioni, non è necessario che l' impedimento del maire sia legalmente avverato. Procedendo l' aggiunto ad un atto della competenza del maire, la presunzione legale è ch' egli vi ha proceduto nel caso determinato dalla legge.

Fatta la perquisizione, i maires, o gli aggiunti del maire devono rimettere all' officiale dal quale esercitato verrà il Ministero pubblico presso il tribunale di polizia, tutti i documenti, e le informazioni, nel corso di tre gior-

ni al più tardi, compresovi quello in cui avranno riconosciuto il fatto sul quale hanno proceduto. (Art. 15.)

Bisogna qui osservare, che nei comuni i quali non sono capoluogo del cantone, i maires adempiono le funzioni di giudice di polizia, e gli aggiunti del maire, quelle del Ministero pubblico, e che in caso d'assenza o d'impedimento del maire, siccome nei comuni dove non v'ha maire, l'aggiunto del maire presiede il tribunale di semplice polizia, e un membro del consiglio municipale adempie le funzioni del pubblico Ministero. (Art. 166 e 167 del Cod. d'istruz. crim.)

Nel caso in cui il mare d'un comune non capo luogo di cantone avverato avesse ed investigato una contravvenzione, non potrebbe, secondo il principio fondamentale dell'organizzazione giudiziaria, essere il giudice, e dovrebbe allora condurre il contravventore davanti il giudice di pace, onde, da questo, venirgli applicata la pena pronunciata dalla legge.

Lo stesso deve dirsi dell'aggiunto il quale, dopo avere provato ed investigato una contravvenzione, non potrebbe esserne il giudice, quando anche il maire fosse assente od impedito.

III. Il modo di procedere all'investigazione delle contravvenzioni è, del resto, semplicissimo.

Il commissario di polizia, il maire, l'aggiunto del maire, istruito, o per via di denunzia o di querela, o per avviso, o per la contezza pubblica, forma il verbale sulle informazioni, che vien di ricevere, sente i denunzianti, i querelanti, ec., fa citare i testimonj da un agente di polizia per comparire, e deporre davanti a lui intorno al fatto, e sente il contraventore nella sua difesa.

I verbali formati sopra tali contravenzioni sono ordinariamente brevissimi, ma importa che non vi siano omessioni essenziali. È necessario che il fatto, che costituisce la contravenzione sia ben qualificato, che la sua natura, e le sue circostanze siano sufficientemente caratterizzate, che l'inquisito o la persona civilmente ri-

sponsabile sia chiaramente indicato, che il luogo il tempo in cui la contravenzione è accaduta sia determinato, che le deposizioni de' testimonj siano redatte con la chiarezza ed estenzione delle quali sono suscettibili, ec.

I commissarj di polizia, i maires, e gli aggiunti del maire, non hanno un abito distintivo nè uniforme, ma la legge ha loro dato una ciarpa tricolore, che portar devono quando procedono alla prova delle contravenzioni, ec. Quantunque l' intenzione della legge sia che se ne muniscano ciascuna volta, che agiscono fuori del loro officio, benchè sia anche interesse loro di decorarsene, onde farsi conoscere da tutti coloro coi quali hanno che fare, intanto la mancanza di ciarpa non rende nulla l' operazione, o la procedura, e servir non può di scusa a quelli i quali mancato avrebbero del rispetto dovuto a questi funzionarj, che conoscessero per tali. Così è stato giudicato dalla corte di cassazione. . .

TITOLO II.

Del procedimento contro i misfatti, i delitti e le contravvenzioni.

Ogni fatto che porta una violazione alle disposizioni della legge, costituisce o misfatto, o delitto o contravenzione, secondo che i caratteri ne sono più o meno gravi.

Il procedimento contro questi fatti aumenta di rigore, di gravità, di forma, secondo che le offese, che un tal fatto proibito arreca alla società, e alla sicurezza pubblica, sono più o meno importanti ed allarmanti.

Il legislatore l' ha affidato a differenti officiali del Ministero pubblico, i quali superano in rango, e in potere, secondo che le corti o i tribunali incaricati dell' esame dell' istruzione, e del giudizio sopra i fatti, sono più o meno elevati.

Se il fatto presenta il carattere d' un misfatto, la causa sarà portata o davanti l' alta corte imperiale, o

davanti la corte imperiale, o davanti la corte di cassazione o davanti una corte d'assise, o davanti una corte speciale, o davanti una corte prevostale. Il procedimento se ne fa allora dai procuratori generali o dai loro sostituti siccome gli avvocati generali, i procuratori imperiali criminali, i procuratori imperiali i consiglieri uditori i sostituti propriamente detti.

Se il fatto costituisce solamente un delitto, il procedimento appartiene ai procuratori imperiali in prima istanza, ed ai procuratori generali, se vi è appello.

Se il fatto non presenta che i caratteri d'una semplice contravvenzione si procederà de'commissarj di polizia, dai maires, degli aggiunti del maire, e dai membri de' consigli municipali, che i procuratori imperiali a questo effetto designano per anno intiero.

Finalmente, se la decisione o la sentenza profferita intorno al fatto è attaccata mediante il ricorso in cassazione, o dal Ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall' inquisito, al procuratore generale imperiale stabilito nella corte di cassazione il procedimento appartiene.

Dietro tutto ciò, dividerò questo titolo in quattro capitoli.

Il primo tratterà del procedimento contro i misfatti, il secondo di quello de' delitti; il terzo del procedimento contro le contravvenzioni, finalmente il quarto svilupperà le funzioni del procuratore generale nella corte di cassazione.

CAPITOLO I.

Del procedimento contro i misfatti.

Il procedere contro i misfatti appartiene unicamente ai procuratori generali stabiliti o nell' alta corte imperiale o nella corte di cassazione, o nelle corti imperiali, o nelle corti prevostali,

Siccome l' alta corte imperiale, la corte di cassazione, le corti prevostali sono delle corti d' eccezione, le

quali non giudicano, che certi misfatti, e siccome le forme del procedimento e dell' istruzione si fanno secondo le medesime forme e principj, che il Cod. d' istruz. crimin. ha precritti per il procedimento, e l' istruzione de' misfatti ordinarj, io non tratterò particolarmente delle funzioni de' procuratori generali stabiliti in queste corti, e rimandando a ciò, che ne ho detto nella prima parte, mi limiterò a non trattare quì, che delle funzioni de' procuratori generali destinati nelle corti imperiali, poichè sono, per così dire, il tipo delle funzioni de' procuratori generali sopranominati.

Le funzioni de' procuratori generali presso le corti imperiali si esercitano, o nella corte imperiale, o nelle camere d' accusa, o nelle corti d' assise, o nelle corti speciali.

SEZIONE I.

Funzioni del Procuratore Generale nelle cause le quali sono portate davanti la corte imperiale.

Vi sono delle cause le quali, a causa della qualità delle persone, e della gravità del misfatto medesimo, devono essere portate davanti la corte imperiale.

La causa, qualunque essa sia sarà sempre portata davanti la camera civile preseduta dal primo presidente. (Art. 4 del decreto imperiale de' 6. Luglio 1810.)

Il procuratore generale appartiene sempre di adempiervi le funzioni del Ministero pubblico, salvo a lui di commettere l'uno o l' altro de' suoi collaboratori che buon gli sembrerà.

Io vado a indicare queste cause ne' paragrafi seguenti.

§. I.

Del procedimento ed istruzione contro de' giudici, ec. per delitti da essi commessi, o fuori l'esercizio delle loro funzioni, o relativamente alle loro funzioni (1).

Allorchè un giudice di pace, un membro del tribunale correzionale ed un officiale incaricato del Ministero pubblico presso l'uno di questi giudici o tribunali, sarà imputato d'aver commesso, fuori l'esercizio delle sue funzioni, o nell'esercizio delle sue funzioni, un delitto punibile con pene correzionali, questo delitto deve essere proseguito e giudicato dalla corte imperiale nella giurisdizione della quale il giudice o l'officiale inquisito é stato stabilito. (Art. 479 e 483 del cod. d'istruz. crimin.)

Lo stesso deve dirsi quando i giudici di polizia, gli officiali di polizia giudiziaria, e i giudici che fanno parte d'un tribunale di commercio sono inquisiti d'aver commesso un delitto nell'esercizio delle loro funzioni. (Art. 483 *ibid.*)

Così egualmente, allorchè il delitto è stato commesso da un grande officiale della legione d'onore, da un generale comandante una divisione o un dipartimento, da un arcivescovo, vescovo, presidente del concistoro, da un membro della corte di cassazione, o della corte dei conti, o della corte imperiale, o da un prefetto, da un membro dell' università, imperiale, od anche degli studenti. (Art. 10 della legge de' 20 aprile 1810, ed art. 160 del decreto imperiale de' 15 novembre 1811.)

Le disposizioni di questi articoli, che stabiliscono un *forum privilegiatum* per le indicate persone, devono, secondo il principio *privilegia non sunt extendenda*, essere limitati nei casi delle medesime previsti; e non possono venire applicati per induzione ai membri di alcuna altra autorità.

---

(1) *V. la nota precedente alla pag. 142.*

Intanto siccome l' istruzione in materia correzionale, come in materia criminale è indivisibile, il privilegiato attira il suo complice davanti la corte imperiale, quando anche il complice non godesse del privilegio. (M. Carnot, tomo 2, pag. 551.)

La persona inquisita di delitto può essere chiamata davanti la corte imperiale, per la citazione datale, o a ricorso ed in nome del procuratore generale, o a ricorso della parte lesa. (Art. 479, ed argomento cavato dell' art. 182 del cod. d' istruz. crimin.)

L' istruzione della causa sarà fatta, del resto, nelle forme ordinarie, prescritte dall' art. 190 del cod. d' istruz. crimin. Io rimando a ciò che ne dirò nel capitolo 2 del presente titolo.

La corte imperiale decide senza che possa esservi appello (art. 479 *ibid.*); ma il ricorso in cassazione resta sempre aperto alla parte condannata.

§. II.

Del procedimento ed istruzione contro de' giudici, ec., per misfatto commesso, o nell' esercizio, o fuori delle loro funzioni (1).

Allorchè un giudice di pace, un membro del tribunale correzionale o di prima istanza, od un officiale incaricato del Ministero pubblico, presso uno de' tribunali, sarà inquisito d' aver commesso un misfatto fuori l' esercizio delle sue funzioni, o allorchè risulta dall' istruzione fatta contro di essi per causa di delitto, che il fatto prende i caratteri d' un misfatto, il procuratore generale designerà il migistrato il quale eserciterà le funzioni di polizia giudiziaria.

Il primo presidente dal canto suo designerà il ma-

---

(1) *V. la detta nota alla pag. 142.*

gistrato il quale eserciterà le funzioni del giudice d' istruzione.

Ma se il misfatto è stato commesso nell' esercizio delle funzioni, o da uno de' magistrati qui sopra nominati, o da un giudice di polizia o da un giudice che fa parte d' un tribunale di commercio, o da un officiale di polizia giudiziaria; e se il misfatto porta la pena del prevaricamento o altra più grave, il procuratore generale deve adempiere immediatamente le funzioni ordinariamente devolute al procuratore imperiale, siccome il primo presidente eserciterà quelle attribuite al giudice d' istruzione. E' intanto loro permesso di commettere, a questo effetto, un altro officiale. (Art. 484.)

La causa sarà istruita, proseguita e decisa nelle forme ordinarie, delle quali parlerò quì appresso.

§. III.

Del procedimento contro i misfatti commessi all' udienza dalla corte imperiale.

Allorchè delle opere di fatto le quali degenerano in misfatto, od ogni altro misfatto flagrante è stato commesso all' udienza d' una corte imperiale, la corte procederà al giudizio di seguito e senza partirsi. Essa sente i testimonj, il delinquente e il consulente che avrà scelto o che gli sarà stato designato dal presidente; e dopo avere avverato i fatti, e udito il procuratore generale o il suo sostituto, il tutto pubblicamente, applicherà la pena per una decisione che sarà motivata. (Art. 507 del cod. d' istruz. crimin.)

Questo articolo può anche applicarsi ai misfatti commessi all' udienza, o della corte di cassazione, o d' una corte d' assise, o d' una corte speciale.

Ma i tribunali correzionali, e di polizia non avendo il diritto di giudicare i misfatti, sono tenuti di rimettere la causa davanti i procuratori imperiali, onde,

da essi procedersi contro i delti misfatti davanti le corti competenti (1).

---

(1) *Se si commetta un delitto nel locale del giudicato di circondario, e pendente la durata dell' udienza, il giudice, sospeso ogni altro affare, formerà sul momento processo verbale del fatto, ed udirà l' imputato, ed i testimonj. Se nell' udienza non è assistito dal pubblico ministero, lo chiamerà sul momento, e pria di sciogliere l' udienza l' applicherà le pene sanzionate dalla legge, la discussione a pena di nullità sarà pubblica.*

Tutti gli atti della discussione saranno abbreviati. ed adattati al procedimento ordinato in questo articolo. Le sole forme della sentenza saranno le stesse, che verranno inappresso designate: salvo sempre l' appello alla gran Corte criminale, se compete; Art. 346, L. proc. pen.

Similmente se si commetta un delitto nel locale di un tribunale civile, o di una gran corte civile, o criminale, o della corte suprema di giustizia pendente la durata dell' udienza, il presidente formerà processo verbale del fatto, udirà l' imputato, ed i testimonj, ed il tribunale; o la gran corte, o la corte suprema, pria di sciogliersi, inteso il Ministero pubblico potrà applicare le pene sansionate dalla legge: il tutto secondo le forme indicate nell' articolo precedente.

Può anche rinviar l' imputato al giudice competente.

I giudici inappellabili pronunzieranno senza appello; i giudici appellabili pronunzieranno, salvo sempre l' appello alle gran corti criminali secondo la competenza dei giudici di circondario. Art. 347. L. proc. pen.

In caso di misfatti il presidente farà con sua ordinanza arrestare il colpevole: l' interrogherà: farà stendere processo verbale del fatto; e rinvierà la causa al giudice competente. Art. 547. L. proc. pen.

§. IV.

Della dimanda per riabilitazione.

Il condannato il quale, dopo aver subito la sua pena, desidera di essere riabilitato e ricevuto nel seno della società la quale ne lo aveva respinto, indirizzar deve la sua domanda, gli attestati richiesti dell' art. 620, e la spedizione della sentenza di condanna, alla corte imperiale nella giurisdizione della quale dimora, e depositare tutte le carte nella cancelleria della detta corte (Art. 621 * 625 e 626 del Cod. d' istruz. crimin.)

Questo ricorso, ed i documenti devono in seguito essere comunicati al procuratore generale imperiale, il quale dopo averli esaminati, dietro aver preso le informazioni che giudica necessarie, darà le conclusioni motivate per iscritto. (Art. 622 * 628)

Può anche domandare novelle informazioni (art. 624), e deve essere inteso quando l' affare è portato all' udienza della camera criminale. Art. 623, 626.)

Se la corte opina, che la dimanda per riabilitazione può essere ammessa, il suo parere, unitamente ai documenti richiesti dell' art. 620, saranno, dal procuratore generale imperiale, e nel più breve termine, trasmesso a S. E. il gran Giudice ministro della giustizia., onde, da questo farsene rapporto a sua Maestà in un consiglio privato. (Art. 629, 630 * 632 e seg.)

Se il misfatto accade nel locale delle udienze dei regj giudici di circondario, o alla presenza degli Intendenti, Sottintendenti, sindaci, ufficiali di polizia giudiziaria, ordinaria, amministrativa, quando sono nel pubblico esercizio di qualche atto del loro ministero, i medesimi ne ordineranno il processo verbale corrispondente soscritto da essi loro, e da due almeno degli astanti, e l' invieranno all' autorità competente. Art. 548. L. proc. pen.

Le lettere di riabilitazione saranno indirizzate alla corte imperiale la quale avrà deliberato il parere, e ne sarà inviata copia autentica alla corte d' assise o speciale che avrà proferito la condanna.

Il procuratore generale domanderà che la trascrizione delle lettere sia fatta in margine della minuta della decisione di condanna. (Art. 632 * 633 del Codice d'istruz. crim.)

§. V.

Delle Grazie.

Ciò che ho detto delle dimande per riabiliazione, s' applica anche alle dimande per grazia.

SEZIONE II.

Funzioni del Procuratore generale Imperiale presso la camera d' accusa.

Noi venghiamo di vedere, nel titolo precedente, che i procuratori imperiali sono tenuti di trasmettere ai procuratori generali imperiali della loro giurisdizione, nel termine di ventiquattrore, a contare del giorno della sentenza emessa dalla camera del consiglio, gli atti contrassegnati dell' istruzione, il verbale che prova il corpo del delitto, ed uno stato delle scritture che servono alla convinzione.

Questa trasmessione ha luogo, sia che la camera del consiglio o uno de' giudici abbia stimato che il fatto è di natura da esser punito con pene afflittive o diffamanti che l' imputazione contro il reo è sufficiente stabilita, sia che ordinato abbia la libertà dell' inquisito, e che il procuratore imperiale o la parte civile vi si abbia opposto. (Art. 133 e art. 135 del Cod. d' istruz. crimin.)

Questa è la sola via legale per la quale il procuratore generale può prendere cognizione d' una causa che vien di trattarsi davanti la camera di accusa.

Se la camera del consiglio avesse stimato che non v' ha misfatto , o che non havvi luogo a proseguimento ; o se , ne il procuratore imperiale, nè la parte civile , formato avesse opposizione nel termine stabilito , il procuratore generale sarebbe inammissibile a sottoporre questa ordinanza alla camera d' accusa . Così è stato giudicato dalla Corte di cassazione per decisione de' 13 Settembre 1811.

Il procuratore generale informato dell' una o dell' altra maniera , è tenuto di mettere la causa in istato , cioè a dire , di esaminare le scritture , il fatto , la sua natura e le circonstanze sotto le quali è stato commesso , di consultar la legge per vedere se il fatto è riputato misfatto , o delitto , o contravenzioni , di calcolare i carichi che sonosi stabiliti contro l' inquisito , d' analizzare le memorie che la parte civile e l' inquisito han potuto fornire , e di preparare , dietro tutto ciò , un rapporto circonstanziato . (Art. 217) .

Deve in seguito , nel termine di dieci giorni , fare il suo rapporto , o verbalmente , o per iscritto , alla camera d' accusa , composta almeno di cinque consiglieri , o consiglieri-uditori della corte imperiale , e riunita almeno una volta per settimana alla camera del consiglio , o convocata straordinariamente sulle requisizioni del procuratore generale. (Art. 218. del Cod. d' istruz. crimin., e art. 3 del decreto imperiale de' 6 luglio 1810.)

Questo termine corre dal giorno della recezione de' documenti , che gli sono stati trasmessi dal procuratore imperiale ; qual termine , secondo l' opinione giustissima del signor Carnot , sull' art. 217 , deve essere rigorosamente osservato dal procurator generale , quantunque il Codice non pronunci la nullità a causa dell' inosservanza .

L' interesse delle parti alle quali la legge accorda il diritto di presentare delle memorie , non soffre che il rapporto si faccia più presto , affinchè non fossero private del loro diritto .

L' interesse della vendetta pubblica vuole , che non

si faccia più tardi, affinchè il procedimento e la punizione del misfatto, o del delitto non vengano indebitamente ritardate.

Se la causa, o a motivo della qualità delle persone, o per le circostanze aggravanti, è della natura di quelle che riserbate sono all' alta corte imperiale, o alla corte di cassazione, il procuratore generale è tenuto di domandare la sospensione, e il rinvio a quella autorità, che la legge ha dichiarato competente a questo proposito. Deve in seguito trasmettere, dopo che il rinvio è pronunciato, al procurator generale presso di queste corti, nel termine di otto giorni, tutti gli atti del procedimento.

Fatto il rapporto, e data la lettura de' documenti dal cancelliere, il procuratore generale deve depositare le sue requisizioni scritte, e sottoscritte da lui, nell' officio della camera d' accusa, e ritirarsi in seguito al parquet, per non impedire, colla sua presenza, i giudici nella loro deliberazione. (Art. 88 della legge de' 30 marzo 1808, e art. 224 del Cod. d' istruz. crimin.)

Il legislatore riposa sulla saviezza, e sullo zelo del procurator generale, e gli lascia tutta la libertà di domandare ciò, che giudica conveniente o necessario. Egli non è obbligato di sposare le opinioni del procuratore imperiale, e di conchiudere per l' ammissione dell' opposizione fatta da questo. Può domandare, o delle informazioni novelle, o la unione dell' istruzione sopra molti misfatti o dellitti connessi, o la disunione della ricerca fatta simultaneamente sopra molti misfatti e delitti, i quali, benchè simili gli uni agli altri, non sono connessi.

Queste requisizioni emanate essendo da un officiale il quale, sebbene imparziale, resta sempre parte instante, non possono dar soggezione ai giudici.

La legge ha loro lasciato tutta la libertà, tutta l' indipendenza necessaria per non agire, che dietro le regole, che ha loro prescritte e secondo la loro intima convinzione.

Non sono dunque tenuti di eseguire le requisizioni. Possono ammetterle intieramente, possono andare più oltre e pronunciare, per esempio, sul merito della causa, quando il procurator generale non ha fatto che portare le sue requisizioni sulla forma del procedimento; dichiarar possono che il fatto costituisce un misfatto, allorchè il procurator generale li ricerca di dichiararlo delitto. (Argomento cavato dalla decisione della corte di cassazione de' 14 piovoso anno 12.)

Possono modificare le requisizioni del procuratore generale, o rigettarle secondo loro sembrerà.

Ma sono tenuti di far menzione delle conclusioni del procurator generale nella disposizione della decisione, e di pronunziarvi, o d' una maniera espressa, o indiretta; poichè queste conclusioni sono richieste sotto pena di nullità (art. 234), e deve, per conseguenza, rendersi certo per la decisione, che esse sono state date.

Non basterebbe che la camera d' accusa dato avesse nei considerandi della sua decisione, i motivi del suo rifiuto. Lo che è stato giudicato dalla corte di cassazione per decisione de' 16 agosto 1811.

Intanto, se la requisizione del procurator generale non mirasse che sopra una formalità non prescritta sotto pena di nullità, la corte non sarebbe obbligata di condiscendervi e di statuirvi. Decisione della corte di cassazione per decisione de' 14 novembre 1811.

Se il procurator generale fosse stato di avviso che il fatto presentasse i caratteri d' un misfatto o d' un delitto, e che, per conseguenza, fosse richiesto il rinvio, o davanti le corti d' assise o speciali, o davanti il tribunale correzionale, ma che la camera d' accusa dichiarata avesse non esservi nè misfatto nè delitto, o che qualificato avesse come delitto il fatto che sarebbe misfatto, il procuratore generale potrebbe provvedersi in cassazione contro la decisione, e sarebbe ammissibile nel suo ricorso, se l' avesse denunziato, notificato e introdotto in termine e colle formalità prescritte. Decisione della corte di cassazione de' 4 aprile e 27 giugno 1811.

Sarebbe eziandio ammissibile secondo l' opinione del signor Carnot, quando anche non si fosse dichiarato opponente contro la sentenza della camera del consiglio e che, sull' opposizione fatta della parte civile, questa sentenza fosse stata confermata dalla camera d' accusa, poichè, sopra questa opposizione, il procutator generale sarebbe divenuto parte necessaria davanti la camera di accusa, e poichè ogni parte in una decisione può impugnarla per le vie di diritto, se la legge non le ne ha interdetto la facoltà d' una maniera espressa.

Ma, siccome tutte le decisioni le quali sono fondate sopra presunzioni, e sopra indizj, siccome sulla connessione intima de' giudici, i quali allora, in qualche modo, adempiono le funzioni del giurì, sono inattaccabili, il procurator generale dovrebbe, secondo l' opinione giustissima del signor Carnot, essere dichiarato inammissibile nel suo ricorso, se la camera d' accusa motivato avesse la sua decisione sù ciò, che non esistono nell' istruzione indizj sufficienti della reità dell' inquisito.

Il procurator generale non deve, per altro, usare del diritto di provvedersi in cassazione, che colla massima circospezione. Non solamente la giustizia, ma il suo proprio interesse gli prescrivono questa prudenza. Lo sventurato il quale vien d' esser provvisoriamente liberato non deve essere per più lungo tempo privato della sua libertà naturale. Il suo arresto, indebitamente prolungato, degenererebbe in detenzione arbitraria, e lo autorizzerebbe a prendere a parte il procuratore generale, il di cui ricorso fosse stato rigettato come mal fondato.

Del resto, la decisione della camera d' accusa, che non evvi luogo a proseguimento, non è che provvisoria, e si annullerebbe per la sopravvenienza di nuovi carichi. (Art. 246.)

Queste parole *novelli carichi* significavano, nell' antica giurisprudenza, i nuovi delitti, che si trovano a carico dell' accusato. (Prost de Royer, l. c., pag. 287.)

Ma oggi si considerano come novelli carichi le de-

posizioni de' testimonj, i documenti i verbali i quali, non avendo potuto essere sottoposti all'esame della corte imperiale, sono intanto di natura, o da corroborare le prove, che la corte trovate avesse troppo deboli, o da dare ai fatti nuovi sviluppi utili alla manifestazione della verità (Art. 247 del Cod. d'istruz. crimin.

Bisogna dunque, perchè vi siano novelli carichi, che non solamente le deposizioni de' testimonj, i documenti, etc., non siano stati sottoposti alla camera d'accusa, ma che queste deposizioni, documenti, etc., siano di tal natura da corroborare le prove riguardate come insufficienti nel primo esame.

Se dunque questi documenti fossero stati sottoposti all'esame della camera d'accusa, non si potrebbe più addurre il pretesto, che non fossero stati letti od esaminati, o mal compresi, onde adibirli una seconda volta.

Non si potrebbe, egualmente, ricominciar più l'istruzione per cagion di sopravvenienza di documenti novelli, se questi documenti non dicessero più de' primi, se non mettessero in maggior lume i carichi, se non corroborassero le prime imputazioni.

I nuovi carichi risultar possono dai verbali, o da altri documenti incogniti nel tempo de' primi procedimenti; risultar possono dalle dichiarazioni de' testimonj uditi in altre cause; dell'informazioni prese da un officiale di polizia giudiziaria d'un altro circondario, dalle ricerche, e dai procedimenti fatti contro i complici dell'inquisito messo in libertà.

Si possono, secondo l'opinione giustissima di Carnot sull'art. 247, riguardare come nuovi carichi, alcuni discorsi fatti dall'inquisito dopo essere stato posto in libertà, se questi discorsi contenessero una confessione, e se provati fossero da testimonj.

Ma parmi che la confessione deve essere sincera, ed essere espressa d'una maniera non equivoca.

Se la camera d'accusa ha ordinato che sarà proceduto ad informazioni novelle, come gli art. 228 e 235

le ne accordano il diritto, o se nuovi carichi sopraggiunti sono e trasmessi al procurator generale (art. 248), e che il giudice d' istruzione, nominato in virtù degli art 236 e 246, ha terminato l' istruzione e rimesso le scritture al procurator generale, questi è tenuto di fare, nel corso di cinque giorni dalla rimessione, un rapporto circostanziato intorno al fatto, alle circostanze ed ai carichi.

Non può egli dispensarsi di questo rapporto quando anche le carte che gli sono state trasmesse non gli sembrassero costituire la sopravvenienza di novelli carichi.

Deve nel tempo stesso far l' analisi delle memorie che la parte civile o l' inquisito gli avrebbe comunicate, ed osservare tutte le formalità prescritte dagli art. 217 e 224.)

La decisione della camera d' accusa essendo pronunziata e non impugnata per lo ricorso in cassazione, nè da parte del procurator generale, nè dalla parte civile, nè dell' inquisito, o confermata essendo dalla corte di cassazione, al procurator generale appartiene il metterla ad esecuzione. Egli deve, in conseguenza, s' è stato giudicato che il fatto non costituisce nè misfatto nè delitto, o che non vi sono carichi sufficienti per procedere, far mettere sul momento l' accusato in libertà, e ordinarlo anche d' officio, senza aspettare la dimanda dell' accusato.

S' è stato proferito che il fatto costituisce delitto, e che v' è luogo a procedimento, deve far condurre il reo davanti il tribunale correzionale al quale sarà rimessa la causa, e trasmettere al procurator imperiale gli atti d' istruzione. Finalmente, se il fatto è stato qualificato misfatto e che havvi luogo a procedimento, il procuratore generale rediger deve l' atto d' accusa (1).

---

(1) *Terminata che sarà l' istruzione, quando l' imputato trovasi assicurato alle forze della giustizia o in legitimo stato d' arresto, o sotto qualunque altro modo*

Questo atto di accusa, ch' è la base di tutto il procedimento criminale il quale comincia con lui, deve primieramente esporre la natura del misfatto che ne fa l' oggetto, cioè a dire, mostrar deve ch' esiste un misfatto previsto dalla legge, ch' è stato commesso in tali o tali luoghi, con tali o tali circostanze.

Dopo questo preliminare, l' atto di accusa dove estendersi sul fatto che ha cagionato il misfatto. Quì il redattore deve, pria di ogni altra cosa esaminare di qual maniera il misfatto è stato commesso, di quali strumenti l' autore si è verisimilmente servito per commetterlo, di quale altro mezzo ha usato o doyuto usare, onde giungere all' esecuzione del misfatto: i verbali che avverano il misfatto, somministrargli devono questi fatti, od almeno dirigere l' andamento delle conclusioni logiche ch' egli stabilisce.

Le circostanze anche le più minute devono essere presentate colla chiarezza, coll' ordine e col dettaglio di cui sono suscettibili. Esse servono a determinare il fatto in generale, e, riunite col fatto principale, corroborano sovente le prove del corpo del delitto tanto obbiettivo che subiettivo, e danno molta forza agl' indizj che si stabiliscono contro la persona presunta autore.

Dopo il dettaglio del fatto materiale e delle circostanze, diriger deve le sue considerazioni sulla persona presunta autore del misfatto; descriver deve i suoi nomi e i suoi pronomi, la sua nascita, l' educazione avuta, il suo stato attuale, la sua professione, la sua condotta, l' opinione che gode nel pubblico.

In seguito marcar deve i rapporti nei quali questa

---

di custodia; allora il procurator generale presso la gran Corte criminale se crede ben assodata la pruova ed essere competente a giudicar del fatto la gran Corte criminale, formerà l' atto di accusa. Art. 138, L. proc. pen.

persona trovavasi nel tempo in cui è stato commesso il misfatto.

Lo stato di comodità, l'indigenza, il bisogno che sperimentava a questo tempo, vi devono anche essere menzionati.

Da queste osservazioni generali, passar deve alle speciali, per quanto è possibile, indicare le relazioni nelle quali l'inquisito viveva colla persona la quale è la vittima del misfatto, e dedurne il motivo che l'ha determinata o che l'ha potuto determinare a commettere il misfatto: Far deve menzione del soggiorno dell'accusato nel tempo vicino al misfatto; dello stato del suo spirito e del suo temperamento nel momento stesso in cui il misfatto si commetteva, in cui fu l'accusato arrestato, degli strumenti, armi, effetti de' quali era asportatore, delle carte ed altri titoli di convinzione che sono stati colti addosso a lui.

Rapportar deve se l'accusato è stato riconosciuto dai testimonj per l'autore del misfatto; se la sua indentità non si trovi provata, ch' egli ha una rassomiglianza sorprendente colla persona che i testimonj hanno indicata come l'autore del misfatto, o che la voce pubblica perseguitava come tale.

L'analisi dell'istruzione delle deposizioni de' testimonj, dell' interrogatorio dell' inquisito, deve in seguito occupare il compilatore. Fisserà principalmente la sua attenzione sulle contradizioni nelle quali i testimonj, o l'accusato sarebbero caduti. Ciò fatto, riunir deve le varie circostanze ed indizj che si presentano a carico dell'accusato, e mostrarli in tutta la lor forza.

Ma non è quivi che limitar devesi il suo esame e la sua discussione.

Fin quì, non era che accusatore; ora diviene difensore.

Colla medesima imparzialità; colla medesima esattezza, colla medesima sagacità che ha presentato i fatti e le presunzioni le quali sono a carico dell' accusato, deve anche rapportare quelle le quali servono a sua discol-

pa. Deve, a questo effetto, ricercar tutti gli atti dell'istruzione, siccome analizzare le memorie dell' accusato, contrabilanciare gl' indizj e i contro-indizj, e calcolare tutti i fatti che possono o mostrar l' innocenza, o scusare il fatto, o diminuire la reità e la sua pena.

Se nell' esame de' carichi approfondir deve la questione di sapere se l' accusato ha agito con premeditazione, deve egualmente, nell' esame degli scaricamenti, scrupolosamente ricercare e discutere le circostanze le quali condur potrebbero alla conclusione, ch' egli non ha agito che dietro un impulso subitaneo ed istantaneo, nella fuga della sua passione, o nel disordine del dolore. Egli preparar deve, con ciò, al difensore dell' accusato, i mezzi di difesa.

Nel caso in cui il misfatto non fosse realmente commesso, ma che non vi fosse che cominciamento d' esecuzione, enunciar dovrebbe con dettaglio gli atti esterni che costituiscono il cominciamento d' esecuzione, mostrare il loro rapporto col misfatto tentato, discutere il merito e l' importanza di questi atti, ed esporre nel tempo stesso qual distanza vi era ancora da questi atti sino all' esecuzione medesima; s' era un cominciamento lontanissimo, o molto prossimo all' esecuzione, quali circostanze hanno impedito che il misfatto non si commettesse effettivamente, se queste circostanze sono straniere all' accusato e fortuite, o se dipendessero dalla sua volontà, dal suo pentimento.

L' atto di accusa si termina coll' epilogo seguente: In conseguenza, N. è accusato d' aver commesso tal omicidio, tal furto, o tal misfatto, con tale e tal circostanza (1).

---

(1) *Il pubblico Ministero presso noi nell' atto d'accusa, oltre la natura del delitto che ne forma la base, le indicazioni che possono darsi, del tempo, e del luogo in cui il misfatto è accaduto, e tutte le circostanze che possono aggravarne, o diminuirne la pena, la chia-*

Questo epilogo, dice M. Carnot, presenta al giurì un punto fisso al quale può ricondurre la discussione. Il compilatore non deve entrare in alcun dettaglio; deve

---

rà designazione dell' imputato,. *deve esporre ancora l'articolo della legge che prende il misfatto; e terminerà infine col reassunto seguente*. In conseguenza il procurator generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle N. accusa N. N. di omicidio volontario in persona di ... *o pure* di furto in danno di ... *o pure* di tal altro misfatto colla tale, *o* tal' altra circostanza, ai termini dell' articolo delle leggi penali ec. ec. Per lo che richiede che si procede secondo le regole di rito innanzi alla gran Corte criminale; o pure innanzi alla gran Corte speciale.

L' atto di accusa sarà rimesso dal procurator generale alla cancelleria: il cancelliere vi noterà al margine il giorno in cui vi è pervenuto.

L' atto di accusa non sarà pubblicato fin tanto che la gran Corte non vi abbia deliberato. Art. 140, *L. proc. pen.*

L' atto di accusa, quando anche comprenda la competenza speciale, sarà nel più breve tempo esaminato dalla gran Corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

Il rapporto della causa si farà dal presidente, o da un giudice da lui delegato. Art. 141, *d. L.*

Nell' atto del rapporto il presidente può ordinare al cancelliere di dar lettura di quella parte di processo, che crede convenevole; e può, se la gran Corte lo creda necessario, ordinare che vengano portati innanzi ad essa i documenti di convinzione relativi alla causa. Art. 142, *d. L.*

Il procuratore generale assiste all' esame del processo.

limitarsi a rappresentare in succinto la natura del fatto, le circostanze aggravanti che possono congiungervisi, e le ragioni proposte dell' accusato per distruggere gl' incumbenti dell' accusa.

E' vietato alla parte civile, all' imputato ed ai testimonj di comparirvi,

Nondimeno la parte civile e l' imputato possono presentare memorie scritte, senza che questa facoltà ritardi in alcun caso la spedizione del giudizio di accusa. Art. 143, d. L.

Esaminata l' accusa, il procurator generale si apparta: la gran Corte delibera in segreto. Art. 144, d. L.

Se il fatto risultante dalla istruzione non sia dalla legge qualificato per reato: se l' azione penale sia estinta: o se la innocenza dell' imputato risulti chiara dagli atti; la gran Corte pronunzierà la di lui libertà e vieterà contro di lui ogni ulteriore procedimento. Art. 145, d. L.

Se risulti dagli atti che il fatto appartenga alla competenza di altri giudici, la gran Corte ne ordinerà il rinvio. Art. 146, d. L.

Nel caso dell' articolo precedente, se il fatto porti a pena inferiore del secondo grado di prigionia, l' imputato sarà rinviato libero al tribunal competente; fatto solamente l' obbligo di presentarvisi a giorno fisso. Art. 147, d. L.

Se il fatto principale contenga per sua natura un misfatto, ma per le sue qualità minoranti o scusanti, per l' età e per lo stato del colpevole, questo non sia in grado di ricever pena, o debba riceverne una correzionale o minore, il giudizio sarà sempre della gran Corte criminale; e l' incolpato sarà sottoposto all' accusa, riserbandosi alla pubblica discussione *l' esame di queste circostanze.*

Le circostanze del delitto, le quali non tendono nè a qualificarlo, nè a fare infligere al suo autore una pena maggiore, non devono entrare nel reassunto dell' atto di accusa.

Essendo il misfatto di competenza speciale, se si creda necessario che le anzidette qualità sieno sviluppate, e rischiarate in pubblica discussione *sarà l' incolpato sottoposto all' accusa, ed inviato alla gran Corte speciale. Art. 148, d. L.*

Se gli atti non solo non presentino indizj sufficienti di reità, ma nè meno tracce conducenti ad acquistarli, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell' imputato, e rimetterà nuovamente gli atti al Ministero pubblico, perchè ponga in opera i mezzi d' investigazione, che gli dà la legge, per meglio rischiarare la cosa. Art. 149, d. L.

Se nella mancanza degli indizj sufficienti, gli atti offrano delle tracce conducenti a stabilirli, la gran Corte ordinerà più ampie indagini, nominerà l' istruttore, e darà a costui quelle norme che crederà utili alla dilucidazione del vero; e sospenderà intanto il giudizio della sottoposizione all' accusa. Art. 150, d. L.

Compiuta la novella istruzione, sarà esaminata colle stesse regole indicate negli articoli 138 e seguenti.

Quando il procurator generale, dietro la nuova istruzione, nulla creda dover cangiare all' atto di accusa, si riporterà al medesimo, e verrà esaminato di nuovo. Art. 153, d. L.

Se non ostante il proseguimento della istruzione, la reità non rimanga sufficientemente fondata, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell' imputato, e rinvierà le carte al Ministero pubblico, a' termini dell' articolo 149. Art. 154, d. L.

Se nel caso in cui non sieno credute necessarie le ulteriori indagini, o nel caso che queste sieno state praticate, risulti sufficientemente fondata la reità del-

Benchè il codice non pronuncj la nullità contro l' atto di accusa, a motivo dell' inosservanza delle formalità e dell' enunciazioni prescritte, risulta però dalla na-

---

l' imputato, la gran Corte lo dichiarerà in legittimo stato di accusa; ed ordinerà che si proceda contro di lui per lo misfatto di cui è accusato, o innanzi alla gran Corte criminale, o innanzi alla gran Corte speciale, secondochè il reato porti all' una o all' altra competenza. Art. 155, d. L.

Può anche la gran Corte ordinare che l' atto di accusa sia rettificato; e può escluderne quei reati pei quali abbia rilevato dagli atti o l' innocenza dell' imputato, o una tale deficienza di pruove, che non possa supplirsi.

Il procurator generale vi adempirà, rettificando l' atto di accusa, e presentandolo a' termini della deliberazione della gran Corte. Art. 156, d. L.

L' incompetenza per ragion di materia può opporsi dal Ministero pubblico e dagl' imputati presenti, in qualunque stato della causa.

Se però vien proposta prima del giudizio di sottoposizione all' accusa, può la gran Corte o deciderla, o riportarne la decisione al tempo in cui il giudizio della sottoposizione anzidetta verrà fatto; e intanto continuerà ad istruire.

Non è aperto ricorso contro alle decisioni di competenza fatte nel giudizio di accusa, o precedentemente, se non nel termine de' cinque giorni fissato nell' articolo 175. Art. 157, d. L.

Quando uno stesso individuo è imputato di più misfatti, è nè doveri del Ministero pubblico di procurare che le istruzioni si compiano con sollecitudine, e si mettano in istato di essere sottoposte ad un medesimo giudizio: purchè il pubblico esempio non suggerisca alla prudenza del pubblico Ministero, che per qualche mis-

tura delle cose medesime. Così, come ce lo insegna Carnot, nel caso d' omissione delle circostanze essenziali, ne sarebbe proferita la nullità dalla corte di cassazione.

---

fatto portante a pene di morte, ed indipendente da altro reato, si proceda in separato giudizio. Art. 158, detta Legge.

Se le istruzioni sieno messe in istato di potervisi pronunziare giudizio, l' atto di accusa contra uno stesso individuo imputato di più misfatti debbe essere un solo, ed una sola la dichiarazione che lo precede. Art. 159, det. L.

Quando si tratti di più individui complici in un misfatto medesimo o pure imputati di misfatti diversi che abbiano connessione tra loro; se le istruzioni contra ciascun di essi si trovino in istato da potersi pronunziare giudizio, l' atto di accusa debbe esser uno, e la gran Corte dee pronunziare con una sola decisione.

In tali casi una debbe esser anche la discussione pubblica*, ed uno il giudizio diffinitivo. Art. 160, det. L.*

Sono connessi *i misfatti,*

1.° quando sieno commessi nel tempo medesimo da più persone riunite;

2.° quando in tempi diversi, in luoghi diversi, e da diverse persone, sieno commessi in seguito di concerto formato preventivamente fra loro;

3.° quando un misfatto sia stato commesso per procurare il mezzo a commetterne un altro;

4.° quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione dell' altro, per consumarlo, o per assicurarne la impunità. Art. 161, det. L.

Pronunziata la libertà provvisoria, l' imputato non può per lo stesso misfatto esser tradotto nuovamente davanti la gran Corte, a meno che non sopravvengono nuove pruove a di lui carico dentro due anni. Art. 162, det. L.

Se l' atto d' accusa non avesse presentato che il fatto imputato all' accusato, senza rappresentare le circostanze le quali venir possono a suo scaricamento, la sua annullazione dovrebbe essere profferita; poichè non sarebbe più in realtà un atto di accusa nel senso della legge. Così si ha giudicato con molte decisioni della corte di cassazione, e seguentemente per decisioni de' 5 maggio 1808. Il signor Carnot ne dà un' eccellente ragione: la circostanza omessa nell' atto di accusa può rinvenirsi nelle deposizioni scritte de' testimonj, e le deposizioni scritte de' testimonj non devono essere rimesse al giurì.

Gli atti del processo non sono d' altra parte rimessi al giurì che per farvi la verificazione de' fatti contenuti nell' atto d' accusa; poichè non è entrato nel pensiero del legislatore, che i giurì riuniti nella lor camera ne facessero una lettura intiera prima di dare la loro deliberazione: di maniera che se l' atto di accusa non ha

---

Si riguardano come nuove pruove i processi verbali che non fossero stati già sottoposti all' esame della gran Corte, e i nuovi indizj, i nuovi documenti e le nuove dichiarazioni de' testimonj; purchè questi atti avvalorino le pruove sulle quali fu prima giudicato l' affare, e stabiliscano sufficientemente la reità dell' imputato, a' termini dell' articolo 155. Art. 163, d. L.

Nel caso dell' articolo precedente, dopo che l' istruttore ha compilato un nuovo processo, debbono osservarsi tutte le regole già stabilite, per metter l' imputato in istato di accusa, a' termini degli articoli 138 e seguenti. Art. 164, d. L.

Se il nuovo processo compilato dopo essersi ordinata la libertà provvisoria dell' imputato, non somministri tanto da poter sottoporre il reo medesimo all' accusa, la gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre pronunzierà la di lui libertà assoluta. Art. 165, d. L.

parlato della circostanza attenuante, il giurì può benissimo non essersene occupato.

Lo stato di accusa, dice lo stesso autore, non può presentare alla corte d' assise alcuna altra accusa, che quella contenuta nella decisione di rimessione (art. 271); di modo che l' atto d' accusa si verserebbe sopra tutte le circostanze, che costituiscono un vero tentativo, se queste circostanze non si trovassero rappresentate nella decisione di rimessione, o se non ne risultasse un' imputazione sufficiente di tentativo, ai termini del Codice penale, vi sarebbe necessariamente luogo all' annullazione di tutto il procedimento, cominciando dalla decisione dichiarante esser luogo all' accusa.

Se il procurator generale cangiasse, nell' atto di accusa, il carattere del misfatto espressato nell' ordinanza dell' arresto personale, e nella sentenza di rimessione; se non rappresentasse la circostanza, che il tentativo era stato manifestato con atti esteriori, seguiti d' un cominciamento d' esecuzione, e che dalla maniera colla quale il fatto sarebbe esposto nell' atto di accusa, non ne risultasse più un vero misfatto, l' annullazione della decisione dovrebbe essere proferita, e la causa rimessa davanti un' altra corte d' assise, onde procedersi alla compilazione d' un nuovo atto di accusa, e ad una nuova sentenza. Decisione della Corte di cassazione de' 26 luglio 1811.

L' art. 226 del Cod. d' istruz. crim. autorizza il procurator generale di comprendere molti misfatti connessi nel suo rapporto, di farvi statuire per la medesima sentenza di rimessione, e di contenerli nel medesimo atto di accusa; ma bisogna per questo, secondo l' art. 227, che i misfatti siano stati commessi nello stesso tempo da molte persone riunite, o che siano stati commessi da differenti persone, anche in differenti tempi, e in diversi luoghi, ma in conseguenza d' un concerto formato anticipatamente tra loro, o che i rei commesso abbiano gli uni per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, per facilitarne, per consumarne l' esecuzione, o per assicurarne l' impunità.

Ma non basterebbe, che i differenti misfatti avessero una certa rassomiglianza o conformità tra essi. » Malgrado la conformità e la rassomiglianza nel genere delle colpe, dice il cancelliere d' Aguesseau, tomo 8, è difficile di comprendere molti accusati in un solo e medesimo procedimento, atteso che questa rassomiglianza è suscettibile d' un gran numero di questioni, principalmente se gli accusati sono funzionarj, poichè può darsi, che gli uni siano solamente colpevoli di alcune trasgressioni leggiere, che meriterebbero solamente una correzione, mentre che gli altri sarebbero caduti in veri prevaricamenti, che richiederebbero, che s' istruisca il lor processo con tutte le forme.

» Bisogna dunque dividere le accuse, le quali non hanno alcuna connessione, affinchè l'uno degli accusati non soffra pregiudizio per l' arresto personale, o la contumacia dell' altro, per la lentezza dell' istruzione cagionata dall' altro. Ma ciò non ha luogo quando molte persone sono accusate come principali autori o complici.

» Le lunghezze nell' istruzione d' un processo criminale sono favorevoli agli accusati, e contrarie al bene della giustizia, sopratutto quando la condizione de' rei dà loro un certo credito per rimuovere le prove o per indebolirle.

» Queste lunghezze nascono dalla moltiplicità degli accusati. La cumulazione di un procedimento, sebbene sopra i medesimi fatti, che riguarda molti accusati, cagiona degl' inconvenienti, ed arreca più lunghezza, maggior pena e travaglio, che quando il procedimento è stato separatamente istruito contro ciascun accusato. »

L' art. 308 del Cod. d' istruzione ha previsto questi inconvenienti; e, senza pronunciare la nullità dell' atto di accusa, che contiene molti misfatti non connessi, accorda non solamente al procurator generale il diritto di domandare, che gli accusati non siano chiamati in giudizio, riguardo al presente, che sopra uno o alcuni dei

misfatti, ma dà anche al presidente della corte d'Assise il diritto di ordinarlo d'officio.

L'atto di accusa riguardar non può *alcuna altra causa*, che quella ch'è stata sottoposta alla camera d'accusa, e che è stata rimessa davanti la corte designata. Se il procurator generale inserisse nell'atto d'accusa altri fatti e cause, l'atto di accusa sarebbe nullo e il procurator generale potrebbe essere preso a parte. (Art. 271 del cod. d'istruz. crimin.)

Se il procurator generale chiamasse davanti la corte d'assise o la corte speciale, una persona prima che fosse legalmente dichiarato esservi luogo all'accusa, punito sarebbe colla degradazione civica. (Art. 122 del cod. penale.)

E' stato in ogni tempo riguardato come principio, che un accusato irrevocabilmente liberato non poteva più essere inquisito per causa di questo fatto. Questa regola, *non bis in idem*, sanzionata dall'art. 360, è stata estesa, per gli art. 246 e 247, alle sentenze provvisorie proferite dalla camera d'accusa, che non evvi luogo a procedimento, salvochè non sopravvengano novelli carichi. L'accusato non può più essere posto in accusa a causa del medesimo fatto, e, per conseguenza, l'atto di accusa non può farne menzione.

L'atto di accusa essendo, come ho diggià detto, il fondamento di ogni istruzione regolare, e producendo l'effetto di costituire *vero accusato* quello il quale, sino a quel punto, non era che inquisito o incolpato, è necessario che sia noto (insieme colla sentenza di rimessione) all'individuo che riguarda. L'accusato acquista questa cognizione mercè la notificazione che glien'è fatta, o personalmente, o a domicilio, s'è contumace. (Art. 242.)

Questa notificazione, fatta a richiesta del procurator generale, è talmente necessaria, che se l'accusato ne allegasse la mancanza nelle discussioni, e ne reclamasse la rimessione a un'altra seduta, dovrebbe esservi rimesso sotto pena di nullità. (Art. 408.)

Il procurator generale deve in seguito, nel corso di ventiquattrore che sieguono questa notificazione, rimettere il processo nella cancelleria del tribunale prima istanza del capo luogo del dipartimento o nella cancelleria del tribunale che potrebbe essere stato designato. (Art. 291 del cod. d' istruz. crimin.)

Deve, nel medesimo termine, far trasferire l' accusato dalla casa di correzione nella casa di giustizia stabilita presso la corte dove deve essere giudicato. (Art. 243).

Tocca a lui di dare avviso della sentenza di rimessione alla corte d' assise, o alla corte speciale, tanto al maire del domicilio dell' accusato, s' è conosciuto, che a quello del luogo in cui il delitto è stato commesso, onde, dal maire, esser data notizia di questo avviso alla famiglia dell' accusato, ed essere indirizzate al procuratore generale tutte le informazioni, che ha potuto procurarsi tanto a carico, che a discolpa dell' accusato.

SEZIONE II.

Funzioni del Procurator generale nella Corte d' Assise.

Noi abbiamo fin quì veduto quali preliminari devono essere osservati, onde porre un individuo in accusa.

Ci occuperemo ora delle conseguenze dell' ammissione d' accusa, e della sentenza della camera d' accusa, la quale dichiara che v' ha misfatto e luogo a procedimento, e che rimette l' affare davanti la corte d' assise.

Se l' atto di accusa è redatto e notificato all' accusato, se l' accusato é pervenuto nella casa di correzione, se il processo è rimesso nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le assise avranno luogo, comincia il procedimento davanti la corte d' assise.

Se l' accusato é giunto nella casa di correzione prima dell' apertura dell' assise, deve esservi giudicato nel corso della sessione, quando anche l' istruzione della causa non si compisse che durante la sessione.

Ma se l'accusato è giunto nella casa di correzion dopo l'apertura dell'assise, non può esservi giudicato che quando il procurator generale l'avrà richiesto, gli accusati vi avranno acconsentito, e l'avrà il presidente ordinato.

In questo caso, il procurator generale e l'accusato sono riguardati come se rinunciato avessero alla facoltà di procedersi per nullità contro la sentenza che porta la rimessione alla corte d'assise. (Art. 261.)

Gli è anche colà che il procurator generale adempie le funzioni del Ministero pubblico. Il suo mandato è generale e di diritto per tutti gli affari, sia che trattinò davanti la corte d'assise stabilita nel luogo dove risiede la corte imperiale, sia che si trattino davanti le corti d'assise nei dipartimenti. (Art. 252 del cod. d'istruzione criminale, art. 45 della legge de' 20 aprile 1810, e art. 42 e 43 del decreto imperiale de' 6 luglio 1810.)

Intanto il suo mandato non è obbligatorio per lui: ma ha la facoltà, o di adempierlo egli medesimo, dove e quando buono gli sembra, o di delegare uno de' suoi sostituti, come gli avvocati generali, i procuratori imperiali criminali, i procuratori imperiali, i consiglieri uditori, o i sostituti propriamente detti.

In questo ultimo caso, questi agiscono in suo nome e sotto la sua invigilanza e direzione. Possiedono questa facoltà, quando anche non sarebbe nè assente nè impedito di sedere egli medesimo. (Art. 265 e 271 del Cod. d'istruz. crimin.)

Tutto ciò che dirò in seguito del procurator generale può anche applicarsi al procuratore imperiale criminale, del quale non farò più menzione in questo trattato; e rimando, relativamente a ciò che gli è proprio, a quel che ne ho detto nella prima parte.

Prima del giorno in cui la causa sarà decisa, il procurator generale far deve portare i titoli di convinzione e l'altre scritture del processo le quali, in virtù degli articoli 133 e 135, non gli sono state trasmesse; fare, senza indugio, gli atti preliminari, e mettere la causa in istato. (Art. 272 del cod. d'istruz. crimin.)

Far deve la lista de' testimonj, farla notificare all' accusato, far citare i testimonj, tanto quelli che vuole far sentire che quelli che l' accusato ha richiesto di far sentire, e fissar l' ordine nel quale i testimonj saranno intesi. (Art. 317 e 321 * 216 *ibid.*)

Se nel corso di cinque giorni, a contare dall' interrogatorio che il presidente ha fatto subire all' accusato, in virtù dell' art. 293 e seguenti del cod. d' istruz. criminale; l' accusato si provvede in cassazione contro la sentenza di rimessione, il procurator generale trasmettre deve la spedizione della sentenza al procurator generale della corte di cassazione. (Art. 300 * 117 e 183 *ibid.*)

Il procurator generale può aggiungere delle memorie in risposta all' aperture in cassazione proposte dall' accusato.

Egli ha, egualmente che l' accusato, il diritto di provvedersi in cassazione contro la sentenza di rimissione.

Finalmente, se il procurator generale ha de' motivi per domandare che la causa non sia portata alla prima assemblea del giurì, domandar può che sia rimessa alla più prossima. (Art. 306.) Questa domanda deve essere indirizzata al presidente della corte d' assise per ricorso presentato almeno prima della formazione delle tavole.

Nel giorno fissato per le discussioni e per la discussione della causa, il procurator generale assister deve all' udienza. La sua presenza vi è d' una necessità assoluta, poichè fa parte integrante della corte d' assise; e vi sarebbe nullità, se i dibattimenti fossero fatti o contenuti senza la sua presenza. (Art. 273.)

La chiamata de' giurì non iscusati e non dispensati deve esser fatta prima dell' apertura dell' udienza in lor presenza, in quella dell' accusato e del procurator generale. Questo ultimo ha il diritto di ricusare, dopo l' accusato, un numero eguale di giurì, e quelli tra essi che giudicherà a proposito, senza intanto potere esporre i motivi della sua ricusa, (Art. 399 *ibid.*)

Dopo la formazione della tavola del giurì, dopo l'

osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 310, 311, 312, 313 e 314, il procurator generale deve esporre il soggetto della accusa, con tali e tali circostanze, cioè a dire, che un tal e tal misfatto è stato commesso in tal luogo, e che l' individuo presente n' è accusato come autore o complice, e che tali indizj insorgono contro di lui.

Se dopo l' esposto il procurator generale si trovasse impedito per causa di malattia, o per qualunque altra causa che lo mettesse nell' impossibilità d' assistere alle discussioni, potrebbe essere supplito da uno de' suoi sostituti per la continuazione delle discussioni.

Se questo sostituto assistito avesse il procurator generale all' udienza, come ciò fassi per l' ordinario, o per aumentare la majestà dell' udienza, o perchè il procuratore generale comunicar possa con essi, non sarebbe necessario di ricominciar le discussioni.

Ma se il sostituto supplente assistito non avesse alle discussioni che come semplice particolare, le discussioni dovrebbero essere ricominciate. In cotal senso è stato giudicato per decisione della corte di cassazione, de' 19 luglio 1811.

Benchè il caso di questa decisione riguardi solamente il surrogamento d' un giudice supplente il quale fosse stato costantemente presente all' udienza, ma come semplice particolare, il principio stabilito da questa decisione è generale, e deve essere anche applicato all' officiale del Ministero pubblico chiamato in surrogamento nel procurator generale impedito di continuare il suo ministero nella corte d' assise.

Il procurator generale presentar deve la lista de' testimonj i quali devono essere intesi, o a sua richiesta della parte civile, o a quella dell' accusato, e rimetterla al cancelliere per farne lettura ad alta voce.

Se uno de' testimonj citati fosse contumace il procurator generale potrebbe, prima della deposizione del primo testimonio, domandare la rimessione della causa alla sessione seguente, e domandare che il testimonio

contumace fosse condannato personalmente a tutte le spese di citazione, atti, viaggi di testimonj, ed altre che hanno per oggetto di decidere la causa, siccome alla pena proferita dall' art. 80 del cod. d' istruz. crimin., e che fosse condotto dalla forza armata davanti la corte, per esservi inteso. (Art. 354 e 355. * 241 82 e 83)

Può egli opporsi all' esame d' un testimonio chiamamato, o dall' accusato, o dalla parte civile, il quale non fosse stato indicato, o non chiaramente designato nell' atto di notificazione, o il quale sarebbe legalmente riggettato. (Art. 315, 322 * 243 *ibid.*)

Può fare istanza al presidente onde faccia annotare tutti i cangiamenti, aggiunte e variazione che esister potrebbero tra la deposizione di un testimonio e le sue precedenti dichiarazioni. (318 * 249 *ibid.*)

Può, dopo averne ottenuto il permesso dal presidente, domandare al testimonio e all' accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessarj alla manifestazione della verità. (Art. 319. * 250)

Tocca al procurator generale d' avvertire il giurì, che il testimonio il quale va, o che viene d' essere inteso, è denunziante; deve anche opporsi formalmente a ciò che il denunziante ricompensato dalla legge sia inteso, o che il denunziante sia stato chiamato in testimonianza dalla parte civile, o dall' accusato medesimo, il quale ignorava la qualità occulta di un tale individuo.

Se il procurator generale non avesse dichiarato al giurì, che il testimonio il quale si presenta per deporre è il denunziante, dell' accusato, e che questi venisse ad essere condannato, non gli resterebbe alcuna risorsa, poichè la legge non pronuncia la nullità delle discussioni per la mancanza di questo avvertimento. Decisione della corte di cassazione de' 29 agosto 1811.

Ma il procurator generale potrebbe esser preso a parte dall' accusato, se venisse ad essere liberato od assolto, e che non trovasse ne' beni del denunziante di che fornirgli i suoi danni e interessi; poichè vi sarebbe presunzione legale, che il procurator generale fosse stato di

concerto col denunziante per ingannare la coscienza del giurì. (M. Carnot, l. c., t. 2, p. 150, n. 6.)

Il procuratore generale può domandare, dopo che i testimonj avranno deposto, che quelli che indicherà si ritirino dall' uditorio, e che uno, o più, tra essi siano introdotti ed intesi di nuovo, o separatamente, o in presenza gli uni degli altri (Art. 326. * 255) La corte è tenuta di condiscendere a questa richiesta, o di rigettarla per la ragione che acconsentendovi, si prolungherebbero le discussioni senza speranza di ottenere maggior certezza. Se omettesse di statuirvi, vi sarebbe luogo al ricorso in cassazione, siccome anche tutte le volte, che ha rifiutato di statuire sulle requisizioni del procurator generale. (Art. 408.)

E' permesso al procurator generale di annotare tutto ciò, che gli sembrerà importante, o nella deposizione de' testimonj, o nella difesa dell' accusato, purchè la discussione non ne venghi interrotta. (Art. 328.)

Se la deposizione d' un testimonio formalmente giurato sembrasse falsa, se il testimonio si tace intorno a un fatto rinfacciato all' accusato, per dare un' altra direzione alle conseguenze, che risultar potrebbero dai fatti avverati per le discussioni, il procurator generale può fare istanza al presidente di far mettere il testimonio sul momento in arresto, e di rimettere la causa alla prossima seduta. In questo caso, il procurator generale esercita le funzioni d' officiale di polizia giudiziaria, e il presidente quelle attribuite al giudice d' istruzione. (Art. 330. * art. 264 e 265.)

Il procurator generale può ricusare l' interprete per li medesimi motivi, che possono i testimonj essere ricusati. (Art. 322. * 221.) Questi motivi devono essere nella sua requisizione.

Dopo le deposizioni de' testimonj, e i detti rispettivi ai quali han dato luogo, e dopo l' arringa della parte civile, se ve n' ha, il procurator generale deve essere inteso onde sviluppare le ragioni le quali appoggiano l' accusa, discutere il merito delle deposizioni, il fatto,

le circostanze, che ne fanno l' oggetto, e cavarne le conseguenze, che ne risultano. Egli non deve dissimulare nè ciò che può servire a discolpa dell' accusato, nè quello che può risultare a suo carico dall' informazione, e dalle discussioni.

Non è già solamente (come dice il cancelliere d' Aguesseau, nella sua lettera de' 26 giugno 1749), la punizione reale de' rei, che deve essere l' oggetto del suo ministero, è il lustro anche de' procedimenti, che si fanno contro di essi, e i quali sono sovente il solo esempio, che si possa farne per imprimere il rispetto ch' è dovuto all' ordinanze, e alle leggi.

Non può essere egli impedito in alcuna maniera nello sviluppo delle sue ragioni, sotto pena di nullità delle discussioni, siccome lo ha deciso la corte di cassazione, per decisione de' 17 fiorile anno 8.

Non può nemmeno essere interrotto, poichè parla in nome della legge, e dell' Imperatore.

Ha il diritto di replicare sulla difesa dell' accusato, o per combattere i fatti, e le ragioni, che ha allegate per sua giustificazione, o per appoggiare anche le difese se giuste sono, e proprie a scusare il fatto, a mostrar l' innocenza, o a indebolire la reità.

Se il procurator generale non fosse stato inteso nelle sue requisizioni, e nelle repliche vi sarebbe nullità, e luogo al ricorso in cassazione.

Allorchè l' accusato sarà stato dichiarato innocente, e richiede che gli si nomini il denunziante, il procurator generale deve farglielo conoscere, e non può dispensarsene, senza esporsi di essere stato preso a parte. (Art. 358.)

Deve innoltre essere inteso nelle domande rispettive, che la parte civile, e l' accusato han formate per riparazione del torto, ch' è stato loro cagionato.

Allorchè al contrario sarà stato dichiarato colpevole, il procurator generale domandar deve di applicarglisi la pena pronunciata, o da tale e tale articolo del cod. penale, o da ogni altra legge in vigore, rispetto al fatto di cui l' accusato è convinto. (Art. 362. * 269.)

Avendo l' accusato il diritto di sostenere che il fatto, tal qual' è stato dichiarato, non è proibito o qualificato delitto dalla legge, che la pena richiesta del procurator generale non è quella che s' applica al fatto riconosciuto dall' art. 363, il procurator generale aver dovrebbe il diritto di rispondervi.

Se il procurator generale pensa, che la decisione emessa dalla corte d' assise non è conforme alle leggi, se la corte ha rigettato le requisizioni ben fondate dal procurator generale, se ha assolto o liberato l' accusato senza, che vi fossero ragioni sufficienti, il procurator generale ha il diritto di provvedersi in cassazione, senza essere obbligato di motivare il suo ricorso. (Art. 278 e 373.)

Se la decisione ha condannato l' accusato ad una pena diversa, che quella proferita dalla legge, il procuratore generale ha tre giorni franchi per dichiarare in cancelleria, che domanda l' annullazione della sentenza. (Art. 373. * 306 e 313.)

Ma allorchè la decisione ha assolto l' accusato, il procurator generale non ha che un termine di ventiquattrore per provvedersi in cassazione, e l' accusato deve, in questo caso, starsi in prigione, poichè può rimettersi davanti un' altra corte, se la decisione d' annullazione è stata annullata dalla corte di cassazione. (Art. 374 e 410. * 313.)

Se al contrario l' accusato è stato liberato, cioè a dire, s' è stato deciso, che non ha egli commesso il fatto, che gli era stato imputato, il procurator generale può provvedersi in cassazione, ma questo ricorso è unicamente nell' interesse della legge. L' accusato, se non è trattenuto per altra causa, non può essere richiamato in giudizio per lo stesso fatto. (Art. 360 e 409 * 318. del Cod. d' istruz. crimin.)

Se finalmente, durante le discussioni le quali preceduto avranno la decisione di liberazione o di condanna, l' accusato fosse stato incolpato; o per titoli, o per deposizioni di testimonj sopra altri misfatti oltre quelli de'

quali è accusato, e che nel caso di liberazione, il procurator generale se ne abbia riserbato il procedimento pria di finire le discussioni, o che nel caso di condanna, questi misfatti meritino una pena più grave, o se l'accusato ha de' complici in istato d'arresto, il procurator generale dovrà far fare i procedimenti a ragion di questi nuovi fatti, ed incaricar per conseguenza il procurator imperiale del luogo dove risiede la corte, di proseguirli, secondo le forme ordinarie, davanti il giudice d'istruzione, e davanti la camera del consiglio del medesimo luogo. (Art. 361, 379, 27 274 * 299. del Cod. d'istruz. crim.)

Se in questo ultimo caso la camera del consiglio, o solamente uno de' giudici, stima che il fatto costituisce un misfatto, e che evvi luogo a procedimento, o se, la camera preferito avendo l'ammissione a libertà dell' inquisito, la parte civile o il procurator imperiale si è fatto opponente, il procurator generale prenderà di nuovo cognizione della causa, e dovrà eseguire, relativamente a questa causa, ciò che abbiam detto nella sezione precedente.

SEZIONE III.

Funzioni del Procurator generale presso la Corte speciale.

Le funzioni del Ministero pubblico presso la corte speciale vengono anche esercitate dal procurator generale o dai suoi sostituti. (Art. 557 e 558. * art. 86 della legge organica giudiziaria dei 29 Maggio 1817. ed art. 99. leg. dei 7 Giugno 1819.

Esse sono le medesime che quelle che vengo di sviluppare nella sezione precedente, eccetto che non evvi luogo alla ricusa de' giurì o de' giudici. Tutto ciò che concerne la citazione de' testimonj, l'ordine nel quale devono essere intesi, il procedimento contro i testimonj contumaci, il diritto di opporsi all'esame de' testimonj,

il diritto di domandare al presidente di far tener delle note, di domandar de' rischiaramenti ai testimonj e all' accusato, di chiedere che i testimonj indicati depongono di nuovo, di annotare, di domandar l' arresto de' falsi testimonj, di ricusare l' interprete, di sviluppare l' atto di accusa, di rispondere alla difesa dell' accusato, di domandare l' applicazione della pena, può applicarsi alle funzioni del Ministero pubblico presso la corte speciale. (Art. 565, 572, 574, 575, 576, 579, 584 * 216 241, 243, 249, 250, 264, e 265, del Cod. d' istruz. crim.)

La sola funzione particolare di questa sezione, si é che il procurator generale deve far notificare la sentenza di rimessione e l' atto di accusa all' accusato nello spazio di tre giorni, indirizzare, nello stesso termine, la spedizione della sentenza di rimessione a S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia, e provocare la convocazione della corte speciale tosto che ha ricevuto la decisione della corte di cassazione, che statuisce sulla competenza della corte speciale. (Art. 567, 568, e 573 * 221 269, del Cod. d' istruz. crimin.) (1).

---

(1) *La gran Corte criminale ai termini dello articolo 155. facendo la sua dichiarazione che procede con rito speciale, darà all' accusato il difensore ai termini dell' articolo 170. quindi si adempirà immediatamente alle ordinazioni dell' articolo 167, ed il difensore dell' accusato avrà le facoltà espresse nell' articolo 169.*

Tra le ventiquattrore dall' atto dell' adempimento dell' art. 167 può presentarsi il ricorso alla Corte suprema di giustizia avverso la competenza speciale: niun' altra questione può cumularsi a questa.

La Corte suprema giudicherà queste cause come urgentissime, in preferenza di ogn' altro affare sulle carte, e nel modo indicato nell' articolo 183.

Se non vi è ricorso, o il ricorso riggettato si procederà agli atti successivi dalla gran Corte criminale

Nel caso in cui la corte speciale volesse raccomandar l' accusato alla grazia di Sua Maestà, il procurator generale *dovrebbe* essere inteso nelle sue conclusioni.

Deve in seguito trasmettere il verbale unitamente alla decisione di condanna, a S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia. (Art. 595 * 436, del Cod. d' istruz. crimin.)

CAPITOLO II.

Del procedimento contro i delitti.

Siccome il procedimento contro i misfatti appartiene unicamente al procurator generale, così quello contro i delitti è unicamente conferito al procurator imperiale, il quale intanto è sempre sottoposto, a questo riguardo, all' invigilanza e alla direzione del procurator generale. (Art. 27 e 274 del Cod. d' istruz. crimin., art. 6, 46 e 64 della legge de' 20 aprile 1810; art. 422 e seguenti del decreto imperiale de' 6 luglio 1810.) (1).

Le funzioni del procurator imperiale, per ciò che riguarda il procedimento contro i delitti, cangiano in

---

in nome della gran Corte speciale come nel giudizio di rito ordinario.

Si comincerà però dall' ordinanza delle ventiquattr' ore, secondo l' articolo 195.

In questo termine potranno domandarsi gli sperimenti di fatto di cui può essere capace la natura del misfatto, e delle vestigia del misfatto lasciate: nel quale caso si adempirà alle ordinazioni degli art. 186 a 194. Art. 430. 431. 432. L. proc. pen.

(1) *Il pubblico Ministero nei delitti in Napoli ed in Palermo viene esercitato dai commissarj di polizia, o da chi di diritto li supplisce. Negli altri comuni viene esercitato dal primo eletto, o secondo eletto, o uno dei decurioni. Art. 343. e 344. L. proc. pen.*

qualche modo, secondo che i delitti contro i quali procede sono o *forestali* od *ordinarj*.

Secondo questa distinzione, tratterò del procedimento contro i delitti in due sezioni particolari.

In una terza sezione, parlerò dell' appello in materia correzionale.

SEZIONE I.

Del procedimento contro i delitti forestali e campestri. (1)

I delitti forestali e campestri sono i soli, che le guardie forestali e campestri, dell' età almeno di 25 anni, han diritto di avverare, e non è che sotto questo rapporto, che considerati vengono come officiali di polizia giudiziaria.

La guardia forestale o campestre non ha carattere, che per provare i delitti, che sono stati commessi nel territorio, per lo quale ha prestato il giuramento. (Art. 16 del Cod. d' istruz. crimin.)

Osservar deve, per tutto ciò, che appartiene all' atto di provare i delitti, le regole che vengono d' indicare nel primo capitolo del tit. 2, ed è tenuta di redigere il verbale, quando anche credesse, che il delitto non potrebbe fare infligere alcuna pena al suo autore.

E' obbligata di asseverare con giuramento il suo verbale nel corso di ventiquattrore, che corrono di momento a momento, se l' ora è indicata nel verbale, davanti un officiale di polizia giudiziaria, e di farlo registrare nel corso di quattro giorni; il tutto sotto pena di nullità. (Art. 7 del tit. 4 della legge de' 29 settembre 1791, e legge de' 22 frimaro anno 7.)

Può e deve anche impadronirsi dell' oggetto del de-

---

(1) *V. la nota precedente alla p. 178.*

litto, subito che può farlo, senza aspettare, che sia arrivato al luogo del suo destino.

Se però non gli fosse possibile di arrestare, e d'impedire il suo rapimento, seguir deve l' oggetto rapito nel luogo dove sarà trasportato, e metterlo in sequestro.

Ma non ha il diritto d' introdursi, contro l' opposizione de' proprietarj, nelle case, luoghi di lavoro, fabbriche, cortili adjacenti e recinti, e di farvi delle perquisizioni, se non che in presenza, o del giudice di pace, o del suo supplente, o del commissario di polizia, o del maire, o dell' aggiunto del maire del luogo dove l' oggetto rapito è stato trasportato.

Questa savia disposizione della legge, fondata sull' inviolabilità del domicilio, e sul rispetto dovuto alla proprietà, non può intanto applicarsi, nè ai tugurj de' fattori, e ad altri stabilimenti temporanei, nè a quei luoghi stabiliti solamente per lo tempo del taglio del basso, nè ai battelli e barchette, che servono all' aggiudicatario per la pesca, che gli è stata affittata. (Decreto di Sua Ecc. il Gran Giudice, ministro della giustizia, de' 21 giugno 1809.)

Questa disposizione però non è prescritta sotto pena di nullità dell' operazione, e del verbale formato dalla guardia forestale, senza l' assistenza dell' uno o dell' altro degli officiali sopranominati; ma si esporrebbe la guardia a degl' insulti dalla parte del proprietario, e a de' vivi rimproveri da parte de' suoi preposti, se trascurasse di chiamare uno di questi officiali indicati per assisterlo nell' investigazione.

Se il delitto forestale o campestre può portare per se stesso una condanna a più di 100 fr. d' ammenda e di restituzione, non compresa la somma totale della confisca deve la guardia forestale, a tenore dell' art. 13 del tit. 9 della legge de' 29 settembre 1791, farsi assistere d' un secondo testimonio, sia guardia, sia particolare, sotto pena di nullità del verbale: questa nullità deve essere pronunziata, quando anche il reo non offrisse alcuna prova per distruggere l' enunciazioni del

verbale. Il tribunale anche non potrebbe ordinare d' officio la prova dell' enunciazione. Decisioni della corte di cassazione de' 29 ottobre 1808, e 28 giugno 1811.

La guardia forestale ha anche il diritto di provare i delitti rurali commessi nel territorio, per lo quale ha prestato il giuramento, siccome la guardia campestre può legalmente provare i delitti forestale commessi nel suo territorio.

I verbali della guardia forestali e campestri del governo, de' comuni, servono di prove sufficienti sino all' accusa di falso. (Art. 13, tit. 9 della legge de' 24 settembre 1791.)

Questa fede è loro dovuta, sia che la guardia abbia provato il delitto sul luogo medesimo, sia che ne abbia colto i vestigj, e che abbia dichiarato essersi assicurato, per questo mezzo, del vero delinquente. Decisione della corte di cassazione, de' 20 giugno 1806.

Le appartiene in tutto ciò, che riguarda la materialità del delitto (decisione della medesima corte de' 9 febbraro 1811); ma relativamente agli articoli, che dipendono dall' intelligenza, e intorno ai quali la guardia non avrebbe fatto ch' enunciare un' opinione, che portare un giudizio, il verbale non avrebbe credito sino all' accusa di falso. (Decisione della corte di cassazione degli 11 febbraro 1811.)

I verbali delle guardie forestali e campestri, de' particolari, non godono del diritto, di essere creduti sino all' accusa di falso; e non sono creduti, che sino alla prova contraria, che il reo convenuto dovrà offrirsi di fare, se niega il fatto, ma la quale può essere rigettata dal tribunale, in virtù del potere, che gli accorda l' art. 154 del Cod. d' istruz. criminale.

Fatto il giuramento e il registro, le guardie dell' amministrazione, de' comuni, e de' pubblici stabilimenti, devono rimettere il verbale al conservatore, ispettore, o sotto ispettore forestale, o alla guardia generale, nel termine di tre giorni al più tardi. L' officiale che avrà ricevuto il giuramento, è tenuto di darne avviso nel cor-

so di otto giorni al procuratore imperiale , affinchè far possa i procedimenti necessarj per interrompere la prescrizione di tre mesi, i quali corrono dal giorno in cui il delitto forestale è stato conosciuto , e lasciato senza procedimento, quando anche si fossero fatte delle riserve di provvedersi contro il delinquente. (Decisione della corte di cassazione de' 23 marzo 1811.) La prescrizione si compierebbe ancora, benchè fatto si fosse un secondo verbale prima della scadenza del termine di tre mesi, o che l' amministrazione, o il procuratore imperiale proposto avesse querela del delitto , senza che seguita , fosse alcuna istruzione.

Il conservatore, ispettore, o sotto ispettore forestale , o guardia generale , a cui il verbale fosse stato rimesso, deve far citare davanti i tribunali correzionali (art. 179) gl' inquisiti o le persone civilmente risponsabili, come i genitori, i padroni , i commettenti , dalle guardie.

Non è dovuta alcuna tassa alle guardie per gli atti del ministero degli uscieri . (Art. 72 del decreto imperiale de' 18 giugno 1811.)

Le guardie possono esercitarli senza essere tenute di osservarvi le formalità prescritte per gli atti di usciere , dal Codice di procedura , salvo di far registrare le citazioni. Decisione della corte di cassazione de' 5 maggio 1809.

Il procurator imperiale, istruito del delitto forestale, per l' avviso che gliene ha dato l' officiale di polizia giudiziaria il quale ha ricevuto il giuramento, ha anche il diritto di far citare l' inquisito, o le persone civilmente risponsabili davanti il tribunale correzionale, poichè questi delitti interessano l' ordine pubblico e lo stato , per li quali il procuratore imperiale deve invigilare. (Art. 22 e 182 del Cod. d' istruz. crim.)

Se il delitto forestale o rurale ch' è stato provato dalla guardia campestre d' un comune , o da un guardia forestale o campestre de' particolari , costituisce un delitto, che merita una pena correzionale, il verbale che

le accerta deve essere rimesso al procuratore imperiale, onde, da lui, procedersi davanti il tribunale correzionale.

Le guardie campestri e forestali non sono i soli officiali, che han carattere per avverare i delitti forestali. La legge dà il medesimo diritto ai prefetti de' dipartimenti, ai commissarj di polizia, ai maires e agli aggiunti del maire, e accorda loro, non solamente concorrenza, ma anche preferenza sulle guardie. (Art. 10 e 11, del Cod. d' istruz. crim.)

Questi funzionarj sono egualmente incaricati di rimettere i verbali, che hanno formato relativamente a questi delitti, al procuratore imperiale.

Portato essendo l' affare all' udienza, o a ricorso del procuratore imperiale, o a ricorso dell' amministrazione, il conservatore, l' ispettore o sotto-ispettore, e in lor mancanza la guardia generale, esporranno il fatto. Eglino prendono un posto particolare all' udienza, dopo di quello destinato al procuratore imperiale. (Decreto imperiale de' 4 giugno 1809.)

Allor anche che nessuno degli agenti non comparisse per rappresentare l' amministrazione, non potrebbe questa essere dichiarata contumace, la lor presenza sarebbe sufficientemente supplita dal procuratore imperiale, siccome risulta da una lettera di Sua Eccellenza il gran Giudice, Ministro della giustizia, diretta al direttor generale dell' amministrazione forestale.

Il cancelliere fa la lettura de' verbali e de' rapporti se ve ne sono; i testimonj prò e contra sono intesi, se v' ha luogo, cioè a dire, la guardia fa sentire la persona di cui la seconda testimonianza gli è necessaria; il convenuto può far sentire de' testimoni, per provare che ha comprato, di buona fede, il legname che fa l' oggetto del delittto contro il quale la guardia procede, o che la guardia si è ingannata, nel suo giudizio che vien di portare, sopra punti che dipendono dall' intelletto, e non cadono sotto i sensi.

Finalmente, se la guardia non è che guardia campestre o forestale d' un particolare il convenuto può im-

pugnare il verbale, mercè la prova contraria, senza aver bisogno di accusare di falsità, se il tribunale giudica a proposito di ammetterla. (Art. 154 e 190, del cod d' istruz. crimin.

Se la prova, o più ampia, o contraria, è ammessa, le parti possono ricusare i testimonj secondo i principj contenuti negli art. 282 e 283 del cod. di proced., e degli art. 156 del cod. d' istruz. crimin.)

Le ripulse proposte e giudicate, i testimonj ammessi saranno intesi nella forma sommaria prescritta dell' articolo 155 *ibid.* I titoli che servir possono a convinzione o a discolpa, saranno presentati ai testimonj e alle parti. L' inquisito sarà interrogato, e produrrà, siccome la parte civile, le ragioni di difesa.

Il procurator imperiale il quale, in questa istruzione, è parte pubblica, e la di cui presenza e le conclusioni sono assolutamente necessarie per la validità dell' istruzione e della sentenza da intervenire, ha il diritto di fare quelle osservazioni, intorno all' ammissibilità della prova e alle ripulse rispettivamente proposte, che buono gli sembrerà. E autorizzato d' interpellare il testimonio, se cade in contraddizione, etc.

Dopo le discussioni e dopo la difesa dell' inquisito, il procurator imperiale deve riepilogare il fatto. Egli vi rappresenterà che un tal delitto è stato commesso sopra tali luoghi con tali circostanze, che un tal individuo n' è prevenuto. Calcolerà il merito de' mezzi di prove degl' indizj che insorgono da una parte e l' altra; bilancerà la forza rispettiva della prova contraria, e conchiuderà, dopo tutto questo, o alla condanna, o alla liberazione, o all' assoluzione dell' inquisito. (Art. 190.)

Se l' inquisito fosse stato condannato in contraddittorio alla pena del carcere, e che non interponesse appello, la sentenza si eseguirebbe a ricorso del procuratore imperiale; ed è anche in suo nome che il direttore dell' amministrazione de' diritti del registro e de' demanj procede per la riscossione dell' ammende, delle spese, e delle confiscazioni.

Se l' inquisito fosse stato condannato in contumacia, potrebbe opporsi alla sentenza nel corso di cinque giorni dall' intimazione. Dovrebbe allora far notificare il suo appello al procuratore imperiale e alla parte civile, e proporre la sua opposizione alla prima udienza. (Art. 187 e 188 *ibid.*)

Nel caso in cui l' inquisito interponesse l' appello, all' officiale del Ministero pubblico presso la corte o tribunale che giudica in appello appartiene di eccepire intorno ai motivi di gravame allegati dell' inquisito.

Nel caso in cui l' inquisito fosse stato liberato o assolto, e che il procurator imperiale volesse interporre appello contro la sentenza, potrebbe farlo nel termine di dieci giorni. (Art. 202 del cod. d' istruz. crimin.)

Quando anche fosse l' amministrazione, o forestale, o d' octroi, o de' diritti riuniti, che ha introdotto l' azione, e che ha interposto l' appello contro la sentenza, il procuratore imperiale sarebbe sempre ammissibile ad interporre l' appello, e a domandare la condanna dell' inquisito, all' ammenda, o al carcere, poichè avendo per oggetto di reprimere i delitti, ha anche quello d' agire per la vendetta pubblica. Decisione della corte di cassazione de' 4 aprile 1806.

Ma se l' amministrazione instante, o interveniente in causa principale, avesse sola interposto appello della sentenza, senza che il procuratore imperiale vi si fosse aggiunto, l' inquisito potrebbe solamente essere condannato in appello all' indennità, e non potrebbe essere condannato ad alcuna pena. Decisione della corte di cassazione, de' 23 febbraro 1811.

La ragione si è, come l' ho dimostrato nel principio di questa 3 parte, che non può pronunciarsi alcuna pena che sull' istanze del Ministero pubblico.

Perciò l' amministrazione è solamente riguardata come parte civile: di maniera che non gode maggiori prerogative che ogni altro particolare.

Il solo appello che il procurator imperiale interpose, basterebbe perchè la corte o il tribunale d' appello

potesse condannare l'inquisito alla restituzione e alla confisca profferite dalla legge, allorchè devono avvantaggiare il pubblico tesoro.

Ma se le legna fossero vendute, o se gli octroi fossero affittati, siccome le restituzioni e le confische risguarderebbero il compratore, le sole pene applicabili alla controvvenzione dovrebbero essere pronunciate nell' appello del Ministero pubblico. Decisione della corte di cassazione, de' 13. marzo 1809.

SEZIONE II.

Del procedimento contro i delitti ordinarj.

I delitti ordinarj, cioè a dire, le violazioni le quali sono punite con una pena al disotto di cinque giorni di carcere, e di quindici franchi d'ammenda, pervengono alla cognizione del procuratore imperiale, o per la trasmissione de' verbali che deve essere fatta dai funzionarj che li hanno provati, o per l'avviso d'un' autorità costituita, d'un funzionario, d'un ufficiale pubblico, d'un cittadino, o per la denunzia, o per la querela.

Il procuratore imperiale, istruito per l'una o per l'altra via, esaminar deve i verbali, i documenti, etc., e dare al fatto gli effetti necessarj.

La legge gli lascia a questo riguardo tutta la latitudine, e riposa sopra il suo zelo e i suoi lumi.

Se trova che la causa è importante, che il fatto e le circostanze sono complicate, e non ancora sufficientemente rischiarate, far deve istanza al giudice d'istruzione di cercare, d'istruire e d'interrogare l'inquisito. Ciò fatto, portar deve la causa davanti la camera del consiglio, onde, da essa, statuirsi ciò che apparterrà.

Se allora la camera del consiglio dichiara che il fatto costituisce delitto, e che rimette la causa davanti il tribunale correzionale, il procuratore imperiale deve portarvi la causa

Ma se il fatto è semplice, se tutte le circostanze sot-

to le quali è stato commesso risultano dai verbali, dalle scritture, se non presenta caratteri gravissimi, e se non v' ha dubbio circa alla sua natura e alla sua qualità, il procuratore imperiale ha la facoltà di portare causa immediatamente al tribunale correzionale, senza che sia necessario di domandare una più ampia istruzione, o di far profferire la rimessione.

Gli è così, parmi, che capir devesi l'art. 182, combinato cogli art. 47, 60 e 61 del Codice d' istruz. criminale.

Nell' uno e nell' altro caso, il procuratore imperiale conferir deve col presidente del tribunale correzionale, all' oggetto di fissare in comune il giorno in cui la causa sarà portata all' udienza, e rimetter deve al presidente le carte, onde possa istruirsi anticipatamente circa al fatto, e alle circostanze. Dopo questa comunicazione, far deve la lista de' testimonj, fare spedire le citazioni necessarie, e farle notificare ai testimonj, all' inquisito, e alle persone civilmente risponsabili, siccome alla parte civile, se havvene alcuna in causa.

Le notificazioni devono essere fatte da un usciere o da un agente della forza armata.

Venuto il giorno fissato, e l'udienza essendo cominciata, il procuratore imperiale deve esporre la causa, e dopo le discussioni, deve riassumere la causa, e dare le sue conclusioni. L' inquisito, e le persone civilmente risponsabili possono rispondervi, poichè devono sempre ottener la parola gli ultimi.

Applicate, del resto, quì tutto ciò ch' è stato detto nella precedente sezione, e che non è proprio dell' amministrazione forestale.

SEZIONE III.

Dell' Appello in materia correzionale.

Il procuratore imperiale il quale vuol interporre appello d' una sentenza emessa in materia correzionale,

dichiarar deve il suo appello, nella cancelleria del tribunale che ha reso la sentenza, nel termine di dieci giorni al più tardi, e far notificare la sua dichiarazione all'inquisito, e alle persone civilmente responsabili, nel medesimo termine.

Intanto l'art. 208 non pronunciando la decadenza dell'appello per la mancanza di notificazione nel corso de' dieci giorni, potrebbe la notificazione essere fatta dopo il termine, purchè lo fosse prima della sentenza in grado d'appello.

Se il procuratore imperiale non giudica a proposito d'interporre appello, l'art. 202 gl' impone il dovere d'indirizzare, in cinque giorni; un estratto della sentenza all'officiale del Ministero pubblico annesso alla corte o al tribunale, che prender deve cognizione dell'appello.

Questo officiale è, o il procurator generale, s'è la corte imperiale, che prender deve cognizione dell'appello, o il procuratore imperiale criminale, s'è un tribunale civile. (Art. 200 e 201 del Codice d'istruzione criminale.)

Nel caso in cui fosse il procurator generale, che proceder dovesse in grado d'appello, la rimessione dell'estratto prescritto dall'art. 202, n. 4, potrebbe bastare, e quello prescritto dall'art. 198 sarebbe allora inutile.

Ma se fosse il procuratore imperiale criminale, che procedesse in riguardo d'appello, l'estratto prescritto dall'art. 198 sarebbe indipendente da quello ordinato dall'art. 202.

L'inquisito liberato o assolto può anche far notificare la sentenza a quello di questi magistrati il quale prosiegue la causa in istanza d'appello.

Il procurator generale o il procuratore imperiale criminale, istruito, per l'una o l'altra via, della sentenza emessa a favore dell'inquisito, ha diritto d'interporre appello nel termine di un mese, o di trenta giorni, se la sentenza gli è stata notificata dall'inquisito,

o dalla parte civile, e nel termine di due mesi o di sessanta giorni, se non è stato informato della sentenza, che per l'estratto, che glien' è stato trasmesso dal procuratore imperiale.

Ma non basterebbe, che il procurator generale o il procuratore imperiale criminale dichiarasse volere interporre appello; bisognerebbe, che lo facesse notificare alle parti interessate, nello stesso termine di cui tutti i giorni sono utili.

Questa notificazione, prescritta sotto pena di decadenza, deve essere rivestita di tutte le formalità richieste per le citazioni. Decisione della corte di cassazione, de' 25 giugno 1810.

Basta, che sia stata fatta al solo inquisito, quando anche vi sarebbero persone, che intervengono in causa nell' interesse dell' inquisito. Decisione della corte di cassazione de' 15 aprile 1811.

Se la notificazione non fosse stata fatta all' inquisito se non che dopo la sentenza emessa in grado d' appello, la decisione o la sentenza la quale avesse ammesso l' appello dovrebbe essere annullata, e il Ministero pubblico dovrebbe essere dichiarato decaduto dal suo appello; poichè l' inquisito non conoscendo i suoi avversarj, non ha potuto mettersi in difesa. Decisione della corte di cassazione, de' 29 frimaro anno 10.

La notificazione dell' appello dovrebbe esser fatta non solamente all' inquisito, ma anche alle persone civilmente risponsabili, e ciò per copie separate, altrimenti dovrebbe essere dichiarato nullo e riguardo della parte alla quale la copia non fosse stata lasciata.

L' appello dovrebbe essere dichiarato nullo, se la copia non fosse stata lasciata che al portinajo della casa o a un servidore comune a tutte le parti, senza indicarne partieolarmente una, poichè allora non vi sarebbe certezza che la copia fosse stata lasciata ad uno piuttosto che all' altro degl' interessati.

M. Carnot dice che la corte di cassazione l' ha sovente deciso in tal senso; ma non ha citate decisione alcuna relativamente a questo punto.

Lo stesso autore, sull' art. 202, n. 15, è d' opinione che la facoltà d' appellare non è riserbata al procuratore generale, quando non è la corte imperiale che conoscer deve dell' appello, ma che può solamente incaricare i procuratori della sua giurisdizione di procedere in grado d' appello.

Questa opinione parmi patir difficoltà a causa delle conseguenze che nascere ne potrebbero.

Supponghiamo, per esempio, che il procuratore imperiale non abbia interposto appello della sentenza, che ne abbia rimesso un estratto al procuratore imperiale criminale (art. 202), e un altro estratto al procuratore generale (198), che il procuratore imperiale criminale non abbia interposto appello della sentenza, ma che il procuratore generale lo abbia interposto nel termine di due mesi, in questa ipotesi, il procurator imperiale non potrebbe più rendersi appellante, poichè il giudice di dieci giorni è passato.

Non lo potrebbe, dietro gli ordini del procurator generale, poichè questi non avendo il diritto di rendersi appellante d' una sentenza, la quale non sarebbe portata davanti la corte, e poichè i suoi ordini non potrebbero restituire in tempo il procuratore imperiale.

E se il termine venisse a scorrere tra poco, di maniera che fosse impossibile di dare avviso al procuratore imperiale criminale dell' intenzione del procurator generale, perchè si dichiarasse appellante, il mal giudicato resterebbe allora senza rimedio, e l' inquisito resterebbe impunito.

Io non penso dunque, che il Cod. d' istruz. abbia voluto interdire al procurator generale il diritto d' interporre appello, perciò solo che ha delegato i tribunali di prima istanza di conoscere, e i procuratori imperiali criminali di procedere in grado d' appello in materia correzionale.

Questa delegazione è stata unicamente fatta per impedire, che le corti imperiali non fossero imbarazzate per numerose cause, e che i procuratori generali non

venissero distratti per cause meno importanti dalle loro funzioni eminenti.

Dall'altra parte, il Cod. d' istruz. crimin. istesso fa diggià vedere, che il procurator generale si è quello, che il legislatore ha rivestito di tutto il potere del Ministero pubblico, e che gli altri officiali del Ministero pubblico non sono che suoi collaboratori, i quali non agiscono che in nome e sotto la direzione del procurator generale.

Ma quando anche questa proposizione potesse essere rivocata in dubbio, dietro i principj e lo spirito del cod. d'istruz. crimin., le disposizioni degli art. 6, 45, 46 della legge de' 20 aprile, e dell' art. 42 del decreto imperiale de' 6 luglio 1810, sarebbero imperiose abbastanza onde fare svanire tutto il dubbio che nascer potrebbe intorno a questo punto.

S'è vero che il procurator generale è il capo, e che tutti gli altri officiali del Ministero pubblico si riputano agire in suo nome, perchè non lo si ammetterebbe a far dichiarare personalmente ciò che può fare dichiarare da altri.

Egli agisce d' altronde per il pubblico, e il pubblico soffrir non deve dalla negligenza, dalla lentezza o dall' indulgenza eccessiva, o dall' errore degli officiali subalterni i quali sono incaricati d' invigilare per li suoi interessi, e di agire per la vendetta de' misfatti.

Parmi dunque che il procurator generale può indistintamente rendersi appellante di qualunque sentenza emessa in materia correzionale, che il cancelliere del tribunale che ha proferito la sentenza non può negarsi a rimetter l' atto al procurator imperiale il quale interporrebbe l' appello dichiarato dal procurator generale, e che il tribunale, giudice dell' appello, non può rigettarlo, per la ragione che non è stato interposto dal procuratore imperiale criminale.

Se il termine di dieci giorni è scorso senza che v' abbia appello dall' uno e l' altro canto, la sentenza può essere posta ad esecuzione. Non v' ha bisogno d' aspet-

tare la scadenza del termine d'un mese o di due mesi, che l'art. 205 accorda all'officiale del Ministero pubblico presso la corte o il tribunale che conoscere deve dell' appello.

Ma l'esecuzione fatta della sentenza pregiudicar non può ai diritti che ha l'officiale del Ministero pubblico presso la corte o il tribunale d'appello, d'appellarsi e di conchiudere ad una pena maggiore.

E' questo il caso in cui può applicarsi ciò che il cancelliere d'Aguesseau ha detto nella sua lettera de' 10 gennaro 1747, t. 8, p. 237. Ecco le sue proprie espressioni:

» La regola *non bis in idem* non si applica che agli
» accusati i quali han subito una condanna proferita irrevo-
» cabilmente e definitivamente. Sino a questo punto tut-
» te le pene imposte dai primi giudici non ancora nien-
» te di fisso e d'immutabile, e un giudice può e deve
» dunque ricevere un appello *a minima*, che l'obbliga
» forse a proferire in seguito una sentenza più rigorosa
» contro il medesimo accusato. Non puossi a ciò oppor-
» re l'acquiescenza dell'accusato e l'esecuzione stessa che
» ha volontariamente fatta della sentenza emessa contro
» di lui; non può giammai, per la sua condotta, ren-
» dere la prima sentenza non riformabile. Ma non si è
» mai rivocato in dubbio che qualunque partito che pre-
» so abbia un accusato circa alla sentenza dalla quale è
» stato condannato, il procuratore generale non sia sem-
» pre in diritto di reclamare l'autorità del tribunale su-
» periore onde far riformare questa sentenza, quando
» non trovasi proporzionata alla natura del misfatto.

» Non puossi opporre, in generale, *alcuna eccezione d'inammissibilità* a un procurator generale,
» allorchè crede dover appellarsi *a minima* delle sen-
» tenze emesse dai primi giudici, e sarebbe ben difficile
» di trovare dei casi in cui questa regola generale sog-
» getta fosse ad un'eccezione leggittima,

» Il procurator generale deve aver la medesima fa-
» coltà della quale godono tutti i particolari, poichè a-

» gisce per il pubblico. Può egli interporre appello con-
» tro una sentenza *a minima*, quando anche il procura-
» tore del re (oggi il procuratore imperiale) ricevuto a-
» vesse le spese dalla parte condannata, poichè la cor-
» ruzione, la compiacenza o l' indulgenza eccessiva del
» procurator del re, non può privare il procurator ge-
» nerale del diritto d' interporre appello. »

Se la sentenza liberato avesse l' inquisito ed ordinato la sua libertà, questa non potrebbe essere sospesa, allorchè non sarà stato dichiarato o notificato alcuno appello nel termine di dieci giorni dalla prolazione della sentenza. (Art. 206 del cod. d' istruz. crimin.)

Il procuratore imperiale non deve, in questo caso, attendere la domanda dell' inquisito onde farlo mettere in libertà.

Se ricusasse di dar gli ordini al custode della casa di correzione, allorchè l' inquisito ritenuto non fosse in arresto per altra causa, si renderebbe colpevole di detenzione arbitraria, e si esporrebbe alla presa a parte.

Allorchè *la parte civile* ha sola interposto appello, l' inquisito contro il quale la pena del carcere non è stata pronunziata, e il quale intanto trovasi in arresto, può e deve esser posto in libertà.

L' appello della parte civile (come il signor Carnot ha detto con molta ragione) non può produrre effetto che nel suo interesse. L' arresto dell' inquisito interessa unicamente l' ordine pubblico, e non può essere prolungato per garanzia delle riparazioni civili che potrebbero essere proferite contro di lui, benchè l' art. 126 del cod. di proced. civile pronunzia l' arresto personale contro il condannato ai danni e interessi.

Il fatto imputato all' inquisito essendo stato giudicato come non esistente, o come straniero all' inquisito, o come scusabile, non esistono più indizj contro di lui i quali possano giustificare un più lungo arresto.

Havvi anche presunzione legale che l' inquisito è innocente.

Trattenere l' inquisito nelle prigioni, sarebbe un at-

19

to così arbitrario, così illegale come se si volesse ordinare un mandato d'accompagnamento o d'arresto contro una persona contro la quale non esisterebbe alcun indizio grave.

La reità e l'obbligazione di riparare i danni, sono differenti. Si può essere obbligato, dietro l'art. 1382 del cod. Napoleone * 1336, di riparare un danno cagionato da un fatto illecito, senza essere colpevole o degno di punizione, perchè il fatto non è previsto dalla legge.

Quantunque la condanna ai danni e interessi porta l'arresto personale, questo però non si eseguisce nelle case di correzione; dall'altra parte bisogna, per questo, osservare le formalità prescritte dal cod. di proced.

L'appello essendo *sospensivo* (art. 203 *ibid.*); la sentenza non può eseguirsi, salvo che i giudici non avessero accordato un'esecuzione provvisoria dietro la facoltà che l'art. 188 dà loro, nel caso in cui l'inquisito sarebbe stato contumace nella sua opposizione.

Se l'inquisito il quale si appellasse non fosse in istato d'arresto, non potrebbe essere arrestato; e se fosse arrestato, non potrebbe esser posto in libertà in caso d'appello da parte del Ministero pubblico; salvo a lui d'indirizzarsi al tribunale d'appello per ottenere il rilascio, secondo gli art. 114 e 115 * 132 del cod. d'istruz. crim.

Se l'inquisito si appellasse della sentenza per la ragione che gli ha negato i danni e interessi contro il denunziante o la parte civile, niente allora si opporrebbe affinchè fosse messo in libertà.

La sua reità essendo stata irrevocabilmente giudicata, la sentenza non potendo più essere riformata *in pejus* per lo solo appello dell'inquisito, poichè diversamente il beneficio che gli accorda la legge tornerebbe a male, non vi farebbe più ragione di trattenerlo nelle prigioni.

L'inquisito condannato potrebbe, non ostante l'appello da lui interposto, essere arrestato in esecuzione del mandato d'arresto o di deposito ordinato contro di lui prima della sentenza, se la libertà provvisoria non

gli fosse stata accordata senza cauzione; poichè come dice Carnot, l' art. 203 non sospende, che l' esecuzione della sentenza, e non quella de' mandati, i quali han potuto essere ordinati contro l' inquisito.

L' appello debitamante dichiarato e notificato, l' appellante deve introdurlo *per ricorso*, sia che il procurator generale, o il procuratore imperiale criminale o il procurator imperiale si renda appellante, sia che lo interponga la parte civile o l' inquisito.

Il ricorso contener deve le ragioni d' appello, essere sottoscritto dell' appellante, ed essere depositato, nel termine di dieci giorni, o nella cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza, o nella cancelleria del tribunale d' appello.

Ma la legge non pronunzia la decadenza dell' appello, nè per la mancanza del ricorso, nè per l' inosservanza del termine; di maniera che allor anche, che non vi fosse ricorso, o che fosse stato presentato al di là del termine, il tribunale d' appello non potrebbe ricusare di avere in considerazione l' appello. Decisione della corte di cassazione de' 22 agosto 1812.

Può, secondo l' opinione del signor Carnot, sull' art. 204, essere adempiuta per la dichiarazione motiváta dell' appello.

Il ricorso e gli atti dell' istruzione saranno rimessi in seguito dal procurator imperiale nella cancelleria della corte o del tribunale d' appello, e ciò nelle ventiquattrore dopo la dichiarazione o la remissione della notificazione dell' appello, quando anche i dieci giorni non fossero ancora spirati.

Se l' inquisito è in istato d' arresto, deve, nello stesso termine, e per ordine del procuratore imperiale, essere condotto nella casa di correzione del luogo dove risiede la corte o il tribunale, che giudicherà dell' appello. (Art. 207 del Cod. d' istruz. crimin.)

L' appello così introdotto, la causa sarà portata entro il mese alla udienza.

Il giudice relatore far deve il suo rapporto: i testi-

monj, se ve ne sono stati presentati, in virtù dell'autorizzazione a questo effetto ottenuta sul ricorso presentato al presidente (art. 1751), devono essere intesi dopo, che le ripulse sono state prodotte e giudicate.

I titoli di convinzione, se ve n'hanno, devono essere presentati all'inquisito il quale deve essere interrogato.

Le discussioni finite, gl' officiali del Ministero pubblico devono riassumere la causa e dare le loro conclusioni.

La parte civile e l'inquisito hanno il diritto di replicare.

Se la prima sentenza è annullata, perchè il fatto è di natura da meritare una pena afflittiva o diffamante, l'officiale del Ministero pubblico deve rimettere i documenti a quello de' giudici d'istruzione del domicilio dell'inquisito, o del luogo in cui il delitto è stato commesso, o del luogo in cui l'inquisito è stato trovato, il quale non ha fatto la prima istruzione. (Art. 63 e 214 del Cod. d'istruz. crim.) (1)

---

(1) *L'appello non potrà prodursi che avverso le sentenze diffinitive. Art. 381, L. proc. pen.*

La facoltà di appellare si apparterrà

1.° Alle parti incolpate o risponsabili;

2.° Alla parte civile in quanto a' soli interessi civili;

3.° All' amministrazione forestale ed all' amministrazione de' dazj indiretti ne' delitti forestali o di contrabbando, solamente per le ammende, riparazioni e spese;

4.° Al Ministero pubblico presso il giudice correzionale. Art. 382, d. L.

L'imputato, la parte civilmente risponsabile, la parte civile, gli agenti forestali e de' dazj indiretti, ed il Ministero pubblico presso il giudice correzionale decaderanno dal dritto di appellare, quante volte la

CAPITOLO III.

Procedimento contro le contravenzioni.

Le contravenzioni, cioè a dire le violazioni della legge, che portano un' ammenda di quindici franchi, e al di sotto, o la prigionia di cinque giorni, e al di sot-

---

dichiarazione di appellare non sia fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza nel termine di cinque giorni fissato nell' art.374. Art.383, d.L.

Pendenti i termini e pendente l' istanza di appello, sarà sospesa l' esecuzione della sentenza. Art. 384, d. L.

Quante volte l' atto di dichiarazione di appello non ne contenga i mezzi motivati, si decaderà dall' appello, se ventiquattr' ore prima della discussione nella gran Corte criminale questi non sieno prodotti e notificati. Art. 385, d. L.

Decaderà dall' appello l' imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione.

La discussione della cauzione dee farsi preliminarmente alla discussione dell' appello nella gran Corte criminale.

Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore. Art. 386, d. L.

Gli atti de' giudizj correzionali, siasi o no interposto l' appello, saranno sempre fra dieci giorni dal dì della sentenza inviati al procurator generale presso la gran Corte criminale. Art. 387, d. L.

In caso di appello la gran Corte criminale nel numero di quattro giudici lo giudicherà nel corso, al più lungo, di un mese all' udienza pubblica sul rapporto fatto dal presidente, o da uno de' giudici. Art. 388, detta Legge.

to, sono proseguite dai commissarj di polizia, dai maires, dagli aggiunti del maire, o dai membri del consiglio municipale a ciò designati, e sono portate davanti i tribunali di semplice polizia.

Le parti vi saranno debitamente citate.

Questa citazione debbe essere fatta, a pena di nullità, almeno tre giorni prima della decisione, a persona o a domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia dalla residenza della gran Corte. Art. 389, d. L.

Se l' imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran Corte per esservi inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di ufizio.

Può esservi anche rappresentato da un patrocinatore. Art. 390, d. L.

Se la gran Corte per giudicare l' appello non creda sufficiente l' istruzione che gli è stata trasmessa, può ripetere la pubblica discussione.

In questo caso se l' imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle pubbliche discussioni *correzionali saranno tutte osservate. Art. 391, d. L.*

Se la sentenza è riformata perchè il fatto non è da alcuna legge riputato reato, la gran Corte assolverà l' imputato, e delibererà, se vi ha luogo, sopra i suoi danni ed interessi. Art. 392, d. L.

Se la sentenza è riformata perchè il fatto non presenta che una contravvenzione di polizia, la gran Corte pronunzierà inappellabilmente la pena, e del pari delibererà, se vi ha luogo, su' danni ed interessi. Art. 393, d. L.

Se la sentenza è riformata perchè l' imputazione contiene un misfatto, la gran Corte spedirà, se vi ha luogo, il mandato di arresto, o proseguirà il giudizio secondo le regole de' procedimenti criminali. Art. 394, detta Legge.

Questi tribunali sono di due specie; cioè: quelli preseduti dai giudici di pace, e quelli tenuti dai maires o dagli aggiunti del maire.

SEZIONE PRIMA.

Dei tribunali di polizia de' giudici di pace, come giudici di polizia.

La competenza di questi tribunali è regolata dagli art. 139 e 140 del Cod. d'istruz. crim. (1). Essi sono stabiliti in tutti i capi luoghi di cantone. Nelle città dove vi sono molti circondarj, vi possono essere molte sezioni del tribunale di polizia. A Parigi n'esistono tre.

Le funzioni del Ministero pubblico presso questi tribunali sono adempiute dai commissarj di polizia, e in loro mancanza o in caso d'assenza o d'impedimento dai maires e loro aggiunti.

Se vi sono molti commissarj di polizia, il procurator generale presso la corte imperiale nominerà quello

---

Se la sentenza è riformata per nullità di rito o per cattiva applicazione di legge, la gran Corte criminale delibererà sul merito. Art. 395, d. L.

Avverso la decisione di appello non compete che il ricorso per annullamento nella suprema Corte di giustizia. Art. 396, d. L.

(1) *Il giudice del circondario è il solo giudice delle controvenzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno.*

Può egli anche commetterne ai supplenti il giudizio.

Se però le controvenzioni sieno accadute fuori del capo-luogo del circondario, il funzionario, che questi supplisce il giudice, procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto. Art. 399, L. proc. pen.

o quelli tra essi, i quali faranno il servizio. (Art. 145 del Cod. d' istruz. crimin.)

Il commissario designato può, in caso d'assenza o d' impedimento, essere surrogato dal suo collega, se il caso è urgente; altrimenti è d' uopo ricorrere al procurator generale, affinchè designi chi deve surrogarlo.

Nel caso in cui il maire e l' aggiunto del maire fossero egualmente impediti a rimpiazzare il commissario di polizia, il procuratore imperiale non potrebbe sostituire un membro del consiglio generale del comune; bisognerebbe ricorrere al prefetto perchè nominasse provvisoriamente un funzionario, il quale surrogherebbe il maire o l' aggiunto.

I membri del consiglio municipale non hanno alcun carattere d' officiale di polizia giudiziaria, e non possono formare alcun verbale. Decisione della corte di cassazione de' 18 novembre 1808.

Bisogna restringere la disposizione dell' art. 167 del Codice l. c. nei suoi angusti limiti, ed al caso per lo quale è data.

Le citazioni per contravvenzione di polizia saranno fatte ad istanza del Ministero pobblico, o della parte che reclama, e notificate da un usciere. (Art. 145 * 402.)

Le parti possono anche comparire volontariamente e mercè un semplice avviso dato dall' officiale del Ministero pubblico. (Art. 147 * 404.)

Portata la causa all' udienza; i verbali sono letti dal cancelliere; i testimonj (dopo che le ripulse sono state giudicate, e dopo che hanno prestato il giuramento) sono intesi, se vi è luogo. (Art. 153, 155, e 156 * 409.) Il contravventore è inteso nella sua difesa, e il Ministero pubblico riassume la causa e dà le sue conclusioni. (Art. 153 * 409.)

Se uno o più de' testimonj citati sono contumaci, il Ministero pubblico domandar deve contro i contumaci la condanna all' ammenda; e in caso d' una seconda contumacia, l' arresto personale. (Art. 157.)

L' esecuzione della pena proferita contro il contra-

ventore si farà, del resto, per cura del Ministero pubblico. (Art. 165 * 415.)

SEZIONE II.

De' tribunali di semplice polizia preseduti dai maires o dai loro aggiunti.

In ciascun comune non capo luogo di cantone, havvi un tribunale di polizia preseduto dal maire o dall' aggiunto del maire, in caso d' assenza o d' impedimento del maire. La competenza di questo tribunale è regolata dall' art. 166 del cod. d' istruz. crimin.

Se il maire presiede il tribunale di polizia, il Ministero pubblico è esercitato dall' aggiunto del maire.

In caso d' assenza dall' aggiunto, o quando l' aggiunto rimpiazzerà il maire, il Ministero pubblico verrà esercitato da un membro del consiglio municipale, il quale sarà a questo effetto designato dal procuratore imperiale, per un anno intiero. (Art. 167, C. l. c. * 344.)

Il membro del consiglio municipale non può surrogare l' aggiunto del maire in tutte le sue altre funzioni, e non potrebbe ricevere nè anche la giurata asseverazione del verbale d' una guardia campestre o forestale.

L' istruzione sarà, del resto, la medesima che quella davanti il giudice di pace, e bisogna applicare tutte le regole generali, siccome tutto ciò che ho detto nella sezione precedente.

SEZIONE III.

De' Tribunali d' appello in materia di semplice polizia.

Gli appelli delle sentenze emesse dai tribunali di semplice polizia, allorchè pronunziano una prigionia, o quando le ammende, le restituzioni ed altre riparazioni civili, eccederanno cinque franchi, oltre le spese, sono portati davanti il tribunale correzionale nel circondario

del quale i giudici di polizia risiedono. (Art. 172 e 174, C. l. c. * 419.)

Il Ministero pubblico ha il diritto d' interporre appello d' una sentenza emessa contro le sue conclusioni. L' appello deve essere dichiarato al tribunale di polizia, nei dieci giorni dalla sentenza o dalla notificazione.

L' officiale del Ministero pubblico deve in seguito rimettere le scritture al procuratore imperiale del suo circondario, il quale procederà all' appello. Questi può domandare che i testimonj siano intesi di nuovo, o che altri testimonj siano citati ed intesi. (Art. 175.)

L' istruzione in grado d' appello si fa secondo gli stessi principj e regolamenti che quelli di prima istanza. (Art. 176 * 421.)

Il procuratore imperiale far deve il riassunto della causa, e dare le sue conclusioni ; la loro omessione produrrebbe la nullità della sentenza .

Se il procuratore imperiale pensa che la sentenza proferita in grado d' appello viola una legge, od una formalità prescritta sotto pena di nullità , può provvedersi in cassazione. (Art. 177.)

CAPITOLO IV.

Del procedimento contro i misfatti, i delitti e le contravvenzioni davanti la corte di cassazione .

La corte di cassazione può prendere cognizione d'una causa , o per il ricorso della parte instante o della parte civile , o dell' inquisito , o per il ricorso del procurator generale alla corte di cassazione . Dietro questa osservazione , dividerò questo capitolo in due sezioni .

SEZIONE I.

Del ricorso in cassazione da parte dell' officiale del Ministero pubblico, della parte civile e della parte condannata.

I. Il ricorso in cassazione ha luogo in tutti i casi in cui il Ministero pubblico, o la parte civile, o l' accusato, o l' inquisito del delitto, o della contravenzione impugnerebbe la decisione, o la sentenza intervenuta, sul fondamento, o che le formalità prescritte sotto pena di nullità siano state violate, o che le disposizioni della legge siano state male applicate, o che la decisione o la sentenza sia stata incompetentemente proferita, o che la corte o il tribunale abbia emesso o ricusato di pronunziare sopra una requisizione del ministero pubblico o dell' accusato.

II. Il Ministero pubblico o la parte condannata può provvedersi in cassazione.

1°. Contro le sentenze interlocutorie le quali sono emesse in materia correzionale, e le quali pregiudicano il merito, in virtù dell' art. 451 del cod. di procedura. (Argom. cavato dalla decisione della corte di cassazione de' 2 agosto 1810, e della decisione del 1 febbraro 1811).

La dichiarazione del ricorso deve essere fatta nella cancelleria del tribunale che ha proferito la sentenza, e deve notificarsi all' inquisito nei tre giorni seguenti. (Art. 418 (1).) Il termine accordato per questa notificazione deve

---

(1) *Il termine a presentare il ricorso alla corte suprema avverso la decisione diffinitiva è di tre giorni a contare da quello in cui la decisione definitiva è stata notificata.*

Tale ricorso tanto dalla parte civile, che dal reo, e Ministero pubblico sarà notificato dentro ventiquattr' ore alla parte contro la quale è stato prodotto. Art. 310, 312 e 313, L. proc. pen.

essere accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di di distanza, calcolati dal luogo dove risiede il tribunale a cui è portata la causa a quello della residenza dell' inquisito. (Decisione de' 13 giugno e 18 ottobre 1811.)

2°. Contro la sentenza emessa definitivamente dal tribunale di polizia, o contro le sentenze emesse dal tribunale correzionale, nell' appello delle sentenze di polizia. (Art. 177 del cod. d' istruz. criminale.) Questo ricorso ha luogo tanto contro le sentenze proferite in contraddittorio, che contumaciali; il termine è lo stesso che quello sotto n.° 1.

3°. Contro le sentenze emesse in grado d' appello in materia correzionale. (Art. 216 e 413.) Il termine è lo stesso che quello sotto n°. 1.

4°. Contro la decisione della camera del consiglio la quale pronunciato avrebbe l' ammissione a libertà provvisoria d' un vagabondo, d' un diffamato o d' un individuo il quale avrebbe lasciato costringere il suo fidejussore.

Quantunque una tale decisione non pronunzia nè intorno alla reità nè intorno all' innocenza dell' inquisito, e che per conseguenza non sia difinitiva, violerebbe le disposizioni proibitive degli art. 115 e 126, onde potrebbe essere impugnata in cassazione.

5°. Contro la decisione della camera d' accusa la quale dichiarato avrebbe che il fatto imputato all' inquisito non costituisce nè misfatto, nè delitto, nè contravvenzione, o la quale avrebbe qualificato come semplice delitto o contravvenzione, un fatto che il cod. penale qualificato avesse come misfatto.

In questo caso, la camera d' accusa avrebbe violato l' art. del cod. penale che concerne questo fatto, in virtù degli art. 408, 410 e 610, e il procuratore generale sarebbe autorizzato a dinunziare la decisione alla corte di cassazione.

6.° Contro la sentenza di rimessione alla corte d' assise, se il fatto non è qualificato di misfatto dalla legge, o se il Ministero pubblico non è stato inteso, o se la

decisione non è stata emessa dal numero di giudici dalla legge fissato. (Art. 298, 299 * 177.)

Questa dichiarazione deve farsi in cancelleria nei cinque giorni dall' interrogatorio, che il presidente ha fatto subire all' accusato. (Art. 296 * 177.)

Subitochè sarà stata ricevuta dal cancelliere, la spedizione della decisione sarà trasmessa dal procuratore generale della corte imperiale al procurator generale della corte di cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziare, arrestando tutti gli affari. (Art. 300 * 183.)

Ma questa dichiarazione non impedisce il corso dell' istruzione, la quale sarà continuata sino alle discussioni esclusivamente. (Art. 301. C. l. c)

Il procurator generale si reputa aver rinunciato al ricorso in cassazione contro la sentenza di rimessione, se ha richiesto che l' accusato, giunto nella casa di correzione dopo l' apertura dell' Assise, vi fosse giudicato. (Art. 261, *ibid.*)

Lo stesso deve dirsi dell' accusato, il quale vi ha acconsentito.

7.° Il procurator generale può provvedersi in cassazione contro la decisione emessa dalla corte d' assise, se questa decisione non trovasi rivestita delle forme prescritte sotto pena di nullità, o se non è stata emessa dal numero di giudici prescritti, o se non è stata emessa pubblicamente, o se non è stata motivata, o se uno de' giudici non ha assistito a tutta l' udienza della causa, o se la corte ha applicato una pena diversa di quella pronunziata dalla legge, o se dichiarato ha assolto l' accusato sul fondamento della non esistenza d' una legge, la quale fosse esistente; o finalmente se l' ha liberato illegalmente. (Art. 262, 278, 407, 408, 409 e 410 del Cod. l. c. * 229, 272, 293, 294 e 295; e art. 7 della legge de' 20 aprile 1810.)

La dichiarazione di questo ricorso deve, nel termine di tre giorni franchi, dopo quello in cui la decisione è stata proferita, farsi in cancelleria, scriversi sul registro a ciò destinato, e notificarsi nel termine di tre

giorni, dal cancelliere, all' accusato detenuto, e da un usciere a persona o a domicilio, all' accusato ch' è in libertà. (Art. 373, 417 e 418. C. l. c.* 309 e 313.)

Esercitando questo ricorso in cassazione, il procurator generale potrebbe ancora far valere i mezzi, che non aveva potuto adibire onde impugnare la sentenza di rimessione, perchè non erano del numero di quelli indicati dall' art. 299.

La combinazione degli artic. 299, 301, 408, e la discussione, che M. Carnot, sull' art. 408, ha fatto a questo riguardo, mi sembra essere giustissima, e meritare un' approvazione generale.

8.° Benchè l'art. 350 prescrive il ricorso contro la dichiarazione del giurì, vi sarebbe intanto luogo al riricorso, secondo l' opinione giustissima di Carnot, se la dichiarazione fosse confessata d'irregolarità risultante dall' incapacità nella persona de' giurì, o se il giurì non avesse risposto sopra tutte le questioni, che gli fossero state proposte, o se avesse fatto una dichiarazione, le di cui repliche non potrebbero conciliarsi. La nullità proposta proverrebbe allora della forma. Il ricorso sarebbe allora ammissibile per *il fatto*, riguardo alla legalità della dichiarazioue ed anche riguardo alla sua materialità ne' casi di revisione.

9.° Il procurator generale può provvedersi in cassazione, nella forma e nel termine fissato dall' art. 373, contro la decisione emessa sull' istanza per ricognizione d' indentità (art. 520); e se la decisione la quale ha dichiarato che l' individuo diffamato non é lo stesso che l' individuo condannato, é annullata, l' accusato deve essere rimesso in giudizio, senza che gli articoli 360 e 406 gli possano essere applicati.

10.° Il ricorso in cassazione da parte del Ministero pubblico, contro le sentenze emesse da una corte speciale ordinaria, avrebbe luogo, se la decisione definitiva fosse stata emessa senza che fosse intervenuta precedentemente sentenza dichiarate esser luogo ad accusa contro un accusato (art. 271, C. l. c.) quando anche vi

avrebbe avuto sentenza d' ammissione d' accusa contro i suoi coaccusati, o se la corte speciale trattenuto avesse la cognizione d' un misfatto il quale sarebbe uscito dalla sua competenza per lo risultato delle discussioni, e il quale rientrerebbe nella classe de' delitti ordinarj. (Art. 589 *ib.*)

11.° Contro la decisione di condanna la quale sarebbe stata emessa da una corte prevostale delle dogane, contro un accusato verso il quale non fosse stata emessa decisione preliminare di competenza, quando anche sarebbe intervenuta una decisione di competenza a riguardo de' coaccusati, e che questa decisione fosse stata mantenuta dalla corte di cassazione.

12.° Contro le decisioni di rimessione alla corte speciale ordinaria. (Art. 568, 569 e 570. C. l. c.* 177.)

13.° Contro le decisioni definitive emesse dalle corti speciali straordinarie. (Art. 31 della legge de' 20 aprile 1810.)

III. Ora che noi conosciamo i differenti casi, nei quali il Ministero pubblico o l' accusato fondato sarebbe a provvedersi in cassazione, vediamo in quali casi e contro quali decisioni e sentenze il ricorso gli è negato.

1.° Il Ministero pubblico non può provvedersi in cassazione contro le sentenze preparatorie e d' istruzione (le quali non pronunciano sul merito), o contro le sentenze inappellabili di questa qualità, prima che la decisione o la sentenza definitiva non sia intervenuta. L' esecuzione volontaria di tali decisioni e sentenze non può, in alcun caso, essergli opposta come eccezione d' inammissibilità. (Art. 416. C. l. c.)

2.° Lo stesso deve dirsi della decisione emessa dalla camera d' accusa, che rimette la causa davanti la corte speciale estraordinaria. (Art. 572 * 177 e 31 della legge de' 20 aprile 1810, salvo il ricorso contro la decisione definitiva.)

3.° Non evvi luogo al ricorso diretto in cassazione contro la dichiarazione intrinseca del giurì (art. 350), salvo che la nullità proposta contro la dichiarazione non dipenda *dalla forma*. *Vedete* qui sopra, n.° 9.

4.° Il Ministero pubblico non potrebbe ricorrere in cassazione contro la decisione di condanna, sotto il pretesto, che vi sarebbe errore nella citazione del testo della legge, allorchè la pena pronunziata sarà la medesima, che quella profferita dalla legge, che s' applica al misfatto. (Art. 411, C. l. c.)

5.° Non può nemmeno provvedersi in cassazione contro una decisione o sentenza inappellabile, emessa in materia correzionale, e che rimetterebbe la parte contro la quale si procede, sulla ragione, che la decisione o la sentenza violato avesse od omesso le forme prescritte per assicurare la difesa della parte contro la quale si procede. (Art. 413, C. l. c.)

6.° Finalmente, non evvi luogo al ricorso in cassazione contro le decisioni delle corti speciali ordinarie (art. 597 * 435), salvo le modificazioni indicate qui sopra sotto il n.° 10.

IV. In qual forma il Ministero pubblico esercitar deve il ricorso in cassazione?

Nella regola generale (e salvo l' eccezione contenuta nell' art. 296), l' officiale del Ministero pubblico il quale vuol ricorrere in cassazione, deve dichiarare il suo ricorso nella cancelleria del tribunale o della corte la quale ha pronunziato la sentenza o la decisione impugnata, nel termine di tre giorni franchi, dal giorno in cui la decisione o la sentenza è stata proferita (art. 373), fare scrivere la sua dichiarazione sul registro a ciò destinato (417 * 309), farlo notificare all' inquisito o all' accusato nel termine di tre giorni (art. 418 * 313.)

Se il condannato o la parte civile si sono anche provveduti in cassazione, l' officiale del Ministero pubblico il quale ne sarà istruito per la notificazione ordinata dall' art. 418 * 312, attender deve dieci giorni perchè la parte civile o l' inquisito possa depositare in cancelleria il ricorso, che contiene le ragioni di cassazione. (Art. 422 * 311.)

Dopo i dieci giorni, che seguiranno la dichiarazione del ricorso, e nè più presto, nè più tardi, l' offi-

ciale del Ministero pubblico, il quale è esente del deposito, deve far passare a S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia, gli atti del processo, i ricorsi delle parti, se ne hanno depositato, l'inventario delle scritture redatto dal cancelliere, ed unirvi le sue osservazioni. (Art. 423 * 313.)

S. E. il Gran Giudice indirizza, nelle ventiquattrore dalla recezione, i documenti a lui in tal guisa trasmessi alla corte di cassazione, e ne dà avviso all'officiale del Ministero pubblico il quale glieli avrà trasmessi. (Art. 423.)

La corte di cassazione statuisce sul ricorso subito dopo la scadenza del termine, e al più tardi nel mese, a contare dal giorno in cui questi termini saranno spirati (art. 425), sul rapporto fatto dal consigliere relatore a ciò designato dal presidente, sull'arringa del difensore della parte civile o del condannato, e sulle conclusioni del procurator generale o dell'avvocato generale il quale ha sede nella sezione criminale; e, senza che sia di bisogno d'una anterior decisione d'ammissione, rigetta la domanda od annulla la sentenza. (426 * 325 e 326.)

Allorchè la corte annulla la decisione o la sentenza, e rimette la causa davanti un'altra corte o tribunale, ma della medesima qualità che quello il quale aveva pronunziato, la decisione della corte di cassazione e le scritture del processo sono rimesse da S. E. il gran Giudice, ministro della giustizia, alla corte o al tribunale designato, e la causa è di nuovo istruita, cominciando dall'ultimo atto valido.

Allorché la domanda in cassazione è stata rigettata, la decisione della corte di cassazione deve essere rilasciata nel corso di tre giorni al procurator generale presso la corte di cassazione, per semplice estratto sottoscritto dal cancelliere, il quale sarà indirizzato a S. E. il gran Giudice ministro della giustizia, e rimessa da questo al magistrato incaricato del Ministero pubblico presso la corte o il tribunale il quale avrà emesso la decisione o la sentenza impugnata. (Art. 439.)

Questi la fa scrivere su i registri della corte o del tribunale, e se la decisione impugnata pronunciasse una condanna, ne domanda l'esecuzione per quanto concerne l'interesse pubblico.

SEZIONE II.

Del ricorso in cassazione che il Procurator generale presso la corte di cassazione può intentare nell' interesse della legge, e dell' altre funzioni di questo magistrato nelle materie criminali.

Il procurator generale presso la corte di cassazione diviene, (come venghiamo di vedere) parte necessaria in ciascuna causa portata davanti la corte di cassazione per la via del ricorso, qualunque sia la qualità dell' attore in cassazione; di maniera che le sue conclusioni sono sempre necessarie. (Legge de' 27 ventoso anno 8.)

Ma vi sono innoltre de' casi in cui diviene egli stesso parte instante, o che dinunzj alla corte di cassazione delle decisioni e delle sentenze, od altri atti contrarj alla legge, o che proceda contro de' funzionarj o magistrati, o che faccia altre requisizioni ed atti.

§. I.

Delle funzioni che esercita il procurator generale quando dinunzia alla corte di cassazione delle decisioni o delle sentenze od altri atti contrarj alla legge, e quando procede contro dei magistrati e tribunali.

Il procurator generale imperiale presso la corte di cassazione può esercitare il diritto della dinunzia in molti casi:

1.° Allorchè S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia, lo incarica, mediante un ordine formale, di dinunziare alla corte di cassazione, sezione criminale,

degli atti giudiziarj, decisioni o sentenze contrarie alla legge. (Art. 441 Cod. l. c. * Art. 126 L. dei 29. mag. 1817, art. 140 L. dei 7 giugno 1819.)

Questa dinunzia (simile a quella prevista dall' art. 180 della legge de' 27 ventoso anno 8) può essere esercitata in tutti i casi, sia che le decisioni o sentenze siano emesse salvo le ragioni d'appello, o inappellabilmente, sia che le parti interessate siansi provvedute in cassazione o nò, sia che il termine accordato per esercitare il ricorso esista ancora aperto o diggià spirato.

M. Carnot, sull' art. 241, n. 12, è d' opinione, che non sono se non che gli atti e le sentenze, che le parti non sono ammissibili ad impugnare, le quali possono fare l' oggetto di questa dinunzia.

Io non posso adottare questa opinione; poichè, da un lato, l' art. 441 è generale, e non fa distinzione, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*; e, dall' altro lato, s' interpreta per l' art. 80 della legge de' 27 ventoso anno 8 il quale, ammettendo questa dinunzia, senza pregiudizio dei diritto delle parti interessate, pare indicare che questa dinunzia ha anche luogo contro le sentenze soggette alla cassazione.

Il procuratore generale imperiale presso la corte di cassazione deve esibire, alla sezione criminale, l' ordine formale che gli è pervenuto, ed esporle in seguito le ragioni della sua dinunzia.

La corte, dopo avere inteso le requisizioni, e il rapporto del consigliere relatore, deve primieramente, come il signor Carnot l' ha detto sull' art. 441, esaminare se gli atti dinunziati contengano de' vizj capaci di farne pronunziare l' annullazione, cioè a dire, se contengono violazione di leggi l' osservanza delle quali prescritta sia sotto pena di nullità, ed in seguito calcolare la condotta tenuta dall' officiale di polizia, o dal giudice o dal tribunale dinunziato, ad oggetto di sapere se v' ha luogo ordinare contro di lui de' proccdimenti.

Se la corte di cassazione giudica, che evvi luogo a procedere contro l' officiale di polizia, o il giudice o il

tribunale dinunziato, può domandare al magistrato incolpato quali sono le sue ragioni di giustificazione; e dopo averle intese, può ordinare, che siano fatti i procedimenti.

Questi procedimenti si fanno allora davanti la corte di cassazione, se il misfatto o il delitto è stato commesso nell' esercizio delle funzioni da un officiale del Ministero pubblico, o da un Membro della corte imperiale, o da un tribunale intiero di commercio, correzionale o di prima istanza. (Art. 80 della legge de' 27 ventoso anno 8, e art. 485, 486 e segu. * 521 e seg. del Cod. d' istruz. crimin.) (1).

In questo caso, il procuratore generale imperiale presso la corte di cassazione adempierà le funzioni del Ministero pubblico come parte instante, e può, a questo effetto, domandare una più ampia istruzione, e tutto ciò che giudica conveniente, o per dilucidare il fatto, o per illuminare la probità de' giudici. (Art. 487)

Allorchè l' istruzione è fatta, il primo presidente comunica il procedimento al procurator generale, il quale, nei cinque giorni seguenti, indirizzerà alla sezione de' ricorsi la sua requisitoria, che contiene l' accusa dell' inquisito. (Art. 491.)

Del resto, le sue funzioni, in questa specie d' affari, prendono la natura delle funzioni, che il procurator generale presso la corte imperiale esercita davanti la camera d' accusa.

Ma se il misfatto non è stato commesso, che da un officiale o membro della corte imperiale fuori dell' esercizio delle sue funzioni, o s' è stato commesso da un officiale del Ministero pubblico, o da un membro d' un tribunale di commercio, correzionale o di prima istanza, anche nell' esercizio delle sue funzioni, il procedimento sarà fatto davanti la corte o il tribunale competente, o designato dietro le regole ordinarie. (Art. 479, 480, 481, 482, 483, 484.)

---

(1) *V. la nota precedente alla pag.* 142.

2.° Allorchè sarà stata emessa, da una corte imperiale o d'assise, o da un tribunale correzionale o di polizia, una decisione o sentenza inappellabile, soggetta a cassazione, e contro la quale nondimeno alcuna delle parti non avrebbe reclamato nel termine stabilito, e che il procurator generale vi scorge qualche violazione della legge. (Art. 442, C. l. c. * Art. 125 d. L. dei 29 mag., art. 137 d. L. dei 7 giugno 1819.)

Questa dinunzia (simile a quella di cui parla l'art. 88 della legge de' 27 ventoso anno 8) non è soggetta ad alcun termine, perchè non fassi che nell'interesse della legge contro la quale non v'ha prescrizione.

L'art. 442 del Cod. d'istruz. criminale non dice per quale *causa* il procuratore generale è autorizzato a dinunziare una decisione o sentenza, e domandarne l'annullazione.

Il signor Carnot ne conchiude, che non autorizza il procurator generale a dinunziare alla corte di cassazione se non che la sentenza, e le decisioni nelle quali trovasi una violazione aperta della legge, e non già come lo faceva l'art. 88 della legge de' 27 ventoso anno 8, le sentenze, e le decisioni nelle quali osserverebbe un semplice eccesso di potere dalla parte de' giudici i quali le hanno proferite: ma parmi che questa opinione può essere richiamata in dubbio.

L'art. 442 esprimendosi in termini generali e non indicando alcuna causa, bisogna dargli tutta la latitudine possibile, invece di restringerlo; è d'uopo cercare la sua interpretazione nell'art. 88 della legge de' 27 ventoso anno 8, che non fa che ripetere, senza derogargli.

Dall'altra parte, ogni eccesso di potere è non solamente contrario al voto della legge, ma anche un atto arbitrario ed incompetente, e come tale non deve essere tollerato; deve essere ridotto a niente. E come lo potrebbe essere, se il procurator generale non avesse il diritto di dinunziarlo, e di domandarne l'annullazione?

S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia, può non essere istruito d'un tale eccesso di potere, mentre

che il procurator generale n' è informato. Rigettare la dinunzia dell' ultimo sino a che abbia ottenuto ed esibito un ordine formale da parte del primo, sarebbe stabilire delle formalità e delle lunghezze inutili; sarebbe andare più oltre che la legge medesima, la quale, a questo riguardo, non ha derogato all' art. 88 della legge dei 27 ventoso anno 8; sarebbe violare questa ultima disposizione.

Gli officiali del Ministero pubblico e i giudici si ergerebbero bentosto in legislatori, se non vi fossero mezzi legali per invigilare, e per reprimere le loro azioni.

Il procurator generale dinunziar potrebbe queste sorti d' atti, quando anche le parti interessate si fossero provvedute in cassazione contro la decisione, o la sentenza, ma che fossero state dichiarate inammissibili nel loro ricorso per causa della sua irregolarità.

Il signor *Carnot*, nel n. 7 sull' art. 442, dice che il procurator generale presso la corte di cassazione non sarebbe ammissibile a provvedersi contro la decisione o la sentenza la quale fosse stata confermata dalla corte di cassazione sul ricorso esercitato dal Ministero pubblico o dalle parti interessate, per la ragione che sarebbe stato inteso nella decisione di rejezione per suo organo o per quello di uno de' signori avvocati generali, e che non potrebbe rimettere in questione ciò che fosse stato giudicato in contradittorio con lui.

Se vedesi nell' ordine giudiziario un grado di giurisdizione superiore alla corte di cassazione, o se conoscessi un rimedio per mezzo del quale la corte di cassazione una volta disposseduta della causa mercè la sua decisione di conferma, ne potesse prendere cognizione per la seconda volta, e ritornare contro la sua decisione oserei combattere questa opinione.

S' è vero il dire, come la corte di cassazione l' ha giudicato per decisione de' 20 marzo 1811, che il procurator generale presso la corte imperiale può provvedersi contro una decisione emessa conformemente alle sue conclusioni, per qual ragione si negherebbe il medesimo

diritto al procurator generale presso la corte di cassazione ? Egli è uomo, ha potuto ingannarsi, ha potuto non iscoprire la violazione della legge, l'eccesso del potere, allorchè ha esaminato l'affare e nel tempo delle sue conclusioni.

L'uomo il più esatto, il più profondo è soggetto ad inavvertenze, a dimenticanze.

La legge sarebbe sempre violata, e questa violazione sarebbe tanto più grave, quanto fosse stata confermata dalla corte di cassazione, la di cui giurisprudenza serve di guida all'altre corti e tribunali.

Se giammai la violazione d'una legge porta l'allarme nella società, se giammai può essere dell'interesse dell'ordine pubblico che una violazione della legge fosse annullata quella sarebbe che la corte di cassazione confermata avesse senza che lo sapesse e per l'inavvertenza del consigliere relatore e dell'officiale del Ministero pubblico che ha parlato.

Supponghiamo che il procurator generale, l'indomani, dopo aver dato le sue conclusioni per la conferma d'una decisione che pronunzj la pena capitale, s'accorga della violazione o dell'eccesso di potere che contiene, e che questa decisione, benchè confermata dalla corte di cassazione, non deve ancora essere eseguita.

In questa ipotesi (bisogna sperare che non accaderà giammai), il condannato, abbenchè innocente egli fosse, subir dovrebbe la pena capitale, perchè il procurator generale non potrebbe più ritornare contro il suo errore od inavvertenza, e far ritrattare la decisione della corte di cassazione.

Ciò sarebbe intanto sovranamente ingiusto per l'accusato, ed affligentissimo tanto per la società che per la giustizia, e il procurator generale stesso, il quale forse sentirebbe de' rimorsi eterni per aver condotto, mediante il suo errore, a morte un individuo innocente.

Non gli resterebbe dunque altro rimedio che raccomandare il condannato alla grazia dell'Imperadore.

Ma la grazia dell'Imperadore, rimovendo la pena,

non cancella la reità che la decisione confermativa impresso avrebbe al condannato.

Forse il condannato preferirebbe la morte (benchè ingiusta) alla continuazione d'una vita ignominiosa! Forse troverebbe nella grazia un maggior male che nella pena che subir dovrebbe ingiustamente!

Non potrebbesi, in un simil caso, di cui voglio solamente supporre la possibilità, far ritrattare una tal decisione mercè il ricorso civile?

Parmi aver letto in Prost de Royer, o in Muyart de Vouglans, che era altravolta ammesso in materia criminale. Ma il signor Carnot, tomo 2, pag. 290, n. 14, mi dice che non ha luogo nelle materie criminali.

Intanto se non havvi legge che lo proscrive nel criminale, perchè escluderlo? E' un mezzo tanto conforme alla giustizia che all'umanità. Permette ai giudici di riparare i loro errori, ed assicura, nel tempo stesso, i diritti de' cittadini.

Se mi è permesso di dire ancora qualche cosa sull' art. 442 del cod. d'istruz. crimin., sarà sopra queste ultime parole.

Esso dice che la decisione o la sentenza sarà annullata senza, che le parti possano prevalersi onde opporsi alla sua esecuzione.

Di quale esecuzione intende parlare? E' dell'esecuzione della pena, o solamente dell' esecuzione della condanna ai danni e interessi, o alle riparazioni civili, all' ammenda, alle spese?

L'art. s'esprime d'una maniera generalissima, e non fa distinzione. Bisogna conchiuderne che, quantunque la decisione o la sentenza di condanna sia stata annullata nell' interesse della legge per causa di violazione d'una disposizione legislativa, dovrebbe nondimeno essere eseguita anche per la vendetta pubblica, comunque ingiusta fosse la pena pronunziata.

Supponghiamo che un individuo sia stato ingiustamente accusato, e che la decisione di condanna contenga una nullità così grave, che l'accusato non avrebbe

potuto essere condannato, e che sia l' unica causa della sua condanna; supponghiamo, che non siasi provveduto in cassazione, perchè il suo difensore non trovasse ragioni, ma che la decisione di condanna sia stata annullata sul ricorso del procurator generale presso la corte di cassazione prima dell' esecuzione, se la pena pronunziata era quella di morte, o dopo l'esecuzione, se la pena era quella de' lavori forzati.

In questa ipotesi, la quale può presentarsi, l' accusato la di cui innocenza fosse riconosciuta, la di cui condanna fosse dichiarata ingiusta e illegale, dovrebbe essere giustiziato? dovrebbe restare nei ferri? dovrebbe essere relegato, etc.? Secondo l' art. 442 devesi dire di sì; non potendo egli opporre l' annullazione della decisione, che l' ha condannato.

Ma per qual motivo, domanderei io, dovrà egli subire la pena? Perchè, si dice, la decisione di condanna è presunta essere giusta, *res judicata pro veritate habetur*, perchè è riputato aver transatto intorno alla pena non attaccandola, perchè l' interesse pubblico vuole, che le decisioni emanate dall' autorità competente siano conservate ed eseguite nella loro forma e tenore.

Tutto ciò va bene, ma non è giustissimo.

Primieramente, s' è vero il dire, che la decisione non impugnata è presunta giusta, ed essere la verità istessa, è ancora più vero il dire che la presunzione legale che milita per una tale decisione, è interamente distrutta per la decisione che l' annulla nell' interesse della legge, la quale, emanando da un' autorità superiore, è riputata essere la verità medesima.

Se ciò è vero, dirò che la presunzione legale è indivisibile come la verità e la giustizia medesima, della quale imitar deve la natura. La decisione annullata non può esser nulla, ingiusta e illegale nell' interesse della legge, senza esserlo nell' interesse del condannato.

In secondo luogo, si dice, il condannato è riputato aver transatto acconsentendo alla decisione.

Questa proposizione è ottima quando trattasi d' affari civili, del patrimonio, de' beni, del *tu-meum*.

L' uomo essendo il padrone de' suoi beni, può transigervi, può rinunciarvi, può rilasciarli come buono gli sembra; ma può egli egualmente transigere della sua vita, del suo onore, della sua libertà? Io dico di nò: egli non n' è il padrone assoluto. Questi oggetti sono fuori del commercio ed inalienabili.

Nessuna persona è riputata transingervi, nessuna persona è presunta avervi rinunciato. La non curanza dell' individuo, la sua ignoranza, l' inerzia del suo difensore, non può privarnelo.

Il principio *volenti non fit injuria* non può nè procedimenti criminali applicarsi, dove non si tratta che di scoprire la verità, siccome l' ha molto bene stabilito il sig. Klein, nella sua opera alemanna, intitolata: *Principj del diritto criminale*, § 543; e il signor Gloman, l. c., § 435, lettera *i*.

E con chi farebbe egli transazione? Colla società, si dice. Ed è giusto la società che dichiara inalienabile e la vita, e l' onore, e la libertà. E giusto ella è che ne garantisce l' inviolabilità. Potrebbe dunque ella accettare un sacrificio che ha dichiarato illecito in ciascuna legge!

Finalmente, si dice, l' interesse della società esige l' esecuzione d' una decisione emanata dall' autorità che ha ella costituita.

Ciò è vero, ma non lo richiede se non in quanto questa autorità si è conformata alla legge, che ha osservato i limiti del potere che le ha conferito. Non lo richiede allorchè l' autorità ha agito incompetentemente permettendosi degli eccessi di potere.

Del resto, da un lato, se la società esige l' esecuzione delle sentenze, se richiede la vendetta del misfatto, domanda più fortemente ancora che l' innocenza sia difesa o salvata. L' impunità del misfatto è certamente una sventura, ma la condanna dell' innocenza n' è ancora una maggiore.

La società ha dato delle leggi per proteggere, per assicurare l' innocenza, e queste medesime leggi servirebbero per opprimerlo, per condannarlo!

Dietro tutto ciò, parmi che devesi comprendere la fine dell' art. 88 della legge de' 27 ventoso anno 8, e dell' art. 442 del cod. l. c., in questo senso, che le parti interessate non possono prevalersi dell' annullazione della decisione, per opporsi all' esecuzione delle sue condanne alle riparazioni civili, all' ammende e alle spese; ma che la pena non deve essere eseguita, se ancor non lo fosse, o che deve cessare quando già fosse stata posta ad esecuzione.

Spiegare altrimente l' art. 442, sarebbe attenersi alla lettera che uccide senza entrare nello spirito della legge (1).

---

(1) *Le decisioni della Corte suprema, che annullano nell' interesse della legge una decisione di una gran Corte criminale, saranno fra venti giorni notificate al condannato, coll' avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:*

1.° Il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando nella sentenza, o decisione annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore dell' inflitta l' annullamento non pregiudicherà al condannato; e la decisione della Corte suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici all' osservanza della legge;

2.° Se l' annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali della procedura sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e la esecuzione del primo, benchè annullato. Art. 337, L. proc. pen.

Il condannato, ed il suo difensore hanno il diritto di far pervenire direttamente alla stessa Corte suprema la loro dichiarazione non più tardi di tre mesi dal dì della notificazione ricevuta. Art. 338, d. L.

Se la dichiarazione contenga la dimanda di un nuovo giudizio, la Corte suprema nominerà allora la

3. Allorchè un accusato sarà stato condannato per un misfatto, e che un altro accusato sarà stato anche condannato per un' altra decisione come autore dello stesso misfatto, se le due decisioni non possono conciliarsi, e sono la prova dell' innocenza dell' uno, o dell' altro condannato, l' esecuzione delle due decisioni sarà sospesa, quando anche la domanda in cassazione dell' una, o dell' altra decisione sarebbe stata rigettata.

S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia, incarica, in questo caso, il procurator generale imperiale presso la corte di cassazione di dinunziare le due decisioni a questa corte. (Art. 443. Cod. l. c. * 612)

Non è che per ordine di S. E. il gran Giudice, ministro della giustizia, che questa dinunzia può esser fatta.

La sezione criminale della corte di cassazione pronuncia sul rapporto, che l' è fatto da uno de' consiglieri della corte, e sulle conclusioni del Ministero pubblico.

Allorchè la corte di cassazione trova, che le condanne non possono conciliarsi, annulla le due decisioni, ed ordina, che gli accusati saranno condotti davanti una corte diversa di quelle che hanno proferito le decisioni dinunziate, onde essere consegnati alle medesime discussioni.

4. Se alcuni testimonj intesi in una causa criminale sono stati condannati per falsa testimonianza a carico, S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia, sia d' officio, sia sul reclamo dell' individuo condannato dalla decisione, o del procurator generale, incaricherà il procurator generale presso la corte di cassazione, di dinunziare il fatto a questa corte, la quale, dopo avere verificato la dichiarazione del giurì, annulla la decisione di condanna e rimette la causa davanti un' altra corte d' assise. (Art. 445. C. l. c.)

---

gran Corte criminale cui dovrà rinviarsi la causa. Articolo 339, d. L.

L' istesso osservasi per le sentenze correzionali. Art. 128 e 129, L. dei 29 maggio. Art. 141, n. 2 e 3; L. dei 7 giugno.

Il signor *Carnot*, nel n. 4, sull' art. 445, dice: » Siegue dai termini nei quali questo art. è redatto, che nel caso di morte del testimonio, prima del suo giudicio, come non può più intervenire contro di lui decisione di condanna nè di liberazione, non può nè anco esservi luogo a revisione ».

Io non credo che questa opinione possa essere adottata *de plano*; bisognerebbe piuttosto distinguere, come parmi,

a. Se l' inquisito di falsa testimonianza niega *il fatto*, e che non esistono contro di lui, che indizj gravi, i quali devono essere calcolati dal giurì, la morte dell' inquisito di falsa testimonianza termina tutta l' istruzione, e non vi sarà luogo alla revisione.

È allora una disgrazia, certamente, per il condannato, che la morte prematura del testimonio, inquisito d' aver fatto una falsa testimonianza a carico contro di lui, lo privi del beneficio di revisione; ma questa sventura proviene dalla forza delle cose medesime. La falsa testimonianza non si presume, e se non è materialmente provata, nessuno può farsene una ragione d' opporsi ad una decisione.

b. Se, al contrario, l' inquisito di falsa testimonianza ha confessato il fatto davanti il giudice d' istruzione, se delle circostanze concludenti e pertinenti accompagnano questa confessione, e mettono in evidente *il fatto*, la morte del falso testimonio non dovrebbe privare il condannato del beneficio di rivisione.

Benchè il falso testimonio morto non potesse più essere condannato nè liberato, *il fatto* della falsa testimonianza potrebbe intanto *essere giudicato*; poichè è questo fatto, che dà carico all' accusato, ed è di questo fatto, che dipende la questione di sapere s' egli è reo od innocente. La verità, la giustizia reclamano, in tal caso, che si giudichi il fatto.

Innoltre i giurì possono così bene giudicare il fatto di falsa testimonianza imputato ad una persona morta, e confessato da essa mentre viveva, che giudicar posso-

no il fatto imputato ad un accusato *contumace*. Questa dichiarazione del giurì basta, poichè è dessa, e non la condanna del falso testimonio, ch' è verificata dalla corte di cassazione, e poichè è precisamente della falsa testimonianza, e non della condanna del falso testimonio che qui si tratta.

Questa distinzione non è contraria ai termini dell' art. 435; il quale se esige una condanna, è perchè intende parlare de' falsi testimonj viventi.

Dall' altra parte la condanna sul punto di fatto basta, quantunque la condanna, sul punto di diritto pronunziata dal Codice penale non possa più essere applicata, per mancanza d' un soggetto, che la subirebbe.

§. II.

Dell' altre funzioni del procurator generale presso la Corte di cassazione, in materia criminale.

Oltre le dinunzie, e i procedimenti, che il procurator generale presso la corte di cassazione è autorizzato di fare, come venghiamo di vedere nel precedente paragrafo, ha ancora altre funzioni in materia criminale.

1.° Egli deve essere inteso in tutte le cause portate davanti la corte di cassazione, sia di diritto (come le decisioni di rimessione alla corte speciale, le decisioni di competenza emesse dalle corti prevostali, etc.), sia *per la via del ricorso*. (Art. 89 della legge de' 27 ventoso, anno 8.)

2.° La domanda d' un condannato, il quale fonda il suo ricorso sull' incompetenza del tribunale o della corte, dalla quale emana la decisione, o la sentenza di condanna, e il quale sollecita l' autorizzazione di costituirsi nella casa di correzione del luogo, dove risiede la corte di cassazione, deve essere indirizzata al procurator generale di questa corte, e vistata da lui, perchè il custode della detta casa possa ricevervi il condannato. (Art. 42, C. l. c.)

3.° Allorchè la corte di cassazione ha emesso una decisione di sia comunicato, o quando, sul semplice ricorso, sarà intervenuta decisione, la quale avrà statuito sulla domanda per determinazione di tribunale, la spedizione di questa decisione esser deve trasmessa dal procurator generale presso la corte di cassazione a S. E. il Gran Giudice, ministro della giustizia, il quale la rimette all' officiale incaricato del Ministero pubblico presso la corte, il tribunale o il magistrato d' Assise. (Art. 531 e 532 *ibid.*)

4.° Lo stesso deve dirsi della decisione emessa dalla corte di cassazione, o dopo un sia comunicato, o in un' opposizione, definitivamente sopra una domanda di rimessione. (Art. 538 e 548, C. l. c.)

5.° La decisione della corte di cassazione, la quale ordina, che una domanda di rimessione sarà comunicata all' officiale del Ministero pubblico presso la corte o il tribunale, etc., le deve essere rimessa per la stessa via, secondo l' opinione del signor Carnot, sull' art. 546, C, l. c.

6. Il procurator generale presso la corte di cassazione può, in materia criminale, correzionale, e di polizia, domandare alla corte di cassazione di rimettere la cognizione d' una causa, da una corte imperiale, o d' assise, o speciale, ad un' altra, da un tribunale correzionale o di polizia ad un altro tribunale della medesima qualità; da un giudice d' istruzione ad un altro giudice d' istruzione ad un altro giudice istruttore, per causa di sicurezza pubblica, e di sospezione legittima. (Legge de' 27 ventoso anno 8, art. 59, e art. 342 del Cod. d' istruz. criminale.)

TITOLO IV.

Dell' esecuzione delle Decisioni e delle sentenze irrevocabili.

L' esecuzione delle decisioni e sentenze irrevocabili, per ciò che riguarda la vendetta pubblica, appartiene

esclusivamente *al Ministero pubblico*, il quale esercita questo diritto in nome del Governo e della legge.

Le decisioni e le sentenze vengono eseguite nello stesso ordine gerarchico che fassi il procedimento contro i misfatti, i delitti e le contravvenzioni.

Gli stessi officiali i quali hanno investigato e proceduto coteste violazioni, provvedono all'esecuzione delle decisioni e delle sentenze emesse sulla loro istanza.

CAPITOLO I.

Dell' esecuzione delle Decisioni emesse dalle Corti imperiali, dalle Corti d' Assise e dalle Corti speciali.

SEZIONE I.

Dell' esecuzione delle Decisioni profferte in contraddittorio.

Al procurator generale appartiene di provvedere che si mettano ad esecuzione queste sorti di decisioni. Egli ha il diritto di domandare direttamente per questo effetto l' assistenza della forza armata (art. 376 * art. 149 L. dei 29 maggio, art. 155 L. dei 7 giugno). Se il procurator generale è assente o impedito, tocca al suo sostituto che lo rimpiazza di fare eseguire le decisioni.

La loro esecuzione deve farsi ventiquattrore dopo che sono divenute irrevocabili. (Art. 375 e 598 del Cod. d' istruzione criminale.); e fassi secondo la maniera determinata dagli art. 12 e seguenti del cod. penale.

La decisione di condanna non può essere eseguita durante il termine il quale è accordato per lo ricorso in cassazione, allor anche che l' accusato avrebbe formalmente dichiarato che intende acconsentirvi. La sua dichiarazione non può, come dice Carnot sull' art. 373, legarlo per quanto vi persiste, eziandio che il termine sia spirato.

Questa opinione è giustissima, poichè una tal dichiarazione conterrebbe una rinunzia alla vita, all' onore e alla libertà, oggetti i quali sono fuori del commercio ed ai quali non si può validamente rinunziare.

La dichiarazione, anche irregolare, del ricorso in cassazione, deve anche sospendere l' esecuzione della decisione; poichè non appartiene che alla corte di cassazione di calcolarne il merito.

Il ricorso in cassazione, avendo l' effetto sospensivo in materia criminale, l' esecuzione deve essere sospesa sino a che la decisione di rejezione sia pervenuta al procuratore per la via legale prescritta dall' art. 439.

L' esecuzione deve anche essere sospesa quantunque la decisione sia divenuta irrevocabile nei casi previsti dagli art. 25 e 27 del cod. penale, e dagli art. 373, 379, 443, 444 445 e 595 * 310, 299, 611 e 436 del Codice d' istruz. criminale.

Dovrebbe anche sospendersi l' esecuzione, come dice, con molta giustezza, il signor Carnot sull' art. 567, n. 16, se il condannato da una corte speciale dichiarasse voler provvedersi in cassazione, quando anche non motiverebbe il suo ricorso, poichè la decisione della corte speciale può essere impugnata per ragioni essenziali, delle quali il procurator generale non è il giudice.

Bisogna rendere tutta la giustizia e tutta l' approvazione possibile a ciò che il signor Carnot ha detto, a questo riguardo, sugli art. 443, n. 2, 444, n. 11 e 12, e sull' art. 445; e non posso impedirmi di raccomandare a tutti gli officiali del Ministero pubblico di penetrarsi delle verità e de' buoni consigli che il signor Carnot ha loro dati per rapporto a questo oggetto.

Il verbale d' esecuzione a morte, sarà, sotto pena di 100 franchi d' ammenda, formato dal cancelliere, e trascritto da lui nelle ventiquattrore a piedi della minuta della decisione. La trascrizione sarà sottoscritta da lui; e farà menzione del tutto, sotto la medesima pena, in margine del verbale. Questa menzione sarà egualmente sottoscritta, e la trascrizione farà prova come il verbale medesimo. (Art. 378.)

SEZIONE II.

Dell' esecuzione delle Decisioni proferite in contumacia.

Nel caso in cui l' accusato sarebbe contumace, il procurator generale indirizzar deve al direttore de' demanj e de' diritti di registrazione del domicilio del contumace, 1°. l' ordinanza ch' è emessa dal presidente della corte d' assise, conformemente all' art. 465, la quale dichiara l' accusato ribelle alla legge, ed ordina il sequestro de' suoi beni. (Art. 466, C. l. c.)

2.° L' estratto della decisione, che pronunzia il termine del sequestro. (Art. 469.)

3.° E finalmente, l' estratto della sentenza di condanna nei tre giorni dalla prolazione. (Art. 472, *ibid.*)

CAPITOLO II.

Dell' esecuzione delle Decisioni o Sentenze emesse in materia correzionale (1).

L' esecuzione delle sentenze o decisioni emesse in materia correzionale si fa a ricorso del procuratore imperiale, in quanto interessa la vendetta pubblica e il tesoro dello Stato..

Gli è dunque sopra i suoi ordini, che il condannato deve essere imprigionato nella casa di correzione, e che l' ammenda, la cauzione, siccome le spese, devono essere riscosse. (Art. 122, 197.)

---

(1) *Le sentenze tanto in materia correzionale, che di polizia saranno eseguite dal giudice del circondario, a richiesta del Ministero pubblico, della parte civile o dell' imputato assoluto, ciascuno in ciò che lo concerne. Art. 379, L. proc. pen.; art. 31, L. dei 29 maggio; art. 34, L. dei 7 giugno.*

Egli è ch' è incaricato di provvedere alla *trasmissione* e alla *notificazione*, e di far mettere ad esecuzione le ordinanze e i mandati, che saranno emessi o dati dal giudice istruttore. (Art. 28.)

Deve anche, come l' abbiamo veduto quì sopra, trasmettere, o al tribunale di polizia, o alla camera del consiglio, o al procurator generale, le sentenze di rimessione emesse dalla camera del Consiglio. (Art. 132, 133 e 135.)

CAPITOLO III.

Dell' esecuzione delle sentenze di polizia (1).

L' esecuzione delle sentenze di polizia si fa a ricorso dell' officiale o del funzionario, che ha adempiuto le funzioni del Ministero pubblico, e il quale le ha provocate. (Art. 165 C. I. c.)

Ma le sentenze di polizia non essendo esecutive provvisoriamente, nel caso in cui sarebbero impugnate per l' appello, il quale è sempre sospensivo (art. 173 del Cod. d' istruz. crim.), l' officiale del Ministero pubblico, il quale fatto avesse eseguire la sentenza prima della scadenza del termine dell' appello, o del ricorso in cassazione, o durante l' istanza, potrebbe essere preso a parte, siccome l' ha detto Carnot, sull' art. 153, num. 48.

Fine del Tomo secondo ed ultimo.

---

(1) *V. la nota antecedente.*

TAVOLA

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL SECONDO VOLUME.

TERZA PARTE.

Fine della tavola del secondo ed ultimo volume.

TIPOGRAFIA

TRADUZIONE DAL FRANCESE

CORREDATA D'ANNOTAZIONI

E COL CONFRONTO

ALLE LEGGI PENALI, E DI PROCEDURA NEI GIUDIZJ PENALI, ED ALLE LEGGI ORGANICHE GIUDIZIARIE, NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DELL' AVVOCATO

GIUSEPPE RISERVATO.

Prezzo de' due Volumi tarì 18.

ERIDI ABBATE